



***UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA***

***DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA***

***DOTTORATO DI RICERCA***

*in*

***Dottrine generali del diritto***

***XXVIII ciclo***

***La dimensione europea della tutela  
processuale della vittima***

Settore Scientifico Disciplinare IUS/16

Coordinatore:  
Chiar.mo Prof. Marco Miletta

Docente tutor:  
Chiar.mo Prof. Sergio Lorusso

Dottoranda:  
Francesca Delvecchio

ANNO ACCADEMICO 2014/2015



# ***La dimensione europea della tutela processuale della vittima***

*Considerazioni introduttive: La vittima è ancora dimenticata?*

## **CAPITOLO I**

### ***L'età dell'oro della vittima***

1. *La secolare marginalizzazione della vittima: alle radici dell'oblio;*
2. *“Parola alla vittima”, il nuovo slogan europeo;*
3. *L'offeso al cospetto delle Corti sovranazionali;*
4. *La lunga marcia della vittima per l'emancipazione nel processo penale italiano;*
5. *Chi è la vittima?;*
6. *Un nuovo personaggio sulla scena: la “supervittima”.*

## **CAPITOLO II**

### ***La vittima, dal reato alla sentenza.***

#### ***Inputs europei, risposte italiane.***

1. *L'informazione prodromica alla partecipazione;*
  - 1.1. *L'accesso alla giustizia: i primi contatti fra vittima e autorità;*
  - 1.2. *Gli altri inputs conoscitivi indirizzati alla vittima: dalla denuncia alla sentenza;*
2. *La partecipazione consapevole ed effettiva dell'offeso al procedimento penale;*

- 2.1. *I “mediatori linguistici” della vittima: il difensore di fiducia e l’interprete.*
3. *Il “diritto al processo” e le sue declinazioni;*
  - 3.1. *L’azione penale condizionata dalla volontà privata;*
4. *(segue) Il contributo probatorio della vittima. Il diritto ad essere sentita;*
5. *De iure condendo: più poteri alla vittima, minori garanzie per l’imputato?*

### **CAPITOLO III**

#### ***La protezione della vittima “nel” e “dal” processo: le linee guida raccomandate.***

1. *La vittimizzazione “a tutto tondo”, dall’ Europa alcune raccomandazioni;*
2. *La protezione della vittima nell’ordinamento interno: un’istantanea del sistema;*
3. *(segue) Il sistema delle cautele personali a garanzia dell’offeso;*
4. *(segue) La protezione del dichiarante;*
  - 4.1. *La vittima vulnerabile al banco dei testimoni;*
5. *Il diritto all’oblio;*
6. *Profili critici e nuovi orizzonti.*

### **CAPITOLO IV**

#### ***Quale giustizia per l’offeso “fuori” dal processo?***

1. *La soddisfazione delle vittime nella prospettiva comunitaria. Primi cenni;*
2. *Il diritto all’indennizzo nelle fonti europee;*
  - 2.1. *“L’indennizzo negato”. Profili critici nella disciplina risarcitoria nazionale;*
3. *Restorative Justice: gli impulsi europei e le resistenze italiane;*
4. *La giustizia riparativa innanzi al Giudice di Pace;*
5. *La mediazione nella giustizia penale minorile;*

6. *Una nuova finestra per la mediazione penale nella disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova;*
7. *Il ristoro della vittima parte dalle condotte riparatorie del condannato.*

*Considerazioni conclusive: Una prima lettura al d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212*

*Indice bibliografico*

*52, Alma road*

## CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

### *La vittima è ancora dimenticata?*

Da tempo, ormai, le istanze dottrinarie convergono sulla necessità di ripensare al ruolo della vittima del reato all'interno del paradigma processuale penale, sia sotto il profilo dei poteri di impulso (che suggestivamente si è soliti oggi racchiudere nel concetto di “spada”), sia sotto l'angolo visuale degli strumenti di protezione (quelli che in dottrina vengono ricondotti metaforicamente all'idea di “scudo”).

L'intervento legislativo è stato per decenni rimandato: di fondo, un antico retaggio culturale che vede il processo *adversary* necessariamente bidimensionale, incentrato sul confronto fra accusatore e accusato, con conseguente marginalizzazione degli altri soggetti, offeso compreso.

A vincere le resistenze nostrane è intervenuta la spinta dinamica del legislatore comunitario con la Dir. 2012/29/UE, recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, prodotto finale di un nutrito *corpus* normativo a livello europeo, che ha progressivamente imposto la vittima all'interno dell'agone processuale.

Il testo sovranazionale costituisce, oggi, la stella polare di ogni intervento *victim-oriented*, imponendosi come referente normativo obbligato rispetto a tutte le tematiche che si andranno affrontando.

La direttiva rappresenta un *unicum* nel panorama sovranazionale: siamo infatti abituati a confrontarci con documenti europei che impongono innesti circoscritti sul tessuto codicistico; siamo invece meno avvezzi a normative, come la direttiva 2012/29/UE, che entrano a gamba tesa nell'ordinamento, stravolgendone le fondamenta.

Il provvedimento, benché persegua l'obiettivo dichiarato di rafforzare specifici diritti per le vittime (in particolare: informazione, assistenza, protezione e partecipazione), principalmente – e indirettamente – richiede che alla persona offesa venga assegnato un chiaro ruolo nel sistema di giustizia penale nazionale.

Esattamente il problema che affligge la nostra architettura processuale.

Il processo penale italiano, in effetti, si caratterizza per un posizionamento sistematico della vittima denso di contraddizioni, conseguenza immediata della scelta di attribuire incisivi poteri processuali solo alla persona offesa che risulti anche portatrice di interessi civilistici.

Nelle more del recepimento, fissato per il 16 novembre 2015, il dibattito fuori e dentro le aule del Parlamento si è fatto più serrato: all'alba dell'attuazione, l'auspicio è che il legislatore "impugni la spada", puntando al riconoscimento e all'implementazione di quei numerosissimi diritti che, se garantiti alla vittima, non determinano l'automatico svuotamento di garanzia per l'imputato, seguendo il modello costituzionale di pesi e contrappesi. Fra questi, ad esempio, tutti gli inserimenti in tema di informazione, assistenza linguistica per l'alloglotta, o anche le misure di protezione personalizzate, in particolare per l'offeso vulnerabile.

Al contempo, invocando lo "scudo" del garantismo, ci si aspetta un'importazione meditata, che presti maggiore prudenza agli aspetti che incidono sul diritto al contraddittorio e sugli altri principi supremi del processo penale: il pensiero corre alla fuga della vittima-testimone dalla *cross examination* e all'eccessivo (o forse semplicemente "inadeguato") ricorso all'incidente probatorio.

Il rischio che il legislatore imbocchi la strada della deriva vittimologica, infatti, è altissimo e la decretazione a pioggia dell'ultimo triennio pare confermare questo *trend*: la tutela dell'offeso sembra veicolare interventi normativi maliziosi, che ufficialmente si dichiarano *pro victima*, ma in realtà nascondono un'operazione d'incrementazione della *governance* complessiva dello Stato.

Proiettando gli effetti di questa politica criminale al processo, il risultato appare abbastanza scontato: l'equilibrio ne esce alterato a favore delle aspirazioni soddisfatto della vittima e a spese del garantismo, secondo la logica deviata dei vasi comunicanti.

Mentre in Italia le norme minime comuni stentano ad affermarsi, oltre i confini nazionali la situazione appare differente: il modello francese, già con una fondamentale riforma del 2000, aveva rafforzato la salvaguardia dei diritti delle

vittime, e oggi vanta istituti quali il *juge déléguée aux victimes* e i *bureaux des victimes*. Quello spagnolo, caratterizzato dalla figura dell'*acusador particular*, ha fatto della recente riforma del processo penale un'occasione per rimodulare la tutela della vittima, inserendo un capo *ad hoc*. Anche il modello inglese, benché formalmente impermeabile alla presenza del soggetto leso, in concreto garantisce la sua partecipazione attraverso la pubblica accusa, che ne cura gli interessi.

Pur senza smarrire le nostre coordinate genetiche, si dovrà tener conto anche di questi esempi virtuosi nell'importare la direttiva.

Il perimetro dell'indagine può dirsi delineato, occorre, ora, specificarne l'obiettivo sotteso: non solo analizzare lo stato dell'arte domestico attraverso le lenti del legislatore europeo, ma, soprattutto, “dimostrare” che il processo penale nella nuova stagione dell'umanesimo processuale può (*rectius*: deve) diventare aeropago di giustizia per tutti i suoi protagonisti.





# CAPITOLO I

## *L'età dell'oro della vittima*

SOMMARIO: 1. La secolare marginalizzazione della vittima: alle radici dell'oblio. - 2. "Parola alla vittima": il nuovo *slogan* europeo. - 3. L'offeso al cospetto delle Corti sovranazionali. - 4. La lunga marcia della vittima per l'emancipazione nel processo penale italiano. - 5. Chi è la vittima?. - 6. Un nuovo personaggio sulla scena: la "supervittima".

### **1. La secolare marginalizzazione della vittima: alle radici dell'oblio**

La storia del diritto penale è storia del reo, della sua sottrazione alla vendetta privata e della attribuzione del potere sanzionatorio in via diretta ed esclusiva allo Stato<sup>1</sup>.

Parallelamente, il luogo e le forme dell'accertamento di responsabilità si proiettano nel processo, presidiato da specifiche garanzie per l'imputato e dalla attribuzione della decisione a un giudice terzo e imparziale.

Si tratta di un percorso che porta con sé una inevitabile riduzione della tutela e del ruolo della vittima, ridotta a semplice comparsa all'interno del paradigma criminale<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>In età regia, a Roma, vigevo l'antico costume della persecuzione criminale da parte dei congiunti dell'ucciso. Secondo la legge di Numa, infatti, «*si qui nomine liberum dolo sciens moti duit, paricidas esto*». La vendetta dei parenti rispondeva ad esigenze di solidarietà familiare; per loro era non solo un diritto, ma un sacro dovere. Individua nella legge romana sull'omicidio volontario l'archetipo di ogni forma di giustizia privata SANTALUCIA, *Studi di diritto penale romano*, Roma, 1994, 107.

Le ragioni della sua marginalizzazione sono molteplici ed eterogenee<sup>3</sup>, afferendo non solo al campo del diritto penale, sostanziale e processuale, ma anche alle scienze criminologiche<sup>4</sup>.

L'esclusione della persona offesa dal processo penale e la graduale laicizzazione del diritto penale hanno percorso binari paralleli: originariamente il reato veniva concepito unicamente come offesa privata; una simile concezione si rifletteva in un processo quasi interamente affidato all'iniziativa della vittima, protagonista indiscussa della giustizia; gli organi proto giudiziari venivano lasciati sullo sfondo, rivestendo un ruolo assai limitato<sup>5</sup>.

Progressivamente, però, nelle strutture processuali penali si è insinuato il potere pubblico, dapprima in maniera più discreta<sup>6</sup>, poi, con la caduta dell'Impero Romano e l'affermazione della civiltà giuridica medioevale, in modo evidente. Ne è derivata una diversa concezione del crimine, non più una mera ingiuria privata, ma una trasgressione della legge, e quindi un insulto a chi l'aveva emanata, alla sacra persona del sovrano<sup>7</sup>; al contempo la giustizia penale è divenuta uno strumento statale per ripristinare la pace sociale, freno alla vendetta personale<sup>8</sup>.

Il rafforzamento degli aspetti pubblicistici del paradigma penale ha condizionato il “nuovo” processo di stampo inquisitorio: lo Stato è diventato *dominus* assoluto

---

<sup>2</sup> Cfr. CARNELUTTI, *Teoria generale del processo*, Padova, 1933, 245.

<sup>3</sup> Per questa considerazione si rinvia a PAGLIARO, *Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2010, 1, 41 ss.; nonché PARISI, *Il diritto penale tra neutralizzazione istituzionale e umanizzazione comunitaria*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 26 ottobre 2012, 1 ss., secondo cui si cumulano ragioni storico-politiche, giuridico-funzionalistiche, nonché religioso-culturali.

<sup>4</sup> Sottolinea l'indifferenza delle scienze criminologiche, BALLONI, *Cause ed effetti del ritardato sviluppo della vittimologia*, in AA.VV., *Atti dei Convegni Lincei*, n. 175, Roma, 2001, 15 ss.

<sup>5</sup> Gli antichi sistemi giuridici erano molto più attenti nei riguardi dei diritti della vittima, che assumeva il ruolo di un vero e proprio accusatore privato, cui spettava ogni potere di iniziativa. In chiave storica, PAGLIARO, *Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, cit., 42.

<sup>6</sup> Le prime “infiltrazioni” pubbliche nel processo penale si sono avute in età classica, con le *quaestiones perpetuae* e la *cognitio extra ordinem* dell'età imperiale. Sul punto, CORRERA-RIPONTI, *La vittima nel sistema italiano della giustizia penale. Un approccio criminologico*, Padova, 1990, 22.

<sup>7</sup> «La vittima eccellente, la sola, è la legge del principe, cioè il principe stesso». Si riportano le parole di GARAPON – SALAS, *La repubblica penale*, Macerata, 1997, 14.

<sup>8</sup> VENAFFRO, *Brevi cenni introduttivi sull'evoluzione della tutela della vittima nel nostro sistema penale*, in Venafro-Piemontese, *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, Torino, 2004, 12. Analogamente, MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 1992, 238; RIPONTI, *La vittima nel quadro della giustizia penale*, in AA.VV., *Tutela della vittima e mediazione penale*, a cura di Ponti, Milano, 1995, 56.

dell'azione, gestendone la promozione, lo svolgimento e l'esecuzione, e "scippando"<sup>9</sup> l'offeso del suo ruolo, ricollocandolo sullo sfondo, quasi fosse un ospite indesiderato<sup>10</sup>.

L'imperio dei principi liberal-garantistici ha, dunque, giustificato nei secoli la marginalizzazione della vittima<sup>11</sup>; un processo che si è andato sempre più intensificando, in maniera direttamente proporzionale alla pubblicizzazione del diritto e della procedura penale<sup>12</sup>.

Dopo un lungo oblio, però, l'offeso dal reato è tornato alla ribalta grazie al contributo della Scuola Positiva, che lo ha posto in prima linea nelle preoccupazioni giuridiche e morali della giustizia, "riqualificandolo" come «terzo protagonista del processo penale», destinatario necessario delle medesime garanzie del giudicabile<sup>13</sup>.

---

<sup>9</sup> Parla di un vero e proprio «scippo di competenza» ai danni dell'offeso CHRISTIE, *Conflicts as property*, in *British journal of criminology*, 1997, n. 17, 1. Usa l'espressione «forgotten man» W.F. MC DONALD, *Criminal justice and the victim*, Beverly Hills, 1976, 19.

<sup>10</sup> CARNELUTTI, *Teoria generale del processo*, cit., 245, che lo definisce un «paziente».

<sup>11</sup> SBRICCOLI, *Giustizia criminale, in Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, I, Milano, 2009, 7 ss., che spiega come l'evoluzione verso una giustizia egemonica d'apparato è propria dell'epoca della crisi delle città — tra fine del XIII e inizi del XIV secolo — e della nascita dei regimi statali centralisti.

La nascita del movimento illuminista si inserisce a pieno titolo in questa scia: le conquiste di civiltà in materia penale, (quali l'affermazione del principio di legalità formale con tutti i suoi corollari, nonché la prima rilevante riduzione della sofferenza punitiva attraverso il passaggio dalla pena corporale al carcere come sanzione) non interessarono la persona offesa, né risposero alle sue istanze di tutela; anzi, la rivalutazione dei motivi di libertà dell'individuo operò in senso unilaterale, approfondendo la sola tutela del colpevole. Medesima prospettiva fu accolta dalla Scuola Classica, le cui teorizzazioni si adattarono perfettamente ad un sistema punitivo finalizzato, essenzialmente, alla protezione delle istituzioni e dell'ordine sociale, mediante l'effetto general-preventivo e retributivo (dal quale rimase esclusa, in conformità con l'insegnamento illuministico e kantiano in particolare, ogni valenza soddisfattoria della pena). Nello schema logico della Scuola Classica non vi era spazio alcuno per la vittima in concreto: il sistema poggiava, infatti, sull'assunto che la condanna e la sanzione fossero capaci di annullare il delitto, restaurando l'ordine giuridico violato ed assicurando i diritti dell'offeso. Venne sancita la definitiva separazione tra pena e risarcimento, operando la prima, in chiave retributiva, attraverso la provocazione di un male al reo, e la seconda per ripagare il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla vittima in chiave esclusivamente civilistica. Nella concezione classica del processo, dunque, pena e riparazione procedono su binari differenti, giacché la prima segue l'azione penale, che è pubblica ed esercitabile solo dallo Stato, mentre la seconda segue l'azione civile, che è rimessa in via esclusiva all'iniziativa privata e non esercitabile nell'ambito del processo penale.

<sup>12</sup> Sottolinea questa relazione, MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 238

<sup>13</sup> FERRI, *Relazione sul progetto preliminare al Codice Penale per i delitti*, Milano, 1921, 2 ss., che definì la vittima «una priorità morale».

La protezione della vittima del reato ha rappresentato uno degli aspetti su cui detta Scuola ha insistito fin dai suoi esordi, segnando un punto di rottura con la tradizione giuridica pan pubblicistica.

A mutare è stata innanzitutto la concezione del crimine, non più mero ente giuridico, offesa alla pace sociale, ma fenomeno umano, da indagare ricercando un nesso eziologico tra l'azione criminale e un *quid* riconducibile all'individuo e alla sfera psico-sociale a lui propria, in sintonia con il substrato filosofico-culturale proprio della Scuola positiva nel suo complesso.

I principali sforzi si sono orientati verso due direzioni: *in primis*, si è cominciato a parlare del risarcimento del danno da parte dello Stato, unico rimedio attraverso il quale attuare una tutela immediata a favore dell'offeso<sup>14</sup>; si è fatto strada, *in secundis*, la concezione deterministica propria del positivismo, nell'ottica della considerazione della vittima come possibile "concausa" del verificarsi del reato.

Con particolare riferimento all'aspetto "satisfattivo", con i positivisti si è affermata l'idea del «risarcimento quale funzione pubblica»<sup>15</sup>, occasione di ristoro per i danni patiti, che lo Stato deve corrispondere all'offeso, salvo poi rivalersi nei confronti del reo, e con eventuale condanna di quest'ultimo al lavoro, nei casi di insolvibilità<sup>16</sup>.

Un'analisi attenta svelerà l'intima natura di tale meccanismo riparativo: il ristoro del danno delineato dai positivisti appare sì concepito come uno strumento nell'interesse della vittima, ma forse, in misura maggiore, come uno strumento repressivo per il reo in una prospettiva social-difensiva<sup>17</sup>; il risarcimento

---

<sup>14</sup> Pare, dunque, evidente come con la Scuola Positiva si abbia un allargamento dell'approccio al problema della delinquenza: mentre la Scuola Classica guardava solo al reato – consistente, secondo l'insegnamento del Carrara, in un'entità giuridica – la Scuola Positiva prendeva in considerazione il delinquente con le sue caratteristiche bio-psicologiche e predisposizioni naturali o costituzionali. Cfr. FERRI, *Sociologia criminale*, Torino, II, 1930, V ed., 461.

<sup>15</sup> Queste tematiche, in verità, erano già state affrontate in Italia due secoli prima. Il riferimento è al Codice Leopoldino del 1786 e al Codice penale del Regno delle Due Sicilie del 1819: molte delle indicazioni espresse sul punto da questi due testi normativi sono state riprese ed approfondite proprio dai teorici della Scuola Positiva. Fa questa precisazione, FERRI, *Sociologia criminale*, cit., 457 ss.

<sup>16</sup> GAROFALO, *Riparazione alle vittime del delitto*, Torino, 1887, VIII-IX, evidenzia la differenza rispetto a quanto sostenuto dalla Scuola Classica, che riteneva che l'offeso potesse essere risarcito solo in sede civile.

<sup>17</sup> Si instaura un «parallelismo quasi perfetto tra necessità della pena e necessità del risarcimento: quest'ultimo, imponendo la coercizione del condannato al lavoro, si pone sullo stesso piano della

rappresenta una vera e propria sanzione punitiva, che va ad affiancarsi o, in taluni casi, a porsi in maniera sostituiva alla pena, incrementando l'efficacia deterrente della sanzione; il che lo rende ben diverso – come si vedrà in seguito<sup>18</sup> – dai moderni strumenti di riparazione pubblica di origine anglosassone, i quali – perlopiù dettati da istanze solidaristiche – mai si traducono in un aggravamento delle conseguenze sanzionatorie per il reo.

Non solo. Ulteriore merito da riconoscere alla Scuola Positiva è la valorizzazione del ruolo del soggetto passivo nella genesi e nella realizzazione del reato.

Bisogna ridimensionare questa affermazione, perché se è vero che per la prima volta la vittima viene considerata possibile concausa dell'evento criminoso, è anche vero che l'offeso viene sempre preso in considerazione non tanto come soggetto a sé stante, quanto in relazione al delinquente<sup>19</sup>.

Ecco allora che l'interesse per la vittima della Scuola Positiva si rivela, in ultima analisi, funzionale alle esigenze di difesa della società dal delitto: la neutralizzazione del soggetto pericoloso rimane la reale priorità, ma passa attraverso la tutela dell'offeso, colta nella sua dimensione potenziale e astratta, trascurandone, però, le esigenze reali della vittima.

Pur vivendo nei limiti, non può negarsi che Ferri “e i suoi” abbiano avuto il sicuro merito di riportare sulla scena la vittima del reato, attirando progressivamente sempre maggiori attenzioni, in particolar modo nell'ambito delle scienze criminologiche, sino ad allora indifferenti rispetto a questa tematica.

Dapprima in maniera più timida<sup>20</sup>, successivamente con maggiore convinzione comincia ad prendere forma quell'idea in forza della quale, per studiare il

---

prima, rafforzandone l'efficacia deterrente». Il risarcimento, così, più che un mezzo riparatorio a favore della vittima, diventa uno strumento repressivo nei confronti del reo. CASAROLI, *La riparazione pubblica alle vittime del reato tra solidarietà sociale e politica criminale*, in *Ind. pen.*, 1990, 286 ss.

<sup>18</sup> V. *infra*, Cap. IV

<sup>19</sup> Cfr. SAPONARO, *Vittimologia. Origini- concetti- tematiche*, Milano, 2004, 19.

<sup>20</sup> Una vera e propria riflessione sulla vittima del reato inizia, in ambito criminologico, sul finire degli anni quaranta del secolo scorso, probabilmente sulla scia dei crimini perpetrati durante il secondo conflitto mondiale, e, in particolar modo, dell'Olocausto: infatti, non a caso, taluni dei primi studiosi ad occuparsi di tale tema sono proprio di origine ebraica. In argomento, PARISI, *Il diritto penale tra neutralizzazione istituzionale e umanizzazione comunitaria*, cit., 1 ss.

Secondo opinione diffusa, la vittimologia – che viene oggi definita come «la disciplina che ha per oggetto lo studio della vittima del reato, della sua personalità, delle sue caratteristiche biologiche,

fenomeno criminale, occorre una prospettiva bidimensionale, che tenga conto non solo del delinquente con tutte le sue caratteristiche, ma anche della vittima con tutti i suoi elementi distintivi a carattere bio-fisiologico e sociale, nonché i suoi rapporti con il reo<sup>21</sup>.

È nata così la nuova vittimologia<sup>22</sup>, che ha abbandonato quella visione squisitamente tecnico-giuridica, per abbracciare una prospettiva più evoluta ed articolata, che guardi alla persona lesa dal reato come colei che porta il costo sociale di un rischio collettivo e che, quindi, va, in qualche modo, socialmente aiutata<sup>23</sup>.

---

psicologiche, morali, sociali e culturali, delle sue relazioni con l'autore del reato e del ruolo che essa ha assunto nella criminogenesi e nella criminodinamica» nasce grazie al contributo di tre diversi autori: F. Wertham, H. Von Hentig e B. Mendelson. Per un approfondimento si rinvia a SAPONARO, *Vittimologia. Origini- concetti- tematiche*, cit., 3 ss.

<sup>21</sup> «Si è avuto il passaggio da una criticata prospettiva statica e unidimensionale nello studio scientifico del crimine che fino ad allora aveva dominato la criminologia ad un approccio innanzitutto dinamico ed in secondo luogo bilaterale, ma soprattutto interazionista». Così, SAPONARO, *Vittimologia. Origini- concetti- tematiche*, cit., 17.

<sup>22</sup> La nascita della vittimologia come scienza empirica si può far risalire al 1948, anno in cui H. Von Hentig pubblica l'opera "*The criminal and his victim*"; tuttavia il primo studioso ad adoperare il termine "vittimologia" è F. Wertham il quale, nel suo scritto "*The show of violence*", lo utilizza «per designare (...) lo studio della vittima nel considerare l'azione criminale». Wertham auspica lo sviluppo di una sociologia della vittima, di uno studio attento e mirato alla vittima di reato. Del pari, Von Hentig dedica un intero capitolo della sua opera alla vittima, "*The contribution of the victim to the genesis of crime*", mettendo in luce la reciprocità dei rapporti esistente tra il criminale e la vittima nell'interazione criminale. La grande intuizione di quest'Autore è proprio quella di capire che, nella dinamica criminale, la vittima non ha sempre un ruolo meramente passivo, ma può, in diversi modi, interagire con il suo carnefice. Il suo modo di essere, il suo atteggiamento, le sue caratteristiche peculiari, in taluni casi, contribuiscono a determinare l'azione criminale a suo danno. Anche Mendelsohn rivendica la paternità del termine "vittimologia" che avrebbe, a suo dire, utilizzato ancor prima, nel 1947. A prescindere dall'aver coniato o meno il neologismo, il contributo di Mendelsohn è sicuramente uno dei più importanti nell'ambito degli studi vittimologici. A quest'Autore va riconosciuto il merito di aver messo in evidenza il ruolo marginale assegnato alla vittima nel procedimento penale, nonché l'assenza di qualsivoglia attenzione politica e sociale nei suoi confronti. Il suo intento è, dunque, quello di studiare la vittima da un triplice punto di vista: biologico, psicologico e sociale. Mendelsohn parla anche di partecipazione morale della vittima all'azione criminale, tale partecipazione varia d'intensità e può essere anche del tutto assente. Egli realizza, a tal proposito, una classificazione che più tardi è stata definita «scala della partecipazione morale della vittima» da SAPONARO, *Vittimologia. Origini- concetti- tematiche*, cit., 17.

<sup>23</sup> GULLOTTA, *La vittima*, Milano, 1976, 86 ss. Sull'evoluzione della vittimologia, si veda ROCK, *Theoretical perspectives on victimization*, in Walklate, *Handbook of victims and victimology*, Willan, Cullompton, 2007, 37 ss.; ID., *Constructing victims' rights*, Oxford, 2004, *passim*. Cfr. anche HOYLE-YOUNG, *New visions of crime victims*, Oxford and Portland, 2002, 1 ss.

L'immagine dell'offeso ha assunto, così, un chiaro connotato individuale ed esistenziale: il reato va ricostruito come dramma necessariamente a due protagonisti, e non come l'azione a senso unico del colpevole. La "componente vittimale" diviene elemento fondamentale nell'analisi del reato; l'obiettivo è adottare una visione equilibrata e sistemica del fenomeno criminale, garantendo dignità ed assistenza ad una figura tanto vessata e dimenticata nell'ambito dei procedimenti penali.

Dopo il lungo processo di devittimizzazione, e contro gli eccessi del garantismo a senso unico, si è diffusa l'idea che la vittima possa svolgere un ruolo assai rilevante rispetto alla politica criminale e alla legislazione penale, senza che ciò si traduca in un *deficit* di protezione per la collettività o per il reo stesso.

Orbene, alle teorie positivistiche nonché alle scienze criminologiche va il merito di aver inaugurato una vera e propria svolta culturale, puntando finalmente i riflettori su un soggetto dimenticato; ma le ragioni dell'ascesa della vittima vanno rintracciate in una pluralità di fattori.

Innanzitutto emotivi e socio-culturali.

All'indomani dell'Olocausto al mondo è stata offerta «una nuova immagine delle vittima, un'immagine estremamente concreta, fisica»; l'orrore per i crimini di guerra ha alimentato una sorta di empatia del cittadino verso il soggetto passivo del reato; si sono diffusi movimenti culturali – dal femminismo all'antirazzismo – che hanno fatto della tutela della vittima il baluardo per la battaglia per i diritti civili<sup>24</sup>.

Il movimento culturale ha stimolato nuove riflessioni giuridico-funzionali: al diritto penale si è chiesto l'abbandono della sterilizzazione emotiva e della razionalizzazione istituzionale, per aprirsi ad una dimensione umanistica, ove la vittima che ha subito un reato è concreta, in carne ed ossa; parimenti al processo si è chiesto di ergersi a luogo di giustizia e di ristoro per la vittima, favorendone l'accesso e la partecipazione effettiva nella risoluzione del conflitto sociale<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> ALLEGREZZA, *La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea*, in AA.VV., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012, 2.

<sup>25</sup> PARISI, *Il diritto penale tra neutralizzazione istituzionale e umanizzazione comunitaria*, cit., 2 ss.

Le istanze sociali hanno, così, cominciato a convergere verso un unico obiettivo, ossia debellare quell'originaria diffidenza nei confronti della vittima, quell'intima convinzione che la sua tutela si ponga in necessaria antitesi rispetto garantismo penale, onde, poi, restituire la scena ai suoi veri protagonisti: non solo l'imputato, ma anche il soggetto che da quello stesso reato è stato offeso<sup>26</sup>.

## 2. “Parola alla vittima”, il nuovo *slogan* europeo

In sintonia con i nuovi processi sociali e culturali, l'Unione Europea si è fatta carico dell'arduo compito di rimodulare il sistema penale guardandolo anche «dalla parte della vittima»<sup>27</sup>.

L'attenzione delle organizzazioni sovranazionali per la vittima del reato, sicuramente sollecitata dalle scienze criminologiche, oltre che dalla rinnovata sensibilità sociale cui poc'anzi si accennava, si è nel corso degli anni intensificata, soprattutto all'indomani del Trattato di Lisbona.

Il costante aumento nell'area europea del numero delle vittime di reato<sup>28</sup> – spesso provenienti da Paesi diversi da quello di commissione del fatto criminoso – rappresenta, infatti, un'inevitabile conseguenza della costruzione di uno spazio giuridico europeo di libertà e sicurezza, al cui interno i cittadini possono muoversi liberamente<sup>29</sup>.

In questa nuova Europa “senza barriere spaziali”, l'assenza di norme minime comuni per la protezione della vittima diviene inaccettabile: la necessità di potenziare e armonizzare negli Stati membri gli strumenti di protezione a favore dell'offeso diviene, così, non solo una risposta ad esigenze contingenti, ma

---

<sup>26</sup> CORNACCHIA, *Vittime e giustizia criminale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, IV, 1761.

<sup>27</sup> DEL TUFO, *Linee di politica criminale europea internazionale a protezione della vittima*, in *Quest. Giust.*, 2003, 706.

<sup>28</sup> Secondo le statistiche, nell'Unione europea ogni anno oltre 75 milioni di persone rimangono vittime di gravi reati (circa il 15% della popolazione dell'Unione); sul punto v. <http://ec.europa.eu/>.

<sup>29</sup> VENTUROLI, *La tutela della vittima nelle fonti europee*, in *Dir.pen.contemp.*, 2012, 3-4, 86.

un'attuazione dovuta, in ossequio ai principi di libera circolazione delle persone e di uguaglianza dei cittadini<sup>30</sup>.

Non solo. Dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e la successiva *Road Map* di Budapest<sup>31</sup>, si ha la sensazione che l'ordinamento internazionale generale e particolare sviluppi sempre più la capacità di dettare linee guida per pilotare gli interventi legislativi di ciascuno Stato membro; la tutela della persona offesa dal reato costituisce, in questa prospettiva, una sfida in tema di armonizzazione.

Mossi da queste intenzioni, gli organismi sovranazionali hanno partorito un nutrito *corpus* legislativo che ha ridisegnato la figura della vittima<sup>32</sup>.

---

<sup>30</sup> Sul tema insiste ancora VENTUROLI, *La tutela della vittima nelle fonti europee*, cit., 86.

<sup>31</sup> Si fa riferimento alla Risoluzione del Consiglio del 10 giugno 2011 relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti e della tutela delle vittime, in particolare nei procedimenti penali, che, sin dall'*incipit* (cons. n. 1) chiarisce come «Tutelare attivamente le vittime di reato costituisce una priorità importante per l'Unione europea e i suoi Stati membri». Vengono enunciati, poi, gli obiettivi che si intende perseguire: «1) Stabilire procedure e strutture adeguate ai fini del rispetto della dignità, dell'integrità personale e psicologica e della vita privata della vittima nei procedimenti penali; 2) Facilitare l'accesso alla giustizia per le vittime della criminalità, anche promuovendo il ruolo dei servizi di assistenza delle vittime; 3) Progettare procedure e strutture adeguate volte a evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta; 4) Promuovere la fornitura di interpretazione e traduzione alle vittime nei procedimenti penali; 5) Se del caso, incoraggiare le vittime a partecipare attivamente ai procedimenti penali; 6) Rafforzare il diritto delle vittime e dei loro avvocati a ricevere tempestive informazioni sui procedimenti e sul loro esito; 7) Incoraggiare il ricorso alla giustizia riparativa e a metodi alternativi di risoluzione delle controversie che tengano conto dell'interesse della vittima; 8) Rivolgere particolare attenzione ai minori, come parte del gruppo di vittime più vulnerabile, e tener sempre presente l'interesse superiore dei minori; 9) Garantire che gli Stati membri forniscano formazione a tutti i professionisti interessati, o ne incoraggino la fornitura; 10) Garantire che la vittima ottenga un adeguato indennizzo».

<sup>32</sup> Per un generale inquadramento delle fonti internazionali ed europee in materia di tutela della vittima v., tra i molti, AIMONETTO, *La valorizzazione del ruolo della vittima in sede internazionale*, in *Giur. it.*, 2005, 1327 ss.; ARMONE, *La protezione delle vittime dei reati nello spazio giudiziario europeo: prospettive e paradossi all'indomani del Trattato di Lisbona*, in *Foro it.*, 2011, 204 ss.; ID., *La protezione delle vittime dei reati nella prospettiva dell'Unione europea*, in *Diritto penale europeo e ordinamento italiano*, Milano, 2006, 99 ss.; DEL TUFO, *Linee di politica criminale europea e internazionale a protezione della vittima*, cit., 705 ss.; ID., *La vittima di fronte al reato nell'orizzonte europeo*, in *Punire Mediare Riconciliare – Dalla giustizia penale internazionale all'elaborazione dei conflitti individuali*, a cura di Fiandaca, Visconti, Torino, 2009, 107 ss.; ID., *La tutela della vittima in una prospettiva europea*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, 889 ss.; GAMBERINI, *Les politiques supranationales européennes ou l'âme ambiguë de l'harmonisations*, in *La victime sur la scène pénale en Europe*, diretto da Giudicelli-Delage, Lazerges, Paris, 2008, 159 ss.; LANTHIEZ, *La clarification des fondaments européens des droits des victimes*, in *La victime sur la scène pénale en Europe*, cit., 145 ss.; SANZ-DÍEZ DE ULZURRUN LLUCH, *La posición de la víctima en el derecho comparado y en la normativa de la Unión europea*, in *Panorama actual y i perspectivas de la victimología: la victimología y el sistema penal*, diretto da González, Madrid, 2007, 137 ss.

L'impegno del legislatore comunitario, sicuramente lodevole, si è, però, snodato attraverso un *range* temporale piuttosto lungo, seguendo un percorso a volte faticoso e non privo di ambiguità, dapprima con approccio puramente teorico, poi con un atteggiamento di rivendicazione politica e sociale che si è andato sempre più consolidando<sup>33</sup>.

Lo scriveva Bobbio oltre un decennio fa: il problema dei diritti fondamentali non è tanto di fondarli o riconoscerli, quanto di proteggerli in concreto, di renderli effettivi<sup>34</sup>. È proprio questa la sfida che ha dovuto affrontare l'Europa.

In base al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i «diritti delle vittime della criminalità» rientrano tra le materie in cui il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime attraverso direttive di armonizzazione penale<sup>35</sup>.

Tuttavia, l'interesse da parte degli organismi sovranazionali per la tutela della vittima non nasce con il Trattato di Lisbona, ma è assai anteriore: si deve, infatti, alla dichiarazione A/RES/40/34 adottata dall'Assemblea generale ONU il 29.11.1985 la prima definizione normativa, in base alla quale con il termine vittima si fa riferimento alle «persone che, individualmente o in forma collettiva

---

<sup>33</sup> GAETA, *La tutela delle vittime del reato nel diritto dell'Unione europea: spunti per una ricostruzione storico-sistemica*, in *Cass. pen.*, 2012, 2701, parla tal proposito di un Europa che «fa finta di fare» o che comunque «fa, senza realizzare», e di un Europa, più recente, che invece «fa per realizzare, a dispetto di tutte le ragioni per non fare». L'Autore riprende la tassonomia di JANKÉLÉVITCH, *Trattato delle virtù*, Torino, 1987, che ha coniato l'espressione «vittimologia dell'azione», facendo riferimento al passaggio da un'attenzione meramente scientifica verso la vittima e le sue problematiche ad un vero e proprio atteggiamento di rivendicazione politica e sociale a favore di essa; al riguardo si veda anche SAPONARO, *Vittimologia. Origini- concettuali*, cit., 20 ss.

Si deve inoltre ricordare che molti studiosi di vittimologia hanno contribuito nell'opera di preparazione di taluni testi sovranazionali: ad esempio, il progetto dell'ONU di un *corpus* contenente i diritti delle vittime è stato portato avanti grazie al contributo dei maggiori esperti di vittimologia dell'epoca. Infatti, nel 1982, in occasione del IV Simposio Internazionale di Vittimologia, svoltosi in Giappone, è stata costituita una commissione apposita, *Committee on Codes of Conduct for Victims*, e nel settembre del 1983, il presidente di suddetta commissione, Walzer, in occasione del IX *International Conference on Victimology*, ha presentato un documento in tema di "Protezione e assistenza alle vittime di atti criminali", che ha rappresentato il presupposto teorico del progetto di "Dichiarazione sulla Giustizia e l'Assistenza per le vittime del crimine e degli altri atti implicanti abuso di potere", pubblicato nel febbraio 1985 ed in seguito modificato ed approvato durante il VII Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine, svoltosi a Milano nel settembre 1985.

<sup>34</sup> BOBBIO, *L'età dei diritti*, Torino 1990, 5 ss.

<sup>35</sup> Titolo V, capo IV, art. 82 § 2, lett. c), 1.

hanno subito un danno, soprattutto un'offesa alla loro integrità fisica o mentale, una sofferenza morale, una perdita materiale o una violazione grave dei loro diritti fondamentali, per effetto di azioni od omissioni che violano le leggi penali in vigore in uno Stato membro, ivi comprese quelle che vietano penalmente gli abusi di potere»<sup>36</sup>.

---

<sup>36</sup> Quanto agli interventi dell'ONU in materia di tutela della vittima si devono ricordare, oltre alla summenzionata Dichiarazione sui principi fondamentali di giustizia relativi alle vittime della criminalità e alle vittime dell'abuso di potere del 1985 (che rappresenta indubbiamente il principale testo prodotto sinora in materia dall'ONU), anche la Risoluzione n. 1997/33 sugli "Elementi di una responsabile prevenzione della criminalità: *standards* e norme", approvata dall'*Economic and Social Council* dell'ONU del 21 luglio 1997, che, prendendo atto del sovraffollamento delle carceri, afferma l'importanza di una prevenzione non-repressiva del crimine e rilancia la necessità di una attenzione alla vittima; la Risoluzione n. 1998/23 sulla "Cooperazione internazionale tesa alla riduzione del sovraffollamento delle prigioni ed alla promozione di pene alternative", approvata dall'*Economic and social Council* dell'ONU del 28 luglio 1998, la quale promuove soluzioni amichevoli dei conflitti di minore gravità, attraverso l'uso della mediazione tra reo e vittima; in senso conforme, la Risoluzione n. 1999/26 sullo "Sviluppo ed attuazione di interventi di mediazione e giustizia riparativa nell'ambito della giustizia penale", approvata dall'*Economic and social Council* dell'ONU del 28 luglio 1999; la Dichiarazione di Vienna sul delitto e la giustizia: affrontando le sfide del XXI secolo (Assemblea generale delle Nazioni Unite – n. 55/59 del 04/12/2000), in cui vengono trattati pure i temi dell'assistenza e dei diritti delle vittime; la Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale, conclusa a Palermo il 12-16 febbraio 2000, la quale dedica particolare rilevanza al tema della tutela delle vittime; la Risoluzione n. 55/60 concernente "il seguito da dare al Congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione della criminalità e il trattamento dei delinquenti", approvata dall'Assemblea generale dell'ONU del 4 luglio 2000; la Risoluzione n. 2000/14 sui "Principi base sull'uso dei programmi di giustizia riparativa in materia criminale", approvata dall'*Economic and Social Council* dell'ONU del 27 luglio 2000; la risoluzione n. 56/261 concernente i "Piani d'azione per l'attuazione della Dichiarazione di Vienna sulla criminalità e la giustizia: le nuove sfide del XXI secolo", adottata dall'Assemblea generale dell'ONU del gennaio 2002, la quale sottolinea l'importanza di favorire progetti per la creazione o lo sviluppo di servizi per le vittime ed altre attività connesse; la risoluzione n. 2002/15 sui "Principi base circa l'applicazione di programmi di giustizia", con cui vengono incoraggiati gli Stati membri a sviluppare programmi di giustizia riparativa.

Quanto poi alle fonti del Consiglio di Europa, si devono ricordare: la risoluzione n. (77) 27, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 28 settembre del 1977, sul "Risarcimento alle vittime di reati violenti"; la raccomandazione n. (83) 7 concernente "La partecipazione della società alla politica criminale", approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 23 giugno 1983, nella quale viene previsto che tra gli obiettivi della politica criminale rientrano pure gli interessi e i bisogni delle vittime; la Convenzione Europea sul "Risarcimento alle vittime dei reati violenti", emanata dal Consiglio d'Europa il 24 novembre 1983; la raccomandazione n. (85) 4 sulle "Vittime delle violenze in ambito familiare", approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 26 marzo 1985; la raccomandazione n. (85) 11, concernente "La posizione delle vittime nell'ambito del diritto penale e della procedura penale", approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 28 giugno 1985, che rappresenta un "Primo statuto della vittima" nel processo; la raccomandazione n. (87) 21 "Sull'assistenza alle vittime e sulla prevenzione della vittimizzazione", adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio

La prima definizione stabilita in sede europea è stata poi soggetta nel corso degli anni ad una lunga evoluzione, ma conserva valore laddove costituisce un'innovazione «di portata storica per l'umanità, poiché ha portato la vittima al livello alto delle consacrazioni di tipo universale e cioè a livello dei diritti dell'uomo»<sup>37</sup>.

Al pari di ogni altra dichiarazione di principio adottata da quest'organo, non è atto giuridicamente vincolante, essa afferma principi già consolidatosi all'interno del diritto internazionale, ma soprattutto è presupposto per la costituzione di nuovi diritti, destinati poi ad essere assimilati dai vari Stati membri.

Pur non negando l'evidente contributo offerto dalla Dichiarazione del 1985, la nozione di vittima da reato è stata ampliata e cristallizzata in altri documenti ufficiali, che è possibile suddividere in due macroaree: da un lato quelli che si occupano della protezione della vittima in via generale, e dall'altro lato quelli che riguardano la tutela delle vittime di specifici reati, in particolare lesivi

---

d'Europa il 17 settembre 1987; la raccomandazione n. (99) 22 concernente "Il sovraffollamento carcerario e l'inflazione della popolazione carceraria", approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 30 settembre 1999, nella quale viene individuata la "Mediazione vittima-delinquente/compensazione della vittima" tra le misure alternative alla detenzione; la raccomandazione n. (99) 19 relativa alla "Mediazione in materia penale", adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 15 settembre 1999; la raccomandazione n. (06) 8 in tema di "Assistenza alle vittime del crimine", adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 14 giugno 2006, la quale è destinata a sostituire la succitata raccomandazione n. (87) 21; la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 26 novembre 1987; la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del 16 maggio 2005; la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo del 16 maggio 2005.

Attenzione per la vittima è stata mostrata pure nell'ambito della giustizia penale internazionale: infatti, nello Statuto di Roma (istitutivo della Corte penale internazionale) è stato riconosciuto alla vittima, seppure in maniera prudente, un ruolo partecipativo davanti alla Corte penale internazionale, rispetto al ruolo di mero testimone da proteggere che essa rivestiva innanzi ai Tribunali internazionali *ad hoc* (per la *ex* Jugoslavia e per il Ruanda). In argomento v., FANCHIOTTI, *La vittima nel sistema dei tribunali penali internazionali*, in *La vittima del reato, questa dimenticata*, Roma, 2001, 113; SCOMPARIN, *Il ruolo della vittima nella giurisdizione penale internazionale: alla ricerca di una possibile mediazione fra modelli processuali*, in *Problemi attuali della giustizia penale internazionale*, a cura di Cassese, Chiavario e De Francesco, Torino, 2005, 372 ss.

<sup>37</sup> PISANI, *Per le vittime da reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, 467.

dell'integrità fisica e morale delle persone, che colpiscono di frequente vittime vulnerabili<sup>38</sup>.

Restringendo l'obiettivo ai testi a carattere generale, in ordine cronologico, si incontra la Risoluzione del Parlamento Europeo del 13 marzo 1981 sull'indennizzo alle vittime di atti di violenza, in cui si chiede alla Commissione di presentare una proposta di direttiva contenente norme minime in materia di indennizzo pubblico alle vittime di reati violenti, senza che rilevi la nazionalità di queste ultime quale condizione necessaria per beneficiare di detto indennizzo.

Quasi dieci anni dopo il Parlamento Europeo produce una nuova Risoluzione, del 12 settembre 1989, sull'indennizzo alle vittime dei reati violenti, ove viene ribadita la necessità di armonizzare le legislazioni nazionali in tema di indennizzo e in cui si giustifica l'obbligo statale al risarcimento delle vittime non solo in forza di esigenze solidaristiche, ma anche del principio di responsabilità degli Stati a far rispettare le leggi e a mantenere la pace sociale<sup>39</sup>.

Devono trascorrere altri dieci anni, segnati dalla nascita dell'Unione europea e dalla creazione dello spazio di libertà sicurezza e giustizia, per aversi un ampliamento dell'interesse europeo per le vittime, finora limitato al problema dell'indennizzo pubblico. E tale ampliamento prospettico si registra per la prima volta nella comunicazione della Commissione, del 14 luglio 1999, al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale "Vittime di reati nell'Unione europea – Riflessioni sul quadro normativo e sulle misure da prendere", dove viene prevista la tutela della vittima, sollecitando un'analisi comparativa dei sistemi di risarcimento delle vittime ed eventualmente l'adozione di misure a livello europeo entro cinque anni. Infatti, nella comunicazione in oggetto è auspicata l'adozione di misure a favore delle vittime operanti in una pluralità di direzioni: in primo luogo, verso la prevenzione dei reati anche attraverso l'organizzazione di campagne informative circa i fattori che

---

<sup>38</sup> Analizza la produzione legislativa suddividendola fra fonti generali e fonti particolari, VENTUROLI, *La tutela della vittima nelle fonti europee*, cit., 86 ss. Per l'analisi delle fonti a carattere particolare si rinvia al par. 6.

<sup>39</sup> Cfr. AMODIO, *Solidarietà e difesa sociale nella riparazione alle vittime del delitto*, in AA.VV., *Vittime del delitto e solidarietà sociale*, Milano, 1975, 41 ss.; CASAROLI, *La Convenzione europea sul risarcimento alle vittime dei reati violenti: verso la riscoperta della vittima del reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, 563 ss.

favoriscono il rischio di vittimizzazione; in secondo luogo, verso un sistema di assistenza generale (medica, psicologica, legale, etc.) a favore delle vittime; in terzo luogo, verso la valorizzazione del ruolo della vittima nel processo penale e la prevenzione dei fenomeni di vittimizzazione secondaria, nonché verso la diffusione della mediazione penale quale strumento alternativo per la definizione delle controversie generate da reato; in quarto luogo, verso l'adozione di un sistema pubblico di indennizzo, invitando alla ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa del 1983<sup>40</sup>.

Come sopra ricordato, con tale testo vengono poste le basi per un rafforzamento dei diritti dei soggetti lesi all'interno di un generale spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, in cui viene richiesta l'elaborazione di norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità (in particolare sull'accesso delle vittime alla giustizia e sui loro diritti al risarcimento dei danni, comprese le spese legali), nonché la creazione di programmi nazionali di finanziamento delle iniziative, sia statali sia non governative, per l'assistenza alle vittime e la loro tutela.

Il salto di qualità viene fatto con la decisione quadro del 15.03.2001 adottata dal Consiglio dell'Unione europea<sup>41</sup>.

Il provvedimento in oggetto, che per oltre un decennio ha rappresentato il più importante testo normativo europeo in materia, si occupa di tre aspetti fondamentali: il diritto della vittima a partecipare concretamente al processo e ad

---

<sup>40</sup> La Convenzione europea sul risarcimento alle vittime dei reati violenti, conclusa nell'ambito del Consiglio d'Europa nel 1983 (mai firmata dall'Italia), rappresenta in ambito sovranazionale la principale fonte in materia di risarcimento statale alle vittime del reato. In essa, sviluppando le direttrici contenute nella risoluzione del 1977 sul risarcimento delle vittime dei reati, viene manifesta la necessità di creare (o di rafforzare se già esistenti) sistemi statali di risarcimento economico nei confronti delle vittime dei reati violenti, soprattutto laddove i rei non siano stati identificati o siano privi di risorse; in argomento cfr. CASAROLI, *La Convenzione europea sul risarcimento alle vittime dei reati violenti: verso la riscoperta della vittima del reato*, cit., 563 ss. La necessità di un sistema pubblico di risarcimento per le vittime che non possono essere risarcite da altre fonti è riconosciuta pure dall'ONU nella sopracitata Dichiarazione sui principi fondamentali di giustizia relativi alle vittime della criminalità e alle vittime di abuso di potere del 1985. In una prospettiva generale, sul risarcimento pubblico alle vittime v., ad esempio, CASAROLI, *La riparazione pubblica alle vittime del reato tra solidarietà sociale e politica criminale*, cit., 277 ss.

<sup>41</sup> Per un'analisi della decisione-quadro, v. AA.VV., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, cit., passim; SAVY, *La vittima dei reati nell'Unione europea. Le esigenze di tutela dei diritti fondamentali e la complementarietà della disciplina penale e civile*, Milano, 2013, 37.

accedere a modelli di giustizia alternativi, quale la mediazione penale<sup>42</sup>; l'obbligo di ciascuno Stato di predisporre aiuti concreti nella c.d. fase di vittimizzazione secondaria<sup>43</sup>; la necessità di una compensazione monetaria per il danno subito in conseguenza del reato, mediante la creazione di un sistema europeo di indennizzo, che sopperisca alla frequente ineffettività del risarcimento del danno da parte dell'autore del reato<sup>44</sup>.

E proprio con riguardo a tale ultimo aspetto, la Commissione delle Comunità Europee ha presentato nel 2001 il Libro Verde, concernente il risarcimento alle vittime di reato, il quale ha imposto l'obbligo per gli Stati membri di promuovere interventi diretti a garantire alle vittime un livello ragionevole di ristoro attraverso fondi pubblici.

---

<sup>42</sup> Essa rappresenta, come noto, il principale strumento della giustizia riparativo-conciliativa, che può essere definita «come una forma di risposta al reato che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto generato dal fatto delittuoso, allo scopo di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione tra le parti e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo»; così CERETTI-MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa tra Consiglio d'Europa e O.N.U.*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, 772. Sulla mediazione penale v., diffusamente, MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, 2003, *passim*.

<sup>43</sup> Per evitare i frequenti episodi di vittimizzazione secondaria la Decisione Quadro imponeva il dovere di trattare con rispetto la vittima; stabiliva che ciascun Stato limitasse le audizioni delle vittime ai soli casi necessari per il procedimento penale (art. 3); che la testimonianza venisse raccolta con modalità protette onde tutelare le vittime, specie quelle più vulnerabili, dalle conseguenze che possono derivare dalla loro audizione in udienza pubblica (art. 8); che i locali dove la vittima accede (uffici di polizia, locali dei servizi sociali ed ambienti giudiziari) fossero strutturati secondo le esigenze di quest'ultima (art. 15); che le persone destinate ad intervenire nel procedimento o, più in generale, a venire in contatto con le vittime, specie le più deboli, avessero un'adeguata formazione professionale (art. 14). La decisione quadro si preoccupava, inoltre, della incolumità della vittima durante lo svolgimento del processo penale, prevedendo al riguardo l'adozione, da parte degli Stati membri, di tutte le misure necessarie per preservare la sicurezza della vittima e dei suoi famigliari qualora esistesse una seria minaccia di atti di ritorsione o prova certa di un serio intento di intromissione nella sfera della vita privata (art. 8). A tal fine si prevedeva che ciascuno Stato membro garantisse la possibilità di protezione appropriata della sfera privata e dell'immagine fotografica della vittima, dei suoi familiari o delle persone assimilabili. Altresì si vietavano i contatti tra vittima e autori del reato negli edifici degli organi giurisdizionali a meno che lo imponesse il procedimento penale (ad esempio predisponendo luoghi di attesa riservati alle vittime). Per una dettagliata ricostruzione del contenuto della Decisione Quadro, cfr., fra i molti, DEL TUFO, *La vittima di fronte al reato nell'orizzonte europeo*, cit., 110 ss.; SANZ-DÍEZ DE ULZURRUN LLUCH, *La posición de la víctima en el derecho comparado y en la normativa de la Union europea*, cit., 163 ss.

Per una definizione di "vittimizzazione secondaria" si rinvia al Cap. IV.

<sup>44</sup> VENTUROLI, *La tutela della vittima nelle fonti europee*, cit., 86 ss.

A tale atto ufficiale ha fatto seguito la direttiva del Consiglio 2004/80/CE del 29 aprile 2004 sull'indennizzo delle vittime di reato, che ha previsto ulteriori prescrizioni per i vari legislatori nazionali, al fine di garantire un' equa riparazione per le vittime<sup>45</sup>.

Venendo a tempi più recenti, si deve ricordare la già citata Risoluzione del Consiglio firmata a Budapest il 10 giugno 2011, ove – dopo avere affermato la posizione prioritaria della politica di protezione delle vittime nell'agenda degli organismi dell'Unione – si stabilisce una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti e della tutela delle vittime, specie nel procedimento penale.

Parimenti fondamentale, la direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo, emanata nel quadro delle azioni dell'Unione europea di rafforzamento dei diritti e della protezione delle vittime di reato previste nella *Road map* di Budapest. Il testo in questione stabilisce delle regole in forza delle quali le misure di protezione adottate da uno Stato membro a favore di vittime o potenziali vittime di reati possano trovare applicazione anche negli altri Stati membri nei quali la persona protetta decida di risiedere o soggiornare<sup>46</sup>.

Lungi dal perseguire un intento meramente didascalico, la ricostruzione delle fonti generali europee in tema di persona offesa dal reato persegue un obiettivo più nobile: dimostra come, dopo un lungo processo di delegittimazione, possa dirsi ormai acquisita a livello comunitario la prospettiva che il *fair trial* si realizzi anche attraverso il rispetto del soggetto leso dal reato e la tutela delle sue aspettative<sup>47</sup>.

---

<sup>45</sup> Su cui v. ampiamente Cap. IV, par. 2 e 2.1.

<sup>46</sup> Cfr. JIMÉNEZ BECERRIL- ROMERO LOPEZ, *The European Protection Order*, in *Eucrim*, 2011, 2, 76 ss. L'argomento sarà ripreso *infra*, Cap. III, par. 1.

<sup>47</sup> All'indomani della direttiva parla esplicitamente di «protagonismo della vittima» LORUSSO, *Le conseguenze del reato. Verso un protagonismo della vittima nel processo penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 881.

Questa consapevolezza è maturata gradualmente nel nutrito *corpus* legislativo sopra delineato, per sublimarsi nella direttiva 2012/29/UE recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato<sup>48</sup>.

Secondo quanto previsto dal suo quarto considerando, la direttiva «mira a rivedere e a integrare i principi enunciati nella decisione quadro 2001/220/GAI e a realizzare significativi progressi nel livello di tutela delle vittime in tutta l'Unione, in particolare nei procedimenti penali». La sua base giuridica è l'art. 82, par. 2, TFUE, e per questo motivo, come già la decisione quadro citata, anche la nuova direttiva contiene esclusivamente delle prescrizioni minime, con la conseguenza che è lasciata la possibilità agli Stati membri di ampliare i diritti dalla stessa previsti, al fine di assicurare un livello di protezione delle vittime più elevato.

Senza volere in questa sede affrontare un esame dettagliato del contenuto della direttiva<sup>49</sup>, si devono tuttavia segnalare alcune significative novità rispetto alla decisione quadro 2001/220/GAI, sintomo inequivocabile del salto di qualità che il legislatore ha operato<sup>50</sup>.

---

<sup>48</sup> Già nel Programma di lavoro per il 2011, varato nel novembre 2010, la Commissione europea menzionava la proposta di una direttiva sui diritti delle vittime di reati «per garantire un accesso sufficiente all'assistenza legale e alla giustizia ed un'adeguata tutela dei cittadini in tutti gli Stati membri», nonché una serie di proposte legislative volte all'introduzione di diritti minimi nell'ambito dei procedimenti penali, specie per quanto concerne l'assistenza legale e il gratuito patrocinio. L'iniziativa si è concretizzata con una proposta di direttiva avanzata dalla Commissione in data 18 maggio 2011, il cui testo è stato successivamente modificato dal Parlamento europeo, che – acquisite le deliberazioni della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, e della Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere – ha approvato una risoluzione concernente il provvedimento esaminato. La procedura è sfociata nell'emanazione della direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012. Per una prima analisi si rinvia a AGNESE, *La vittima del reato*, in AA.VV., *La tutela della vittima e le garanzie dell'imputato. La più recente normativa dell'Unione Europea*, a cura di Agnese, De Crescenzo, Fuga, Roma, 2011, 46 ss.; CIVELLO CONIGLIARO, *La nuova normativa europea a tutela della vittima*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 22 novembre 2012, 1 ss.; DE CRESCENZO, *Vittima vulnerabile e accusato*, in AA.VV., *La tutela della vittima e le garanzie dell'imputato. La più recente normativa dell'Unione Europea*, cit., 27 ss.

<sup>49</sup> Si rinvia ai capitoli successivi.

<sup>50</sup> Prima ancora di entrare nel merito dei contenuti, bisogna evidenziare l'importanza del passaggio dal modello 'decisione-quadro' al modello 'direttiva', che implica un incremento sostanziale della forza di penetrazione dell'atto legislativo europeo nei sistemi nazionali. Così, ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella Direttiva 2012/29/UE*, in AA.VV., *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, a cura di Luparia, Padova, 2015, 5.

Innanzitutto, l'art. 1, rubricato «Obiettivi», precisa che lo scopo che il provvedimento intende perseguire è «garantire che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali». La stessa disposizione poi aggiunge che «[g]li Stati membri assicurano che le vittime siano riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile, personalizzata, professionale e non discriminatoria, in tutti i contatti con i servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa o con un'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale».

La collocazione topografica della norma in commento qualifica queste prescrizioni come strumenti di interpretazione di tutte le altre disposizioni della stessa. Allo stesso modo in sede di interpretazione e applicazione della direttiva, si dovrà tenere conto, secondo quanto stabilito dal suo sessantaseiesimo considerando, che essa «è volta a promuovere il diritto alla dignità, alla vita, all'integrità fisica e psichica, alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto di proprietà, il principio di non discriminazione, il principio della parità tra donne e uomini, i diritti dei minori, degli anziani e delle persone con disabilità e il diritto ad un giudice imparziale».

Si intende superare la “regionalizzazione” delle tutele – che pur ha consentito di sottolineare gli interessi concreti e peculiari di cui ciascuna tipologia di vittima è portatrice – attraverso una tutela “globale” e “per *standard minimi*”<sup>51</sup>.

Si deve, poi, evidenziare l'ampliamento semantico della nozione di «vittima». Nell'ambito della decisione quadro 2001/220/GAI, si faceva riferimento alla «persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro». Invece, l'art. 2, par. 1, della nuova direttiva definisce «vittima» sia «una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato», che «un familiare di una persona

---

<sup>51</sup> Cfr. ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella Direttiva 2012/29/UE*, in AA.VV., *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 5 ss.

la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona»<sup>52</sup>.

Per quanto riguarda il novero dei diritti garantiti alle vittime, esso risulta ampliato non solo da un punto di vista quantitativo, ma soprattutto qualitativo. Più nel dettaglio, la direttiva persegue un duplice obiettivo<sup>53</sup>: da un lato, garantire alle vittime informazione, assistenza e protezione adeguate, anche a prescindere dall'esistenza di un accertamento penale; dall'altro, offrire loro la possibilità di partecipare al procedimento penale. Mentre la prima area tematica viene definita nel dettaglio, quasi azzerando la discrezionalità nell'importazione domestica<sup>54</sup>, al contrario, sul secondo versante, le indicazioni si fanno più generiche, nel rispetto delle peculiarità dei sistemi nazionali. Il provvedimento in oggetto, infatti, non giunge a riconoscere alla vittima un vero e proprio «diritto al processo»<sup>55</sup>.

---

<sup>52</sup> Così, l' art. 2 della direttiva 2012/29/UE, ove si specifica che per “familiare” si deve intendere «il coniuge, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima».

Nulla cambia rispetto alla Decisione Quadro con riferimento alle persone giuridiche, escluse dalla nozione di vittima. Come precisato da CdGUE, 21 ottobre 2010, Eredics, C-205/09, § 30, il legislatore «ha potuto legittimamente introdurre un sistema di tutela a favore delle sole persone fisiche dal momento che queste ultime si trovano in una situazione oggettivamente diversa da quella delle persone giuridiche, data la loro maggiore vulnerabilità e la natura degli interessi che soltanto le violazioni commesse nei confronti delle persone fisiche possono pregiudicare, come ad esempio la vita e l'integrità fisica della vittima».

Sull'estensione soggettiva della direttiva, v. *infra* par. 5.

<sup>53</sup> La *summa divisio* fra *service rights* e *procedural rights* si deve a SANDERS, *Victim Participation in an Exclusionary Criminal Justice System*, in Hoyle- Young (a cura di), *New visions of crime victims*, cit., 204.

<sup>54</sup> ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella Direttiva 2012/29/UE*, in AA.VV., *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 5 ss., che fa una precisazione: «il diritto all'informazione e all'assistenza riceve un pieno riconoscimento, tanto che la direttiva si esprime sempre all'indicativo, quasi ad esprimere la volontà di obbligare gli Stati membri ad adottare alcune misure».

<sup>55</sup> La direttiva riconosce tuttavia che l'esercizio di alcuni diritti potrà essere condizionato dal ruolo che le vittime assumono nel sistema giudiziario degli Stati membri, e chiede pertanto agli stessi di precisare i criteri di partecipazione di queste al procedimento e la portata dei loro diritti nei casi (peraltro numerosi) in cui ne sia subordinato l'esercizio. Per una panoramica sul “diritto al processo” per le vittime nella giurisprudenza della CEDU, v. CHIAVARIO, *Il «diritto al processo» delle vittime dei reati e la Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, 938 ss. Offre un affresco aggiornato, SIMONATO, *Deposizione della vittima e giustizia penale*, Padova, 2014, 53 ss.

La carica espansiva della direttiva, dunque, si deve arrestare di fronte alle scelte nazionali di limitare il ruolo della vittima nella dinamica processuale<sup>56</sup>.

L'aspetto forse più innovativo, riguarda, però, la tutela dell'offeso dal rischio di vittimizzazione secondaria<sup>57</sup>: la vittima deve ricevere adeguata protezione non solo "nel" processo, ma anche fuori da esso. Per perseguire questo fine, il legislatore europeo impone una valutazione individuale, che ponga *in nuce* le sue caratteristiche ed esigenze specifiche di protezione, stabilendo l'opportunità di ricorrere o meno a servizi di giustizia riparativa.

Più nello specifico, la direttiva suggerisce di analizzare la vittima "reale" secondo alcuni criteri specifici:

- a) le sue caratteristiche personali;
- b) il tipo o la natura del reato;
- c) le circostanze del reato.

La rivoluzione copernicana operata dal provvedimento *de quo* sta proprio in questo: esso «traduce in norme comuni l'esigenza di tutelare non una vittima qualsiasi, standardizzata, bensì una persona specifica, con le sue precise esigenze e problematiche»<sup>58</sup>.

Non solo. La direttiva chiede che lo si possa prevenire anche provvedendo alla formazione degli operatori suscettibili di entrare in contatto con le vittime, come i

---

<sup>56</sup> «Emerge quindi l'assenza di una vera opera di armonizzazione sul ruolo della vittima nel rito penale». Conclude in tal senso ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella Direttiva 2012/29/UE*, in AA.VV., *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 6, che richiama a sostegno delle proprie posizioni la parte finale del considerando n. 20 in cui si prevede che «gli Stati membri dovrebbero stabilire quale di questi criteri si applica per determinare la portata dei diritti previsti dalla presente direttiva, laddove vi sono riferimenti al ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale».

<sup>57</sup> Con il termine "seconda vittimizzazione" si indicano quelle conseguenze negative, dal punto di vista emotivo e relazionale, che possono derivare dall'impatto tra la vittima e il sistema della giustizia penale. In altri termini, le vittime possono diventare tali una seconda volta per effetto delle modalità con cui vengono trattate da parte delle forze di polizia e degli appartenenti al sistema giudiziario, sanitario e sociale: infatti, accade spesso che le vittime siano costrette a ripetere più volte le narrazioni dolorose relative al reato, al fine di verificare la loro credibilità e moralità, nonché la personalità del reo; per di più, se a distanza di tempo non ricordano dettagliatamente i fatti, vengano censurate. Emerge, pertanto, la figura di una persona lesa nei suoi diritti e, non di rado, sottoposta a traumi psicofisici non indifferenti. Sul tema v. *amplius* Cap III, par. 1

<sup>58</sup> ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella Direttiva 2012/29/UE*, in AA.VV., *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 18.

funzionari di polizia ed il personale giudiziario, i giudici, gli avvocati e coloro che forniscono servizi di assistenza, sostegno o di giustizia riparativa, affinché siano sensibilizzati alle loro esigenze e posti in condizione di trattarle in modo appropriato<sup>59</sup>.

«Un reato non è solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime»; così si esprime il considerando n. 9, e forse in queste poche righe è racchiusa la diversa percezione del ruolo del diritto penale, chiamato a rispondere alle istanze della vittima quale protagonista.

Orbene, anche a seguito di questa rapida rassegna in ordine al contenuto del provvedimento, è possibile formulare un primo giudizio: la direttiva, lungi dal dettare norme minime in materia di diritti delle vittime, entra invece a «gamba tesa»<sup>60</sup> negli ordinamenti domestici, stravolgendone gli equilibri interni e lasciando un margine di discrezionalità notevolmente minore rispetto a quello ad essi riservato dalla decisione quadro, che conteneva delle indicazioni molto più ampie ed elastiche.

La scadenza fissata per il recepimento è ormai stata superata e bisogna importare quel *third model of criminal process* sintetizzato dalla direttiva, adottando un paradigma processuale triangolare, senza che ciò determini lo spostamento dell'asse di tutela a scapito dell'imputato, prestando attenzione ai diritti fondamentali di *tutti* i suoi protagonisti.

Ecco, allora, che la vera sfida sta nella capacità del legislatore nazionale di sintonizzarsi alle richieste europee, uniformandosi ai “virtuosismi” sovranazionali, senza smarrire la propria identità, e al contempo interpretando questo intervento non come un'ingiustificata intrusione, ma come occasione per raddrizzare le storture del sistema<sup>61</sup>.

---

<sup>59</sup> Cfr. art. 25.

<sup>60</sup> CATALANO, *La tutela della vittima nella Direttiva 2012/29 UE e nella giurisprudenza delle corti europee*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 4, 1792.

<sup>61</sup> «È una virata a trecentosessanta gradi quella richiesta a gran voce dagli organismi istituzionali europei, rispetto alla cui attuazione viene spontaneo chiedersi se davvero l'Italia sia pronta o se, invece, preferirà adottare la consueta tattica attendista pur di evitare il paventato naufragio», così, LORUSSO, *Le conseguenze del reato. Verso un protagonismo della vittima nel processo penale?*, cit., 881.

### 3. L'offeso al cospetto delle corti sovranazionali

Nel processo di osmosi multilivello fra gli i vari ordinamenti, un importante contributo viene offerto dalla giurisprudenza delle corti sovranazionali, ormai irrinunciabile parametro di riferimento per il legislatore ordinario.

Da un lato, le pronunce della Corte di giustizia hanno contribuito a definire la nozione di vittima, delineando altresì i suoi diritti all'interno del procedimento; dall'altro, le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo si sono fatte carico dell'arduo compito di bilanciare i diritti dell'offeso con quelli dell'imputato.

Queste traiettorie giurisprudenziali, benché abbiano percorso binari paralleli, si sono incrociate «sul terreno del rispetto dei canoni del *fair trial*», ricevendo consacrazione legislativa proprio nella direttiva 2012/29/UE, che in molte sue disposizioni recepisce tali conquiste giurisprudenziali<sup>62</sup>.

La Corte di Giustizia ha da sempre mostrato una certa sensibilità nei confronti dell'offeso ed infatti nel decennio trascorso tra l'adozione della decisione quadro n. 220 del 2001 e il suo superamento, è intervenuta più volte e in più direzioni.

Anzitutto, i giudici di Lussemburgo hanno puntualizzato il significato della locuzione “vittima di reato”. Il riferimento al pregiudizio mentale e alle sofferenze psichiche causati direttamente da atti od omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale – contenuto nell'art. 1 della decisione quadro – avrebbe dovuto indurre a escludere le persone giuridiche dal concetto di vittima. Ciò nonostante, la Corte di giustizia è stata più volte chiamata a pronunciarsi sul punto e ha sempre escluso che la protezione accordata potesse estendersi alle persone giuridiche «che hanno subito un pregiudizio causato direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro»<sup>63</sup>.

---

<sup>62</sup> GIALUZ, *La protezione della vittima fra Corte edu e Corte di Giustizia*, in AA.VV., *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 19 ss.

<sup>63</sup> CdGUE, 21 ottobre 2010, Eredics, C-205/09; CdGUE, 28 giugno 2007, Dell'Orto, C-467/05, § 60. Sulla sentenza citata da ultimo, BALSAMO, *La persona giuridica non riveste la qualità di vittima*, in *Cass. pen.*, 2008, 778 ss. Cfr., inoltre, MANES, *I rapporti tra diritto comunitario e diritto nazionale nello specchio della giurisprudenza della Corte di giustizia: approdi recenti e*

Assai significativo è stato poi il contributo fornito dalla giurisprudenza alla definizione di vittima vulnerabile. La decisione quadro del 2001 aveva, infatti, presupposto l'esistenza della categoria (artt. 2, 3 e 8, par. 4), senza fornire alcuna nozione e senza indicare nemmeno i criteri per delimitare la stessa: è spettato dunque alla Corte valorizzare degli elementi definitivi quali l'età della vittima, la natura, la gravità e le conseguenze delle infrazioni subite<sup>64</sup>.

La Corte di Lussemburgo, però, non si è fermata alle sole "questioni definitorie", ma ha delineato un vero e proprio «statuto della vittima che ruota fondamentalmente intorno a tre garanzie sostanziali e a due garanzie strumentali»<sup>65</sup>.

Innanzitutto, ha riconosciuto il diritto alla compensazione monetaria, comprendente il diritto al risarcimento (art. 9 decisione quadro 220 del 2001) e quello all'indennizzo (art. 1 direttiva 2004/80/CE, del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativa all'indennizzo delle vittime di reato)<sup>66</sup>.

---

*nuovi orizzonti*, in *Ius17@unibo.it*, 2007, n. 1, 66 ss.; QUATTROCOLO, *La Corte europea fa il punto sullo status della vittima*, in *Leg. pen.*, 2008, 158 ss. In tema, v. *amplius*, par. 5

<sup>64</sup> CdGUE, 16 giugno 2005, Pupino, C-105/03, § 53, in *Cass. pen.*, 2005, 3167; nonché, da ultimo, CdGUE, 21 dicembre 2011, X, C-507/10, § 26. Sull'argomento si rinvia a Cap. I, par. 6.

<sup>65</sup> GIALUZ, *La protezione della vittima fra Corte edu e Corte di Giustizia*, in AA.VV., *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 22.

<sup>66</sup> La prima di tali pronunce è rappresentata dalla c.d. sentenza Cowan, (CdGUE, 2 febbraio 1989, Cowan c. Le Trésor Public, C-186/87,) con la quale la Corte ha individuato per la prima volta la base giuridica di eventuali testi normativi emanati dalla Comunità europea in materia di tutela della vittima del reato, ed, in particolare, in materia di risarcimento pubblico alle vittime. La pronuncia avviene all'esito di un ricorso pregiudiziale presentato da un cittadino britannico, il quale – rimasto vittima di un'aggressione all'uscita di una stazione della metropolitana durante un soggiorno a Parigi – presenta istanza di indennizzo ex art. 706-3 del codice di procedura penale francese alla *Commission d'indemnisation des victimes d'infraction del Tribunal de grande instance* di Parigi, non potendo essere risarcito direttamente dal reo che è rimasto ignoto. Tuttavia, secondo il procuratore del Tesoro, la vittima non possiede i requisiti richiesti dall'art. 706-15 del codice di procedura penale, secondo cui possono fruire dell'indennizzo in questione solo le persone di cittadinanza francese o quelle di cittadinanza straniera che dimostrano di essere cittadine di uno Stato che ha concluso con la Francia un accordo di reciprocità per l'applicazione di dette norme oppure essere titolari del documento denominato tessera di residente. La Corte di giustizia – chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale, giacché secondo il Cowan la disposizione invocata dal procuratore del Tesoro contrasterebbe con il divieto di discriminazione contenuto nell'art. 7 del Trattato CEE – ha individuato un contrasto tra la succitata disposizione del codice di procedura penale che stabilisce i requisiti per accedere all'indennizzo pubblico e il divieto di discriminazione di cui all'art. 7 del Trattato di Roma, da interpretarsi nel senso che uno Stato membro, per quanto riguarda i soggetti cui il diritto comunitario riconosce la libertà di recarsi in

In secondo luogo, i giudici sovranazionali hanno individuato nel diritto alla partecipazione alla “giustizia”, il principale mezzo di compensazione simbolica della vittima: esso si traduce, da un lato, nel diritto della vittima di partecipare al processo tradizionale, per contribuire all'accertamento dei fatti e delle responsabilità (art. 3 decisione quadro n. 220 del 2001) e, dall'altro, nel diritto di poter fruire di percorsi alternativi di giustizia riparativa e, in particolare, della mediazione (art. 10 decisione quadro n. 220 del 2001).

Al contempo, è stato chiarito come la valorizzazione della vittima sotto il profilo della partecipazione non arrivi sino al punto di attribuire alla stessa un vero e proprio potere di impulso o a farne necessariamente una parte assimilata all'imputato e all'accusa pubblica<sup>67</sup>, né tantomeno le attribuisce la capacità di incidere sulle scelte punitive degli Stati membri<sup>68</sup>. Ciò che risulta essenziale è che

---

detto Stato, in particolare quali destinatari di servizi, non può subordinare la concessione di un indennizzo statale volto alla riparazione del danno subito sul suo territorio al requisito del possesso di una tessera di residente o della cittadinanza di uno Stato che abbia concluso un accordo di reciprocità con questo Stato membro. Orbene, alla luce di quanto affermato dalla Corte di giustizia, eventuali interventi della Comunità europea volti ad armonizzare la tutela delle vittime del reato e, nello specifico i sistemi di risarcimento pubblico alle vittime, trovavano – come ricordato – la propria base giuridica nel divieto di discriminazione sancito all'articolo 7 del Trattato di Roma. In senso analogo alla sentenza Cowan, cfr. CdGUE, 5 giugno 2008, James Wood c. Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, C-164/07, dove si è ricordato che «il principio di non discriminazione impone di non trattare situazioni analoghe in maniera differente e situazioni diverse in maniera eguale» e che “un trattamento del genere potrebbe essere giustificato solo se fondato su considerazioni oggettive, indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate e adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito». Da tali premesse la Corte di Giustizia è arrivata ad affermare che «il diritto comunitario osta alla normativa di uno Stato membro la quale escluda i cittadini degli altri Stati membri, che risiedono e lavorano nel suo territorio, dal beneficio di un indennizzo finalizzato a risarcire i danni derivanti da offese alla persona causate da un illecito commesso fuori del territorio di questo medesimo Stato, esclusivamente a motivo della loro cittadinanza».

<sup>67</sup> CdGUE, 21 dicembre 2011, X, C-507/10, § 43.

<sup>68</sup> CdGUE, 15 settembre 2011, Gueye e Sánchez, C-483/09 e C-1/10, (le cc.dd. sentenze Gueye e Sánchez), che prende le mosse da due casi, praticamente identici tra loro, di violazione della pena accessoria, prevista dall'ordinamento spagnolo, del divieto di avvicinamento e comunicazione con la persona offesa, inflitta dal giudice a seguito della condanna degli imputati per reati intrafamiliari. Tuttavia, in entrambi i casi le vittime si opponevano all'irrogazione della sanzione accessoria manifestando l'intento sia di riprendere i contatti con i rei sia di accedere alla mediazione penale. Così, per i giudici spagnoli si pone il problema circa la compatibilità della normativa nazionale – che prevede una pena accessoria obbligatoria, di durata predeterminata per legge, ancorché la vittima sia contraria all'irrogazione o al mantenimento della pena accessoria – con gli articoli 2, 3 ed 8 della decisione quadro 2001/220/GAI. In altri termini, viene chiesto alla Corte di Giustizia se l'UE con la decisione quadro 2001/220/GAI riconosca alle vittime il diritto di incidere sulle scelte punitive degli Stati membri, consentendo loro di chiedere allo Stato di non

alla vittima venga riconosciuto il diritto di essere sentita nel procedimento e il diritto a ch  le sue dichiarazioni siano valutate dal giudice: essa deve poter rendere una deposizione nel procedimento penale e tale deposizione deve essere considerata come elemento di prova<sup>69</sup>.

Peraltro, al fine di garantire che l'offeso possa prendere parte al procedimento penale in modo effettivo e adeguato, la Corte ha precisato che il suo diritto ad essere sentito deve consentirgli, oltre che di descrivere oggettivamente lo svolgimento dei fatti, anche di poter esprimere il proprio punto di vista sulla vicenda<sup>70</sup>.

Parimenti, per i giudici di Lussemburgo, assume valenza primaria il diritto alla protezione rispetto al pericolo di vittimizzazione secondaria e ripetuta (art. 8, par. 1, decisione quadro 220 del 2001 e art. 10 raccomandazione R(2006)8).

Rispetto a questi diritti fondamentali, assai significativi sono stati gli interventi con cui la Corte ha delineato nella sua esatta portata quel diritto alla protezione dalla violenza del processo che va riconosciuto alla vittima vulnerabile.

Nella nota sentenza Pupino si   chiarito che le norme sovranazionali vanno interpretate nel senso di prescrivere allo Stato membro di prevedere una procedura speciale per assumere la deposizione di bambini in et  infantile vittime di maltrattamenti: queste procedure devono garantire alle vittime un livello di tutela

---

applicare al reo la pena accessoria e, semmai, di rinunciare addirittura alla pena in favore di forme di giustizia riparativo-conciliativa. La Corte di Giustizia, sulla falsariga delle conclusioni dell'Avvocato generale, risponde negativamente a questo duplice quesito. Infatti, secondo il giudice di Lussemburgo, in relazione al primo quesito, il diritto della vittima di essere sentita ai sensi dell'art. 3, comma 1, della decisione quadro 2001/220/GAI non le attribuisce alcun diritto nella determinazione della pena da irrogare e dell'entit  della pena medesima; quanto invece al secondo quesito, la scelta dei reati per i quali   ammesso il ricorso agli strumenti della giustizia riparativo-conciliativa (e in particolar modo alle mediazione penale)   rimessa alla completa discrezionalità dei legislatori nazionali. La Corte sottolinea che la succitata decisione quadro riconosce in capo alle vittime unicamente diritti di natura procedurale, non estendendo la tutela della persona offesa al diritto penale sostanziale. Si tratta di una pronuncia con cui la Corte di Giustizia d  atto di una spiccata sensibilit  vittimologica, in quanto se avesse affermato il dovere del giudice di non applicare misure di protezione in assenza della volont  della vittima, avrebbe rinunciato a tutelare soggetti deboli, accettando l'eventualit  che questi ultimi subiscano episodi di ri-vittimizzazione, e con l'ulteriore rischio che la richiesta della vittima non sia il frutto di una libera scelta ma di un atto di sottomissione agli autori dei fatti. La Corte di Giustizia si era gi  pronunciata in modo analogo nella summenzionata sentenza Eredics del 2010.

<sup>69</sup> CdGUE, 9 ottobre 2008, Katz, C-404/07, § 47.

<sup>70</sup> CdGUE, 15 settembre 2011, Gueye e S nchez, C-483/09 e C-1/10, § 59.

adeguato, con l'assunzione della dichiarazione al di fuori dell'udienza e prima della tenuta di quest'ultima. Posto che la fonte europea non specificava le modalità puntuali di tale procedura, la Corte si è limitata a fornire indicazioni di principio con la conseguente delega al giudice nazionale di interpretare il diritto interno in modo da assicurare la tutela alla vittima<sup>71</sup>.

Dal quadro tracciato emerge, pertanto, come la Corte di Giustizia abbia contribuito in maniera significativa a delineare i confini del diritto europeo delle vittime e, soprattutto per mezzo dell'obbligo di interpretazione conforme esteso agli atti di terzo pilastro, «abbia dato un decisivo impulso ad una generale rilettura del sistema penale nazionale attraverso “gli occhi della vittima”»<sup>72</sup>.

Su un binario differente si è mossa la Corte di Strasburgo.

Vinta quell'iniziale diffidenza<sup>73</sup>, anche la Corte edu ha adottato una prospettiva più attenta alle esigenze della vittima, concentrandosi, in particolar modo, sul

---

<sup>71</sup> La sentenza in questione (CdGUE, 16 giugno 2005, Pupino, C-105/03, cit., 3167) riveste un ruolo particolarmente significativo nell'opera di lettura del sistema processuale penale nazionale dal punto di vista della tutela della vittima, giacché, grazie alla soluzione cui approda, consente – pur in assenza di una trasposizione legislativa – ai giudici nazionali di adeguare il diritto interno alle prescrizioni contenute nella decisione quadro, sempreché tale interpretazione non determini o aggravi la responsabilità penale dell'imputato o comunque non si traduca in una *interpretatio contra legem*. Conf., CdGUE, 21 dicembre 2011, X, C-507/10, § 33.

Si mostra perplessa rispetto alle conclusioni raggiunte dalla Corte, ALLEGREZZA, *Il caso "Pupino": profili processuali*, in *L'interpretazione conforme al diritto comunitario in materia penale*, Bologna, 2007, 68.

<sup>72</sup> VENTUROLI, *La tutela della vittima nelle fonti europee*, cit., 110.

<sup>73</sup> Se si guarda all'atteggiamento del Consiglio d'Europa – in particolar modo quello della Corte di Strasburgo – e a quello dell'Unione non potrà non notarsi come i due organismi, almeno in una fase iniziale, abbiano mostrato un atteggiamento diverso rispetto al tema della vittima. Mentre la Corte di Lussemburgo, attraverso le pronunce poc'anzi richiamate, ha da subito mostrato grande interesse per la tutela dell'offeso; al contrario, la Corte edu ha inizialmente manifestato un certo disinteresse. L'assenza di un formale riconoscimento dei diritti del soggetto leso dal reato di ricorrere alla Corte di Strasburgo all'interno della Convenzione europea per i diritti dell'uomo ha costituito il principale ostacolo ad un pieno riconoscimento. Ai sensi degli artt. 5 § 5 e 6 C.e.d.u., infatti, la vittima è colui che ha subito un processo ingiusto; nessun riferimento al soggetto che ha subito il reato, privato, quindi, di qualsiasi diritto procedurale nell'ambito del *fair trial*. Per questa considerazione, ALLEGREZZA, *La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea*, in AA.VV., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, cit., 5. In tema anche AMALFITANO, *L'azione dell'Unione europea per la tutela delle vittime di reati*, in *Dir. Un. eur.*, 2011, 643, che evidenzia, stupito, come nella Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (e parificata ai trattati in forza dell'art. 6 TFUE) manchi un riferimento alla vittima.

bilanciamento tra i suoi diritti e le prerogative dell'imputato. Non v'è dubbio, infatti, che i dispositivi di protezione processuale prescritti dalle fonti eurounitarie possono entrare in conflitto con i diritti del reo<sup>74</sup>, ma è stata proprio la giurisprudenza di Strasburgo a sciogliere questi dubbi, ammettendo in termini espliciti un bilanciamento tra i diritti della vittima e le prerogative dell'imputato<sup>75</sup>. Nella notissima sentenza Doorson c. Paesi Bassi, la Corte ha infatti sostenuto che i principi del *fair trial* postulano che, nei casi appropriati, gli interessi della difesa siano bilanciati con quelli dei testimoni o delle vittime chiamate a testimoniare<sup>76</sup>. Nonostante la Convenzione di Roma non faccia cenno alla vittima del reato, la Corte ha ripetutamente riconosciuto la necessità «*to safeguard victims' rights and their proper place in criminal proceedings*»<sup>77</sup>, purché, a fronte del ridimensionamento del diritto al confronto con l'accusatore, si registrino forme di compensazione (*counterbalancing factors*).

In effetti, questo approccio messo a punto dalla giurisprudenza di Strasburgo sembra essere stato poi accolto dalla direttiva n. 29 del 2012, che, per un verso, disciplina puntualmente alcuni dispositivi di protezione valorizzati dalla Corte europea (artt. 23 e 24); per altro verso, fa salvi i diritti della difesa (e, in particolare, il diritto a confrontarsi con l'accusatore di cui all'art. 6, par. 3, lett. d CEDU) (art. 23, cons. n. 58), che non possono essere irragionevolmente sacrificati per ragioni di tutela della vittima<sup>78</sup>.

La Corte di Strasburgo non si è fermata peraltro al solo bilanciamento fra interessi della vittima e reo, ma è ormai da tempo impegnata nel definire i principi fondamentali di una tutela della vittima attraverso il sistema penale. Nella più

---

<sup>74</sup> LUPARIA, *Reflexiones sobre el estatuto de la víctima en el proceso penal italiano*, in *Constitucion, ley y proceso*, a cura di Gonzalez Alvarez, Lima, 2013, 377.

<sup>75</sup> Da ultimo, la fondamentale Corte eur. Dir. uomo, 15 dicembre 2011, Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito, § 146.

<sup>76</sup> Corte eur. Dir. uomo, 26 marzo 1996, Doorson c. Paesi Bassi, § 70. Sull'importanza di questa affermazione di principio, v., per tutti, CHIAVARIO, *La vittima del reato e la Convenzione europea dei diritti umani*, in *La vittima del reato, questa dimenticata*, Roma, 2001, 111.

<sup>77</sup> Corte eur. Dir. uomo, 24 febbraio 2005, Sottani c. Italia; Corte eur. Dir. uomo, 12 febbraio 2004, Perez c. Francia, §72.

<sup>78</sup> GIALUZ, *La protezione della vittima fra Corte edu e Corte di Giustizia*, in AA.VV., *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 27.

recente pronuncia della Grande Camera sul caso *Soderman c. Svezia*<sup>79</sup>, la Corte ha ribadito in maniera molto decisa la sussistenza di un obbligo positivo di predisporre misure effettive di tutela, che si traducono nel ricorso allo strumento della penalizzazione<sup>80</sup>.

In casi meno gravi di violazioni dei beni protetti dalla Convenzione, l'obbligo di protezione dello Stato può invece essere assolto con la predisposizione di strumenti di natura civile<sup>81</sup>.

All'obbligo di criminalizzazione, si accompagna, a parere dei giudici di Strasburgo, la necessità che l'ordinamento garantisca una risposta efficace all'illecito con lo svolgimento di indagini effettive e complete<sup>82</sup>, che conducano prontamente all'accertamento dei fatti e alla punizione del colpevole, e che si giovino del contributo della vittima<sup>83</sup>.

In conclusione, anche la Corte di Strasburgo ha registrato una notevole evoluzione rispetto ai tempi in cui la tutela della vittima del reato era subordinata all'esercizio dell'azione civile e alle ripercussioni della vicenda penale sulle pretese civili. Oggi questo approccio è stato superato e la Corte riconosce una tutela a prescindere dalla pretesa civilistica<sup>84</sup>.

Certo, nell'ottica della Corte di Strasburgo, siamo lontani dall'ammettere un vero e proprio "diritto alle indagini", ed ancor più dal diritto di vedere adottata una procedura che contempra la partecipazione effettiva della vittima nella dinamica

---

<sup>79</sup> Corte eur. Dir. uomo, 12 novembre 2013, *Soderman c. Svezia*, §§ 78-85

<sup>80</sup> La Corte ha già riconosciuto tali obblighi di penalizzazione con riferimento alla violenza sessuale (Corte eur. Dir. uomo, 4 marzo 2003, *M.C. v. Bulgaria*, § 166); al lavoro forzato (Corte eur. Dir. uomo, 11 gennaio 2013, *C.N. e V. c. France*, §§105-108; Corte eur. Dir. uomo, 26 ottobre 2010, *Siliadin c. France*, § 112); alla lesione intenzionale all'integrità fisica della persona (Corte eur. Dir. uomo, 14 settembre 2009, *Sandra Jankovic c. Croatia*, § 36.); alla tratta di esseri umani (Corte eur. Dir. uomo, 10 maggio 2010, *Rantsev c. Cipro e Russia*, §§ 284, 288.); alla rivelazione di notizie segrete (Corte eur. Dir. uomo, 10 dicembre 2007, *Stoll c. Svizzera*, § 155.). Per quel che riguarda i bambini, ha stabilito che qualsiasi atto intenzionale diretto contro il benessere fisico o morale deve essere criminalizzato e punito con una sanzione dotata di efficacia deterrente (Corte eur. Dir. uomo, 2 marzo 2009, *K.U. c. Finland*, § 46; nonché, Corte eur. Dir. uomo C. edu, 4 febbraio 2011, *Darraj c. Francia*, § 49).

<sup>81</sup> Corte eur. Dir. uomo C. edu, 17 gennaio 2002, *Calvelli e Ciglio c. Italia*, § 51.

<sup>82</sup> Corte eur. Dir. uomo, 24 settembre 2012, *C.A.S. e C.S. c. Romania*, § 72.

<sup>83</sup> Corte eur. Dir. uomo, 28 gennaio 2014, *O'Keefe c. Irlanda*, § 172; Corte eur. Dir. uomo, 24 settembre 2012, *C.A.S. e C.S. c. Romania*, §§ 68-70.

<sup>84</sup> Corte eur. Dir. uomo, 24 febbraio 2005, *Sottani c. Italia*.

del processo, ma, su questo versante, pur con le cautele del caso, sembra che la direttiva n. 29 del 2012 abbia fatto significativi passi avanti nel riconoscere le garanzie partecipative alla vittima.

Nei prossimi anni, spetterà dunque alla Corte del Lussemburgo precisarne ulteriormente la portata e vegliare sull'attuazione della direttiva da parte degli Stati membri.

Si assisterà, così, a un'altra puntata di quel dialogo tra le Corti che, nell'ultimo decennio, ha portato a rafforzare sensibilmente la posizione della vittima nel procedimento penale.

#### **4. La lunga marcia della vittima per l'emancipazione nel processo penale italiano**

Il progressivo mutamento ideologico imposto dal legislatore comunitario, nonché le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza delle due Corti sovranazionali, si traducono in *inputs* potenzialmente idonei a stravolgere gli equilibri nazionali.

Adottare un paradigma processuale triangolare comporta, infatti, ripensare alla posizione funzionale della persona offesa e quella tradizione di secolare di marginalizzazione.

Prima di delineare la fisionomia della vittima da reato, come risultante dall'attuale codice di rito italiano, e verificarne la corrispondenza rispetto alle coordinate sovranazionali, è doveroso tracciarne preliminarmente un profilo storico, analizzando l'evoluzione che ha interessato l'offeso, alla luce della consapevolezza che «gli scopi del processo e differenti modi di intendere l'azione penale abbiano storicamente inciso sulla definizione di questa figura»<sup>85</sup>.

Nel sistema italiano la persona offesa dal reato è stata per secoli pressoché estranea allo svolgimento del processo penale, tutto incentrato sulle funzione

---

<sup>85</sup> PANSINI, *Il contributo dell'offeso e snodi procedurali*, Padova, 2004, 1.

dell'accusa da un lato, e sui diritti dell'imputato dall'altro<sup>86</sup>. Tale situazione si riscontra pure in ambito scientifico, dove a lungo ci si è quasi del tutto disinteressati dello studio della persona offesa nell'ambito del procedimento penale<sup>87</sup>.

Come già si è avuto modo di precisare<sup>88</sup>, lo stesso percorso storico-culturale che ha portato a ridefinire la natura e la finalità del processo penale, spostandone organismi e competenza in ambito integralmente pubblico, ha contribuito a distogliere sempre più l'attenzione sociale dalla figura della parte lesa. Il sistema penale è stato per secoli finalizzato essenzialmente alla protezione delle istituzioni e dell'ordine sociale; di base, l'assunto secondo cui la condanna e la sanzione siano capaci di annullare il delitto, restaurando l'ordine giuridico violato ed assicurando i diritti della vittima; tale restaurazione del diritto non opera, evidentemente, che nell'astratto, mentre niente è più concreto del danno subito dal soggetto passivo del reato.

La connotazione pubblicistica del processo, infatti, era sancita a chiare lettere già nel codice di procedura penale del 1865, che all'art. 2, commi 1 e 3, espressamente definiva l'azione penale «essenzialmente pubblica» ed «esercitata d'ufficio in tutti i casi nei quali l'istanza della parte danneggiata e offesa non [fosse] necessaria a promuoverla»<sup>89</sup>.

Pur nell'ambito di una netta pubblicizzazione del processo penale, il codice del Regno d'Italia ritagliava uno spazio, se pur limitato, all'offeso: in talune ipotesi,

---

<sup>86</sup> Sul ruolo della persona offesa nel procedimento penale, in chiave storica, si veda GIARDA, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, Milano, 1971, *passim*; BRESCIANI, voce *Persona offesa dal reato*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1995, 529 ss.; CORDERO, *Procedura penale*, Milano, IX ed., 2012, 276 ss.; CORRERA-RIPONTI, *La vittima nel sistema penale della giustizia penale*, cit., 41 ss.; IASEVOLI, voce *Persona offesa dal reato*, in *EGT*, Roma, 2008, 1 ss.; KOSTORIS, *La tutela della persona offesa nel procedimento penale*, in *La vittima del reato, questa dimenticata*, cit., 43 ss.; PANSINI, *Il contributo dell'offeso e snodi procedurali*, cit. 5 ss.

<sup>87</sup> Per molto tempo nella dottrina processualpenalistica italiana l'unica opera a carattere monografico è stata quella di GIARDA, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, cit.

<sup>88</sup> V. *supra*, par. 1

<sup>89</sup> Sul carattere pubblicistico dell'azione penale nel c.p.p. 1865, BORSANI – CASAROTI, *Codice di procedura penale italiano commentato*, I, Milano, 1873, 56 ss.; CIVOLI, *Procedura penale*, Milano, 1904, 44 ss.; MASUCCI, voce *Azione penale*, in *Enc. dir. it.*, III, Milano, 1906, 110; SALUTO, *Commenti al codice di procedura penale per il Regno d'Italia*, I, Torino, 1882, 61 ss.

infatti, l'iniziativa pubblica era vincolata all'istanza della vittima<sup>90</sup>; ma soprattutto al danneggiato era concessa la facoltà di citare direttamente a giudizio il reo per quei reati procedibili a querela (artt. 331 e 371 c.p.p. 1865)<sup>91</sup>.

A ben considerare, la previsione di un giudizio per citazione diretta non deve ingenerare facili entusiasmi: l'iniziativa dell'offeso trovava spazi piuttosto ridotti nell'ambito dei soli «reati ad azione privata», ossia contro la persona o la proprietà; al contrario tutti gli altri «reati ad azione pubblica» potevano essere perseguiti unicamente a richiesta del pubblico ministero o del pretore<sup>92</sup>.

Il riferimento all'offeso, già misero, scompare del tutto nella successiva codificazione del 1913.

«Italianamente pensato ed italianamente scritto»<sup>93</sup>, il nuovo codice di procedura penale rispecchiava totalmente la nuova impronta culturale di tipo liberale, affidando la gestione dell'«affare penale» allo Stato<sup>94</sup>.

Se, in generale, la nuova codificazione fu salutata con un certo entusiasmo dagli operatori del diritto<sup>95</sup>, non sempre gli interventi furono considerati migliorativi:

---

<sup>90</sup> Sulla condizione di procedibilità in funzione di deroga all'ufficialità dell'azione penale, FLORIAN, *Il nuovo codice di procedura penale: fonti, preparazione e contenuto*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da Garofalo, Berenini, Florian e Zerboglio, II, Milano, 1914, 37.

<sup>91</sup> Evidenti le influenze del *Code d'instruction criminelle* francese (artt. 142 e 182), cui il nostro codice era evidentemente ispirato. In tema, FLORIAN, *Il nuovo codice di procedura penale: fonti, preparazione e contenuto*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, cit., 6.

<sup>92</sup> Sui distinti sistemi nel c.p.p. 1865 si rinvia, per una trattazione esaustiva, a CARRARA, *Azione penale*, in *Riv. pen.*, 1875, 15 ss. In tema, si veda anche BENEVOLO, *Della partecipazione dei privati cittadini all'esercizio dell'azione penale*, in *Riv. pen.*, 1890, XXXI, 111 ss.; MOSCHINI, *La citazione diretta della parte nei reati di azione privata*, in *Scuola pos.*, 1900, X, 416 ss.

<sup>93</sup> ANDREOTTI, *Il nuovo codice di procedura penale italiano. L'azione penale*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1913, I, 385.

<sup>94</sup> Art. 1 c.p.p. 1913: «1. Dal reato sorge l'azione penale. 2. L'azione penale è pubblica ed è esercitata dal pubblico ministero. Essa è esercitata d'ufficio quando non sia necessaria querela o richiesta».

Nella Relazione del Ministro Guardasigilli a Sua Maestà, si legge: «Nel testo definitivo dell'articolo primo si è avuto cura di distinguere più chiaramente la natura diversa degli ostacoli che oppongono all'esercizio della pubblica azione (,) da una parte la mancanza di querela o richiesta, dall'altra la mancanza di autorizzazione a procedere: mentre nell'un caso l'azione non può essere messa in movimento, nell'altro il pubblico ministero ha il potere e il dovere di procedere agli atti necessari, perché le prove del reato non si disperdano prima che l'autorizzazione possa essere accordata». MORTARA, *Spiegazione pratica del codice di procedura penale*, I, II ed. riv., Torino 1922, 15.

«il nuovo codice, nel suo complesso, migliora, in confronto del vecchio, la condizione giuridica dell'imputato, ma peggiora, ed ingiustificatamente, quella della parte lesa»<sup>96</sup>, innanzitutto restringendo i casi di citazione diretta ai soli reati di ingiuria e diffamazione (art. 354 c.p.p. 1913) e non più a tutti i crimini perseguibili a querela. Tale citazione era, però, svincolata da qualsiasi ingerenza del pubblico ministero, nonché sottratta ad un vaglio preliminare del giudice<sup>97</sup>.

Interessante l'art. 190 c.p.p. 1913, che sanciva per il giudice l'obbligo di accertare il danno prodotto dal reato anche in assenza di costituzione di parte civile. Tale norma sembrava recepire le più avanzate conquiste della Scuola Positiva in tema di risarcimento del danno, una funzione sociale spettante allo Stato nell'interesse diretto del privato offeso, ma anche nell'interesse indiretto e non meno efficace della difesa sociale. La disposizione *de qua*, ha, tuttavia, trovato scarsa applicazione, probabilmente a causa del dominio esercitato dai postulati della scuola classica<sup>98</sup>.

Permanevano alcune condizioni di procedibilità (querela, autorizzazione a procedere e richiesta di procedimento), ma rilavavano poco sul piano dell'iniziativa: la precludevano, sicuramente, ma di fatto, al loro verificarsi, l'azione veniva esercitata dal solo pubblico ministero<sup>99</sup>.

---

<sup>95</sup> Per un'approfondita e interessante rassegna delle letture fornite dalla dottrina, dalla giurisprudenza e dal ceto forense dell'epoca si veda MILETTI, *Un processo per la terza Italia. Il codice di procedura penale del 1913, I: L'attesa*, Milano 2003, 399 ss.

<sup>96</sup> V. MARCHERIONE, *Eccessi e difetti del nuovo codice di procedura penale*, Roma 1913, 5 ss., secondo cui il nuovo codice peggiora anche la posizione della parte civile, ad esempio, sanzionando «la perdita dell'azione civile contro l'imputato e contro il civilmente responsabile, anche per ragione di colpa civile, quando l'imputato sia stato assolto per insufficienza di prove», ai sensi degli artt. 12 e 421, comma 1 c.p.p.; o, ancora, «vietando ogni mezzo di impugnazione contro le decisioni che ammettono od escludono la costituzione di parte civile»; o, infine, escludendo la parte civile dal novero dei soggetti legittimati a chiedere, *ex art. 32 c.p.p.*, la remissione del procedimento ad altro giudice per legittimo sospetto».

<sup>97</sup> Ai sensi dell'art. 356 c.p.p. 1913, infatti, l'offeso poteva presentare al presidente del tribunale o al pretore un'istanza di citazione, recante determinati requisiti, che si atteggiava a vera e proprio *vocatio in iudicium*. In tema, FLORIAN, *Il nuovo codice di procedura penale: fonti, preparazione e contenuto*, cit., 207; NORMANDO, *L'esercizio dell'azione e la richiesta di giudizio nel processo penale*, Torino, 2000, 101 ss.

<sup>98</sup> Cfr. ANTOLISEI, *L'offesa e il danno nel reato*, Bergamo, 1930, 162 ss.

<sup>99</sup> FLORIAN, *Il nuovo codice di procedura penale: fonti, preparazione e contenuto*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, cit., 29.

Da questa rapida panoramica è possibile trarre alcune conclusioni sulla breve esperienza del codice Finocchiaro-Aprile: «la materia penale restava pubblica e indisponibile; pertanto, salvo i casi di stretta tipicità, non lasciata nelle mani del privato»<sup>100</sup>.

Nello stesso solco arato dalla precedenti codificazioni, si è inserito il codice di procedura penale del 1930, confermando, *in parte qua*, il dato costante a tutta la legislazione precedente: ribadiva *expressis verbis* la pubblicità dell'azione penale (art. 1 c.p.p. 1930), ne affidava il monopolio al pubblico ministero (o al pretore nei reati di sua competenza), relegando, per l'effetto, la vittima sullo sfondo<sup>101</sup>. Anzi, rispetto alle codificazioni precedenti, il codice Rocco eliminava l'ipotesi di citazione diretta da parte dell'offeso<sup>102</sup>, che già il codice del 1913 aveva sensibilmente circoscritto. Come è facilmente intuibile, questa rafforzata scelta di fondo costituiva immediata conseguenza dell'accentuarsi del monopolio pubblicistico in seguito all'instaurazione di un regime autoritario quale quello fascista<sup>103</sup>.

La marginalizzazione della vittima nella fase iniziale del procedimento trovava riscontro anche nella sua posizione *strictu sensu* processuale. In estrema sintesi, secondo le disposizioni del codice Rocco, la persona offesa<sup>104</sup> era un «postulante senza diritti»<sup>105</sup>: oltre alla proposizione della querela – ovviamente circoscritta ai

---

<sup>100</sup> PANSINI, *Il contributo dell'offeso e snodi procedurali*, cit., 11.

<sup>101</sup> Cfr. KOSTORIS, *La tutela della persona offesa nel procedimento penale*, cit., 45; sul ruolo dell'offeso nel codice Rocco, si veda, diffusamente CORRERA-RIPONTI, *La vittima nel sistema penale della giustizia penale*, cit., 41 ss.; GIARDA, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, cit., 331 ss.

<sup>102</sup> Cfr. *Relazione Ministeriale sul progetto definitivo di un nuovo Codice di Procedura Penale*, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, X, Roma, 1930, 55 ss.

<sup>103</sup> PANSINI, *Il contributo dell'offeso e snodi procedurali*, cit., 13.

<sup>104</sup> Secondo il codice del 1930 la persona offesa è coincidente con il soggetto passivo del reato. Tant'è che in dottrina, la persona offesa era chiamata anche «soggetto passivo secondario» (cfr.; GIARDA, *Vittima del reato e processo penale*, in Gulotta e Vagaggini, *Dalla parte della vittima*, Milano, 1980, 333).

<sup>105</sup> CORDERO, *Procedura penale*, cit., 277. In senso conforme, nega la qualità di parte GIARDA, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, cit., 298; MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale*, II, Torino, 1968, 4 ss. *Contra*, FROSALI, *Sistema penale italiano*, IV, Torino, 1958, 326; TAORMINA, *Riflessioni sull'avviso di procedimento*, in *Arch. pen.*, 1972, II, 586 ss. In una posizione intermedia si pone AIMONETTO, voce *Persona offesa dal reato*, cit., 322, secondo cui il codice Rocco, pur non qualificando il soggetto leso come parte processuale, gli ha comunque conferito importanti poteri istruttori.

reati per la cui procedibilità era richiesto tale atto – poteva presentare, *ex art.* 306 c.p.p. 1930, memorie, indicare elementi di prova, proporre il compimento d'indagini, ma nulla di più<sup>106</sup>; nessun controllo era attribuito all'offeso sull'operato del magistrato del pubblico ministero o del pretore in relazione all'esercizio dell'azione penale, non potendo sollecitarne in alcun modo l'attività in caso di inerzia; l'art. 304 c.p.p. 1930 gli consentiva di assistere a numerosi atti di istruzione, ma tale facoltà era subordinata al *placet* del giudice o del pubblico ministero.

Con riferimento al giudizio vero e proprio, il ruolo della vittima veniva delineato dall'art. 408, comma 2, c.p.p.: essa poteva partecipare all'assunzione di tutte le prove dibattimentali, ma soprattutto poteva svolgere la funzione di testimone (*ex art.* 448 c.p.p. 1930), potente strumento consultivo e irrinunciabile fonte di prova<sup>107</sup>.

Nessuna influenza le spettava in relazione alla fase decisoria in senso stretto; anzi, ove non costituita parte civile, le era preclusa la possibilità di partecipare alla discussione conclusiva; parimenti, non le veniva riconosciuto alcun potere di impugnazione.

Da questa rapida panoramica è possibile cogliere le linee essenziali della logica seguita dal legislatore dell'epoca: l'intervento dell'offeso nel processo era preordinato ad ottenere da un lato una sorta di cooperazione con l'organo inquirente, dall'altro, la disponibilità nel processo come mezzo di prova testimoniale. Tale intervento appariva, dunque, tendenzialmente proiettato verso l'accertamento della verità nel pubblico interesse, e non certo verso la tutela dei diritti individuali dell'offeso<sup>108</sup>.

---

<sup>106</sup> KOSTORIS, *La tutela della persona offesa nel procedimento penale*, cit., 45.

<sup>107</sup> Sulla visione "utilitaristica" dell'offeso/testimone, si veda ampiamente DOMINIONI, *La testimonianza della parte civile*, Milano, 1974, 54 ss.; nonché GIARDA, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, cit., 298.

<sup>108</sup> GIARDA, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, cit., 337; TRANCHINA, voce *Persona offesa dal reato*, in *Enc. giur.*, vol. XXIII, Roma, 1990, 2 ss. Del resto, il clima politico-istituzionale del periodo appare caratterizzato dall'esaltazione dell'ordine etico-sociale e dalla sua tutela: è lo Stato-collettività che emerge come vittima per eccellenza di ogni comportamento criminoso; è lo Stato il "grande offeso dal reato". Di conseguenza, non contano la lesione diretta subita dalla persona offesa, la salvaguardia dei suoi interessi personali e di quei valori che sono strettamente connessi all'estrinsecazione dell'essere umano. Cfr. GIARDA, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, cit., 40 ss.

Nel corso del secondo dopoguerra, però, la caduta del regime fascista, ma soprattutto l'affermazione delle vittimologia, hanno costituito il campo ideale per il sorgere di diffuse istanze di rivalutazione del ruolo processuale della persona offesa nel quadro di un più generale interesse per la vittima del reato e per i suoi bisogni di tutela<sup>109</sup>.

L'avvento della Costituzione, in questo senso, ha mancato un'occasione per un esplicito riconoscimento dei diritti del soggetto leso dal reato<sup>110</sup>, ma le rinnovate istanze garantiste sono state recepite, se pur solo parzialmente, dalla novella del 1955<sup>111</sup>, che, per la parte che qui rileva, ha inciso sulla posizione dell'offeso, ampliandone le facoltà e consentendogli di presenziare all'assunzione di taluni mezzi di prova (ricognizioni, esperimenti giudiziari, perizie), a condizione, però, che il giudice ne ravvisasse la necessità, o che il magistrato del pubblico ministero e i difensori dell'imputato ne facessero richiesta<sup>112</sup>. Altre innovazioni si sono avute nel corso degli anni '60 e '70<sup>113</sup>, ma gli innesti legislativi e

---

<sup>109</sup> BRESCIANI, voce *Persona offesa dal reato*, cit., 530 ss.

<sup>110</sup> La mancanza di accenni alla vittima del reato nella fonte suprema non priva tali soggetti di diritti aventi rilievo costituzionale. Il legislatore non può ignorarli, dal momento che, attraverso il riferimento alle nozioni di dignità ed eguaglianza consacrate nella maggior parte delle Costituzioni moderne, e, per quanto concerne quella italiana, agli artt. 2 e 3, alla loro tutela va accordato un valore costituzionalmente rilevante. Riconoscendo concreti diritti alle vittime, lo Stato adempie ai doveri solidaristici previsti dall'art. 2 della Carta Costituzionale, realizzando al contempo la piena attuazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3. In tema, MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 2007, 862.

<sup>111</sup> Legge 18 giugno 1955, n. 517.

<sup>112</sup> Peraltro, precisa TRANCHINA, *La vittima nel processo penale*, in *Cass. pen.*, 2010, 4054, al soggetto non era conferito alcun «potere di intervento concreto nella dialettica processuale», sicché anche tale intervento va valutato con poco entusiasmo.

<sup>113</sup> In particolare il riferimento va alla l. 5 dicembre 1969, n. 932, con la quale l'offeso diveniva destinatario dell'avviso di ricevimento, ossia quello strumento volto a dare notizia dell'esistenza di un processo penale, onde consentire l'esercizio di eventuali diritti. In tema, DOSI, *L'avviso di procedimento*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1970, 1114. La novella, peraltro, riconosceva la necessità della notifica solo alle «parti private», non anche all'offeso; fu la prassi giudiziaria ad includerlo nel novero dei destinatari. Così, TRANCHINA, voce *Persona offesa dal reato*, cit., 2. Del pari poco incisiva la sentenza del Giudice delle leggi (Corte cost., 20 dicembre 1968, n. 132, in *Giur. cost.*, 1968, 2223) che abrogava l'art. 422 c.p.p. 1930 nella parte in cui prevedeva la sanatoria in caso di omessa citazione dell'offeso. Qualche timido riconoscimento per la parte lesa si è avuto con la legge n. 354 del 1975, che prevedeva la facoltà di stabilire, nel verbale di affidamento in prova al servizio sociale del condannato, che l'affidato si adoperasse «per quanto possibile, in favore della vittima del suo reato» (ed è significativo l'uso del termine «vittima» da parte del legislatore). La legge n. 663 del 1986 (c.d. «Legge Gozzini»), si è mossa nella medesima direzione, rendendo tale facoltà un vero e proprio obbligo a carico dell'affidato in prova.

giurisprudenziali - settoriali e poco incisivi - non hanno contribuito a chiarire la «posizione ibrida»<sup>114</sup> dell'offeso: anche la nuova normativa continuava a guardare alla partecipazione dell'offeso in un'ottica utilitaristica, vincolata al contributo probatorio che se ne poteva ricavare per la ricostruzione dei fatti in causa, non introducendo di fatto alcuna forma di tutela dei suoi interessi personali<sup>115</sup>.

Qualcosa comincia *davvero* a cambiare quando anche in Italia si diffonde quel rinnovamento democratico del sistema processuale penale che si traduce nell'emanazione dell'attuale codice di rito. Anche la persona offesa viene investita dall'onda riformatrice, divenendo autonomo soggetto del procedimento, a cui viene riservato un titolo apposito (il titolo VI del libro I), distinto da quello dedicato alle parti private diverse dall'imputato<sup>116</sup>.

La portata di questa affermazione merita ulteriori specificazioni, che seguiranno nei capitoli successivi; ad ora si impone una sola puntualizzazione: il codice Vassalli ha il sicuro merito di aver finalmente riconosciuto alla vittima una posizione all'interno dell'agone processuale, siamo di certo «ben lontani dalla disorganica disciplina dettata dalla normativa precedente, ma non siamo neanche troppo vicini a quell'auspicio che alla persona offesa potesse un giorno riconoscersi il diritto di intervenire nel processo nella pienezza della veste di parte»<sup>117</sup>.

## 5. Chi è la vittima?

Nel nuovo sistema processuale delineato dal codice di rito, il rafforzamento della posizione della vittima si muove lungo diverse direttrici tracciate dalla legge delega<sup>118</sup>, in primo luogo attraverso l'estensione soggettiva della nozione di «offeso».

---

<sup>114</sup> La definizione si deve ad AIMONETTO, voce *Persona offesa dal reato*, cit., 322.

<sup>115</sup> TRANCHINA, *La vittima nel processo penale*, cit., 4054.

<sup>116</sup> Per una panoramica si rinvia a QUAGLIERINI, *Le parti private diverse dall'imputato e l'offeso dal reato*, Milano, 2003, *passim*.

<sup>117</sup> TRANCHINA, *La vittima nel processo penale*, cit., 4055.

<sup>118</sup> Legge 16 febbraio 1987, n. 81 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 16 marzo, n. 62) Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale,

Il codice del 1988, in continuità con le precedenti codificazioni<sup>119</sup>, ripropone il dualismo “persona offesa/parte civile”.

Pur in assenza di una definizione legale, dall’analisi della disciplina sostanziale e processuale, è possibile definire l’offeso come il soggetto titolare dell’interesse protetto dalla norma penale violata; il danneggiato come colui che patisce il danno civile, patrimoniale e/o morale<sup>120</sup>. Mentre il primo è il solo a poter rimuovere

---

che all’art. 2, comma 1, n. 3 precisa che nel nuovo processo penale devono essere attuati i principi del sistema accusatorio secondo determinati criteri: partecipazione dell’accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento; facoltà del pubblico ministero e delle altre parti, dei difensori e della persona offesa di indicare elementi di prova e di presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento; obbligo del giudice di provvedere senza ritardo e comunque entro termini prestabiliti sulle richieste formulate in ogni stato e grado del procedimento dal pubblico ministero, dalle altre parti e dai difensori; attribuzione, agli enti e alle associazioni cui sono riconosciute finalità di tutela degli interessi lesi, degli stessi poteri spettanti nel processo all’offeso dal reato non costituito parte civile; previsione di particolari forme di intervento di tali enti ed associazioni nel giudizio; necessità del costante consenso della persona offesa all’esercizio dei suddetti poteri; previsione che il consenso non possa essere prestato a più di uno degli enti o associazioni.

<sup>119</sup> La presenza di una parte, diversa da quella pubblica, che faccia valere un’azione civile nel processo penale, il quale tutela interessi prevalentemente pubblici, risale al codice di istruzione criminale napoleonico, ed è dovuta alla particolare efficacia riconosciuta alla sentenza penale irrevocabile nell’azione civile di risarcimento, dipendente dalla commissione del reato. Nel sistema processuale previsto dal codice Rocco, il soggetto che affermava di essere stato danneggiato in modo diretto ed immediato dal fatto costituente reato era legittimato ad invocare la riparazione nelle forme delle restituzioni e del risarcimento del danno, esercitando l’azione civile nel processo penale, tramite la costituzione di parte civile (facoltà spettante, *ex art. 22 c.p.p. 1930*, non solo alla persona offesa in senso stretto, bensì a chiunque avesse subito un danno diretto ed immediato a causa del reato stesso), ma la sua posizione rimaneva sempre accessoria, in ossequio al monopolio statale dell’azione penale. Prescindendo dall’analisi dei poteri riconosciuti nel corso del procedimento, ciò che preme mettere in evidenza è la funzione “accessoria” che il legislatore del 1930 riservava al danneggiato. L’entrata in vigore della Costituzione ed alcuni interventi della Corte Costituzionale (soprattutto le sentenze n. 1 del 1970 e n. 29 del 1972) hanno riconosciuto alla parte civile il potere di ricorrere per Cassazione (non, però, quello di proporre appello) contro il capo penale di una sentenza di assoluzione, garantendo – in caso di accoglimento del ricorso – l’annullamento del capo ai soli fini civili, senza precludere la successiva azione risarcitoria. Sulla posizione della parte civile nel codice di procedura penale del 1930 si rinvia per una trattazione esaustiva a GIARDA, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, cit., *passim*.

<sup>120</sup> Le definizioni appaiono ampiamente condivise. Cfr., per tutti, AIMONETTO, voce *Persona offesa dal reato*, cit., 319; AMODIO, *sub art. 90*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, a cura di Amodio- Dominioni, I, Milano, 1989, 534; BRESCIANI, voce *Persona offesa dal reato*, cit., 527; CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 1993, 7; FIANDACAMUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 174; GHIARA, *Persona offesa dal reato*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coord. da Chiavario, I, Torino, 1991, 405; GUALTIERI, *Soggetto passivo, persona offesa e danneggiato: profili differenziali*, in *Riv. It. Dir. Proc. pen.*, 1995, 1071; IASEVOLI, voce *Persona offesa dal reato*, cit., 1; MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte Generale*, cit., 223; NUVOLONE, *La vittima nella genesi del delitto*, in *Ind. pen.*, 1973, 640;

l'ostacolo all'esercizio dell'azione penale nei reati perseguibili a querela, esclusivamente al secondo spetta l'esercizio dell'azione civile nel processo penale<sup>121</sup>. Parallelamente, alla persona offesa spettano diritti e facoltà finalizzati ad assicurare una partecipazione al procedimento e all'esercizio di attività di sollecitazione e di impulso probatorio<sup>122</sup>, al danneggiato dal reato, sono conferiti, invece, tutti i diritti e i poteri di una vera e propria "parte processuale", ma solo dopo la sua formale costituzione di parte civile<sup>123</sup>.

Pacificamente si ritiene che l'offesa al bene protetto dalla disposizione penale sia un concetto da un lato più ampio del danno civile, perché comprensivo sia dei danni risarcibili che di quelli non suscettibili di risarcimento, ma al contempo più ristretto, perché il danno civile comprende pregiudizi che non possono dirsi prodotti dal reato in sé, ma che ne sono conseguenze<sup>124</sup>.

---

PAGLIARO, *La rilevanza della vittima nel diritto penale sostanziale*, in *La vittima del reato, questa dimenticata*, cit., 29; PANSINI, voce *Persona offesa dal reato*, in *Dig. Pen.*, Torino, 2011, 411 ss.; PAULESU, voce *Persona offesa dal reato*, in *Enc. dir.*, Annali, II, Milano, 2008, 593; PENNISI, voce *Persona offesa dal reato*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1997, 790; QUAGLIERINI, *Le parti private diverse dall'imputato e l'offeso dal reato*, cit., 4; RIVELLO, *Riflessioni sul ruolo ricoperto dalla persona offesa da reato e dagli enti esponenziali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 615; SQUARCIA, *Persona offesa dal reato e persona danneggiata dal reato: una distinzione non sempre agevole*, in *Cass. Pen.*, 2001, 3119; TRANCHINA, voce *Persona offesa dal reato*, cit., 1 ss.

<sup>121</sup> La differenza fra le due figure è stata tracciata anche all'interno della Relazione al progetto preliminare, ove i compilatori hanno precisato come l'inserimento dell'offeso in un titolo autonomo rispetto a quello dedicato alle altre parti diverse dall'imputato ha il preciso scopo di differenziarlo dalla parte civile, attribuendogli facoltà e diritti sin dalla fase delle indagini preliminari. Così, *Rel. Prog. Prel.*, in *Il nuovo codice di procedura penale*, a cura di Lattanzi-Lupo, Milano, 1989, 195.

<sup>122</sup> Il diritto alla comunicazione, a norma dell'art. 335 c.p.p., delle iscrizioni delle notizia di reato nell'apposito registro; il diritto di ricevere l'informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p.; il diritto di ricevere l'avviso degli accertamenti tecnici non ripetibili ex art. 360 c.p.p.; la facoltà di presentazione dell'istanza di sequestro ex art. 368 c.p.p. e il generico potere di presentazione di memorie e di indicazione di elementi di prova ex art. 90 c.p.p.; la facoltà di presentazione della richiesta di incidente probatorio ex art. 394 c.p.p.; il diritto di ricevere la notifica della richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari ex art. 406 c.p.p.; il diritto di ricevere la notifica della richiesta di archiviazione al fine di presentare opposizione a norma degli artt. 408 e 410 c.p.p.; la facoltà di richiedere l'avocazione delle indagini ex art. 413 c.p.p.; il diritto di ricevere gli avvisi dell'udienza preliminare e le varie forme di citazione al dibattimento.

<sup>123</sup> Cfr. GUALTIERI, *La tutela di interessi lesi dal reato fra intervento e costituzione di parte civile*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, 101 ss.; GUIDOTTI, *Persona offesa e parte civile. La tutela processuale penale*, Torino, 2002, 13 ss.

<sup>124</sup> CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., 3.

Sebbene le due situazioni tendano a sovrapporsi, e vengano spesso confuse nella prassi<sup>125</sup>, è importante evidenziarne la sostanziale differenza poiché alla sola persona offesa spettano i poteri processuali di cui all'art. 90 c.p.p., così come la legittimazione ad esercitare l'azione risarcitoria nel processo penale (costituzione di parte civile) spetta solo alla persona danneggiata dal reato, indipendentemente dalla titolarità dell'interesse protetto dalla norma penale<sup>126</sup>.

Nonostante questa distinzione, i poteri, i diritti e le facoltà riconosciute alla persona offesa appaiono preparatori e prodromici alla costituzione di parte civile; ed è altrettanto evidente che, se l'offeso è anche danneggiato, versa in una situazione privilegiata rispetto a chi ha semplicemente subito un danno<sup>127</sup>.

L'individuazione della persona offesa è compito che spetta, specificamente, al magistrato del pubblico ministero il quale, fin dall'inizio delle indagini preliminari, deve identificare il soggetto passivo del reato ed inviargli l'informazione di garanzia (art. 369 comma 1, c.p.p.). Nella stessa prospettiva, l'indicazione delle generalità della persona offesa costituisce requisito formale della richiesta di rinvio a giudizio (art. 417, lett. a), c.p.p.), del decreto che dispone il giudizio (art. 429, comma 1, lett. b), c.p.p.) e del decreto di citazione diretta a giudizio (art. 552, comma 1, lett. b), c.p.p.)

L'individuazione del soggetto passivo del reato non ha importanza solo da un punto di vista meramente processuale, ma anche pratico. Infatti, la sua identificazione serve ai fini dell'applicazione di non poche norme del codice penale: ad esempio, per stabilire chi è legittimato a prestare il consenso scriminante ai sensi dell'art. 50 c.p., ovvero il consenso previsto come elemento costitutivo della fattispecie (così nell'omicidio del consenziente *ex art. 579 c.p.*) o come elemento costitutivo in senso negativo della fattispecie (così nella violazione di domicilio *ex art. 614 c.p.*); per individuare il soggetto legittimato a sporgere querela o per l'applicabilità di talune regole dell'*aberratio ictus* (art. 82

---

<sup>125</sup> Il riferimento è a quella prassi giudiziaria che ha coniato il termine "parte offesa", cumulando con questa espressione offeso e danneggiato in un'unica figura. Si pone critica nei confronti di questa "deriva" giurisprudenziale, CONFALONIERI, *La persona offesa dal reato*, in AA.VV., *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, I, Torino, 2009, 634. Ricostruisce le posizioni dei giudici di legittimità, SQUARCIA, *Persona offesa dal reato e persona danneggiata dal reato: una distinzione non sempre agevole*, cit., 3119 ss.

<sup>126</sup> BRESCIANI, voce *Persona offesa dal reato*, cit., 528.

<sup>127</sup> GUALTIERI, *Soggetto passivo, persona offesa e danneggiato: profili differenziali*, cit., 1071.

c.p.) o di alcune circostanze (art. 70, n. 1, c.p.); o, ancora, per decidere in alcuni casi se vi sia unità o pluralità di reati. Inoltre, è rilevante – sul piano economico-patrimoniale – per l’accesso alla restituzione, all’indennizzo, al risarcimento, e ai servizi di aiuto, assistenza, previsti dall’ordinamento statale e dagli enti pubblici oppure garantiti da associazioni di volontariato<sup>128</sup>.

Il legislatore italiano non menziona mai la “vittima”<sup>129</sup>.

Nella dottrina criminologica e vittimologica, si parla costantemente di “vittima del reato”, facendo riferimento a «qualsiasi soggetto danneggiato o che abbia subito un torto da altri, che percepisce se stesso come vittima, che condivide l’esperienza con altri cercando aiuto, assistenza e riparazione, che è riconosciuto come vittima e che presumibilmente è assistito da agenzie/strutture pubbliche, private o collettive»<sup>130</sup>. Si evince immediatamente come tale concetto abbia una portata molto più estesa rispetto a quella di soggetto passivo o di persona offesa del reato, valorizzandone la dimensione individuale ed esistenziale, non solo la sua posizione all’interno del processo<sup>131</sup>.

Non solo le scienze criminologiche, ma soprattutto le fonti normative internazionali utilizzano il termine “vittima”, indicando con tale locuzione chi ha «subito un danno, soprattutto un’offesa all’integrità fisica o mentale, una sofferenza morale, una perdita materiale o una violazione grave dei diritti fondamentali, per effetto di azioni od omissioni che violano le leggi penali in vigore in uno Stato membro, ivi comprese quelle che vietano penalmente gli abusi di potere»<sup>132</sup>.

---

<sup>128</sup> Cfr. PAGLIARO, *La rilevanza della vittima nel diritto penale sostanziale*, in *La vittima del reato, questa dimenticata*, cit., 30.

<sup>129</sup> In realtà di recente l’ art. 498, comma 4-ter, c.p.p. utilizza questo termine. In tema, NISCO, *Persona giuridica “vittima” di reato ed interpretazione conforme al diritto comunitario*, in *Cass. pen.*, 2008, 784; TONINI, *Manuale di procedura penale*, XIV ed., Milano, 2014, 149.

<sup>130</sup> La definizione si deve a VIANO, *IV Congresso Mondiale di vittimologia, Atti della giornata bolognese*, a cura di Balloni, Viano, Bologna, 1989, 126.

<sup>131</sup> Vittima è «chi si sente vittima, chi si vuole vittima o il fatto di chi ha la coscienza di fare la vittima». Così, VERSELE, *Appunti di diritto e criminologia con riguardo alle vittime dei delitti*, in *Scuola posit.*, 1962, 593.

<sup>132</sup> In particolare sul tema v., tra gli altri, CHIAVARIO, *La parte dei privati: alla radice e al di là di un sistema di garanzie*, in *Procedure penali d’Europa*, a cura di Chiavario, Padova, 2001, 497; CONFALONIERI, *La persona offesa dal reato*, cit., 637; DEL TUFO, *Linee di politica criminale*

La definizione formale del soggetto leso dal reato si mostra, a parere del legislatore sovranazionale, prodromica al superamento delle disomogeneità riscontrabili tra i vari ordinamenti nazionali; tuttavia, non può tacersi come anche nelle fonti internazionali il concetto di vittima venga a volte impiegato con sfumature diverse<sup>133</sup>: nella Convenzione del Consiglio d'Europa sul risarcimento delle vittime dei reati violenti i soggetti beneficiari del risarcimento statale sono identificati in coloro, i quali abbiano riportato serie lesioni fisiche o pregiudizi alla salute, quale conseguenza diretta dei reati dolosi violenti; invece, secondo la Dichiarazione ONU dei principi base della giustizia per vittime di crimini e di abusi di potere 40/43 del 1985, per vittima si intende «chi – individualmente o collettivamente – abbia sofferto un pregiudizio fisico o morale, una perdita economica od una lesione grave dei propri diritti fondamentali, in seguito ad illeciti penali, incluse le leggi che proibiscono l'abuso di potere; sono altresì compresi i prossimi congiunti o le persone comunque a carico della persona offesa in via diretta ed i soggetti i quali abbiano subito un danno, nell'intervenire in soccorso del soggetto passivo del reato». E, ancora, la Decisione quadro dell'Unione europea 220/2001 GAI, del 15 marzo 2001, identifica la vittima nel soggetto che abbia sofferto un pregiudizio (o comunque «sofferenze») di natura fisico-psichica, o danni materiali, quali conseguenza immediata di condotte penalmente rilevanti, alla stregua degli ordinamenti degli Stati membri. Orbene, mentre per la Decisione quadro la nozione di vittima coincide con il concetto penalistico di soggetto passivo del reato, per gli altri succitati testi sovranazionali essa ha una portata più ampia, comprensiva, accanto a chi subisce direttamente il reato, dei prossimi congiunti dei soggetti deceduti a seguito dell'illecito ovvero della vittima dell'abuso di potere, nonché di coloro che abbiano riportato un danno mentre intervenivano in soccorso del soggetto passivo.

---

europea e internazionale a protezione della vittima, cit., 709 ss.; GULLOTTA, *La vittima*, Milano, 1976, *passim*.

<sup>133</sup> Sul punto si veda PITCH, *Qualche considerazione sulla nozione di vittima*, in *Lo sguardo della vittima. Nuove sfide alla civiltà delle relazioni. Scritti in onore di Carmine Ventimiglia*, a cura di Bosi, Manghi, Milano, 2009, 48; RAFARACI, *La tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, in *Criminalia*, 2010, 258, osserva che «[i]l termine, di marca criminologica e di derivazione internazionale, è usato in diversi contesti e non ha contorni di significato nettamente segnati».

Più ampia la definizione contenuta nella direttiva 2012/29/UE, ove si definisce vittima «una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato», nonché «un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona».

Vengono, dunque, inclusi rispetto alla precedente decisione quadro i familiari, che lo stesso provvedimento definisce come «il coniuge, la persona che convive la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima», ma al contempo viene ribadita l'esclusione delle persone giuridiche, tanto con riferimento alla giustizia ordinaria, quanto in relazione alla mediazione<sup>134</sup>.

Questa posizione risulta conforme alle indicazioni dettate sul punto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui la scelta del legislatore europeo «ha potuto legittimamente introdurre un sistema di tutela a favore delle sole persone fisiche dal momento che queste ultime si trovano in una situazione oggettivamente diversa da quella delle persone giuridiche, data la loro maggiore vulnerabilità e la natura degli interessi che soltanto le violazioni commesse nei confronti delle persone fisiche possono pregiudicare, come ad esempio la vita e l'integrità fisica della vittima»<sup>135</sup>.

In questa prospettiva, la nozione internazionale di vittima è più ristretta rispetto a quella adottata dal legislatore nazionale, che invece annovera fra le persone offese potenziali anche gli enti immateriali e le associazioni esponenziali di interessi collettivi o diffusi lesi dal reato<sup>136</sup>.

Ad essi è riconosciuta innanzitutto la possibilità di costituirsi nel processo come parte civile, ove siano legittimati a richiedere un provvedimento risarcitorio o restitutorio; possono, inoltre, esercitare, in particolare nella fase procedimentale

---

<sup>134</sup> Conformemente alla direttiva, l'art. 90 comma 3 c.p.p. include nella nozione di persona offesa, qualora questa sia deceduta in conseguenza del reato, i suoi prossimi congiunti, estendendo loro i diritti ad essa spettanti. Cfr. NISCO, *Persona giuridica "vittima" di reato ed interpretazione conforme al diritto comunitario*, cit., 792.

<sup>135</sup> CdGUE, 28 giugno 2007, Dell'Orto, C-467/05, § 55; CdGUE, 21 ottobre 2010, Eredics, C-205/09, § 30. In dottrina si veda NISCO, *Persona giuridica "vittima" di reato ed interpretazione conforme al diritto comunitario* cit., 792.

<sup>136</sup> BARGIS, *Il ruolo degli enti rappresentativi*, in *La vittima, questa dimentica*, cit., 65 ss.

anteriore all'esercizio dell'azione penale, quei poteri e quelle facoltà attribuite alla persona offesa.

La *ratio* sottesa a questa scelta è evidente: favorire la partecipazione di enti collettivi si mostra prodromico all'accertamento di talune condotte criminose che, per proprie particolarità intrinseche, incidono su interessi di portata generale<sup>137</sup>.

In ogni caso l'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti alle associazioni e agli enti rappresentativi di interessi lesi dal reato è subordinato al consenso della persona offesa, che deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e può essere prestato a non più di uno degli enti o delle associazioni.

Bisogna ora ritrovare il bandolo della matassa in questa babele definitoria: l'eterogeneità semantica non è solo un problema terminologico, ma rispecchia dell'assenza di una convergenza sul punto, testimoniando la distanza che separa i diversi ordinamenti domestici; di qui, lo sforzo dell'Unione per giungere ad una definizione condivisa di vittima, che, però, stenta ancora a stabilizzarsi<sup>138</sup>.

## **6. Un nuovo personaggio sulla scena: la “supervittima”**

L'*escalation* internazionale che ha portato l'offeso sotto il riflettori del palcoscenico europeo è stata pluridirezionale, ed ha interessato non solo la vittima generalmente individuata come il soggetto che patisce le conseguenze del crimine, ma è giunta ad interessarsi di una particolare categoria di parte lese, le c.d. vittime vulnerabili, ossia quei soggetti che per proprie caratteristiche personali (età, sesso,

---

<sup>137</sup> Cfr., KALB, *Il rafforzamento del diritto e gli effetti nell'ordinamento italiano*, in AA.VV., “Spazio europeo di giustizia” e procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali, a cura di Kalb, Milano, 2012, 358 ss.

<sup>138</sup> Altri atti normativi, qual è ad esempio la direttiva 2004/80/CE del 29 aprile 2004 relativa all'indennizzo delle vittime di reato, si riferiscono invece a «qualsiasi altra persona lesa dal reato», offrendo quindi una definizione anche più vasta di quella desumibile dalla direttiva. Così, PARLATO, *Il contributo della vittima fra azione e prova*, Palermo, 2012, 49 ss.

disabilità fisica o psichica), oppure per ragioni sottese al tipo di reato subito, sono ritenute più deboli e dunque meritevoli di forme di protezione “rafforzata”<sup>139</sup>.

La recente direttiva si occupa di questo aspetto, ormai divenuto centrale nelle preoccupazioni sovranazionali, rappresentando l’approdo finale di un nutrito *corpus* normativo specificatamente dedicato a tale settore; dei provvedimenti precedenti eredita gli insegnamenti e ne propone una trattazione organica.

Invero, il primo richiamo testuale al termine di vulnerabilità, significativamente, è rinvenibile nell’elenco delle modalità alternative della condotta costitutiva del crimine di tratta degli esseri umani (“*abuso di una posizione di vulnerabilità*”), come definita nell’art. 2 del Protocollo delle Nazioni Unite alla Convenzione di Palermo contro il crimine organizzato transnazionale del dicembre 2000. Tale inclusione dovrebbe dare considerazione a tutte quelle situazioni di fattuale inferiorità del soggetto passivo della tratta, in prevalenza persona migrante, inferiorità da ricollegare non solo ad una minorazione psichica, ma anche ad una accertata situazione di sottosviluppo socio-culturale che, benché non deducibile *sic et simpliciter* dallo stato di povertà o di bisogno, abbia costituito un elemento idoneo a viziare un libero ed informato consenso sul progetto migratorio proposto dal trafficante a fini di sfruttamento della vittima. Il criterio interpretativo per la nozione di “posizione di vulnerabilità” è molto ampio, in quanto si suggerisce un

---

<sup>139</sup> Sulla vittima vulnerabile, quale “supervittima” nella giustizia penale europea, v. diffusamente ALLEGREZZA-GIALUZ, *Victima y «supervivencia» en la Justicia penal europea*, in *La víctima menor de edad, Un estudio comparado Europa/America*, a cura di Armenta Deu e Vall-Llovera, Colex, 2010, 511 ss.; CANZIO, *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza vulnerabile*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 988; GIALUZ, *Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili*, in AA.VV., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, cit., 83 ss. Critico nei confronti del concetto di “vittima particolarmente vulnerabile” è DOLCINI, *Vittime vulnerabili nell’Italia di oggi e “durata determinata del processo penale”*, in *Corr. mer.*, 2010, n. 1, 5 ss., secondo cui si tratta di una nozione incerta e quindi di facile manipolazione. A tal proposito, da ultimo, l’art. 1 d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, definisce come soggetti vulnerabili «i minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere». Si tratta di una previsione a carattere fortemente programmatico, di difficile applicabilità immediata (CASSIBBA, *Oltre Lanzarote: la frastagliata classificazione soggettiva dei dichiaranti vulnerabili*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 11 luglio 2014, 9), ma può valere come criterio di orientamento per la discrezionalità del giudice, nei casi previsti dal codice.

riferimento ad una “situazione nella quale la persona coinvolta non ha reale ed accettabile alternativa se non quella di soggiacere all’abuso” del quale è vittima<sup>140</sup>.

In tema di “vulnerabile” l’Europa si è mossa con un po’ di ritardo, questo è innegabile, ma ha recuperato terreno velocemente sull’onda della nuova politica criminale sviluppatasi in seguito alla creazione del terzo pilastro, emanando una corposa serie di interventi “di settore”.

Ragioni di economia espositiva non permettono di passare in rassegna i testi succedutisi nel tempo<sup>141</sup>, ma preme mettere in evidenza un aspetto: in tutti questi provvedimenti particolari si rinviene una forte sensibilità vittimologia, il soggetto leso dal reato è considerato nella sua individualità, è vittima reale, non più solo potenziale.

Per vicinanza cronologica, ma soprattutto per intensità tematica, bisogna tuttavia soffermarsi su due recenti testi legislativi che si sono interessati a due particolari categorie di vittime vulnerabili, ovvero le donne e i minori.

Innanzitutto il riferimento è alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali firmata a Lanzarote, in vigore dal 1 luglio 2010, ratificata dalla Italia con legge n. 172 del 2012<sup>142</sup>.

---

<sup>140</sup> VENTUROLI, *La tutela della vittima nelle fonti europee*, cit., 95 s.

<sup>141</sup> Tra le fonti particolari: la decisione quadro 2002/475/GAI, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo, poi modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI, del 28 novembre 2008; la decisione quadro 2004/68/GAI, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile; la direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, ove vengono definite le condizioni per la concessione di titoli di soggiorno di durata limitata ai cittadini di Paesi terzi, entrati illegalmente nel territorio di uno Stato membro, che sono vittime della tratta di esseri umani.

Altro recente testo a carattere particolare è la direttiva 2011/36/UE, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la precedente decisione quadro del 2002. Ultimo e più recente testo di tutela della vittima è rappresentato dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. Ricostruisce le fonti particolari in tema di vittima, VENTUROLI, *La tutela della vittima nelle fonti europee*, cit., 95 ss.

<sup>142</sup> Sull’attuazione della Convenzione si rinvia alle pagine che seguono in tema di incidente probatorio speciale e di contributo dichiarativo della vittima (Cap. III, par. 4.1.). Per un primo commento si rinvia a CAPITTA, *Legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote: le modifiche al codice di procedura penale e alla legge sull’ordinamento penitenziario*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 5 novembre 2012, 1 ss.

In estrema sintesi, si tratta di uno strumento sovranazionale, che mira a prevenire e reprimere le dilaganti forme di sfruttamento sessuale<sup>143</sup> – in particolare sotto forma di pornografia e prostituzione – che coinvolgono i minorenni<sup>144</sup>.

Ponendosi in perfetta linea con una impostazione già diffusa nei testi sovranazionali dedicati alle vittime, la Convenzione di Lanzarote si muove lungo due direttrici: «fare del processo penale uno strumento di tutela della vittima e, al contempo, proteggere la vittima dalla violenza del processo»<sup>145</sup>.

Quanto alla difesa della vittima *attraverso* il processo penale, vi si collocano tutte quelle disposizioni che mirano a dotare i minori offesi strumenti processuali in grado di tutelarli ed agevolarli nella difesa e nel ripristino dei loro diritti violati: indagini che corrano su corsie privilegiate e condotte con solerzia e rapidità (art. 30, comma 3); meccanismi informativi e partecipativi trasparenti e facilmente fruibili (art. 31, comma 1, lett. a)<sup>146</sup>; diritto all'assistenza legale gratuita (art. 31, comma 3); possibilità di fornire elementi di prova (art. 31, comma 1, lettere c) e d).

Per quanto concerne, invece, il versante della protezione della vittima *dal* processo<sup>147</sup>, muovendo dalla considerazione che il processo, benché luogo di

---

<sup>143</sup> Alla base dell'intervento, l'esigenza di far fronte ad una vera e propria emergenza sociale: secondo l'UNICEF, circa due milioni di bambini sono utilizzati, ogni anno, nell'«industria del sesso». Su internet esiste più di un milione di immagini di 10/20.000 bambini abusati sessualmente. I dati sono riportati nella Relazione esplicativa della Convenzione, consultabile all'indirizzo [www.conventions.coe.int](http://www.conventions.coe.int).

<sup>144</sup> Con il termine “*bambino*” deve intendersi ogni persona di età inferiore ai diciotto anni (art. 3, lett. a, mentre con il termine “*vittima*” vengono designati tutti i bambini soggetti passivi di sfruttamento abusi sessuali (art. 3, lett c).

<sup>145</sup> ALLEGREZZA, *La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea*, in AA.VV., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, cit., 17.

<sup>146</sup> Ove si precisa che «vanno informate sui propri diritti e sui servizi a loro disposizione e, a meno che non vogliano ricevere tali informazioni, sui seguiti della loro denuncia, dei capi d'accusa, e in generale dell'andamento delle indagini o del procedimento e del ruolo in tale ambito» (art. 31, comma 1, lett. a)). Il dovere/diritto di informazione dev'essere effettivo: a tale fine, le informazioni date alle vittime devono essere «adatte alla loro età e al loro grado di maturità, fornite in un linguaggio per loro comprensibile» (art. 31, commi 2 e 6), sin «dal primo contatto con le autorità competenti», coinvolgendo anche figure genitoriali e/o parentali oppure, in mancanza, un «rappresentante speciale» (art. 31, comma 4).

<sup>147</sup> Come sottolinea, con grande sensibilità emotiva, oltre che giuridica, CESARI, *Il “minore informato sui fatti” nella legge n. 172/2012*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2013, 161, «in simili evenienze, il ruolo chiave del minorenne dal punto di vista probatorio si coniuga con l'impatto psicologicamente ed emotivamente doloroso che la rievocazione dei fatti può avere in chi li ha

giustizia e soddisfazione, possa al contempo costituire esperienza traumatica per il bambino, vengono predisposti una serie di strumenti finalizzati ad evitare episodi di vittimizzazione secondaria<sup>148</sup>.

Altro prodotto del Consiglio d'Europa è la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, aperta alla firma l'11 maggio 2011 ad Istanbul e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77.

Il provvedimento si muove sul consueto “doppio binario protettivo”: partendo dall'assunto che per cui «la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla

---

vissuti, specialmente se condotta in contesti e con modalità che non preservino il dichiarante da tensioni eccessive e magari non necessarie. Nel caso dei minorenni, poi, questa esigenza di tutela va di pari passo con la necessità di individuare forme di assunzione delle dichiarazioni che ne garantiscano l'attendibilità: non sfugge, infatti, l'elevato rischio che ansia, dolore, paura, vergogna, producano nel potenziale testimone reazioni di rigetto che spaziano da versioni fantastiche dei fatti sino al rifiuto di rispondere a qualsivoglia domanda o sollecitazione. A ciò si aggiunge la difficoltà anche di comunicare con i testimoni di minore età, specie se molto piccoli e in relazione a vicende di particolare delicatezza e scabrosità; sovente, la difficoltà maggiore è quella di trovare le parole per definire ciò su cui si chiedono informazioni o anche di intendere il significato delle risposte, sempre mantenendo il distacco necessario a evitare di influenzare, anche involontariamente, la dichiarazione raccolta».

<sup>148</sup> Tali strumenti sono multidirezionali. Innanzitutto operano sul piano informativo: l'art. 31, comma 1, lett. b), prevede infatti che «almeno nei casi in cui le vittime e le loro famiglie si trovino in una situazione di pericolo, che possano essere informate, se necessario, di qualsivoglia rimessa in libertà, temporanea o definitiva della persona perseguita o condannata»; numerose previsioni si occupano, poi, delle audizioni del minore in qualità di testimone (si richiede che «le vittime ed i rei non siano a contatto diretto all'interno dei locali dei servizi di indagine e dei locali giudiziari» ex art. 31, comma 1, lett. g), o che si garantiscano le vittime minorenni, le loro famiglie e gli eventuali testimoni da intimidazioni, ritorsioni e nuovi abusi ai sensi dell' art. 31, comma 1, lett. f), nonché di prendere misure adeguate per preservare la vita privata, l'identità e l'immagine dei minori vittime di questi vili reati, anche rispetto alla diffusione pubblica di informazioni agli stessi riconducibili, come prescritto dall'art. 31, comma 1, lett. e)). Importanti anche le disposizioni in tema di “colloquio col bambino”, volte da un lato a preservare la genuinità del contributo dichiaratorio, dall'altro a meglio gestire la sofferenza legata al ricordo dell'evento subito, magari procedendo a porte chiuse o tramite audizione a distanza (in tema gli artt. 35 e 36). Si veda, sul punto, GIALUZ, *Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili*, in AA.VV., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, cit., 83 ss. In tali termini anche ALLEGREZZA, *La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea*, in AA.VV., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, cit., 19.

dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione»<sup>149</sup>.

Delineato il campo applicativo oggettivo e soggettivo<sup>150</sup>, la Convenzione ripropone quell'ormai consolidata bipartizione fra “misure di protezione della vittima *attraverso* il processo/misure di protezione della vittima *dal* processo”.

In ordine alla prima categoria, oltre alle prescrizioni già dettate per i minori<sup>151</sup>, si rintracciano anche previsioni “inedite”, che impongono, ad esempio, l'adozione, in situazioni di pericolo immediato, di misure cautelari volte all'allontanamento urgente del reo dalla residenza della vittima o, comunque, dalla sua persona, inibendogli per un periodo prestabilito di avvicinarsi alla stessa (art 52); o la possibilità, per gli Stati membri, di adottare ordinanze di ingiunzione o di

---

<sup>149</sup> Così il preambolo della Convenzione di Istanbul, ove si specifica, inoltre, che particolare attenzione merita il fenomeno della c.d. “violenza assistita”: viene, infatti, specificato nel preambolo che vittime della violenza domestica. e, per l'effetto, destinatari dell'intervento normativo in commento - sono non soltanto le donne, ma anche i bambini, sia in quanto destinatari diretti della violenza, sia in virtù del loro essere testimoni di violenze perpetrate all'interno delle famiglie di appartenenza, con conseguenti ricadute sulla psiche e l'emotività dei medesimi.

<sup>150</sup> L'applicazione è riservata a «tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica» (art. 2); dal punto di vista oggettivo, per “violenza nei confronti delle donne” deve intendersi una «violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata» (art. 3, lett. a); per “*violenza domestica*”, parimenti, si intendono «tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima» (art. 3, lett. b). Sul versante soggettivo, invece, viene chiarito che con l'espressione “vittima” si intende «qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti» di violenza di cui sopra (art. 3, lett. e), mentre per “donne” si intendono tutte le persone di sesso femminile, anche se minori di 18 anni (art. 3, lett. f).

<sup>151</sup> L'obbligo, imposto agli Stati, di svolgere indagini «senza indugio ingiustificato, prendendo in considerazione i diritti della vittima in tutte le fasi del procedimento penale», indagini che siano anche efficaci (art. 49), e che diano al contempo «protezione adeguata e immediata alle vittime» e contemplino «misure operative di prevenzione e raccolta prove» (art. 50). Meritano poi attenzione: i doveri informativi nei confronti della vittima circa i propri diritti, i servizi a sua disposizione, l'andamento delle indagini o del procedimento, il suo ruolo nel processo (art. 56, comma 1, lett. c); il dovere di garantire alla vittima la possibilità di essere ascoltata e di fornire elementi di prova (art. 56, comma 1, lett. d); il dovere di fornire assistenza alla vittima per un'adeguata partecipazione processuale (art. 56, comma 1, lett. e), nonché un interprete indipendente e competente qualora essa sia alloglotta (art. 56, comma 1, lett. h). Alla vittima dei “reati di genere” va garantito, ulteriormente, l'accesso al patrocinio a spese dello Stato qualora ne abbia i requisiti (art. 57).

protezione a tutela immediata della vittima, la cui violazione da parte del reo comporta sanzioni penali «o altre sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive» (art. 53).

Per quanto concerne, invece, il rischio di vittimizzazione secondaria, si riscontrano - esattamente come per il diverso profilo appena esaminato - previsioni più o meno consolidate nei testi sovranazionali di tutela delle vittime, ivi inclusa la Convenzione di Lanzarote, «a testimonianza di una sorta di nocciolo duro di norme che dovrebbe fungere da piattaforma comune di garanzia e protezione per tutte le tipologie di vittima»<sup>152</sup>; ma viene, altresì, dedicata una parte importante ai c.d. metodi alternativi di risoluzione dei conflitti (mediazione e conciliazione)<sup>153</sup>.

Orbene, questa rinnovata sensibilità per le vittime vulnerabili, che traspare dall'analisi - se pur sommaria - delle due Convenzioni da ultimo citate, viene "sublimata" nella direttiva 2012/29/UE<sup>154</sup>, che ritiene fondamentale, al fine di stabilire un adeguato *standard* di tutela, una valutazione individuale delle

---

<sup>152</sup> Così, MARTELLI, *Le convenzioni di Lanzarote e Istanbul: un quadro d'insieme*, in AA.VV., *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 42. Si pensi al dovere di protezione delle vittime e delle loro famiglie e testimoni dal rischio di intimidazioni, rappresaglie e ulteriori vittimizzazioni (art. 56, comma 1, lett. a), agli obblighi informativi a favore della vittima nel caso di rimessione in libertà dell'accusato (art. 56, comma 1, lett. b), alla necessità di adottare misure a salvaguardia della vita privata e dell'immagine della vittima (art. 56, comma 1, lett. f), alla prescrizione di evitare - ove possibile - contatti tra vittima e reo all'interno di tribunali e uffici di servizio (art. 56, comma 1, lett. g) e di predisporre, in sede processuale, esami a distanza della vittima (art. 56, comma 1, lett. i).

È poi presente una norma *ad hoc* per il fenomeno della c.d. violenza assistita, già introdotta nel preambolo della Convenzione: l'art. 56, comma 2, infatti, riserva ai bambini vittime e testimoni di violenza contro le donne e di violenza domestica la possibilità di usufruire, qualora sia necessario, di misure di protezione specifiche che prendano in considerazione il loro interesse superiore.

<sup>153</sup> In ossequio a quella «fuga dal giudiziario» che il legislatore europeo impone per smorzare gli angoli più irti del rito processuale penale a vantaggio di una gestione delle vicende il meno traumatica possibile per le vittime di reati in sé già molto avvilenti per la personalità e la psiche individuale. Cfr. ALLEGREZZA, *La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea*, in AA.VV., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, cit., 7.

<sup>154</sup> A tal proposito LORUSSO, *Le conseguenze del reato. Verso un protagonismo della vittima nel processo penale?*, cit., 885, sottolinea come il provvedimento europeo, con la sua forte carica espansiva anche nel settore della vittima vulnerabile, renda «obsoleta e inadeguata» la rete di protezione offerta dalla Convenzione di Lanzarote, ma analoga considerazione può farsi rispetto a quella di Istanbul.

caratteristiche e delle esigenze tipiche di ogni vittima, mediante la quale può essere altresì stabilita l'opportunità di ricorrere a servizi di giustizia riparativa.

Pur invocando l'*individual assesment*, permangono talune presunzioni di vulnerabilità, fra cui innanzitutto il minore, il cui interesse va sempre considerato preminente (art. 18). Già l'art. 1, paragrafo 2, afferma che «Gli Stati membri assicurano che nell'applicazione della presente direttiva, se la vittima è un minore, sia innanzitutto considerato il suo interesse superiore e si proceda a una valutazione individuale. Si privilegia un approccio rispettoso delle esigenze del minore, che ne tenga in considerazione età, maturità, opinioni, necessità e preoccupazioni. Il minore e il titolare della potestà genitoriale o altro eventuale rappresentante legale sono informati in merito a eventuali misure o diritti specificamente vertenti sui minori».

Si affermano, pertanto, la già citata necessità di evitare i contatti tra la vittima e l'autore del reato (art. 19) ed il diritto di godere di misure di protezione della vita privata (art. 21). Il minore deve, inoltre, poter usufruire di una protezione particolare durante le audizioni (art. 20). Nella fase delle indagini tutte le sue dichiarazioni dovrebbero essere oggetto di registrazione audiovisiva ed utilizzabili come prova nel processo. Occorre, inoltre, assicurargli una consulenza e rappresentanza legale in nome proprio nei procedimenti in cui potrebbe sussistere un conflitto di interessi con i titolari della potestà genitoriale<sup>155</sup>.

Sono presuntivamente annoverati fra i vulnerabili anche i disabili, cui possono aggiungersi, a seconda della natura e del tipo di reato perpetrato nei loro confronti, le vittime di violenza sessuale, della tratta di esseri umani, del terrorismo (cons. n. 16), di violenza di genere (cons. n. 17) e di violenza nelle relazioni strette (cons. n. 18).

Tali soggetti dovrebbero poter godere di adeguate misure di protezione durante il procedimento penale, salva l'ipotesi di vincoli operativi o pratici (art. 23). Le audizioni della vittima vanno effettuate in locali adatti allo scopo e servendosi di personale specializzato; preferibilmente, la vittima deve entrare in contatto sempre con gli stessi operatori, a meno che ciò sia contrario alla buona amministrazione della giustizia. Le dichiarazioni delle vittime di violenza sessuale, di violenza di

---

<sup>155</sup> In tema, v. *infra* Cap. III, par. 1.

genere o di violenza nelle relazioni strette, salvo il caso in cui siano raccolte da un magistrato, dovranno essere rese dalla vittima ad una persona del suo stesso sesso, a condizione che non ne risulti pregiudicato lo svolgimento del processo.

Ai diritti precedentemente riconosciuti si somma la necessità di istituire in tutti gli Stati membri forme di sostegno alle vittime di reato per fornire assistenza gratuita, ricorrendo ad esperti adeguatamente formati (art. 25).

Alla luce di questa rapida panoramica, ben si comprende l'enorme sforzo richiesto al legislatore in sede attuativa: non si valuterà solo la sua capacità di importare strumenti efficaci di protezione, ma anche la sua attitudine a non alterare gli equilibri processuali.

«Sullo sfondo resta, imponente, un tema molto dibattuto: quello del complesso bilanciamento tra la protezione processuale della vittima (vulnerabile) e i diritti dell'imputato»<sup>156</sup>.

---

<sup>156</sup> GIALUZ, *Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili*, in AA.VV., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, cit., 88. In argomento, Cap. III, par. 6.



## CAPITOLO II

### *La vittima, dal reato alla sentenza.*

#### **Inputs europei, risposte italiane**

SOMMARIO: 1. L'informazione prodromica alla partecipazione. - 1.1. L'accesso alla giustizia: i primi contatti fra vittima e autorità. - 1.2. Gli altri *inputs* conoscitivi indirizzati alla vittima: dalla denuncia alla sentenza. - 2. La partecipazione consapevole ed effettiva dell'offeso al procedimento penale. - 2.1. I "mediatori linguistici" della vittima: il difensore di fiducia e l'interprete. - 3. Il "diritto al processo" e le sue declinazioni. - 3.1. L'azione penale condizionata dalla volontà privata. - 4. (segue) Il contributo probatorio della vittima. Il diritto ad essere sentita. - 5. *De iure condendo*: più poteri alla vittima e minori garanzie per l'imputato?

#### **1. L'informazione prodromica alla partecipazione.**

Si è detto di come l'attuale *trend* europeo sia orientato verso la creazione di un processo che sia «*forum per tutte le vittime*»<sup>157</sup>; si è detto anche che la direttiva 2012/29/UE non solo conferma questo dato, ma conferisce maggiore intensità alla spinta sovranazionale "inclusiva", ponendosi come obiettivo sia quello di

---

<sup>157</sup> L'espressione appartiene a CORNACCHIA, *Vittime e giustizia penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 1760 ed è riportata da ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella Direttiva 2012/29/UE*, in AA.VV., *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, a cura di Luparia, Milano, 2015, 3.

garantire alle vittime informazione, assistenza e protezione adeguate, che quello di offrire loro la possibilità di partecipare al procedimento penale<sup>158</sup>.

Rinviando al proseguo della trattazione la disamina dei diritti *strictu sensu* partecipativi delle vittime, occorre muovere dalle garanzie informative, funzionali ad ogni altro diritto, essenza dell'atto normativo in esame: nessuna "inclusione" della vittima è possibile se non è messa in condizione di capire il contenuto delle comunicazioni e delle vie di tutela che l'ordinamento le riserva<sup>159</sup>.

Ecco allora che, in questa prospettiva, la direttiva rafforza, rispetto al passato, il diritto all'informazione e quello di comprendere ed essere compresi (artt. 3-6), reputati dal legislatore europeo di assoluta centralità nella strategia di tutela<sup>160</sup>.

L'art. 3, che apre il capo II, diviene il baluardo del meccanismo conoscitivo, disponendo che la vittima debba essere non solo informata, ma messa anche nelle condizioni di comprendere e di essere compresa; le comunicazioni devono essere fornite in forma semplice e accessibile, oralmente o per iscritto, e nella lingua nota all'offeso.

Al contempo, proprio nell'apparato informativo si notano i maggiori *deficit* del nostro legislatore, ben lontano dal livello richiesto dall'Europa, nonostante negli ultimi anni si siano succeduti alcuni interventi normativi in tal senso<sup>161</sup>, i quali, tuttavia, emessi sull'onda di una sorta di «isteria collettiva»<sup>162</sup>, peccano di una

---

<sup>158</sup> In tema, AGNESE, *La vittima del reato*, in AA.VV., *La tutela della vittima e le garanzie dell'imputato. La più recente normativa dell'Unione Europea*, a cura di Agnese, De Crescenzo e Fuga, Roma, 2011, 46 ss.; CIVELLO CONIGLIARO, *La nuova normativa europea a tutela della vittima*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 22 novembre 2012, 1 ss.; DE CRESCENZO, *Vittima vulnerabile e accusato*, in AA.VV., *La tutela della vittima e le garanzie dell'imputato. La più recente normativa dell'Unione Europea*, cit., 27.

<sup>159</sup> ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella Direttiva 2012/29/UE*, in AA.VV., *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 8.

<sup>160</sup> FUGA, *La testimonianza della vittima da reato*, in AA.VV., *La tutela della vittima e le garanzie dell'imputato. La più recente normativa dell'Unione Europea*, cit., 69. In argomento anche GAETA, *La tutela delle vittime del reato nel diritto dell'Unione europea: spunti per una ricostruzione storico-sistemica*, in *Cass. pen.*, 2012, 2713.

<sup>161</sup> Il riferimento è, ad esempio, al d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in l. 23 aprile 2009, n. 38, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori»; nonché al d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. in l. 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province». Delle singole innovazioni introdotte si dirà *infra*.

<sup>162</sup> TODARO, *Il sistema italiano di tutela della vittima del reato: analisi e prospettive*, in AA.VV., *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche*

visione d'insieme, risolvendo *questio* di settore e moltiplicando le aporie del sistema.

### **1.1. L'accesso alla giustizia: i primi contatti fra vittima e autorità**

Il meccanismo informativo va attivato sin dal primo contatto fra vittima e autorità. Il provvedimento europeo, con grande sensibilità, riconosce come centrale questo momento: la vittima bussava alle porte della giustizia penale, chiedendo non solo giustizia, ma soprattutto sostegno.

Opportunamente, quindi, la direttiva si muove essenzialmente su tre piani, innanzitutto assicurando la qualità e la certezza delle comunicazioni, il loro contenuto, nonché la formazione del personale chiamato ad interagire con le vittime.

In particolare, l'offeso deve essere informato riguardo:

- a) il tipo di assistenza che può ricevere e da chi, nonché, se del caso, informazioni di base sull'accesso all'assistenza sanitaria, ad un'eventuale assistenza specialistica, anche psicologica, e su una sistemazione alternativa;
- b) le procedure per la presentazione di una denuncia relativa ad un reato e il ruolo svolto dalla vittima in tali procedure;
- c) come e a quali condizioni è possibile ottenere protezione;
- d) le modalità di accesso all'assistenza di un legale, al patrocinio a spese dello Stato e a qualsiasi altra forma di assistenza;
- e) le condizioni per ottenere un risarcimento;
- f) il diritto all'interpretazione e alla traduzione;
- g) qualora risieda in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato, quali sono le misure, le procedure o i meccanismi speciali a cui può

---

*nazionali*, cit., 100. L'Autore utilizza questa espressione per sottolineare come gli interventi normativi siano frutto della decretazione d'urgenza e pecchino per questa ragione di coerenza sistematica.

- ricorrere per tutelare i propri interessi nello Stato membro in cui ha luogo il primo contatto con l'autorità competente;
- h) le procedure disponibili per denunciare casi di mancato rispetto dei propri diritti da parte dell'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale;
  - i) a chi rivolgersi per comunicazioni sul proprio caso;
  - j) i servizi di giustizia riparativa disponibili;
  - k) le condizioni per ottenere il rimborso della spese processuali sostenute <sup>163</sup>.

Interessanti le modalità in cui queste informazioni possono essere veicolate: in forma orale o scritta all'ultimo recapito postale conosciuto, oppure per via elettronica, alle coordinate comunicate dalla vittima all'autorità competente. In casi eccezionali, ad esempio qualora un elevato numero di vittime sia coinvolto in un caso, dovrebbe essere possibile fornire le informazioni tramite la stampa, vuoi mediante un sito *web* ufficiale dell'autorità competente o tramite qualsiasi altro canale di comunicazione<sup>164</sup>.

L'accesso alla giustizia dovrà essere garantito in maniera adeguata anche a prescindere dalle condizioni di soggiorno nel territorio, dalla cittadinanza o nazionalità. La direttiva riconosce, tuttavia, che l'esercizio di alcuni diritti possa essere condizionato dal ruolo che le vittime assumono nel sistema giudiziario degli Stati membri, e chiede pertanto agli stessi di precisare i criteri di partecipazione al procedimento e la portata dei loro diritti nei casi (peraltro numerosi) in cui ne sia subordinato l'esercizio.

---

<sup>163</sup> La normativa europea impone, ex art. 4, una sorta di informativa generale da notificarsi all'inizio del procedimento, costituente «una sorta di carta dei diritti della vittima» (Così, TODARO, *Il sistema italiano di tutela della vittima del reato: analisi e prospettive*, in AA.VV., *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 101. In dottrina, ancor prima dell'emanazione della direttiva, LUPARIA, *Quale posizione per la vittima nel modello processuale italiano?*, in AA.VV., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012, 54.

<sup>164</sup> Sul punto si veda VERGES, *Un Corpus Juris des droits des victimes: le droit européen entre synthèse et innovations*, in *Revue de sciences criminelles et de droit pénal comparé*, 2013, 121 ss.

Sulla scia di quanto previsto dalla decisione quadro del 2001, poi, accanto ai diritti informativi, la direttiva contempla i cd. *service rights*<sup>165</sup> per la vittima quali parti integranti della tutela obbligatoria che gli Stati membri sono tenuti a garantire.

Tali servizi devono essere specifici, qualificati e gratuiti; devono supportare la vittima o i suoi familiari prima, durante «e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale»<sup>166</sup>. Essi devono operare in sinergia con le autorità preposte alla giustizia penale, che indirizzano l'offeso verso questi servizi già dal primo contatto, pur se la denuncia di un reato non ne rappresenta una condizione di accesso.

La direttiva prevede che tali attività di supporto possano essere di natura pubblica o non governativa, organizzate su base professionale o volontaria. L'importante è che il personale che entra in contatto con le vittime riceva un'adeguata formazione sia iniziale che continua, «di livello appropriato al tipo di contatto che intrattiene con le vittime, cosicché siano in grado di identificare le vittime e le loro esigenze e occuparsene in modo rispettoso, sensibile, professionale e non discriminatorio»<sup>167</sup>.

---

<sup>165</sup> Cfr. Cons. n.16. In tema, DOAK, *Victims' Rights, Human Rights and Criminal Justice*, Oxford, 2008, 4 ss. L'argomento sarà approfondito nel Cap. IV.

<sup>166</sup> Cfr. art 8 § 1.

<sup>167</sup> Cfr. Cons. n. 61: «È opportuno che i funzionari coinvolti in procedimenti penali che possono entrare in contatto personale con le vittime abbiano accesso e ricevano un'adeguata formazione sia iniziale che continua, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, cosicché siano in grado di identificare le vittime e le loro esigenze e occuparsene in modo rispettoso, sensibile, professionale e non discriminatorio. È opportuno che le persone che possono essere implicate nella valutazione individuale per identificare le esigenze specifiche di protezione delle vittime e determinare la necessità di speciali misure di protezione ricevano una formazione specifica sulle modalità per procedere a tale valutazione. Gli Stati membri dovrebbero garantire tale formazione per i servizi di polizia e il personale giudiziario. Parimenti, si dovrebbe promuovere una formazione per gli avvocati, i pubblici ministeri e i giudici e per gli operatori che forniscono alle vittime sostegno o servizi di giustizia riparativa. Tale obbligo dovrebbe comprendere la formazione sugli specifici servizi di sostegno cui indirizzare le vittime o una specializzazione qualora debbano occuparsi di vittime con esigenze particolari e una formazione specifica in campo psicologico, se del caso. Ove necessario, tale formazione dovrebbe essere sensibile alle specificità di genere. Le azioni degli Stati membri in materia di formazione dovrebbero essere completate da orientamenti, raccomandazioni e scambio di buone prassi, conformemente alla tabella di marcia di Budapest.»

Cons. n. 62: «Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni non governative riconosciute e attive che lavorano con le vittime di reato, e collaborare strettamente con esse, in particolare per quanto riguarda le iniziative politiche,

La formazione specialistica del personale è funzionale a renderlo capace di operare una valutazione individuale della vittima per meglio coglierne le esigenze specifiche e determinare la necessità di speciali misure di protezione o l'opportunità di accedere a servizi di giustizia riparativa<sup>168</sup>.

Viene specificato, poi, il contenuto minimo del supporto che i servizi di assistenza debbono essere in grado di offrire alla vittima che include<sup>169</sup>:

---

le campagne di informazione e sensibilizzazione, i programmi nel campo della ricerca e dell'istruzione, e la formazione, nonché la verifica e valutazione dell'impatto delle misure di assistenza e di protezione di tali vittime. Per prestare alle vittime di reato assistenza, sostegno e protezione adeguate è opportuno che i servizi pubblici operino in maniera coordinata e intervengano a tutti i livelli amministrativi: a livello dell'Unione e a livello nazionale, regionale e locale. Le vittime andrebbero assistite individuando le autorità competenti e indirizzandole ad esse al fine di evitare la ripetizione di questa pratica. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione lo sviluppo di «punti unici d'accesso» o «sportelli unici», che si occupino dei molteplici bisogni delle vittime allorché sono coinvolte in un procedimento penale, compreso il bisogno di ricevere informazioni, assistenza, sostegno, protezione e risarcimento.»

Cons. n. 63: «[...] Gli operatori preposti a raccogliere denunce di reato presentate da vittime dovrebbero essere adeguatamente preparati ad agevolare la segnalazione di reati, e dovrebbero essere poste in essere misure che consentano a parti terze, comprese le organizzazioni della società civile, di effettuare le segnalazioni. Dovrebbe essere possibile avvalersi di tecnologie di comunicazione, come la posta elettronica, videoregistrazioni o moduli elettronici in linea per la presentazione delle denunce.»

<sup>168</sup> Cfr. art. 25: «1. Gli Stati membri provvedono a che i funzionari suscettibili di entrare in contatto con la vittima, quali gli agenti di polizia e il personale giudiziario, ricevano una formazione sia generale che specialistica, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, che li sensibilizzi maggiormente alle esigenze di queste e dia loro gli strumenti per trattarle in modo imparziale, rispettoso e professionale. 2. Fatta salva l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario nell'ambito dell'Unione, gli Stati membri richiedono che i responsabili della formazione di giudici e pubblici ministeri coinvolti nei procedimenti penali offrano l'accesso a una formazione, sia generale che specialistica, che li sensibilizzi maggiormente alle esigenze delle vittime. 3. Con il dovuto rispetto per l'indipendenza della professione forense, gli Stati membri raccomandano che i responsabili della formazione degli avvocati offrano l'accesso a una formazione, sia generale che specialistica, che sensibilizzi maggiormente questi ultimi alle esigenze delle vittime. 4. Attraverso i loro servizi pubblici o finanziando organizzazioni che sostengono le vittime, gli Stati membri incoraggiano iniziative che consentano a coloro che forniscono servizi di assistenza alle vittime e di giustizia riparativa di ricevere un'adeguata formazione, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, e rispettino le norme professionali per garantire che i loro servizi siano forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale. 5. A seconda delle mansioni svolte e della natura e del livello dei contatti fra l'operatore e le vittime, la formazione mira ad abilitare l'operatore a riconoscere le vittime e a trattarle in maniera rispettosa, professionale e non discriminatoria».

<sup>169</sup> Su cui v. *amplius*, BELLUTA, *Participation of the victim in criminal investigation: the right to receive information and to investigate*, intervento al Convegno *Victims in Europe: needs, rights, perspectives*, Lussemburgo, 16 novembre 2015, in *www.penalecontemporaneo.it*, 23 dicembre 2015, 3.

- a) le informazioni, i consigli e l'assistenza, fra cui le possibilità di risarcimento;
- b) il ruolo nel procedimento penale, compresa la preparazione in vista della partecipazione al processo;
- c) le informazioni sui servizi specialistici di assistenza in attività o il rinvio diretto a tali servizi;
- d) il sostegno emotivo e, ove disponibile, psicologico;
- e) i consigli relativi ad aspetti finanziari e pratici derivanti dal reato;
- f) alcune direttive relative al rischio e alla prevenzione di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni<sup>170</sup>.

Alle persone particolarmente vulnerabili o esposte a un elevato rischio di pregiudizio dovrebbe, inoltre, essere garantita un'assistenza specialistica, avvalendosi di operatori capaci di cogliere la gravità del pregiudizio subito e il loro rapporto con l'autore del reato.

È necessario fornire una sistemazione alle vittime bisognose di un luogo sicuro e, ove necessario, assicurare a tali soggetti cure mediche e assistenza legale.

Se queste sono le prescrizioni europee, bisogna ora verificare la situazione domestica.

Subito vengono *in nuce* una serie di nodi problematici: innanzitutto, la scarsa conoscenza dei protocolli istituzionali, peraltro non condivisi su tutto il territorio nazionale, che spesso genera confusione e incertezza in sede di attuazione.

---

<sup>170</sup> Più nello specifico, i servizi di assistenza alle vittime forniscono almeno: a) informazioni, consigli e assistenza in materia di diritti delle vittime, fra cui le possibilità di accesso ai sistemi nazionali di risarcimento delle vittime di reato, e in relazione al loro ruolo nel procedimento penale, compresa la preparazione in vista della partecipazione al processo; b) informazioni su eventuali pertinenti servizi specialistici di assistenza in attività o il rinvio diretto a tali servizi; c) sostegno emotivo e, ove disponibile, psicologico; d) consigli relativi ad aspetti finanziari e pratici derivanti dal reato; e) salvo ove diversamente disposto da altri servizi pubblici o privati, consigli relativi al rischio e alla prevenzione di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. Gli Stati membri si impegnano anche a istituire servizi di assistenza specialistica gratuiti e riservati in aggiunta a, o come parte integrante di, servizi generali di assistenza alle vittime, o per consentire alle organizzazioni di assistenza alle vittime di avvalersi di entità specializzate già in attività che forniscono siffatta assistenza specialistica. Più nello specifico è necessario fornire: a) alloggi o altra eventuale sistemazione temporanea a vittime bisognose di un luogo sicuro a causa di un imminente rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni; b) assistenza integrata e mirata a vittime con esigenze specifiche, come vittime di violenza sessuale, vittime di violenza di genere e vittime di violenza nelle relazioni strette, compresi il sostegno per il trauma subito e la relativa consulenza.

A ciò si aggiunga l'inadeguatezza degli stessi, rivolti ad un *target* troppo generico di vittima, in spregio a quell'esigenza individualizzante che invece traspare dalla direttiva.

L'accessibilità ai servizi è spesso vincolata alla denuncia della vittima; gli obblighi informativi spesso non vengono assolti con conseguente proliferazione di episodi di vittimizzazione secondaria; permane un grave *deficit* di sincronizzazione tra vertici e operatori, tra reti formali e informali, causa di ulteriori *deficit* decisionali. Allarmante risulta l'assenza di una procedura omogenea e standardizzata di valutazione del rischio, nonché la mancanza di un accompagnamento costante della vittima. Sussistono, poi, numerosi problemi di ordine pratico: la reperibilità degli operatori, la necessità di creare numeri unici, sempre attivi e raggiungibili, ma soprattutto i tempi decisionali e di presa in carico troppo lunghi<sup>171</sup>.

Così fotografata l'istantanea del sistema, appare opportuno porre l'attenzione sulle possibili azioni di miglioramento del complessivo processo di supporto alle vittime di reato<sup>172</sup>.

In primo luogo appare necessario ridurre la burocrazia e agire nella direzione di una concreta semplificazione del processo, che consenta l'eliminazione di quelle inutili ripetizioni spesso causa di una doppia vittimizzazione o addirittura della rinuncia al supporto. Ridurre il ciclo temporale del processo significa adottare *standard* comuni di intervento, privilegiare le attività in parallelo anziché in serie;

---

<sup>171</sup> Evidenzia tutte le criticità del sistema TODARO, *Il sistema italiano di tutela della vittima del reato: analisi e prospettive*, in AA.VV., *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 101.

<sup>172</sup> Recentemente sono state presentate le Linee Guida per la creazione di Centri di Supporto alle vittime (AA.VV., *Dalla teoria alle buone prassi: percorsi per la creazione dei Centri di Supporto alle Vittime*, a cura di Galavotti e Pastore, Mantova, 2015), volume che costituisce il prodotto finale di un approfondito e inclusivo progetto, il *Vis Network (Victim Supporting Project: a network to support and aid crime victims)*, finanziato dalla Commissione Europea nel Programma *Criminal Justice* nel 2012. Tale progetto ha inteso costruire una rete di soggetti territoriali che, con competenze diverse, si occupano di trattamento alle vittime. *Vis Network* ha riunito tre territori, le aree di Livorno, Pisa e Mantova, grazie ai partner: Regione Toscana, Università di Pisa, Centro Studi Discriminazione, Società della Salute di Pisa, ASL 6 di Livorno, Libra e Alce Nero di Mantova, i partner associati Provincia di Pisa, Questura - Polizia di Stato Livorno, FDE, Comune di Mantova e Ospedale Carlo Poma (Mantova), e di una serie di soggetti correlati, tra cui servizi sanitari, forze dell'ordine, amministrazioni ed enti locali, associazioni di volontariato e sociale che hanno garantito lo svolgimento delle attività per 24 mesi. Per tutte le informazioni sul progetto, [www.visnetwork.eu](http://www.visnetwork.eu)

modificare la sequenza di attività, in modo tale da ottimizzare gli spostamenti delle persone, diminuire le interruzioni, sincronizzare i tempi delle diverse attività e prevenire inutili attese<sup>173</sup>.

Altrettanto irrinunciabile risulta una seria attività di supervisione scientifica dei casi e dell'agire della c.d. *équipe* multidisciplinare, una pratica formativa ormai piuttosto diffusa in cui un professionista, generalmente con esperienze precedenti nello stesso ambito di intervento, interagisce con chi si occupa del "caso", offrendo possibilità di nuovi apprendimenti, nonché "l'estensione delle risorse e delle capacità dei singoli"<sup>174</sup>.

Non solo. Bisogna insistere sulla formazione adeguata a coloro che operano in questo settore; spesso i servizi di sostegno alle vittime appartengono al terzo settore e si avvalgono dell'opera di volontari, che devono essere in grado di fornire un'assistenza "a tutto campo" di tipo morale e psicologico (cure immediate, accertamenti e perizie), ma anche tecnico-legale durante tutto l'arco del procedimento (dalla presentazione della denuncia, all'istruzione della causa, al giudizio); si ritiene auspicabile l'adozione di linee-guida sui programmi e sugli operatori, al fine di orientare opportunamente il lavoro di tutti i soggetti impegnati in azioni di sostegno e di assistenza alle vittime<sup>175</sup>; appare opportuno assicurare una presenza costante e visibile all'interno dei tribunali e dei commissariati di polizia agli operatori, in maniera tale che vengano assicurati un intervento ed una presa in carico tempestivi delle vittime<sup>176</sup>; sarebbe auspicabile prevedere percorsi di formazione anche nell'ambito dei corsi di laurea (e *post-laurea*) delle facoltà di

---

<sup>173</sup> AA.VV., *Dalla teoria alle buone prassi: percorsi per la creazione dei Centri di Supporto alle Vittime*, cit., 8 ss.

<sup>174</sup> AA.VV., *Dalla teoria alle buone prassi: percorsi per la creazione dei Centri di Supporto alle Vittime*, cit., 9.

<sup>175</sup> Bisognerebbe istituire percorsi di formazione altamente qualificati per gli operatori del settore, favorendo in tal modo lo sviluppo e l'interscambio di orientamenti, raccomandazioni e buone pratiche condivise, come quelle del progetto Dicam II, coordinato da *Save the Children* Italia, con la partecipazione della Polizia di Stato (e l'Osservatorio sulla Pedofilia e Pornografia Minorile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità). Diverse Regioni, il Lazio da ultimo, hanno adottato le procedure nate dal progetto, ma parliamo di realtà settoriali e isolate.

<sup>176</sup> A Milano, si vorrebbe istituire uno sportello-vittime presso il Palazzo di Giustizia, seguendo il modello dell'*Office of Public Counsel for Victims* presso la Corte penale internazionale; il progetto, tuttavia, sta incontrando ostacoli di ordine economico e organizzativo.

giurisprudenza e psicologia, come già accade per esempio in Spagna, in Francia o negli Stati Uniti<sup>177</sup>.

Le diverse forme di assistenza alle vittime, per essere concretamente efficaci, devono essere realizzate non solo da personale volontario, ma anche da operatori qualificati, specializzati professionalmente e appositamente formati, che accompagnino e sostengano le vittime in maniera continuata, durante tutto il lungo processo di recupero<sup>178</sup>.

La formazione non deve riguardare solo il “personale esterno” al processo, ma soprattutto i magistrati, gli avvocati, le forze dell’ordine; in particolare questi ultimi, che per primi entrano in contatto con le vittime, ricevendone la denuncia, ed è su di loro che viene proiettata la domanda di giustizia. Esistono nuclei operativi che si occupano di vittime vulnerabili: in tema di reati di sfruttamento sessuale di minori, presso la squadra mobile di ogni questura, è stata istituita una unità specializzata di polizia giudiziaria, avente il compito di condurre le indagini sul territorio nella materia *de qua*<sup>179</sup>; all’interno del Reparto Analisi Criminologiche, facente capo al Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche dell’arma dei Carabinieri, esiste la sezione specializzata “Atti persecutori”, che si occupa di mettere appunto strategie di prevenzione e repressione di questi reati e la formazione degli operatori coinvolti<sup>180</sup>.

---

<sup>177</sup> Presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Palermo, ad esempio, a partire dal 2016 sarà avviato un corso interamente dedicato alla vulnerabilità.

<sup>178</sup> Nell’ambito della formazione degli operatori psico-socio-sanitari vanno evidenziate le gravissime carenze dell’ordinamento nazionale. Questi soggetti sono mediatori indispensabili fra la vittima e le istituzioni: si pensi agli psicologi che assistono il minore durante l’esame testimoniale, o al personale medico che raccoglie campioni biologici sul corpo della vittima, o ancora agli assistenti sociali che per primi prendono in carico la vittima e ascoltano la prima versione dei fatti; ebbene, nulla si impone circa la loro preparazione. Per questa considerazione critica si rinvia a MARIANI-ORMAZABAL SANCHEZ, *La formazione dei soggetti che entrano in contatto con le vittime nel quadro del procedimento penale*, in AA.VV., *Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili*, a cura di Armenta Deu e Luparia, Milano, 2011, 123 ss.

<sup>179</sup> Legge 3 agosto 1998, n. 269, *Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù*.

<sup>180</sup> La sezione *de qua* è stata istituita con la l. 23 aprile 2009, n. 38, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*. In argomento, MARANDOLA, *I profili processuali delle nuove norme in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e stalking*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, 967.

A prescindere dai singoli obblighi di aggiornamento che il corpo d'appartenenza impone, attualmente tanto lo Stato, quanto gli enti privati spingono a ché gli agenti si specializzino<sup>181</sup>.

Per quanto concerne invece i magistrati, preme innanzitutto mettere in evidenza come manchino presso i vari uffici giudiziari delle sezioni specializzate nei

---

<sup>181</sup> Oltre al già menzionato *Vis Network*, merita un cenno anche il progetto "Rete Nazionale Antiviolenza a sostegno delle donne vittime di violenza" coordinato dal Dipartimento per le Pari Opportunità. È previsto un servizio di *call center*, mediante un numero telefonico di pubblica utilità 1522, per fornire alle vittime un sostegno psicologico e giuridico nonché indirizzarle verso le strutture pubbliche e private presenti sul territorio. Il servizio, multilingue ed attivo 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, fornisce una prima risposta alle vittime e sostiene, altresì, l'emersione della domanda di aiuto, consentendo alle stesse un graduale avvicinamento ai servizi con l'assoluta garanzia dell'anonimato. Sono altresì previste attività formative rivolte alle forze dell'ordine e agli operatori sanitari.

Un riferimento va anche al progetto elaborato dalla Polizia di Stato in collaborazione con l'Università di Napoli S.I.L.V.I.A. (*Stalking inventory list* per vittime e autori) che ha messo a punto un formulario che aiuti anche gli operatori a conoscere meglio le caratteristiche di questo fenomeno. L'obiettivo è anche quello di sensibilizzare i poliziotti per fare in modo che il primo contatto con le forze dell'ordine sia rassicurante e permetta di instaurare un rapporto di fiducia con la vittima.

Importante, altresì, il progetto europeo *Daphne*, nell'ambito del Programma Diritti, Parità e Cittadinanza 2014-2020, che finanzia azioni per prevenire, informare e combattere la violenza nei confronti di donne, giovani e bambini. Obiettivo principale è quella di combattere e prevenire la violenza legata a pratiche dannose nei confronti di donne, giovani e bambini, quali per esempio la mutilazione genitale femminile, la violenza sessuale nelle relazioni intime ed i cosiddetti "crimini d'onore". Le attività riguardano l'apprendimento reciproco, lo scambio di buone pratiche, la cooperazione, nonché attività di sensibilizzazione, informazione e diffusione.

Un'altra iniziativa meritevole di attenzione è stata promossa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e l'Assessorato alle Politiche per il lavoro, Sviluppo economico, Università e Ricerca del Comune di Milano, che hanno avviato una collaborazione nel contrasto al crimine informatico e per una maggior tutela delle vittime di tali reati. Il primo passo è stato occuparsi della formazione continua di centinaia di Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria, con un particolare taglio didattico affinché agli argomenti tecnico-investigativi si affiancasse la formazione umanistica e l'attenzione al primo contatto con le vittime di reato, anche tramite un *workshop* appositamente dedicato condotto da un criminologo e da una psicoterapeuta. A favore delle vittime è stato inoltre recentemente elaborato un piano di azione, una intuizione che interpreta in termini innovativi le norme sostanziali e processual-penali vigenti, messo alla prova in un caso concreto eletto a caso pilota. La vicenda è stata descritta nel *working paper* "Vittim@ ineffabile" in [www.procura.milano.giustizia.it/reati-informatici.html](http://www.procura.milano.giustizia.it/reati-informatici.html)

procedimenti che riguardano le vittime<sup>182</sup>; del pari non è prevista alcuna formazione specifica rivolta agli organi inquirenti e requirenti<sup>183</sup>.

Fondamentale risulta essere anche la formazione degli avvocati: benché il codice deontologico imponga obblighi di formazione e aggiornamento<sup>184</sup>, nessuna formazione specifica è prevista in tema di assistenza legale alle vittime.

Qualche passo in avanti è stato compiuto all'indomani della l. n. 38 del 2009, che, per la parte che qui interessa, ha stabilito che la persona offesa possa accedere al gratuito patrocinio anche prescindendo dai limiti reddituali generali, e ha, altresì, istituito un numero verde per offrire consulenza legale specializzata. Orbene, in seguito alla modifica legislativa, alcuni Ordini forensi hanno cominciato ad insistere sulla formazione professionale nella materia *de qua*<sup>185</sup>.

---

<sup>182</sup> Nonostante l'art. 102, comma 2, Cost. permetta di istituire sezioni specializzate per determinate materia.

<sup>183</sup> Alla formazione interna, il nostro ordinamento ha preferito l'affiancamento esterno. Il riferimento è alla nuova audizione mediata in fase investigativa, introdotta in occasione della ratifica della Convenzione di Lanzarote. In tema, *infra*, Cap. III, par. 4.1.

Come noto, il Consiglio Superiore della Magistratura e la Scuola Superiore della Magistratura si occupano della formazione iniziale e permanente dei magistrati. Ogni anno viene stilato un elenco di incontri formativi, ciascuno su tematiche differenti; il singolo magistrato può scegliere a quale di questi incontri prendere parte. Negli ultimi anni sono stati organizzati diversi incontri aventi ad oggetto il tema delle vittime, tuttavia sarebbe opportuno rendere obbligatoria la formazione e l'aggiornamento in tale settore. Sulla formazione dei magistrati, il D.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, *Istituzione della Scuola superiore della magistratura*; nonché la l. 24 marzo 1958, n. 195, *Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura* e il D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, *Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura, e disposizioni transitorie*.

In tema, CASTELLANI-PERINI, *La giustizia sul lettino? (un'esperienza pilota per la formazione psicologica del magistrato dei minori e della famiglia)*, in *Quest. Giust.*, 2006, 1, 147 ss.

<sup>184</sup> Si prevede, infatti, che l'avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non possa accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza (art. 14). Si impone, inoltre, che l'avvocato curi costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente (art. 15).

<sup>185</sup> Presso diversi Ordini sono stati elaborati programmi di formazione specializzata e trasversale, al fine di sensibilizzare gli avvocati e fornire loro adeguate competenze legali e psicologiche per assistere le vittime. Non potendo in questa sede analizzare tutte le iniziative in tal senso sul territorio nazionale, e adottando una prospettiva "locale", si può far riferimento al Protocollo d'intesa fra l'Ordine degli avvocati di Bari e l'associazione Giraffa Onlus per la creazione di una rete di sostegno alle donne vittime di violenza. Nel Protocollo la formazione riveste un ruolo assai importante, attuata attraverso una serie di incontri seminariali, ancorché a partecipazione discrezionale. Per ulteriori approfondimenti, [www.ordineavvocati.bari.it](http://www.ordineavvocati.bari.it)

Ma la formazione del personale non basta: aumenta la domanda di strumenti e metodologie, ed emerge con sempre maggiore frequenza da parte degli operatori, una richiesta di spazi e luoghi specifici per riflettere sulle pratiche, sulle azioni, sui problemi dei servizi che investono e modificano anche il significato del mandato del complessivo lavoro sociale-politico-legale.

La domanda che cambia e la messa in discussione delle consuete certezze, sollecita una nuova prospettiva tra gli operatori di apertura al territorio ed invita a lavorare integrandosi con altri professionisti, con lo scopo di garantire risposte condivise e partecipate.

È importante, tuttavia, che il ruolo e le responsabilità degli operatori, da un lato, e del personale dell'amministrazione giudiziaria e della polizia dall'altro, siano ben chiare e distinte, in modo che non si crei un'inutile sovrapposizione di competenze che finirebbe avere l'effetto contrario alla semplificazione delle procedure.

Altrettanto imprescindibile assicurare un'organizzazione capillare dei servizi sul territorio, poiché le necessità ed i bisogni delle vittime possono essere meglio capite e soddisfatte da chi opera nella realtà in cui è maturato l'evento delittuoso; inoltre, in questo modo si evita una distribuzione squilibrata dei servizi di sostegno alle vittime nel Paese.

Infine, è auspicabile l'erogazione di finanziamenti pubblici ai servizi di sostegno già attivi o in fase di creazione, che non si possono giovare unicamente di contributi volontari.

La nascita o il potenziamento dei servizi di assistenza alle vittime rappresenta una sfida per molti sistemi nazionali, tanto essenziale sul piano della tutela alle vittime quanto costosa sul piano economico<sup>186</sup>.

Nei vari Stati europei sono state attivate numerose iniziative di sostegno: alcune si contraddistinguono per la loro capillare presenza sul territorio, altre per il raggio di azione diversificato (in quanto non si limitano a fornire un sostegno alle vittime, ma operano anche in favore di altri soggetti, che pur non avendo subito un

---

<sup>186</sup> Per questa considerazione, ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella Direttiva 2012/29/UE*, in AA.VV., *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 13.

pregiudizio dal fatto di reato, e senza aver commesso nessun atto delittuoso, possono comunque trovarsi coinvolti nel circuito giudiziario a vario titolo, come ad esempio i testimoni). In alcune realtà, questi servizi sono di matrice pubblica, a fronte di altri Paesi dove tali esperienze appartengono esclusivamente al terzo settore. Spesso le iniziative godono di finanziamenti pubblici erogati dalle istituzioni centrali, ma non mancano situazioni in cui anche le amministrazioni locali offrono un loro contributo finanziario<sup>187</sup>.

Uno dei sistemi di assistenza più sviluppati si trova nel Regno Unito, in particolare grazie al lavoro della *Victim Support UK*, un'organizzazione *no profit* che lavora in stretta sinergia con la polizia e che, peraltro, svolge anche un'attività di coordinamento con altre associazioni a livello europeo<sup>188</sup>. Tale organizzazione si basa sul lavoro di volontari (circa 12.000 unità) ed al momento ha in corso 374 programmi di sostegno sia alle vittime, sia ai testimoni di reato in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord<sup>189</sup>. Si segnala che in questo Paese nel 1995 è stata adottata la *UK-Home Office Victim's Charter*, un documento che, pur non avendo

---

<sup>187</sup> Sullo stato dell'arte a livello internazionale, BALDRY, *Assistenza alle vittime. Obiettivi, proposte e realtà*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1998, 161 ss. Dal 1989 è operativo l'*European Forum for Victim Service*, di cui fanno parte Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Irlandese, Repubblica Ceca, Svezia, Svizzera e Ungheria.

<sup>188</sup> Fra le principali attività della *Victim Support UK* vi è, innanzitutto, il supporto alle vittime, tramite l'addestramento di volontari e dipendenti, che offrono il supporto gratuito, riservato, pratico, emotivo e finanziario. Esiste una linea telefonica per le vittime, i testimoni e la famiglia e gli amici delle vittime e dei testimoni (08 08 16 89 111). Vengono offerti servizi specialistici quali gli aiuti alle famiglie colpite da un lutto, aiuti locali per i soggetti che subiscono maltrattamenti domestici o sessuali, nonché tutta una serie di servizi rivolti ai minori, in particolari quelli chiamati al banco dei testimoni. Grande attenzione viene riservata alla ricerca: un *team* di esperti esamina i problemi che devono affrontare le vittime di reati e formula raccomandazioni su come affrontare questi problemi al governo, agli organi della polizia, della giustizia penale e di altre organizzazioni.

La *Victim Support* è finanziata da donazioni pubbliche. L'organizzazione offre supporto a circa 1 milione di vittime di reati all'anno.

Per un approfondimento sui servizi offerti e sulla strategia adottata si rimanda a <https://www.victimsupport.org.uk/>

<sup>189</sup> Individua nell'Inghilterra un modello virtuoso, BALDRY, *Assistenza alle vittime. Obiettivi, proposte e realtà*, cit., 169 ss. In tema si veda anche DAVIS, LURIGIO, SKOGAN, *Service for victim: a market research study*, in *International review of victimology*, 1999, 6,101 ss.; MAGURIE, *Matching victim assistance to need*, in AA.VV., *Guidelines for victim support in Europe*, Utrecht, 1989, 129 ss.

carattere vincolante, stabilisce una serie di *standard* di base per le organizzazioni che lavorano in favore delle vittime.

Fondamentale, inoltre, il *Code of practice*, nato a seguito del *Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004*, contenente canoni minimi sui servizi delle *criminal justice agencies*, primo tra tutti il costante aggiornamento sui progressi della vicenda giudiziaria attraverso informazioni periodiche<sup>190</sup>.

In altri Paesi si rileva che le esperienze di maggiore spessore sono gestite dagli organi di governo, tanto da potersi riconoscere l'esistenza di una vera e propria politica nazionale di coordinamento dei servizi di assistenza alle vittime.

Emblematico è il caso della Francia, ove nel 1999 è stato istituito il CNAV (*Conseil national de l'aide aux victimes*) presso la *Direction des Affaires Criminelles et des Grâces*. Esso è presieduto dal Guardasigilli ed è composto da rappresentanti dei vari ministeri coinvolti, da amministratori locali, da professionisti, pubblici e privati, da rappresentanti dell'INAVEM (*Institut d'aide aux victimes et de médiation*) e delle associazioni di sostegno alle vittime. Le sue competenze consistono nella valutazione degli interventi realizzati, nella predisposizione di un rapporto annuale sulle misure adottate e sulla formazione che il Ministro della giustizia deve presentare al Parlamento, nel proporre e coordinare i programmi di ricerca a livello nazionale. Il coordinamento a livello istituzionale delle iniziative è favorito anche dall'esistenza del già citato INAVEM, istituito nel 1986, esso raggruppa i *Services d'aide aux victimes*, vale a dire tutte quelle associazioni del terzo settore che, lavorando in stretta collaborazione con gli operatori della giustizia (magistrati, avvocati, servizi sociali), assicurano servizi gratuiti di aiuto alle vittime, coordinando a livello nazionale le varie iniziative esistenti a livello locale. In quest'ottica occorre citare anche le *Maisons de justice et du droit (MJD)* (disciplinate con l. 18 dicembre 1998) che assicurano una presenza "giudiziaria" all'interno di un comune o di un quartiere grazie alla mobilitazione di diversi attori (magistrati, poliziotti,

---

<sup>190</sup> <https://www.gov.uk/government/publications/the-code-of-practice-for-victims-of-crime>. In tema, HALL, *Victims of Crimes: Policy and Practice in Criminal Justice*, Devon, 2009; HESTER-WESTMARLAND-PEARCE-WILLIAMSON, *Early Evaluation of the Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004*, Londra, 2008; HUMPHREYS-STANLEY, *Domestic Violence and Child Protection: Directions for Good Practice*, Londra, 2006. Vedi, inoltre, le riflessioni sul punto di KAPARDIS, *Psychology and Law. A Critical Introduction*, New York, 2014, 205.

insegnanti, operatori sociali) dando una risposta rapida ed efficace agli episodi di microcriminalità in quanto offrono non solo servizi di mediazione, ma anche di accoglienza, di orientamento e di informazione. Grazie al contributo di personale stipendiato e di numerosi volontari, i servizi coprono la quasi totalità del territorio nazionale francese<sup>191</sup>.

Anche in Spagna i Servizi di assistenza alle vittime (*Oficinas de Asistencia a las víctimas*) sono gestiti dalle istituzioni, precisamente dal Ministero della Giustizia in tutto il territorio nazionale, e dai Governi locali nelle Comunità Autonome. Essi offrono due tipi ben distinti di sostegno: a) gli aiuti di carattere economico, che sono previsti esclusivamente in favore delle vittime di reati violenti e contro la libertà sessuale; b) assistenza di tipo psicologico e sociale diretta alle vittime di ogni tipo di reato<sup>192</sup>.

Merita una citazione, in Germania, la più importante istituzione nazionale per la prevenzione sociale della criminalità: il *Kriminalpolizeiliche Beratungsdienst - KBD* (Servizio di consulenza della polizia criminale) con sede presso il Ministero dell'Interno, che svolge prevalentemente mansioni di consulenza e si occupa dell'attuazione di vari programmi e iniziative. Le attività del KBD sono rivolte non solo a coloro che potenzialmente possono commettere reati, ma anche alle vittime, potenziali e reali, come gli anziani ed i giovani. Per mezzo di consigli e raccomandazioni, ma anche in modo informale, attraverso lo sport o le attività ricreative, si tenta di prevenire le situazioni di vittimizzazione ed i comportamenti irregolari o illegali. Di particolare rilievo è anche l'attività del *Victim-Offender Mediation Service Bureau (Tater-Opfer-Auschleich Service Buro)*, un istituto centrale che ha il compito di promuovere programmi di mediazione e di coordinare quelli già esistenti al fine di rendere più omogenea possibile la distribuzione di tali programmi sul territorio, così come della *Weisser Ring*, un'organizzazione non governativa che dal 1976 ha avviato una serie di iniziative a sostegno delle vittime (attualmente 400 dei suoi centri sono diffusi nel Paese),

---

<sup>191</sup> Sui servizi di assistenza in Francia, TOULLIER, *La giustizia riparativa in Francia. Quadro attuale e ipotesi di sviluppo*, in AA.VV., *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 152 ss.

<sup>192</sup> MARIANI-ORMAZABAL SANCHEZ, *La formazione dei soggetti che entrano in contatto con le vittime nel quadro del procedimento penale*, in AA.VV., *Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili*, cit., 132 ss.

tra le quali un numero di telefono verde, con cui si offrono consulenza e informazioni in diverse lingue<sup>193</sup>.

Il confronto con le esperienze d'oltralpe nel settore dell'assistenza alle vittime, com'è facilmente intuibile, rende ancor più allarmante la situazione nazionale, rappresentando uno dei nervi scoperti del nostro sistema.

Tutte le iniziative domestiche cui si è fatto cenno poc'anzi, benché apprezzabili, sono insufficienti e circoscritte geograficamente e tematicamente, mancando un approccio che guardi al problema nel suo insieme.

In Italia, di fatti, oggi è il Terzo Settore a portare avanti la sensibilizzazione su questa tematica, mettendo in pratica le indicazioni previste dalla direttiva in maniera autonoma<sup>194</sup>.

Pur non negando l'evidente supporto che queste associazioni forniscono, sarebbe necessario abbandonare la frastagliata prospettiva locale e sostenere e sviluppare progetti a livello nazionale.

Lo schema di decreto legislativo all'attenzione del Parlamento pare dedicare al primo contatto fra vittima e autorità poca attenzione, tanto con riferimento ai soggetti che assistono, quanto in relazione alle modalità di assistenza. È un

---

<sup>193</sup> Fotografano la situazione in Germania HERKOMMER-BIELECKI WEYENBERG, *Strategia di supporto alle vittime in Germania*, Relazione presentata al seminario europeo *Victim support some good practice in Europe*, settembre 2006.

<sup>194</sup> Importantissimo il contributo offerto dall'Associazione Libra, che già dal maggio del 2012 ha attivato uno sportello: il Centro di Supporto alle Vittime di Reato per la provincia di Mantova (CSVR) che dalla sua istituzione si è attivamente occupato di supportare le Vittime ma anche di sensibilizzare la popolazione su questa tematica. Il CSVR offre sostegno proponendo risposte individualizzate in base alle diverse necessità che il reato crea nella vittima e nel suo contesto. L'obiettivo primario è creare una condizione di ascolto che favorisca l'emersione dei bisogni della persona attraverso colloqui con operatori del centro (psicologi, sociologi, giuristi, avvocati e professionisti con formazione criminologica). Per alcune necessità specifiche il Centro invia la persona a servizi specializzati affinché questi bisogni possano essere recepiti. Obiettivo primario del centro risulta l'*empowerment* della persona stessa, inteso come rafforzamento delle capacità di autodeterminazione e acquisizione di strumenti necessari per l'uscita dalla situazione di vittimizzazione. Tutti i servizi offerti sono gratuiti. Questa associazione si è anche preoccupata di tradurre il Manuale per l'implementazione della legislazione e delle migliori pratiche per la tutela delle vittime di reato in Europa messo a punto dal VSE (*Victim Supporter Europe*).

atteggiamento che, se mantenuto, potrebbe condurre a severe condanne lussemburghesi.

Invero, qualche segnale positivo si rintraccia nell'art. 90-*bis*, rubricato «Informazioni alla persona offesa»<sup>195</sup>, che si propone di fornire una serie di comunicazioni iniziali alla vittima, onde orientare i suoi primi passi nel procedimento.

## **1.2. Gli altri *inputs* conoscitivi indirizzati alla vittima. Dalla denuncia alla sentenza.**

Benché il primo contatto fra vittima e autorità costituisca sicuramente il momento di maggiore tensione, il legislatore europeo si è preoccupato di “tenere informata” la vittima nel corso di tutto il procedimento.

Alla base di questa scelta una considerazione tanto semplice, quanto fondamentale: rendere effettiva la partecipazione è possibile solo attraverso

---

<sup>195</sup> Di seguito, il testo provvisorio:

«1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua comprensibile, informazioni in merito:

- a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;
- b) alla facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1 e 2;
- c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;
- d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;
- e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;
- f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;
- g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;
- h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;
- i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;
- l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;
- m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;
- n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale o attraverso la mediazione, prevista dagli articoli 464-bis e seguenti;
- o) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio.»

l'informazione. Affinché questa affermazione non rimanga una mera enunciazione di principio, la direttiva, rifuggendo qualsivoglia formalismo, opta per un approccio pratico.

È stato già evidenziato come al momento del “primo incontro” fra vittima e autorità, gli Stati debbano fornire informazioni in ordine al «tipo di assistenza che può ricevere e da chi, nonché, se del caso, informazioni di base sull'accesso all'assistenza sanitaria, ad un'eventuale assistenza specialistica, anche psicologica, e su una sistemazione alternativa»<sup>196</sup>, ma gli obblighi informativi non si esauriscono qui. Come già anticipato, la direttiva, infatti, reca altre indicazioni riguardano più nello specifico la tutela penale e come tali avranno un contenuto variabile a seconda dell'ordinamento di riferimento.

Ad alcuni delicati snodi del procedimento penale vengono dedicate regole specifiche.

Particolare attenzione viene riservata al momento della denuncia di un reato da parte della vittima: tale informazione rappresenta, infatti, «un antefatto immancabile per l'intera impalcatura del regime partecipativo da assicurare all'offeso»<sup>197</sup>.

Il provvedimento europeo dispone che le autorità di polizia siano tenute a rilasciare alle vittime un avviso di ricevimento scritto della loro denuncia che indichi gli elementi essenziali del reato, quali il tipo di reato, l'ora e il luogo in cui è stato commesso e qualsiasi pregiudizio o danno causato dal reato stesso.

La direttiva precisa che, al fine di consentire il monitoraggio del procedimento e l'eventuale indennizzo assicurativo, l'avviso di ricevimento dovrebbe comprendere un numero di fascicolo nonché l'ora e il luogo della denuncia del reato (solo così l'avviso di ricevimento potrà servire come prova dell'avvenuta denuncia del reato). Ed ancora, tale avviso è obbligatorio e non può essere rifiutato a causa del ritardo nella denuncia<sup>198</sup>.

---

<sup>196</sup> Art. 4.

<sup>197</sup> PARLATO, *Il contributo della vittima tra azione e prova*, Palermo, 2012, 182.

<sup>198</sup> Art. 5: Diritti della vittima al momento della denuncia

1. Gli Stati membri provvedono a che la vittima ottenga un avviso di ricevimento scritto della denuncia formale da essi presentata alla competente autorità di uno Stato membro che indichi gli elementi essenziali del reato interessato.

Il provvedimento in commento impone, inoltre, agli Stati membri l'adozione di *iter* veloci e snelli che mettano l'offeso nella condizione di poter sporgere querela presso le autorità dello Stato in cui è avvenuto il crimine, fissando in tempi brevi la sua audizione in modo da evitare successive deposizioni.

Parimenti, va garantita alla vittima la possibilità di sporgere denuncia anche nel proprio Stato di residenza (può accadere, infatti, che a causa dello *choc* subito, o per altre motivazioni, non abbia potuto farlo nel paese in cui il reato è avvenuto); in siffatta ipotesi si provvederà ad inoltrare la denuncia alle autorità competenti nel *locus commissi delicti*<sup>199</sup>.

Se queste sono le indicazioni sovranazionali, bisogna ora verificare la situazione domestica.

---

2. Gli Stati membri assicurano che la vittima che intende presentare una denuncia relativa a un reato e non comprende o non parla la lingua dell'autorità competente abbia la possibilità di presentare la denuncia utilizzando una lingua che comprende o ricevendo la necessaria assistenza linguistica.

3. Gli Stati membri assicurano che la vittima che non comprende o non parla la lingua dell'autorità competente disponga, qualora ne faccia richiesta, della traduzione gratuita, in una lingua che comprende, dell'avviso di ricevimento scritto della sua denuncia di cui al paragrafo 1.

<sup>199</sup> Art. 17 Diritti delle vittime residenti in un altro Stato membro

1. Gli Stati membri garantiscono che le proprie autorità competenti siano in grado di adottare le misure appropriate per ridurre al minimo le difficoltà derivanti dal fatto che la vittima è residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato, in particolare per quanto concerne lo svolgimento del procedimento. A tal fine le autorità dello Stato membro in cui è stato commesso il reato devono essere in grado, in particolare:

a) di raccogliere la deposizione della vittima immediatamente dopo l'avvenuta denuncia relativa al reato all'autorità competente;

b) di ricorrere nella misura del possibile, per l'audizione delle vittime che risiedono all'estero, alle disposizioni relative alla videoconferenza e alla teleconferenza di cui alla convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea.

2. Gli Stati membri assicurano che la vittima di un reato perpetrato in uno Stato membro diverso da quello in cui essa risiede possa sporgere denuncia presso le autorità competenti dello Stato membro di residenza qualora non sia stata in grado di farlo nello Stato membro in cui è stato commesso il reato o, in caso di reato grave ai sensi del diritto nazionale di tale Stato membro, qualora non abbia desiderato farlo.

3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente dinanzi alla quale la vittima presenta la denuncia la trasmetta senza indugio all'autorità competente dello Stato membro in cui è stato commesso il reato, qualora la competenza ad avviare il procedimento non sia esercitata dallo Stato membro in cui è stata presentata la denuncia.

Subito si pongono i primi problemi di conformazione<sup>200</sup>.

Mettendo da parte le differenze terminologiche, facilmente superabili<sup>201</sup>, il nostro codice di procedura penale qualifica la querela come una dichiarazione di volontà dell'offeso di punire il reo; per taluni delitti rappresenta condizione di procedibilità, in assenza della quale vige il divieto di instaurare il processo, pena la nullità di tutti gli atti successivamente compiuti. Il diritto di presentarla spetta alla persona offesa *ex art. 120 c.p.* (non al danneggiato che non sia anche titolare dell'interesse protetto dalla norma), e si estingue con la sua morte<sup>202</sup>. La querela è proposta personalmente – oralmente o per iscritto – o a mezzo di procuratore

---

<sup>200</sup> Parlano di «differenze siderali» fra la normativa interna e le prescrizioni sovranazionali BALSAMO-RECCHIONE, *La protezione della persona offesa tra Corte europea, Corte di giustizia delle Comunità europee e carenze del nostro ordinamento*, in AA.VV., *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, a cura di Balsamo e Kostoris, Torino, 2008, 315 ss.

<sup>201</sup> Il legislatore europeo discorre, genericamente, di “denuncia” proveniente dalla “vittima”, quello italiano, invece, opera una precisa distinzione tra “denuncia” e “querela”. Com'è noto, infatti, il codice di procedura penale distingue tra delitti perseguibili a querela e delitti perseguibili di ufficio (art. 50 c.p.p., comma 2). Mentre per i secondi il procedimento penale può avviarsi una volta che sia giunta, a qualsiasi autorità competente, una notizia di reato, per i delitti perseguibili a querela è altresì necessario che la persona offesa chieda formalmente che il colpevole venga penalmente punito (si è in presenza di una condizione di procedibilità). Il diritto di querela, insomma, è garantito ad ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio (art. 120 c.p.), e deve essere esercitato entro tre mesi dal giorno in cui essa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato (art. 124 c.p.). La querela può definirsi un atto complesso, poiché contiene una dichiarazione di scienza, ossia le informazioni necessarie a conoscere l'esistenza di un fatto reato, e una dichiarazione di volontà attraverso cui si esprime una richiesta di punizione nei confronti dell'autore dell'illecito (art. 336 c.p.p.). La denuncia è, invece, un atto che può essere presentato dal Pubblico Ufficiale o dal privato cittadino in genere – non solo dalla persona offesa – onde consentire all'autorità giudiziaria di prendere conoscenza di un fatto costituente reato (artt. 331 e ss. c.p.p.). La denuncia, a differenza della querela, non deve necessariamente contenere una manifestazione di volontà: è sufficiente la notizia dell'avvenuta commissione di un reato. Il procedimento, pertanto, si avvia d'ufficio, non essendo necessario l'intervento della persona offesa. Inoltre, mentre la querela può essere oggetto di rimessione, tale facoltà non è prevista in caso di denuncia. Ai fini della presente trattazione, dunque, si farà riferimento all'istituto della querela. Sulla differenza fra i due atti si rinvia a TONINI, *Manuale di procedura penale*, XV ed., Milano, 2014, 476.

<sup>202</sup> Invero, tale regola subisce due eccezioni: essa può essere presentata dai prossimi congiunti qualora la persona diffamata o ingiuriata sia deceduta prima del decorso del termine per la sua presentazione (art. 597, comma 3, c.p.); i prossimi congiunti, l'adottante o l'adottato possono, inoltre, proporla in luogo della persona che abbia subito il reato di violenza sessuale (art. 609-*septies*, comma 2, c.p.).

speciale (art. 333, comma 2 e 336 c.p.p.)<sup>203</sup>; l'autorità che la riceve deve attestare la data e il luogo della presentazione e identificare la persona che la propone.

In ordine al contenuto dell'atto, il codice prescrive che debba recare la descrizione del fatto che si assume costituire reato e una dichiarazione di volontà punitiva. Non sono necessari dettagli, precisazioni o circostanziate descrizioni; tanto meno occorre la qualificazione giuridica del fatto<sup>204</sup>.

La querela può – anche se non necessariamente – ospitare delle richieste accessorie di estrema importanza processuale: la persona offesa può infatti pretendere di essere informata della richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari (art. 406, comma 3, c.p.p.) e della richiesta di archiviazione avanzata dal magistrato del pubblico ministero (art. 408, comma 2, c.p.p.), così come può dichiarare di opporsi alla definizione del procedimento penale mediante emissione del decreto penale di condanna (art. 459, comma 1, c.p.p.). Il termine di tre mesi per la presentazione della querela (art. 124 c.p.) decorre dal momento in cui la persona offesa ha una conoscenza sicura della notizia di reato, ovvero degli elementi oggettivi e soggettivi che lo integrano, e non dalla data del fatto.

Il diritto di proporre querela è un diritto disponibile: può, infatti, non essere esercitato oppure non essere coltivato dopo l'esercizio. Nel primo caso, si è in presenza di una rinuncia all'esercizio del diritto<sup>205</sup>, la quale può essere espressa o

---

<sup>203</sup> Ove sia presentata dal difensore, la procura deve essere precedente alla proposizione della querela, non essendo ammessa alcuna ratifica successiva degli atti compiuti nell'interesse altrui senza procura speciale, nei casi in cui questa è espressamente richiesta dalla legge (art. 122, comma 3, c.p.p.). Se è presentata per iscritto, deve essere sottoscritta dal querelante o dal procuratore speciale; se è presentata oralmente, viene formato un verbale, a cura dell'organo ricevente, sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale (art. 337, comma 3, c.p.p.). I minori degli anni quattordici e gli interdetti possono sporgere di querela a mezzo del genitore o dal tutore, avendo rispetto a questi ultimi una capacità concorrente e sussidiaria; nell'ipotesi di contrasto di volontà tra l'incapace abilitato alla presentazione della querela ed il suo rappresentante, prevale la scelta di quest'ultimo di proporla (art. 120, comma 3, c.p.). Con riferimento all'istituto in esame, vale il principio dell'indivisibilità della querela, secondo cui quando un reato lede o mette in pericolo più soggetti, esso è perseguibile anche nel caso in cui la querela sia presentata solo da una delle persone interessate. Nel caso di concorso di persone nel reato, la querela contro uno degli autori dell'illecito si estende anche ai compartecipi, a meno che l'evento dannoso o pericoloso non sia dipeso da cause indipendenti, determinate da una molteplicità di soggetti agenti.

<sup>204</sup> FOCI, *Querela e non necessarietà di formule sacramentali per la manifestazione della voluntas punendi*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 2, 211.

<sup>205</sup> La rinuncia alla querela, che dà luogo ad un provvedimento di archiviazione, si estende a tutti gli autori del reato. Il minore che abbia compiuto i 14 anni e l'inabilitato possono proporre querela anche quando la rinuncia alla facoltà di esercitare tale diritto sia stata fatta dal genitore. Anche alla

tacita, e non può essere sottoposta a termine o condizione; nella seconda ipotesi, siamo in presenza di una remissione della querela<sup>206</sup>.

La “disponibilità” della querela si pone in sintonia con la direttiva, che, nel rispetto dello stato emotivo della vittima, le lascia la libertà di prendere le distanze dalle sorti dell'accertamento<sup>207</sup>.

Una carenza del nostro sistema processuale si ravvisa, invece, con riferimento alle modalità per presentare querela in uno Stato straniero. A fronte dell'invito del legislatore sovranazionale (*ex art. 17 §2*) a ridurre al minimo le difficoltà derivanti dal fatto che la vittima è residente in uno Stato diverso da quello in cui è stato commesso il reato, in particolare per quanto concerne lo svolgimento del procedimento, con la conseguente possibilità di sporgere denuncia nel proprio Stato di residenza, l'ordinamento italiano non prevede questa possibilità, anche se la facoltà di avvalersi di un procuratore speciale per sporgere denuncia (art. 333 c.p.p.), e di presentare querela davanti all'autorità consolare all'estero (art. 337 c.p.p.), costituiscono comunque dei passi nella direzione voluta dalla direttiva.

---

rinuncia si applica il principio della indivisibilità passiva, in virtù del quale essa si estende a tutti coloro che hanno commesso il reato (art. 124, comma 3, c.p.). La dichiarazione di voler rinunciare a proporre querela deve essere contenuta in un atto formale, proprio al fine di identificare correttamente l'autore della dichiarazione. Nei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace, se le persone offese diverse da quella che ha proposto ricorso, nonostante siano state avvisate, non si presentano all'udienza, la loro assenza viene intesa come rinuncia tacita alla querela.

<sup>206</sup> La remissione della querela costituisce una modalità di estinzione del reato che presuppone la proposizione della stessa da parte del soggetto legittimato. Si realizza mediante una dichiarazione di volontà dell'offeso volta ad annullare gli effetti di una querela già proposta. L'atto di remissione può essere processuale o extraprocessuale: nel primo caso, si tratta di una dichiarazione formale resa all'autorità procedente o ad un ufficiale di polizia giudiziaria; nel secondo caso è configurabile una remissione tacita, per fatti incompatibili con la volontà di querelare. La remissione non può essere sottoposta a termini o condizioni, non potendosi accettare situazioni di incertezza, soprattutto se protratte nel tempo.

In questa sede non ci si può dilungare ulteriormente, pur essendo un tema oggetto di aspri dibattiti in seno a dottrina e giurisprudenza, con particolare riferimento alle modalità di rimessione tacita; per le questioni maggiormente dibattute si rinvia a COLAMUSSI, *Il querelato che, avvertito, non compare, non respinge per facta concludentia la remissione di querela*, in *Proc. pen. Giust.*, 2012, 1, 81; POTETTI, *La mancanza di “ricusa” idonea per la pronuncia di estinzione del reato per remissione di querela*, in *Cass. pen.*, 2012, 12, 4039 ss.

<sup>207</sup> V. art. 6 § 4 della direttiva, che recepisce quanto già disposto dalla Decisione Quadro del 2001. Parla di «diritto all'oblio» RESTA, *Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale*, Milano, 2008, 87. In tema, v. *amplius*, Cap. III, par. 5.

Modifiche interessanti si rintracciano nel progetto di decreto attuativo all'esame del Parlamento: si vorrebbe introdurre, infatti, l'art. 107-*ter* disp.att. c.p.p., che prevede la possibilità per l'offeso che non conosce la lingua italiana di presentare denuncia o querela nell'idioma a lui noto, purché la proposizione avvenga presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto<sup>208</sup>.

La disposizione si completa con il già menzionato art. 90-*bis* c.p.p., che, fra le informazioni iniziali obbligatorie all'offeso, correttamente include anche quella circa le modalità di presentazione della querela.

Rimane auspicabile quanto già statuito nell'art. 53, lett. c), della legge comunitaria 2009, il quale invita il Governo ad «introdurre nel libro V, titoli II e III, del codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa da un reato commesso nel territorio dello Stato italiano, residente in un altro Stato membro dell'Unione europea, il diritto a presentare denuncia o querela davanti alle autorità competenti dello Stato di residenza e che attribuiscono a tale forma di presentazione della denuncia o querela, successivamente trasmesse alle autorità italiane, la stessa validità garantita alla denuncia e alla querela presentate in Italia o nelle altre forme previste dall'ordinamento vigente, ferma l'applicazione del diritto italiano».

Tale possibilità deve essere attribuita anche alla vittima residente in Italia che ha subito un reato in un altro Stato membro. Infatti, la lettera d) prosegue affermando la necessità di introdurre una o più disposizioni che riconoscano a tale soggetto «il diritto a presentare denuncia o querela davanti alle autorità competenti nazionali e che stabiliscano modalità di trasmissione delle stesse alle autorità di tale Stato, ferme le norme sulla giurisdizione».

Anche sotto questo profilo lo schema di decreto pare fornire una risposta soddisfacente, proponendo l'introduzione dell'art. 108-*ter* disp.att. c.p.p., in forza del quale le denunce o le querele sporte da vittime residenti o domiciliate in Italia, che abbiano subito un danno criminale all'estero, debbano essere inviate dal

---

<sup>208</sup> Così, *Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (204), Relazione Illustrativa*, in [www.camera.it](http://www.camera.it)

Procuratore della Repubblica alla Corte d'Appello, affinché ne curi l'invio all'autorità giudiziaria straniera competente<sup>209</sup>.

Al fine di facilitare la vittima a denunciare il danno subito, poi, taluni hanno proposto una soluzione di estremo interesse, ossia la facoltà di presentare una pre-denuncia/querela *online*, perlomeno per i crimini meno gravi e connotati da una minor urgenza d'accertamento, nella immediatezza della commissione del reato, con possibilità di recarsi in seguito presso gli uffici della polizia giudiziaria<sup>210</sup>.

Non solo. Sarebbe necessario stilare specifici documenti e informative, redatti a più mani (giuristi, psicologi e medici), che illustrino in maniera semplice e intuitiva le modalità di partecipazione al processo penale da parte delle vittime. Nei casi di crimini particolarmente gravi e nei confronti di soggetti vulnerabili, a queste informative dovrebbe essere associata la presenza di personale qualificato che assista la vittima sia nella fase antecedente l'udienza, sia durante la sua audizione, sia nei momenti immediatamente successivi.

Sarebbe inoltre importante per l'offeso poter contare sempre sulla stessa *contact person* (assistente sociale, medico o psicologo), al fine di instaurare un rapporto confidenziale e di fiducia che allevii il trauma dell'impatto con il contesto giudiziario<sup>211</sup>.

Di questi suggerimenti, tuttavia, il legislatore sembra non aver tenuto conto, stando almeno al progetto in fase di approvazione.

Fino a questo momento della trattazione il livello partecipativo della vittima all'agone processuale è stato indagato con riferimento alle sue battute iniziali, ossia all'atto della presentazione della querela; l'effettività del sistema di informazione, tuttavia, deve correre lungo tutto il procedimento.

---

<sup>209</sup> Così, *Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (204)*, Relazione Illustrativa, cit.

<sup>210</sup> Cfr. l'esempio francese: <https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr>.

<sup>211</sup> LUPARIA-PARIZOT, *Quali buone prassi in materia di protezione delle vittime?*, in AA.VV., *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 344 ss.

Come è stato già precisato, la direttiva prevede l'obbligo per gli Stati membri di fornire alla vittima informazioni ulteriori relative al procedimento penale affinché ella possa assumere decisioni processuali consapevoli. Tali informazioni devono essere dettagliate e precise, fornite in forma orale o scritta, anche elettronicamente.

In particolare, la vittima ha diritto di conoscere la decisione di non esercitare l'azione penale o di non proseguire le indagini, qualsiasi sia l'organo titolare di tale potere, conoscenza indispensabile per poter impugnare l'archiviazione o il non luogo a procedere. Il diritto all'informazione include la comunicazione del capo di imputazione nonché l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, inclusa la fase delle impugnazioni<sup>212</sup>.

Tali informazioni sono obbligatorie in tutti gli Stati membri, a prescindere dai concreti poteri esercitabili dalla vittima nel corso della procedura. Altre, invece, sono variabili, poiché dipendono dal ruolo della vittima nel relativo sistema penale. Esse includono *in primis* il diritto ad accedere all'eventuale sentenza definitiva.

Con riferimento al diritto di conoscere la 'decisione', la direttiva prevede la comunicazione alla vittima di ogni pronuncia sulla colpevolezza o che metta comunque fine al procedimento.

Il provvedimento va comunicato per intero, provvisto di motivi, o attraverso un breve riassunto. Tale diritto all'informazione può incontrare un limite qualora la divulgazione possa pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento o arrecare danno ad un'indagine o ad un procedimento in corso, o ad una persona, ovvero metta a rischio la loro sicurezza.

Diverse, invece, le finalità degli avvisi relativi allo *status* dell'imputato: la vittima ha diritto di richiedere alle autorità competenti informazioni specifiche sulla scarcerazione o evasione dell'autore del reato, almeno nei casi in cui possa sussistere un pericolo o un rischio concreto. A tal fine occorre valutare la natura e la gravità del reato e il rischio di ritorsioni. Pertanto, l'avviso è escluso per i reati minori ove sussista un debole rischio di danno per le vittime. Sono tutte valutazioni demandate all'autorità giudiziaria che procede, anche se la direttiva

---

<sup>212</sup> Art. 6

non lo precisa. Qualora l'ordinamento nazionale lo preveda, il diritto all'informazione dovrebbe includere anche l'indicazione della possibilità di presentare ricorso contro la scarcerazione del presunto autore del reato. Tale diritto incontra un limite qualora tale notifica possa comportare un rischio concreto di danno per l'autore del reato, nel qual caso l'autorità competente dovrebbe tenere conto dell'insieme degli altri rischi nel determinare l'azione appropriata<sup>213</sup>. La vittima può rinunciare al diritto a ricevere le informazioni relative al procedimento penale purché tale richiesta venga espressamente formulata e fatta salva la possibilità di cambiare opinione<sup>214</sup>.

Con il consueto approccio comparatistico, delineate le coordinate sovranazionali, bisogna verificare lo stato dell'arte nazionale.

Analizzando le disposizioni contenute nel codice di procedura penale italiano, è possibile desumere che la persona offesa ha il diritto di accedere al registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.)<sup>215</sup>, l'informazione di garanzia (art. 369 c.p.p.)<sup>216</sup> e

---

<sup>213</sup> In tal senso, lo schema di decreto attuativo appare conforme alle prescrizioni, tramite l'inserimento dell'art. 90-ter, Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione: «1. Fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato.».

<sup>214</sup> Sul meccanismo informativo previsto dalla direttiva nel corso di tutto il procedimento si rinvia ai contributi di AGNESE, *La vittima del reato*, in AA.VV., *La tutela della vittima e le garanzie dell'imputato. La più recente normativa dell'Unione Europea*, a cura di Agnese, De Crescenzo e Fuga, Roma, 2011, 46 ss.; CIVELLO CONIGLIARO, *La nuova normativa europea a tutela della vittima*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 22 novembre 2012, 1 ss.; DE CRESCENZO, *Vittima vulnerabile e accusato*, in AA.VV., *La tutela della vittima e le garanzie dell'imputato. La più recente normativa dell'Unione Europea*, cit., 27.

<sup>215</sup> Esso rappresenta il primo *input* conoscitivo indirizzato alla vittima e riveste una notevole importanza anche nel caso in cui la stessa abbia presentato querela in quanto le permette di prendere cognizione della qualificazione giuridica del fatto. Nel silenzio della norma, è assai discusso il contenuto della comunicazione *de qua*: secondo taluni, non deve recare anche il nome dell'indagato, che la vittima potrebbe divulgare, non essendo in alcun modo vincolata al segreto investigativo (così, APRATI, *La notizia di reato nella dinamica del procedimento penale*, Napoli, 2010, 177); altri, tuttavia, sottolineando il grave *vulnus* che una simile impostazione arrecherebbe all'area operativa delle indagini difensive dell'offeso, ne sostengono l'obbligatorietà (cfr., PARLATO, *Il contributo della vittima fra azione e prova*, cit., 187).

<sup>216</sup> Non vi è unanimità in dottrina circa l'individuazione dei casi in cui la vittima debba ricevere tale avviso. Taluni ritengono debba essere inviata in ogni caso, indipendentemente dalla possibilità

di essere informata in caso di accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.)<sup>217</sup>. Le vengono, inoltre, notificati un avviso per l'incidente probatorio (artt. 398 e 419 c.p.p.)<sup>218</sup>, per l'assunzione di prove non rinviabili (art. 467 c.p.p.); la

---

dell'offeso di prendervi parte. Accogliendo questa teoria estensiva, l'informazione di garanzia assumerebbe la funzione di renderlo edotto circa la pendenza delle indagini (Cosi, GAETA, sub art. 396, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda-Spangher, II, Milano, 2010, 4478). Al contrario, altri ritengono debba inviarsi l' informativa nei soli casi in cui il difensore dell'offeso possa prendere parte all'atto garantito; in una tale ottica, l'avviso ex art. 369 c.p.p. servirebbe ad attivare la difesa tecnica della vittima ed eventualmente a mettere in moto le sue indagini (giunge a questa conclusione CARLI, *Le indagini preliminari nel sistema processuale penale*, Milano, 2005, 231). In realtà la questione «perde mordente» se si guarda all'apparato sanzionatorio predisposto in caso di omissione: il codice contempla, infatti, una mera irregolarità formale, e non un'ipotesi di nullità come previsto per l'indagato. Il differente apparato sanzionatorio rispecchia l'asimmetria fra vittima e indagato. Così, PARLATO, *Il contributo della vittima fra azione e prova*, cit., 188.

<sup>217</sup> Quando il magistrato del pubblico ministero deve procedere ad accertamenti tecnici che riguardano persone, cose o luoghi che sono soggetti a modificazione, così che l'atto – se ritardato – potrebbe perdere un'utilità probatoria, è tenuto ad avvisare non solo l'indagato ma anche la persona offesa. Tale avviso deve contenere l'indicazione della facoltà di nominare un proprio consulente. Su tale potere della persona offesa si è espressa Corte cost., 28 dicembre 1990, n. 559, in *Giur. cost.*, 1990, 3188, asserendo che siffatta facoltà debba ritenersi espressamente prevista per gli accertamenti tecnici non ripetibili dinanzi al magistrato del pubblico ministero. Qualora l'avviso venga omissivo, l'art. 360 c.p.p. non prevede la sanzione dell'inutilizzabilità; di conseguenza si tratta di nullità di ordine generale (art. 178, lett. c), c.p.p.) che non può più essere fatta valere se non è stata tempestivamente dedotta prima della deliberazione della sentenza di primo grado. Conforme anche la giurisprudenza di legittimità, *ex plurimis*, Cass., sez. I, 26 marzo 1996, Altomare, in *Cass. pen.*, 1997, 2503.

<sup>218</sup> Al termine delle indagini preliminari, onde instaurare correttamente la successiva fase processuale, il legislatore dispone che, depositata da parte del P.M. la richiesta di rinvio a giudizio presso la cancelleria dell'organo giudicante competente, il Giudice entro 5 giorni fissi la data dell'udienza, non oltre il 30esimo giorno dal deposito di cui all'art. 416 c.p.p. Almeno 10 giorni prima dell'udienza il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa l'avviso del giorno, ora e luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M.; la prescrizione è funzionale ad ampliare il bagaglio cognitivo delle parti effettive e potenziali, nonché a contestare l'accusa all'imputato. nei confronti dell'imputato e della persona offesa va inoltrato non solo l'avviso d'udienza, che ha funzione di mera *vocatio in iudicium*, ma altresì la richiesta di rinvio a giudizio formulata dall'organo requirente, che permette alle parti di prendere conoscenza del fatto contestato e delle fonti di prova addotte.

Orbene, soffermandosi sugli adempimenti posti in essere nei confronti della persona offesa, la *ratio* sottesa alla disciplina codicistica testé ricostruita è evidente: prevedere avvisi rivolti al soggetto che ha subito il danno criminale in conseguenza del reato è finalizzato a consentire a costui di esercitare *ab initio* tutti i poteri attribuiti per legge, fornendogli idonee garanzie anche nella fase processuale, non solo nelle prime fasi del procedimento. Più precisamente per la persona offesa si tratta di un avviso dato nella prospettiva di un contraddittorio eventuale, finalizzato ad un'ipotetica costituzione di parte civile, considerato che dal complesso delle norme che regolano l'udienza preliminare non emergono poteri da cui dedurre un suo ruolo attivo nell'udienza *de qua*. Cfr., SCALFATI, *L'udienza preliminare. Profili di una disciplina in trasformazione*, Padova, 1999, 37. Sul ruolo della vittima in sede di udienza preliminare si veda anche BALDELLI-BOUCHARD, *Le*

richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari (art. 406 c.p.p.); il decreto che dispone il giudizio (art. 429 c.p.p.); l'avviso circa il differimento o l'anticipazione delle udienze (art. 465 c.p.p.); il decreto di citazione a giudizio (art. 552 c.p.p.), anche nei casi di reato concorrente, circostanze aggravanti e fatto nuovo risultanti dal dibattimento (art. 519 c.p.p.).

Nonostante ciò, la nostra legislazione appare comunque insufficiente<sup>219</sup>: nella fase delle indagini, in nome del segreto investigativo, le informazioni destinate all'offeso vengono debitamente filtrate; nella fase dibattimentale, salvo che non si sia costituito parte civile, l'offeso non ha neppure diritto a conoscere la sentenza pronunciata dal giudice<sup>220</sup>.

In definitiva, l'informazione più importante che lo Stato è tenuto a fornire è quella che ha ad oggetto la richiesta di archiviazione (art. 408 c.p.p.)<sup>221</sup>, ai fini di un'eventuale opposizione.

---

*vittime del reato nel processo penale*, in *Giurisprudenza critica*, diretta da Cendon, Torino, 2003, 3. La norma, tuttavia, denuncia un vistoso *deficit* sanzionatorio: la vittima non citata per l'udienza preliminare può eccepire una mera nullità relativa, rilevabile solo su eccezione dell'offeso costituito parte civile, prima della chiusura della discussione (ovviamente quello stesso offeso che, non avendo ricevuto l'avviso, non sa nulla dell'udienza in cui dovrebbe rilevare il vizio).

Un *impasse* evidente – oltre che evidenziato – che riposa ancora una volta sull'inadeguatezza del sistema delle invalidità, che prevede una nullità intermedia solo con riguardo ai vizi della citazione in giudizio (178, lett. c)).

<sup>219</sup> DEL TUFO, *Linee di politica criminale europea ed internazionale a protezione della vittima*, in *Quest. Giust.*, 2003, 719.

<sup>220</sup> L'apparato informativo risente inevitabilmente della distinzione “nostrana” fra parte civile e persona offesa: le garanzie offerte all'offeso trovano la loro sede naturale nella fase delle indagini preliminari, per poi lentamente affievolirsi nella fase processuale vera e propria, lasciando il testimone alla parte civile. Sottolinea la marginalità della persona offesa nella fase processuale vera e propria, FAVINO, *La tutela del danneggiato e della persona offesa nel processo penale*, in *Arch. Nuova proc. pen.*, 2000, 597. Sul punto anche APRILE, *Il ruolo della persona offesa nelle recenti riforme del processo penale*, in *Cass. pen.*, 2003, 1723. Viene evidenziata la complementarietà fra persona offesa e parte civile. Il codice, infatti, pur rimarcando la distinzione ontologica fra questi due soggetti, cui vengono dedicati capi differenti, prevede una maggiore tutela dell'offeso nelle fasi iniziali del procedimento, ove manca un imputato ed è dunque preclusa la costituzione di parte civile, mentre la fase processuale segna l'inizio del declino di queste garanzie, a favore dell'ampliamento dei poteri della parte civile. Anche la Corte Costituzionale è intervenuta sul punto, rimarcando le differenze fra i poteri accordati alla persona offesa nelle indagini preliminari, e quelli concessi alla parte civile nella fase processuale *strictu sensu*. Cfr., Corte cost., 28.12.1990, n. 559, in *Cass. pen.*, 1991, II, 131.

<sup>221</sup> Il codice dispone che se, all'esito delle indagini svolte, la notizia si è rilevata infondata, se manca una condizione di procedibilità, se il reato è estinto, se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se sono ignoti coloro che hanno commesso il fatto o se gli elementi raccolti non sono idonei a fondare l'accusa in dibattimento, il magistrato del pubblico ministero presenta richiesta di

Tuttavia, è ben noto il vizio d'origine dell'art. 408 c.p.p.: l'avviso deve essere notificato solo se la persona offesa abbia chiesto di essere informata, manca tuttavia una disposizione generale che obblighi l'autorità ad informare la vittima di questo diritto, il che compromette l'effettività della previsione. Come risolvere l'*impasse*?

Di recente, e con due innesti differenti, il legislatore ha previsto che l'avviso debba *in ogni caso* essere notificato alla persona offesa, ma limitatamente ad ipotesi ben precise<sup>222</sup>.

---

archiviazione al giudice per le indagini preliminari. Prima di presentare tale richiesta, egli deve darne avviso alla persona offesa – e non al danneggiato dal reato – che abbia dichiarato di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione (art. 408, comma 2, c.p.p.). La persona offesa, nei reati procedibili d'ufficio di cui non abbia avuto notizia attraverso l'informazione di garanzia prevista dall'art. 369 c.p.p., può ignorare totalmente l'esistenza di un procedimento penale e – se non ha presentato l'istanza ex art. 408 c.p.p. – non è in grado di venire a conoscenza del momento in cui si va profilando l'archiviazione. Tuttavia, il codice di procedura penale le riconosce, attraverso il diritto all'informazione, un vero e proprio diritto di intervento. Si tratta di una previsione importante, che però presenta un vizio d'origine: l'avviso della richiesta di archiviazione deve essere notificato solo se la persona offesa abbia chiesto di essere informata, e ciò appare in linea con il “diritto di non sapere” sancito anche dal legislatore europeo. Una simile scelta, comunque, deve essere il frutto di un consenso a sua volta informato, deve cioè esistere una norma che obblighi l'autorità ad informare la vittima di questo diritto. La mancanza di una simile previsione rischia di compromettere l'effettività della norma. Il legislatore è intervenuto parzialmente su questa aporia con d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. in l. 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»: il nuovo comma 3-*bis* dell'art. 408 c.p.p. stabilisce che per i delitti commessi con violenza alla persona, l'avviso della richiesta di archiviazione debba in ogni caso essere notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa (dunque anche a prescindere da una sua richiesta) e il termine per fare opposizione sia innalzato da dieci a venti giorni. In argomento, TODARO, *Il sistema italiano di tutela della vittima del reato: analisi e prospettive*, in AA.VV., *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 100.

<sup>222</sup> Il riferimento è, innanzitutto, alla legge n. 119 del 2013, che ha introdotto il nuovo comma 3-*bis* dell'art. 408 c.p.p., ove stabilisce che per i delitti commessi con violenza alla persona, l'avviso della richiesta di archiviazione debba in ogni caso essere notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa (dunque anche a prescindere da una sua richiesta) e il termine per fare opposizione sia innalzato da dieci a venti giorni. La norma è stata successivamente rimaneggiata dal d.lgs. 28 del 2015, che ha esteso l'obbligo di notifica alle ipotesi di archiviazione per particolare tenuità del fatto (nonché, stando a quanto si legge nel d.d.l. Orlando, anche alle ipotesi di furto in casa e con strappo). Gli interventi, benché apprezzabili, sono da censurare in riferimento alla tecnica legislativa utilizzata, ossia la decretazione d'urgenza, peccando di una visione d'insieme e si ottenendo un prodotto di scarsa qualità, sicché il problema non può dirsi affatto risolto. In argomento, TODARO, *Il sistema italiano di tutela della vittima del reato: analisi e prospettive*, in AA.VV., *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 100.

Non solo. Anche lo schema di decreto legislativo tenta di rimediare al *deficit* informativo, introducendo l'obbligo, *ex art. 90-bis*, di informare la vittima della facoltà di essere avvisata di una richiesta di archiviazione<sup>223</sup>.

Con cauto ottimismo è possibile ritenere che ci stiamo muovendo nella direzione di un *formale* riconoscimento del diritto informativo dell'offeso; ciò che lascia perplessi è la vistosa assenza di un apparato sanzionatorio *effettivo*.

Nel silenzio normativo, si potrebbe astrattamente fare ricorso alla nullità del decreto di archiviazione, ma l'impossibilità di assegnare all'offeso la qualifica di parte processuale, impedisce di estendere allo stesso la disciplina generale sulle nullità prevista dall'art. 178, comma 1, lett. c).

Uno sbarramento, questo, che la giurisprudenza si è mostrata incline a superare attraverso il richiamo all'art. 409, comma 6, c.p.p., che prevede che il provvedimento di archiviazione sia ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, c.p.p. (casi che ricomprendono proprio quello in cui non sia stata consentita - per omesso avviso della richiesta di archiviazione o per omesso avviso dell'udienza camerale - la partecipazione all'udienza della persona offesa)<sup>224</sup>.

Certo, però, non si può pretendere che le prassi giudiziarie, ancorché illuminate, sopperiscano al vuoto di tutela.

Una buona spinta dinamica mostra il d.d.l. Orlando<sup>225</sup>, che vorrebbe introdurre il nuovo art. 410-*bis*, rubricato proprio "nullità del decreto di archiviazione", offrendo alla persona offesa la possibilità di sporgere un reclamo al Tribunale monocratico, all'esito del quale si potrebbe decidere per la restituzione degli atti al Gip e la conseguente rimessione in termini per l'opposizione.

---

<sup>223</sup> Il legislatore sembra aver scelto un antidoto "a monte": non ha agito direttamente sull'art. 408 rendendo, ad esempio, sempre obbligatoria la notifica e magari prevedendo, a contrario, che la persona offesa esplicitamente escluda di voler essere informata. La scelta sicuramente riposa sulla necessità di non appesantire il sistema delle notifiche.

<sup>224</sup> Cfr., Cass., sez. II, 25 marzo 2015, Inps, in *CED Cass.*, n. 262777; Cass., sez. IV, 28 novembre 2014, Ignoti, *ivi*, n. 261172; Cass., sez. IV, 19 febbraio 2014, Crisculo e altri, *ivi*, n. 259270; Cass., sez. VI, 4 giugno 2013, Tonietto, *ivi*, n. 255108.

<sup>225</sup> Il riferimento è al disegno di legge attualmente all'esame della Commissione del Senato (S2067), recante "Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena".

Considerazioni parzialmente analoghe anche in tema di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini.

La vittima, esclusa dal novero dei destinatari, vede i suoi diritti partecipativi irragionevolmente compressi, laddove invece si potrebbe attivare un contraddittorio preprozessuale “allargato” e un controllo del compendio probatorio raccolto dal pubblico ministero<sup>226</sup>.

Non solo. Il coinvolgimento precoce dell'offeso, gli permetterebbe di attivare sin dalle prime fasi del procedimento eventuali percorsi di giustizia riparativa: la mediazione potrebbe svilupparsi proprio in seguito alla notifica dell'avviso. “Sviare” la vittima dal processo - non estrometterla - è un'operazione che potrebbe condurre ad un alleggerimento complessivo per il sistema e i suoi protagonisti.

La l. 119 del 2013 è intervenuta sull'art. 415-*bis* c.p.p., estendendo l'obbligo di notifica, ma ciò solo ove si proceda per alcuni illeciti (artt. 572 e 612-*bis* c.p.)<sup>227</sup>; ma ciò che lascia perplessi è l'asimmetrica scelta sanzionatoria, laddove si prevede una nullità a regime intermedio nel caso di violazione sul fronte dell'indagato, ed una mera nullità relativa nel caso in cui l'inosservanza riguardi la vittima<sup>228</sup>.

L'impossibilità di estendere la nullità intermedia ad un soggetto che parte non è, ancora una volta, compromette l'effettività del rimedio<sup>229</sup>.

L'auspicio è che il legislatore intervenga non solo ritoccando l'art. 415-*bis* c.p.p. (generalizzando l'avviso), ma anche l'art. 416 c.p.p., con l'introduzione di una

---

<sup>226</sup> Sui benefici che se ne trarrebbero, RECCHIONE, *Le vittime da reato e l'attuazione della direttiva 2012/29 UE: le avanguardie, i problemi, le prospettive*, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it), 25 febbraio 2015, 9.

<sup>227</sup> In generale sulle novità introdotte, cfr. RUGGIERO, *La tutela processuale della violenza di genere*, in *Cass. pen.*, 2014, 2356.

<sup>228</sup> TODARO, *Il sistema italiano di tutela della vittima del reato: analisi e prospettive*, in AA.VV., *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 101.

<sup>229</sup> L'impossibilità di assegnare all'offeso la qualifica di parte processuale impedisce di estendere allo stesso la disciplina generale sulle nullità prevista dall'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., riferita solo alle “parti”: l'introduzione della sanzione si configurerebbe come misura diretta a rendere effettivo il diritto di partecipazione della persona offesa prima della eventuale costituzione di parte civile nella fase dell'udienza preliminare. Così, RECCHIONE, *Le vittime da reato e l'attuazione della direttiva 2012/29 UE: le avanguardie, i problemi, le prospettive*, cit., 9.

sanzione processuale omogenea rispetto a quella che presidia il mancato avviso all'indagato<sup>230</sup>.

Nessuna proposta in tal senso si rinviene nei progetti normativi all'attenzione del Parlamento. Anzi, lo schema di decreto attuativo, addirittura, *expressis verbis*, qualifica come non necessaria la modifica, stante la natura meramente interlocutoria dell'avviso *de quo*<sup>231</sup>.

In definitiva, la norma, nella sua attuale formulazione denuncia lacune vistose, sia di ordine generale sia di coerenza interna: innanzitutto, la limitazione della disposizione ai due delitti specificamente citati non copre certo l'area dei reati con una vittima meritevole di protezione<sup>232</sup>; in secondo luogo, la modifica, circoscritta al solo comma 1, non consente di chiarire quali siano esattamente le facoltà accordate all'offeso, se, cioè, i diritti menzionati nei commi successivi siano accordati al solo imputato o anche alla vittima<sup>233</sup>; infine, lascia perplessi l'asimmetrico apparato sanzionatorio.

## **2. La partecipazione consapevole ed effettiva dell'offeso al procedimento penale.**

La piattaforma informativa delineata dal provvedimento in commento, e ricostruita poc'anzi, si mostra – giova ribadirlo – funzionale ad una partecipazione effettiva della vittima al procedimento penale.

---

<sup>230</sup> Conclude così TODARO, *Il sistema italiano di tutela della vittima del reato: analisi e prospettive*, in AA.VV., *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 101.

<sup>231</sup> Una posizione inaccettabile, non solo - o non tanto - perché svisciva la *ratio* dell'avviso di conclusione delle indagini, ma soprattutto perché omette di adottare una prospettiva pragmatica nella compensazione del torto.

<sup>232</sup> Cfr. DE MARTINO, *Le innovazioni introdotte nel codice di rito dal decreto legge sulla violenza di genere, alla luce della Direttiva 2012/29/UE*, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it), 8 ottobre 2013, 7.

<sup>233</sup> O se invece nulla cambi dopo la modifica, rimanendo all'offeso solo le possibilità di cui all'art. 367 c.p.p. Si pone il quesito DE MARTINO, *Le innovazioni introdotte nel codice di rito dal decreto legge sulla violenza di genere, alla luce della Direttiva 2012/29/UE*, cit., 7.

A sua volta, come in una serie di cerchi concentrici, l'informazione può dirsi efficace (e la partecipazione reale) solo se quegli *inputs* conoscitivi vengono effettivamente compresi dal suo destinatario.

In questa prospettiva si spiega la direttiva laddove in più occasioni insiste non solo sull'obbligo informativo *ex se*, ma sulla necessità che la vittima «comprenda e sia compresa»<sup>234</sup>: «prodromico ad ogni altro diritto, esso rappresenta l'essenza stessa dell'atto normativo in esame: nessuna specifica garanzia può in concreto operare se la vittima non è messa in condizione di capire il contenuto delle comunicazioni e delle vie di tutela offerte dall'ordinamento»<sup>235</sup>.

Tenendo a mente questo precipuo obiettivo, il legislatore europeo ha conferito grande importanza tanto al diritto della vittima all'assistenza legale, quanto a quello ad un interprete.

Anche sotto questo aspetto la direttiva svela le incertezze italiane: sia con riferimento al difensore di fiducia, che al mediatore linguistico, si nota l'asimmetria più volte denunciata fra vittima e reo, ad ulteriore riprova di come l'approccio culturale garantista ancora permanga, divenendo più odioso man mano che le istanze comunitarie si fanno più pressanti.

## **2.1. I “mediatori” linguistici della vittima: il difensore di fiducia e l'interprete.**

Sin dal primo contatto con le autorità la vittima deve essere informata che ha diritto all'assistenza di un legale<sup>236</sup>, che il legislatore europeo ritiene, non a torto, una delle garanzie «di primo livello»<sup>237</sup> all'interno del giusto processo.

---

<sup>234</sup> È sintomatico dell'importanza che questo aspetto riveste che il provvedimento europeo apre il capo relativo all'informazione e il sostegno proprio con l'art. 3 rubricato «Diritto di comprendere e di essere compresi».

<sup>235</sup> ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella Direttiva 2012/29/UE*, in AA.VV., *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 8.

<sup>236</sup> Art. 4 § 1, lett. d)

<sup>237</sup> PARLATO, *Il contributo della vittima fra azione e prova*, cit., 199.

L'intervento *ad adiuvandum* del difensore di fiducia dell'offeso viene immaginato come speculare rispetto a quello dell'imputato<sup>238</sup>, entrambi finalisticamente preposti ad introdurre a fianco della parte privata un professionista, che sappia "parlare la lingua del processo" e "tradurla".

La simmetria pensata dal legislatore europeo non trova attuazione nella dimensione interna.

Il codice riconosce all'offeso la facoltà di nominare un difensore (art. 101 c.p.p.)<sup>239</sup>, ma questa figura viene delineata come meramente eventuale<sup>240</sup> e soprattutto sfornita di una reale rappresentanza processuale. Basti pensare al gergo forense con cui si suole chiamare il difensore dell'offeso (o della parte civile): un «patrono»<sup>241</sup>, quasi un difensore «di serie B»<sup>242</sup>.

Di fondo, dunque, la convinzione che non possa chiamarsi difensore un professionista che non agisce nel processo a tutela dell'imputato.

---

<sup>238</sup> Un diritto che risulta implementato dalla Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 «relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari».

Si tratta dell'attuazione della "misura C" e della "misura D" previste dalla «tabella di marcia» adottata il 30 novembre 2009 dal Consiglio per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali. Nel 2010 e nel 2012, con riferimento a questo percorso, sono già state adottate la Direttiva 2010/64/UE sulla traduzione e interpretazione, e la Direttiva 2012/13/UE relativa al diritto all'informazione nel procedimento penale. In argomento, BUBULA, *La Direttiva 2013/48/UE sul diritto al difensore e a comunicare con terzi e autorità consolari in caso di privazione della libertà personale*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 29 novembre 2013, 1 ss.

<sup>239</sup> Si pensi come solo con la l. n. 119 del 2013, di conversione del d.l. n. 93 del 2013, interpolando il testo dell'art. 101 c.p.p. sia stato prescritto il dovere per il pubblico ministero e per la polizia giudiziaria di informare la persona offesa, al momento dell'acquisizione della notizia di reato, della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di accedere, nei casi consentiti, al patrocinio a spese dello Stato.

<sup>240</sup> La nomina facoltativa del difensore della vittima è caratteristica che contraddistingue l'offeso rispetto alle altre parti private, compresi gli enti. Così, TRANCHINA-DI CHIARA, *I soggetti*, in *Diritto processuale penale*, a cura di Siracusano, Galati, Tranchina, Zappalà, Milano, 2013, 213. Non si ravvisano, tuttavia, forme di assistenza legale obbligatoria analoghe alla nomina del "difensore d'ufficio" per l'accusato (art. 97 c.p.p.), così, ALLEGREZZA, *La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea*, in AA.VV., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, cit., 23.

<sup>241</sup> AMODIO, *Mille e una toga*, Milano, 2010, 103.

<sup>242</sup> Per il paragone calcistico, LORUSSO, *Le conseguenze del reato. Verso un protagonismo della vittima nel processo penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 884.

Un simile retaggio culturale è sicuramente favorito dal silenzio normativo sul punto (che rappresenta forse il più grave limite della disciplina interna in argomento): non ci sono norme che esplicitamente riconoscano al patrocinante dell'offeso poteri di rappresentanza e questa lacuna normativa presta un facile *assist a self restraint* tesi a svilirne la funzione, degradandolo a mero «assistente tecnico»<sup>243</sup>.

La povertà del panorama normativo è stata negli anni colmata dalla giurisprudenza che, con approccio più flessibile, seguendo la falsariga dell'art. 99 c.p.p., ha riconosciuto al difensore della vittima la legittimità a compiere la generalità degli atti anche in assenza di una procura *ad hoc*<sup>244</sup>.

In ordine alle attività che possono essere compiute, si ritiene ammissibile l'espletamento di indagini difensive *ex art. 391-bis ss. c.p.p.*

Le investigazioni difensive possono, infatti, avere una notevole incidenza processuale<sup>245</sup>: si pensi all'attività preventiva per la presentazione della querela, a quella tesa a supportare l'opposizione alla richiesta di archiviazione, a quella finalizzata a sollecitare la riapertura delle indagini (art. 414 c.p.p.) e la revoca della sentenza di non luogo a procedere (art. 434 c.p.p.), alla richiesta di incidente probatorio nell'ipotesi di persona informata che si sia avvalsa della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione (art. 391-bis, comma 11, c.p.p.).

Si tratta, pertanto, di atti investigativi che spaziano dalla richiesta di informazioni alla Pubblica Amministrazione all'assunzione di dichiarazioni da persone informate sui fatti, passando per il compimento di accertamenti tecnici non ripetibili e per l'accesso ai luoghi. I verbali di tali atti potranno essere prodotti al magistrato del pubblico ministero oppure direttamente al giudice.

---

<sup>243</sup> TRANCHINA-DI CHIARA, *I soggetti*, in *Diritto processuale penale*, cit., 209. In particolare, come sostiene PARLATO, *Il contributo della vittima fra azione e prova*, cit., 202, è l'assenza di disposizioni quali l'art. 99 c.p.p., che espressamente stende al difensore facoltà e diritti che la legge riserva all'imputato, che può spingere verso interpretazioni restrittive del rapporto che lega la vittima al suo assistente legale.

<sup>244</sup> Cass., sez. V, 23 ottobre 2007, I., in *CED Cass.*, n. 238870. V., inoltre, FRIGO, sub *art. 101*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da Amodio, Dominioni, I, Milano, 1989, 644 ss.

<sup>245</sup> SPANGHER, *Maggiori poteri agli avvocati nella legge in materia di indagini difensive*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, 208; v. anche RUGGIERO, *Le investigazioni difensive della persona offesa dal reato*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, 929; SANTALUCIA, *Persona offesa e attività di investigazione*, in *Giust. Pen.*, 2001, III, 450.

Il riconoscimento di una vera e propria titolarità della persona offesa al compimento di investigazioni difensive, soprattutto di natura preventiva, sembra, dunque, innegabile, oltre che convenzionalmente imposta.

Non può tacersi, tuttavia, un altro aspetto importante: il moltiplicarsi delle forze investigative se, da un lato, persegue l'obiettivo di rendere più agevole la ricerca della verità, dall'altro, rischia di risolversi in un «sovraffollamento investigativo»<sup>246</sup>, nella duplice veste della sovrabbondanza probatoria, ma anche della sua contaminazione<sup>247</sup>.

Sempre con riferimento all'assistenza legale, il legislatore europeo espressamente garantisce l'accesso al patrocinio a spese dello Stato<sup>248</sup>, nella chiara direzione dell'abbattimento di ogni ostacolo alla richiesta di giustizia dell'offeso.

L'*input* sovranazionale, in questo caso, risulta già importato nel nostro ordinamento, che ha accolto la scelta di parificare la persona offesa all'imputato con riguardo al rimborso delle spese, come si può desumere sia dal codice di rito (art. 541 c.p.p.), che dalla normativa sul patrocinio a spese dello Stato (art. 74 del d.P.R. 115 del 2002, il quale espressamente include la persona offesa tra i soggetti che possono essere ammessi al beneficio).

Il "pacchetto sicurezza" del 2009 (decreto legge n. 11 del 2009, convertito in legge n. 38 del 2009) ha introdotto una norma (art. 76, comma 4-*ter*, d.P.R. n. 115 del 2002) che ammette al patrocinio a spese dello Stato la persona offesa, cittadina o straniera, dai reati di violenza sessuale, «anche in deroga ai limiti di reddito previsti», perciò anche se abbiente. Detta norma è stata, di recente, modificata dall'art. 9 della legge n. 172 del 2012, e prevede attualmente l'ammissione al beneficio della persona offesa dai reati di cui agli artt. 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* c.p., nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinqüies*, 601, 602, 609-*quinqüies* e 609-*undecies* c.p.

---

<sup>246</sup> PARLATO, *Il contributo della vittima fra azione e prova*, cit., 357.

<sup>247</sup> Ci si riferisce in particolare a tutti quegli elementi probatori fruibili, dal punto di vista istruttorio, una sola volta. Si pensi all'esame della scena del crimine: l'art. 391-*sexies* c.p.p. permette alla difesa di compiere l'accesso ai luoghi per prendere visione del loro stato e delle cose e per compiere rilievi tecnici. Orbene, un sopralluogo "affollato" aumenterebbe in maniera esponenziale il rischio di contaminazione. In generale, LORUSSO, *L'esame della scena del crimine nella contesa processuale*, in *Dir. pen., proc.*, 2011, 261 ss.

<sup>248</sup> Art. 13.

In questo modo, si assicura alle vittime un accesso a titolo gratuito all'assistenza legale, come stabilito dall'art. 31 della Convenzione di Lanzarote del 2007<sup>249</sup>.

Si tratta di una previsione particolarmente significativa nell'ottica della politica a favore delle vittime, che presenta tuttavia un raggio d'azione eccessivamente limitato. Trattandosi di una disposizione avente carattere eccezionale, infatti, non può essere analogicamente applicata al di fuori dei casi espressamente e tassativamente previsti. Ne deriva che restano fuori dal beneficio le vittime (anche minori) di reati non meno gravi di quelli annoverati e comunque bisognose del massimo livello di assistenza e di sostegno approntato dallo Stato.

Sempre nell'ottica di rendere l'offeso consapevole nel corso del suo procedimento, si muovono gli artt. 3 e 7 della direttiva 2012/29/UE – riguardanti rispettivamente il diritto di comprendere e di essere compresi nell'ambito del procedimento penale ed il diritto all'interpretazione ed alla traduzione<sup>250</sup>.

Il provvedimento, in realtà, già nei vari “considerando” si occupa del tema della lingua (nn. 9, 21, 34, 35 e 36), e dedica molto spazio all'assistenza linguistica nei confronti della vittima, in modo del tutto speculare rispetto a quanto previsto dalla direttiva 2010/64/UE<sup>251</sup> sul fronte dell'imputato, confermando un primo dato

---

<sup>249</sup> Cfr. CAPITTA, *Legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote: le modifiche al codice di procedura penale e alla legge sull'ordinamento penitenziario*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 5 novembre 2012, 14 ss.; LORUSSO, *Le conseguenze del reato. Verso un protagonismo della vittima nel processo penale?*, cit.,

<sup>250</sup> Non appare ridondante ricordare il netto *discrimen* fra “mera presenza fisica” del soggetto e “partecipazione consapevole” agli atti processuali «mediante esercizio delle sue facoltà e dei suoi diritti e non come passiva presenza da spettatore». Così, FOSCHINI, *La giustizia sotto l'albero e i diritti dell'uomo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1963, 304. Analogamente l'unanime dottrina, *ex pluris*, CHIAVARIO, *Processo e garanzie della persona*, III ed., II, Milano, 1984, 172.

<sup>251</sup> Per un commento alla direttiva si rinvia ad AMALFITANO, *Unione europea e garanzie processuali: il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2011, 83 ss.; BIONDI, *La tutela processuale dell'imputato alloglotta alla luce della direttiva 2010/64/UE*, in *Cass. pen.*, 2011, 2422 ss.; GIALUZ, *Il diritto all'assistenza linguistica nel processo penale. Direttive europee e ritardi italiani*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 5, 1193; ID., *L'assistenza linguistica nella prassi giudiziaria e la difficile attuazione della Direttiva 2010/64/UE*, in *Traduzione e interpretazione per la società e le istituzioni*, a cura di Falbo, Viezzi, Trieste, 2014, 83 ss.; IZZO, *Spazio europeo di giustizia e cooperazione giudiziaria*, in “*Spazio europeo di giustizia*” e *procedimento penale italiano*, a cura di Kalb, Torino, 2012, 313 ss.; SPANGHER, *Interpretazione e traduzione nel quadro delle garanzie primarie*, Relazione al Convegno fra gli Studiosi del Processo Penale, *I nuovi orizzonti della giustizia penale europea*, Milano, 24/26 ottobre 2014 (Atti ancora inediti); TROISI, *L'obbligo di traduzione degli atti*

incontrovertibile: la diversificazione linguistica e culturale è ormai una realtà frequente nella prassi giudiziaria della “Grande Europa”, sicché si impone una tutela linguistica adeguata, espressione del diritto inviolabile di difesa (è questa un’asserzione pacificamente condivisa<sup>252</sup>, costituzionalmente recepita<sup>253</sup>, oltre che convenzionalmente imposta<sup>254</sup>).

---

*processuali tra garanzie sovranazionali e resistenze interne*, in *Dir. pen. e giustizia*, 2014, 1, 109 ss.

<sup>252</sup> L’importanza dell’assistenza linguistica quale strumento di difesa è stata evidenziata già all’indomani dell’entrata in vigore del codice Vassalli (sul punto si veda UBERTIS, sub *art. 143*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da Amodio, Dominioni, II, Milano, 1989, 148.) per poi ricevere definitiva consacrazione grazie a Corte cost., 19 gennaio 1993, n. 10, in *Giur. cost.*, 1993, 52, con nota di LUPO, *Il diritto dell'imputato straniero all'assistenza dell'interprete tra codice e convenzioni internazionali*, *ivi*, 66. Con questa pronuncia il Giudice delle leggi ha ritenuto che «il diritto dell'imputato ad essere immediatamente e dettagliatamente informato nella lingua da lui conosciuta della natura e dei motivi dell'imputazione contestatagli (debba) esser considerato un diritto soggettivo perfetto, direttamente azionabile. E, poiché si tratta di un diritto la cui garanzia, ancorché esplicitata da atti aventi il rango della legge ordinaria, esprime un contenuto di valore implicito nel riconoscimento costituzionale, a favore di ogni uomo (cittadino o straniero), del diritto inviolabile alla difesa (art. 24, secondo comma, della Costituzione), ne consegue che, in ragione della natura di quest'ultimo quale principio fondamentale, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, il giudice è sottoposto al vincolo interpretativo di conferire alle norme, che contengono le garanzie dei diritti di difesa in ordine alla esatta comprensione dell'accusa, un significato espansivo, diretto a render concreto ed effettivo, nei limiti del possibile, il sopra indicato diritto dell'imputato». Questa ricostruzione non è stata più smentita: in senso conforme, *ex pluris*, Corte cost., 22 luglio 1999, n. 342, in *Dir. pen. proc.*, 2000, 76, con nota di CONTI, *Partecipazione e presenza dell'imputato al processo penale: questione terminologica o interessi contrapposti da bilanciare?*, *ivi*, 79; Corte cost., 22 luglio 1999, n. 341, in *Giur. cost.*, 1999, 2680, con nota di DI CHIARA, *Il «diritto all'interprete» dell'imputato sordomuto in caso di analfabetismo*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, 223. Per ampie considerazioni sul diritto all’interprete quale presupposto di effettività delle garanzie difensive si veda, per tutti, CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, Milano, 2002, 233, che sottolinea come «dove esiste un processo, esiste uno scontro verbale in cui le parti affermano, negano, deducono, dissertano, formulano domande ed eccezioni: tendono cioè, a persuadere il giudice con argomenti in fatto e in diritto. Il processo, allora, ha bisogno di un mezzo di comunicazione comune a tutti i contraddittori» così da tutelare al meglio il diritto di difesa di ciascuno; nonché RIVELLO, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, Milano, 1999, 228 ss.; SAU, *Le garanzie linguistiche nel processo penale. Diritto all'interprete e tutela delle minoranze riconosciute*, Padova, 2010, p. 42 ss.

<sup>253</sup> Il diritto all’assistenza di un interprete è stato elevato a principio fondamentale dell’ordinamento in occasione della riforma sul giusto processo (l. cost. 23 novembre 1999, n. 2). A dire di alcuni, una grande innovazione per la carta costituzionale, sino ad allora avara di riferimenti alla condizione dello straniero nel processo penale. Così, CHIAVARIO, *Processo e garanzie della persona*, cit., 188. Altri, tuttavia, hanno ritenuto l’inserimento di questo diritto nel novero delle garanzie previste dall’art. 111 Cost. sovrabbondante rispetto alle prescrizioni convenzionali che già disponevano in tal senso. Per queste osservazioni si rinvia a SPANGHER, *Il «giusto processo» penale*, in *Studium iuris*, 2000, 255. Sul punto anche FERRUA, *Garanzie del*

La premessa fondamentale si legge nel considerando n. 34, in forza del quale «non si può ottenere realmente giustizia se le vittime non riescono a spiegare adeguatamente le circostanze del reato e a fornire prove in modo comprensibile alle autorità competenti»<sup>255</sup>.

La vittima alloglotta ha diritto a presentare denuncia utilizzando una lingua che comprende o ricevendo la necessaria tutela linguistica<sup>256</sup>, all'interpretazione gratuita durante l'interrogatorio per consentire una partecipazione attiva alle udienze, a seconda del ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale.

Sul versante della gratuità, la direttiva pare distinguere tra una "assistenza linguistica necessaria" (riservata a tutte le vittime nel momento della denuncia alla autorità e a quelle che vengono ascoltate nel processo) e una "assistenza linguistica eventuale" (subordinata al ruolo attivo eventualmente assunto dall'offeso nel procedimento, sulla base della volontà della vittima e dello specifico statuto adottato dallo Stato membro)<sup>257</sup>.

---

*giusto processo e riforma costituzionale*, in *Crit. dir.*, 1998, 165, che parla di forte effetto simbolico, ma scarsa incidenza tecnico-giuridica.

<sup>254</sup> Inquadrate nella prospettiva del diritto di difesa, l'assistenza linguistica ha due anime: innanzitutto è parte integrante delle garanzie del giusto processo ex art. 6 § 3, lett. a) ed e) CEDU, ma altresì rileva sotto il profilo della protezione della libertà personale ai sensi dell'art. 5 § 2, lett. a) CEDU. Uguali disposizioni si rintracciano nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, rispettivamente agli artt. 14, comma 3, lett. a) e 9, comma 3. Sul punto TAMIETTI, sub *art. 6 C.e.d.u.*, in *Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, a cura di Bartole, De Sena, Zagrebelsky, Padova, 2012, 244 ss.

<sup>255</sup> Cfr. RAFARACI, *Vittime dei reati nella nuova disciplina dell'Unione europea*, in *L'integrazione europea attraverso il diritto processuale penale*, a cura di Mastroianni, Savy, Napoli, 2013, 73.

<sup>256</sup> Come precisa LUPARIA, *Vittime dei reati e diritto all'assistenza linguistica*, in *Traduzione e interpretazione per la società e le istituzioni*, cit., 97 ss., la direttiva ha riconosciuto per la prima volta in termini espliciti tale diritto a partire dal momento della denuncia del fatto di reato (art. 5). È questo un passaggio essenziale per la persona offesa, la quale deve avere la possibilità di presentare denuncia «utilizzando una lingua che comprende o ricevendo la necessaria assistenza linguistica» (art. 5, comma 2). In caso di specifica richiesta, oltretutto, deve essere consegnata una traduzione gratuita dell'avviso scritto di avvenuta ricezione della sua denuncia (art. 5, comma 3). Trattasi di disposizioni che possono essere lette congiuntamente al passaggio della direttiva in cui si assicura che nel primo contatto con l'autorità competente la vittima alloglotta possa farsi accompagnare da una persona di sua scelta (art. 3, comma 3), sempre che ciò non pregiudichi l'andamento del procedimento, non generi un conflitto di interesse o situazioni di incompatibilità, anche in relazione alla confidenzialità dei fatti denunciati.

<sup>257</sup> La direttiva considera necessaria e gratuita solo l'assistenza linguistica nella fase dell'audizione durante il processo (art. 7, comma 1; considerando n. 34). Cfr. PARLATO, *La parola alla vittima*.

Per quanto concerne, invece, la traduzione degli atti, il provvedimento garantisce il diritto alla traduzione gratuita, su specifica richiesta e con il limite delle informazioni essenziali per esercitare i propri diritti (art. 7, comma 3), a condizione, però, che la vittima abbia un ruolo all'interno del procedimento. Si tratta in particolare delle decisioni che concludono una fase del procedimento, del provvedimento con il quale l'autorità si determina a non esercitare l'azione penale, della sentenza sulla responsabilità dell'accusato, oltre alla notizia della data e del luogo del processo celebrato a carico del soggetto accusato di essere l'autore del reato (art. 7, comma 4)<sup>258</sup>.

Non solo. Ispirandosi a quanto previsto dalla direttiva n. 64 del 2010, il testo sovranazionale *de quo* consente di ricorrere a una traduzione parziale (art. 7, par. 5) e, prevede anche la facoltà di sostituire la traduzione scritta con una traduzione a vista, anche in forma riassuntiva, degli atti essenziali di cui la vittima ha diritto alla traduzione, sempre che questa modalità contratta non pregiudichi l'equità del procedimento<sup>259</sup>.

Per assicurare l'effettività dell'assistenza, si prevede infine la facoltà di impugnare il provvedimento che abbia ritenuto non necessaria l'interpretazione per una valutazione di non essenzialità dell'atto<sup>260</sup>.

A fronte di tale impegno, la situazione italiana appare “desolante”<sup>261</sup>.

---

*Una voce in cerca di identità e di 'ascolto effettivo' nel procedimento penale*, in *Cass. pen.*, 2013, 9, 3293.

<sup>258</sup> Il novero degli atti essenziali traducibili può essere anche esteso in base al caso specifico. Per questa precisazione, LUPARIA, *Vittime dei reati e diritto all'assistenza linguistica*, in *Traduzione e interpretazione per la società e le istituzioni*, cit., 100.

<sup>259</sup> Questa previsione è chiaramente orientata a non prolungare in maniera irragionevole i tempi del procedimento. Cfr. ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella Direttiva 2012/29/UE*, in AA.VV., *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 12.

<sup>260</sup> LUPARIA, *Vittime dei reati e diritto all'assistenza linguistica*, in *Traduzione e interpretazione per la società e le istituzioni*, cit., 100.

<sup>261</sup> E ciò non solo con riferimento al diritto all'interprete della vittima, ma più in generale per le vistose lacune che la disciplina presenta anche con riferimento all'imputato. Pur non potendosi approfondire la *quaestio* per esigenze di economia espositiva, preme mettere in evidenza come il recente d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, *Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, in *G.U.*, 18 marzo 2014, n. 64, si sia risolto in un semilavorato: il legislatore, pur proclamando idealmente la necessità di un interprete per l'alloglotta, non appresta poi, in concreto, un sistema di guarantee effettivo. Per una

La tutela linguistica è racchiusa nell'art. 143 c.p.p., il quale prevede la possibilità per l'imputato di nominare un interprete al fine di «poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa».

In tale quadro di riferimento è stato, però, rilevato che «non sono comprese le altre parti private, nonostante già dalla Commissione consultiva incaricata di vagliare il progetto del 1978 fosse stato avanzato un suggerimento nel senso dell'estensione, anche ad esse, della garanzia»<sup>262</sup>.

L'aspetto davvero preoccupante, al di là della vistosa asimmetria fra vittima e reo, è la totale indifferenza che il legislatore continua a riserbare per questo aspetto, nonostante le numerose sollecitazioni sovranazionali.

Il recente d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva del 2010, poteva costituire un momento di “inclusione” dell'offeso all'interno della tutela linguistica, ma nulla ha previsto.

Difficile ricostruirne le ragioni. Di fondo, probabilmente, vi è quel tradizionale “scontro” tra garanzie dell'accusato e prerogative della vittima<sup>263</sup>; si teme, in altre parole, che estendendo la tutela linguistica anche all'offeso si possa mettere in crisi l'equilibrio del sistema<sup>264</sup>; tuttavia, sul fronte dell'assistenza linguistica, ad un *plus* di diritti per l'offeso non fa necessariamente da contraltare una *deminutio* delle garanzie apprestate per il prevenuto<sup>265</sup>.

---

ricostruzione critica si rinvia a BARGIS, *L'assistenza linguistica per l'imputato: dalla Direttiva europea 64/2010 nuovi inputs alla tutela fra teoria e prassi*, in *Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto*, a cura di Bargis, Milano, 2013, 104 ss.; COCOMELLO – CORBO, *Sulla lingua del processo. A proposito dell'attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, in *Arch. pen. online*, 2014, 2, 1 ss.; ANTINUCCI, *L'attuazione della direttiva europea sul diritto alla traduzione: verso la tutela sostanziale del diritto alla difesa effettiva*, in *Arch. pen. online*, 2014, 1, 1 ss.; GIALUZ, *Il decreto legislativo di attuazione della direttiva sull'assistenza linguistica (n. 32 del 2014): un'occasione sprecata per modernizzare l'ordinamento italiano*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 10 aprile 2014, 1 ss.; ID., *La riforma dell'assistenza linguistica: l'Europa chiedeva un intervento più attento all'effettività della garanzia*, in *Le nuove norme sulla giustizia penale*, a cura di Conti, Marandola e Varraso, Padova, 2014, 439 ss.

<sup>262</sup> CHIAVARIO, *La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale italiano*, in *Riv. dir. proc.*, 1991, 2, 346.

<sup>263</sup> LORUSSO, *Le conseguenze del reato. Verso un protagonismo della vittima nel processo penale?*, cit., 881.

<sup>264</sup> LUPÁRIA, *Reflexiones sobre el estatuto de la víctima en el proceso penal italiano*, in *Revista de derechos fundamentales*, 2012, 8, 99.

<sup>265</sup> LUPARIA, *Vittime dei reati e diritto all'assistenza linguistica*, in *Traduzione e interpretazione per la società e le istituzioni*, cit., 100.

Alcuni autori hanno accennato all'incidenza dei costi, per la Pubblica Amministrazione, di un'estensione del diritto all'interprete anche al testimone e alla persona offesa: tuttavia le problematiche inerenti ai profili economici dovrebbero passare in secondo piano rispetto alla volontà politica di realizzare nel concreto le istanze ideologiche sottese all'elaborazione del nuovo codice di procedura penale<sup>266</sup>.

Peraltro, proprio nella direzione di abbattere le spese, la direttiva, giova ribadirlo, invita all'attivazione della tutela linguistica solo ove necessaria, consentendo, inoltre, traduzioni parziali e a vista. In quest'ottica, la mancata estensione della tutela linguistica anche alla persona offesa costituisce una lacuna non solo significativa, ma del tutto irragionevole.

L' "inadempimento" del legislatore potrebbe essere "risolto" dalla giurisprudenza di legittimità che, accogliendo un approccio pragmatico e un'interpretazione conforme allo spirito della direttiva, potrebbe espandere i diritti linguistici dell'imputato anche alla vittima, ma sarebbe un temporaneo palliativo<sup>267</sup>.

Per attrarre nell'area delle garanzie soggetti che non sono sottoposti al procedimento penale serve un intervento legislativo chiaro e univoco, che abbia la sua stella polare in una considerazione: «la comprensione e la possibilità di essere compresi rappresentano le coordinate essenziali di un sistema di giustizia»<sup>268</sup>.

Il silenzio normativo è stato rotto dallo schema di decreto legislativo più volte menzionato, che vorrebbe introdurre *ex novo* l'art. 143-bis c.p.p.<sup>269</sup>.

---

<sup>266</sup> CHIAVARIO, *La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale italiano*, cit., 346.

<sup>267</sup> CHIAVARIO, *La parte dei privati: alla radice e al di là di un sistema di garanzie*, in *Procedure penali d'Europa*, a cura di Chiavario, Padova, 2001, 522.

<sup>268</sup> ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella Direttiva 2012/29/UE*, in AA.VV., *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 8.

<sup>269</sup> Art. 143-bis, Altri casi di nomina dell'interprete: «1. L'autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e in tale caso è inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete. 2. Oltre che nei casi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 119, l'autorità procedente nomina, anche d'ufficio, un interprete quando occorre procedere all'audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana nonché nei casi in cui la stessa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita dall'interprete. 3. L'assistenza dell'interprete può essere assicurata, ove possibile, anche mediante l'utilizzo delle

Il primo comma, modulato sull'archetipo dell'art. 143 c.p.p., dispone che l'autorità procedente nomini un interprete quando occorra tradurre una scritto in lingua straniero e in tutte le ipotesi in cui un soggetto (anche non offeso) debba (o voglia) rilasciare una dichiarazione.

Del pari, si impone la nomina, anche d'ufficio, ove la vittima debba essere sentita, nonché in tutte le ipotesi in cui voglia partecipare al procedimento. In questa ultima evenienza, la nomina è vincolata ad una richiesta di parte.

Per rispondere ad esigenze di celerità, la nuova disposizione prevede che si possa fare ricorso a tecniche di comunicazione a distanza, sempre che ciò non pregiudichi i diritti dell'offeso.

Infine, sul versante della traduzione, la norma affida alla discrezionalità del giudice la scelta di quegli atti ritenuti «essenziali» per l'esercizio dei diritti della vittima, laddove forse sarebbe stato preferibile un'elencazione tassativa minima.

D'altronde, questa è stata la direzione seguita dalla direttiva del 2012<sup>270</sup>, nonché, per rimanere più vicini, dello stesso d.lgs. n. 32 del 2014, ancorché sul versante dell'imputato alloglotta<sup>271</sup>.

Si prevede, poi, conformemente alle indicazioni, la possibilità di una traduzione solo parziale o orale per fronteggiare il problema dei costi da più fronti paventato<sup>272</sup>.

---

tecnologie di comunicazione a distanza, sempreché la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria per consentire alla persona offesa di esercitare correttamente i suoi diritti o di comprendere compiutamente lo svolgimento del procedimento.  
4. La persona offesa che non conosce la lingua italiana ha diritto alla traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, che contengono informazioni essenziali all'esercizio dei suoi diritti. La traduzione può essere disposta sia in forma orale che per riassunto se l'autorità procedente ritiene che non ne derivi pregiudizio ai diritti della persona offesa.»

Invero, previsioni a favore dell'offeso straniero si rintracciano anche nell'art. 90-*bis*, che non dice solo "quali" informazioni deve ricevere, anche "come", ossia «in una lingua a lui comprensibile».

<sup>270</sup> La Direttiva, al comma 3 dell'art. 7, impone *almeno* la traduzione di decisioni che concludono una fase del procedimento, del provvedimento con il quale l'autorità si determina a non esercitare l'azione penale, della sentenza sulla responsabilità dell'accusato, oltre alla notizia della data e del luogo del processo celebrato a carico del soggetto accusato di essere l'autore del reato.

<sup>271</sup> L'art. 143, commi 2 e 3, c.p.p., prevede infatti, che l'informazione di garanzia, l'informazione sul diritto di difesa, i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, i decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, le sentenze e i decreti penali di condanna vadano sempre tradotti. A questa elencazione, si affianca la clausola aperta contenuta nel successivo comma 3, che prevede la traduzione di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico.

In definitiva, non sfuggirà come la garanzia ad una partecipazione consapevole resti, di fatto, affidata alle scelte dell'autorità giudiziaria, chiamata volta per volta ad un giudizio di "essenzialità" della traduzione<sup>273</sup>.

Se si guarda il sistema in prospettiva è più che plausibile ritenere che il tasso di effettività del diritto dipenderà proprio dalle scelte interpretative che saranno effettuate in relazione all'estensione del terzo comma del nuovo art. 143-bis c.p.p.

Ma l'aspetto davvero preoccupante, al di là della genericità del testo normativo, riguarda l'assenza di un rimedio idoneo a "restituire" immediatamente alla vittima la pienezza delle facoltà di partecipazioni comprese<sup>274</sup>.

---

<sup>272</sup> Anche sotto questo profilo lo schema di decreto legislativo pare ispirarsi al recente d.lgs. n. 32 del 2014, che, come noto, ha introdotto la possibilità di compiere una traduzione circoscritta ai soli passaggi rilevanti, riproducendo l'art. 3 § 4 della direttiva 2010/64/UE, che dispone, infatti, che non sia «necessario tradurre i passaggi di documenti fondamentali che non siano rilevanti allo scopo di consentire agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse a loro carico».

Rispetto all'innesto del 2014, il decreto attuativo si mostra più coraggioso e introduce la possibilità di surrogare alla traduzione con un'interpretazione orale, ispirandosi non solo all'art. 7 della Dir. 29/2012, ma anche all'art. 3 § 7 della Dir. 64/2010, che prevede la *sight translation* (l'interpretazione orale a prima vista di un testo scritto) e la *summary sight translation* (un riassunto orale dell'atto), che, invece, il d.lgs. n. 32 del 2014 aveva ignorato in un eccesso di garantismo.

<sup>273</sup> Evidente la *ratio* che ha ispirato l'intervento, ossia l'esigenza di preservare la speditezza del processo: ove il diritto alla traduzione non sia intimamente connesso alla garanzia di un effettiva partecipazione, esso diviene recessivo rispetto alle esigenze di economia processuale. La dottrina ha da tempo messo in evidenza il rischio di un eccessivo ricorso alla traduzione nel processo penale. Le garanzie linguistiche vanno temperate con le esigenze processuali che «impongono di intendere *cum grano salis*» la regola di cui all'art. 143 c.p.p. In questi termini MARANDOLA, *L'interrogatorio di garanzia. Dal contraddittorio posticipato all'anticipazione delle tutele difensive*, Padova, 2006, 403.

<sup>274</sup> Anche sotto questo profilo, le affinità con il recente d.lgs. n. 32/2014 sono evidenti. La direttiva n. 64 del 2010 indicava la necessità di prevedere uno strumento di impugnazione che consentisse di rimediare ai dinieghi ingiustificati di assistenza linguistica; malgrado tale espressa richiesta, il legislatore nazionale si è limitato a stabilire che il provvedimento di rigetto della traduzione facoltativa è impugnabile unitamente alla sentenza. Tale mezzo di gravame ha ben poco di innovativo, ove si consideri che si limita a riproporre l'apparato sanzionatorio pregresso, che può dirsi ancora operante. L'omessa traduzione, infatti, continua a costituire una nullità generale a regime intermedio, da eccepire tempestivamente: «il che rende poco chiaro l'effetto "innovativo" del mezzo di impugnazione che sembra sovrapporsi al regime di tutela preesistente basato sulla rilevazione delle nullità» (RECCHIONE, *L'impatto della Direttiva 2010/64/UE sulla giurisdizione penale: problemi, percorsi interpretativi, prospettive*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 15 luglio 2014, 9 ss.).

Il legislatore dell'attuazione nulla dispone in tal senso, e, a sostegno della sua posizione, evidenzia come l'ordinamento già possedeva strumenti idonei a raggiungere questo scopo: l'art. 586 c.p.p., infatti, concede la possibilità di impugnare, unitamente alla sentenza, tutte quelle ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari o del dibattimento vero e proprio<sup>275</sup>.

È evidente, tuttavia, come dall'area di tutela rimangano escluse le attività che precedono il giudizio: ove vi sia diniego di assistenza linguistica, la vittima potrebbe, tutt'al più, rilevare una nullità a regime intermedio, riconducibile ad un *vulnus* delle garanzie difensive di una delle parti private<sup>276</sup>.

Volendo esprimere un giudizio, quanto mai provvisorio e passibile di smentita da parte delle commissioni parlamentari, il d.lgs. "in arrivo" sembra deludere le aspettative, tanto quelle maturate dagli studiosi negli ultimi 30 anni, quanto quelle dell'offeso a vedersi riconosciuto un diritto effettivo all'assistenza linguistica.

### **3. Il "diritto al processo" e le sue declinazioni.**

Analizzate le garanzie di primo livello, bisogna ora concentrarsi sui diritti *strictu sensu* partecipativi della vittima al procedimento, facendo subito una premessa metodologica essenziale: la direttiva, per quanto implementi – come si vedrà – la partecipazione dell'offeso, non giunge mai a conferirgli un vero e proprio «diritto al processo»<sup>277</sup>.

---

<sup>275</sup> Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (204), Tabella di concordanza, cit.

<sup>276</sup> Si può giungere a questa conclusione applicando per estensione la giurisprudenza formatasi in relazione all'art. 143 c.p.p., ugualmente sfornito di sanzione. Cfr., Cass., sez. un., 26 settembre 2006, Cieslinsky, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 468 ss.

<sup>277</sup> CdGUE, 21 dicembre 2011, X, C-507/10, § 43. La Corte ha chiarito che, né le disposizioni della decisione quadro, né l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea garantiscono alla vittima di un reato il diritto di provocare l'esercizio di azioni penali contro un terzo al fine di ottenerne la condanna. La valorizzazione della vittima sotto il profilo della partecipazione non arriva, dunque, sino al punto di attribuire alla stessa un vero e proprio potere di impulso a farne necessariamente una parte assimilata all'imputato e all'accusa pubblica.

È una scelta che riposa sull'esigenza di non "imporre" una disciplina agli Stati membri, ma di dare loro delle coordinate generali, affinché tutti possano perseguire obiettivi comuni, pur preservando la propria individualità e rimanendo autonomi nella scelta dei meccanismi che meglio garantiscono l'effettività e il raggiungimento di tali obiettivi<sup>278</sup>.

I diritti partecipativi vengono sviluppati dal legislatore europeo secondo tre direttrici fondamentali<sup>279</sup>: il diritto ad opporsi alla decisione di non esercitare l'azione penale; il diritto ad essere sentiti<sup>280</sup>; il diritto ad alcune prerogative di carattere economico fra cui il risarcimento del danno, la restituzione dei beni, il gratuito patrocinio ed il rimborso delle spese sostenute in occasione del procedimento penale<sup>281</sup>.

Prima di analizzarne puntualmente il contenuto, conviene tracciare una panoramica in ordine alla partecipazione della vittima al procedimento italiano.

L'attuale codice di procedura penale ha riconosciuto alla vittima una posizione processuale effettiva, ma accessoria rispetto alla pubblica accusa, conferendole poteri di impulso e di controllo, senza però elevarla al rango di parte processuale vera e propria, rispondendo, così, alla precisa esigenza di estromettere gli interessi privati dal processo penale<sup>282</sup>.

L'art. 90 c.p.p. conferisce alla persona offesa dal reato una serie di facoltà, a mezzo delle quali si legittima tale soggetto al compimento di atti, aventi il precipuo scopo di sollecitare l'attività processuale degli organi requirenti ed inquirenti; in tal senso viene riconosciuta la possibilità di presentare memorie

---

<sup>278</sup> ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella Direttiva 2012/29/UE*, in AA.VV., *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 13.

<sup>279</sup> Designa queste coordinate, ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella Direttiva 2012/29/UE*, in AA.VV., *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 13.

<sup>280</sup> Sul contributo conoscitivo della vittima v. *infra* par. 4.

<sup>281</sup> Sui meccanismi satisfattivi della vittima, v. *amplius* Cap. IV

<sup>282</sup> L'abrogato codice di procedura penale del 1930 riconosceva all'offeso una posizione del tutto marginale rispetto agli altri soggetti processuali, negandogli la titolarità di diritti. Tale scelta rispondeva alla logica inquisitoria sottesa allo stesso codice, l'asse della tutela penale era evidentemente spostato verso l'illecito e il suo autore, la pretesa punitiva dello Stato giustificava l'estromissione dell'accusa privata. Sull'evoluzione storica del concetto di persona offesa, PANSINI, *Il contributo dell'offeso e snodi procedurali*, Padova, 2004, 1 ss.

difensive<sup>283</sup> e di indicare mezzi di prova<sup>284</sup>, oltre a quella serie di diritti cui si è già fatto cenno - veri e propri poteri d'istanza rivolti all'autorità giudiziaria - che si sostanziano essenzialmente nel diritto all'informazione e al contraddittorio, oltre alla riconosciuta possibilità di avvalersi di una difesa tecnica, grazie alla nomina di un difensore di fiducia<sup>285</sup>.

Le garanzie offerte all'offeso trovano la loro sede naturale nella fase delle indagini preliminari, per poi lentamente affievolirsi nella fase processuale vera e propria, lasciando il testimone alla parte civile<sup>286</sup>.

Nella prima fase del procedimento penale, essa è titolare di precisi diritti, indicati volta per volta dalla legge e così individuabili, sulla scorta delle indicazioni contenute nella relazione al progetto preliminare del nuovo codice:

---

<sup>283</sup> La presentazione di memorie, indipendentemente dal contenuto e dall'oggetto non fa nascere per l'offeso dal reato il diritto ad "avere una risposta" dal pubblico ministero o un provvedimento del giudice. In tal senso, TRANCHINA, voce *Persona offesa dal reato*, in *Enc. giur.*, vol. XXIII, Roma, 1990, 3.

<sup>284</sup> La facoltà di indicare elementi di prova deve essere tenuta distinta dal diritto alla prova, *ex art.* 190 c.p.p., ma stabilire il *discrimen* è difficoltoso e ciò agevola i disorientamenti interpretativi. Si pensi all'annosa questione delle liste testimoniali. La giurisprudenza ritiene che nella facoltà di indicare elementi di prova (*ex art.* 90, comma 1, c.p.p.) sia compresa, anche, la facoltà di presentare la lista *ex art.* 468 c.p.p., conseguentemente, una volta divenuta parte a mezzo dell'atto di costituzione della parte civile, può avvalersi del mezzo di prova già proposto, senza necessità di ripresentare la lista testimoniale. Sul punto la Corte di cassazione sembra aver sovrapposto piani differenti, perché il potere sollecitatorio delle iniziative probatorie è altro dal diritto alla prova che compete alle parti e che ha nell'adempimento di lista un momento qualificante. V. Cass., sez. VI, 12 gennaio 2012, n. 7, con il commento di PETRARULO, *La lista testimoniale della persona offesa: reale facoltà?*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 343; Cass., sez. IV, 14 gennaio 2011, Bonardi, con nota critica di CUDEO, *È ammissibile il deposito della lista testi da parte della persona offesa*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 1471; si veda anche Cass., sez. V, 8 giugno 2005, Neroni, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2006, 576.

*Contra*, nel senso che la persona offesa non può depositare la lista testi perché l'art. 90 c.p.p. riconosce solo la facoltà di «indicare elementi di prova», ovvero di stimolare il potere del giudice di integrazione *ex officio* dei mezzi istruttori, Cass., sez. III, 21 gennaio 2000, Scotti e altri, in *Riv. pen.*, 2000, 330. In dottrina, conformemente, ANDREAZZA, *Gli atti preliminari al dibattimento nel processo penale*, Padova, 2004, 98; BENE, *La persona offesa tra diritto di difesa e diritto alla giurisdizione: le nuove tendenze legislative*, in *Arch. pen.*, 2013, 2, 497; RAMACCI, *Reo e vittima*, in *Ind. pen.*, 2001, 7 ss.; TRAPPELLA, *La lista testimoniale della persona offesa*, in *Proc. pen. giust.*, 2011, 4, 106 ss.

<sup>285</sup> Ai fini della valida instaurazione del contraddittorio, l'apparato codicistico prescrive una serie di avvisi che la persona offesa deve necessariamente ricevere. Per un elenco dettagliato, v. *Supra*, par. 1.2

<sup>286</sup> Sulla marginalità della persona offesa nella fase processuale vera e propria, si rinvia nuovamente a FAVINO, *La tutela del danneggiato e della persona offesa nel processo penale*, cit., 597.

- facoltà di presentare memorie ed indicare elementi di prova in ogni stato e grado del giudizio (art. 90 c.p.p.);
- diritto di partecipare agli accertamenti tecnici non ripetibili disposti dal magistrato del pubblico ministero *ex art.* 360 c.p.p., e di esaminare i relativi atti al momento del deposito (art. 366 c.p.p.);
- diritto di sollecitare il magistrato del pubblico ministero alla richiesta di incidente probatorio (art. 394 c.p.p.), nonché a parteciparvi, con facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti ad esso relativi al momento del deposito (artt. 394, 398, 401 c.p.p.)<sup>287</sup>;
- diritto di partecipare all'udienza in camera di consiglio disposta dal g.i.p. che non ritenga di accogliere la richiesta del magistrato del pubblico ministero di prorogare il termine per le indagini preliminari (art. 406, comma 5, c.p.p.);
- diritto di essere sentita nell'udienza in camera di consiglio disposta dal g.i.p. che non ritenga di accogliere la richiesta di archiviazione svolta dal magistrato del pubblico ministero (art. 409, comma 2, c.p.p.);
- facoltà di richiedere che non si proceda all'archiviazione senza avvisarla, e di presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari (artt. 408, 411 c.p.p.);
- facoltà di richiedere al procuratore generale di disporre l'avocazione delle indagini preliminari (art. 413 c.p.p.)<sup>288</sup>.

A quelle elencate va aggiunta la facoltà (prevista dall'art. 132, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) di chiedere al magistrato inquirente di emettere decreto motivato per ottenere, dal gestore del servizio, i dati relativi al traffico telefonico.

---

<sup>287</sup> L'offeso può solo sollecitare il pubblico ministero a richiedere l'incidente probatorio. La previsione non appare soddisfacente: ben vengano i correttivi (più o meno meditati) nel senso dell'implementazione dell'utilizzo di questo strumento per la raccolta delle dichiarazioni della vittima (come suggerisce anche la giurisprudenza di Strasburgo a partire dalla nota sentenza Pupino); ma che senso ha prevedere delle cautele postume, se il danno si annida, *ex ante*, nella possibilità filtrata di accedervi? In argomento, *infra* Cap. III, par. 4.1.

<sup>288</sup> È un mero potere sollecitatorio, i cui angusti confini lasciano l'interprete perplesso. In tema, v. *infra* par. 3.1

Nel corso del processo in senso stretto, alla persona offesa dal reato sono espressamente attribuiti il diritto di prender parte all'udienza preliminare e, in caso di assenza, di ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio (art. 420 c.p.p.); la facoltà di richiedere, con atto motivato, al magistrato del pubblico ministero di proporre impugnazione agli effetti penali (art. 572 c.p.p.).

Nel caso in cui la persona offesa sia minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata, i poteri che le sono attribuiti dalla legge devono essere esercitati per il tramite del rispettivo legale rappresentante (genitore, tutore o curatore), oppure, laddove esso non vi sia o si trovi in conflitto di interessi con il rappresentato, per mezzo di un curatore speciale.

Il legislatore, inoltre, attribuisce ai prossimi congiunti della vittima deceduta in conseguenza della fattispecie criminosa oggetto di accertamento le stesse prerogative di cui essa è titolare.

La persona offesa è, altresì, tenuta a rispettare specifici obblighi, che mirano a renderne effettiva la partecipazione e ad evitare iniziative pretestuose.

In primo luogo, ha l'obbligo di presentarsi se il magistrato del pubblico ministero la cita, dovendo procedere ad atti che richiedono la sua presenza (art. 377 c.p.p.).

Per scongiurare iniziative temerarie, se il reato per il quale si procede è a querela della persona offesa, quest'ultima sarà chiamata a pagare le spese anticipate dallo Stato in caso di sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione dell'imputato.

Per quanto riguarda, poi, i poteri della vittima "dopo il processo", vale la regola per cui l'offeso non è legittimato ad impugnare le sentenze pronunciate in giudizio<sup>289</sup>, a meno che si sia costituito parte civile o rivesta la posizione di querelante condannato alle spese o ai danni, ai sensi dell'art. 542 c.p.p.<sup>290</sup>.

---

<sup>289</sup> Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, nessuna norma processuale attribuisce alla persona offesa che non sia costituita parte civile il diritto di impugnazione. Così, Cass., sez. VII, ord. 17 dicembre 2012, Bossi e altri, in *CED Cass.*, n. 253927; Cass., sez. V, ord. 23 maggio 1992, Corti, *ivi*, n. 190417.

<sup>290</sup> Il querelante, infatti, è legittimato ad avvalersi degli stessi mezzi di impugnazione previsti per il magistrato del pubblico ministero (art. 576, comma 2, c.p.p.) quando sia stato condannato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 542 e 427 c.p.p., al pagamento delle spese ed al risarcimento del danno nei confronti dell'imputato e del responsabile civile, in caso di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

Invero, è prevista un'ulteriore eccezione (di creazione giurisprudenziale) all'inoppugnabilità da parte dell'offeso dei provvedimenti giurisdizionali: il riferimento è alla possibilità di ricorrere per Cassazione avverso il provvedimento del Gip di archiviazione per omessa notifica della richiesta

Il potere di iniziativa viene sostituito da un potere sollecitatorio: il codice prevede, infatti, che la parte civile, la persona offesa (anche se non costituita parte civile) e gli enti ed associazioni intervenuti a norma degli artt. 93 e 94 c.p.p. possano presentare richiesta motivata al magistrato del pubblico ministero di proporre quell'impugnazione contro i capi penali che ai richiedenti non è consentita. In tal caso, il magistrato del pubblico ministero – ove non proponga impugnazione – deve emanare un decreto motivato da notificare al richiedente (art. 572 c.p.p.)<sup>291</sup>.

La persona offesa, come tale, ha anche una specifica legittimazione all'impugnazione, con ricorso per Cassazione, contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare, nei casi di nullità della citazione all'udienza e dei conseguenti avvisi nei termini (art. 419, commi 1, 4, 7, c.p.p.).

La *ratio* di una simile previsione appare chiara: innanzitutto, la violazione del contraddittorio integra un'ipotesi di nullità generale; in secondo luogo, al momento della conclusione delle indagini tutti gli atti investigativi compiuti, compresi quelli relativi alle indagini difensive compiute dal difensore della persona offesa, possono formare oggetto di memorie e di richieste ai sensi dell'art. 367 c.p.p.<sup>292</sup>.

Merita un cenno, inoltre, la questione concernente il ruolo della persona offesa nei procedimenti speciali.

Come noto, la *ratio* di tali istituti, ossia l'esigenza di semplificazione e rapidità, difficilmente si concilia con la partecipazione della vittima al procedimento.

A ciò si aggiunga che il grado di soddisfazione della vittima pare uscire grandemente frustrato in tali riti, "a pena contratta": infatti, la sanzione che scaturisce da tali procedimenti, specie dal patteggiamento e dal giudizio abbreviato, rappresentando una frazione modesta della pena originariamente prevista dal legislatore, rischia di deludere le aspettative di giustizia dell'offeso.

---

di cui all'art. 408 c.p.p. alla persona offesa che abbia dichiarato di voler essere informata dell'iniziativa del magistrato del pubblico ministero. In argomento, *infra*, par. 3.1.

<sup>291</sup> TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., 851.

<sup>292</sup> BALDELLI-BOUCHARD, *Le vittime del reato nel processo penale*, cit., 305.

La legge afferma espressamente che il soggetto leso deve vedersi notificare il decreto che dispone il giudizio immediato almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio (art. 456, comma 3, c.p.p.), nonché il decreto che fissa l'udienza per il giudizio abbreviato che sia stato domandato dall'imputato raggiunto dalla richiesta di giudizio immediato (art. 458, comma 2, c.p.p.).

Nel procedimento per decreto occorre, qualora si tratti di reati perseguibili a querela, che l'offeso non si sia opposto; nel giudizio abbreviato, pur non essendovi nessun coinvolgimento dell'offeso nella scelta di tale rito, la parte civile è comunque libera di accettare o meno tale procedimento, con la sua uscita di scena in caso di mancata accettazione.

Il ruolo assai marginale della vittima scompare del tutto nel caso di applicazione della pena su richiesta, ove né l'offeso né il danneggiato possono in alcun modo interloquire nelle trattative fra pubblico ministero e indagato (art. 448 c.p.p.)<sup>293</sup>.

Il danneggiato non può, infatti, esercitare in questa sede l'azione risarcitoria né opporsi, in presenza dell'accordo tra le parti, alla definizione anticipata del processo. Anche qualora si fosse già costituito parte civile, quest'ultima viene estromessa dal processo, essendo preclusa al giudice del patteggiamento la decisione in merito all'azione risarcitoria (art. 444, comma 2, c.p.p.)<sup>294</sup>.

La scelta del legislatore di posporre la tutela della parte civile in questa sede processuale è riconducibile alle esigenze di celerità cui è improntato questo rito speciale, basato su un accertamento allo stato degli atti, dinanzi ad un giudice che possiede un mero potere di controllo della proposta che gli viene sottoposta dalle parti.

---

<sup>293</sup> L'applicazione della pena su richiesta delle parti è stata autorevolmente definita «un triangolo che coinvolge l'organo giudicante, cui è rimessa la valutazione della richiesta dell'imputato e del pubblico ministero» (FERRAIOLI, *Patteggiamento e crisi della giurisdizione*, in *Quad. giust.*, 1988, 371).

<sup>294</sup> Rimane salva la possibilità di chiedere il rimborso per le spese processuali sostenute prima che imputato e pubblica accusa addivenissero ad un accordo. A stabilirlo, Corte Cost., 12 ottobre 1990, n. 443, in *Giur. Cost.*, 1990, 2633, che ha ritenuto illegittimo l'art. 444, comma 2, c.p.p., «nella parte in cui non prevede che il giudice possa condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo eventualmente disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale».

Il *decisum* della Corte è stato successivamente recepito integralmente dal nuovo testo dell'art. 444, come novellato dalla c.d. Legge Carotti, prevedendo che il giudice possa condannare l'imputato alla rifusione delle spese nei confronti del danneggiato già costituito parte civile.

Il ruolo marginale del soggetto leso nell'ambito dei procedimenti speciali, in particolare nel patteggiamento, ha destato non pochi dubbi, ponendosi in netta antitesi con quella logica inclusiva che, invece, ispira le fonti sovranazionali<sup>295</sup>.

Sono state pensate diverse soluzioni a tale problema: in primo luogo, si è suggerita l'introduzione dell'obbligo per il magistrato del pubblico ministero di ascoltare la persona offesa prima di prestare il consenso ad un'eventuale richiesta di applicazione di pena concordata; in secondo luogo, si è prospettato di subordinare il consenso del magistrato del pubblico ministero al risarcimento del danno da parte del reo<sup>296</sup>.

Un obbligo di interlocuzione preventiva potrebbe essere previsto anche nel giudizio abbreviato, conferendo all'offeso la possibilità di interloquire sulla scelta del rito da parte dell'imputato, tanto nelle ipotesi di richiesta semplice, quanto in caso di richiesta condizionata.

Sicuramente più rispettosi delle prerogative della vittima appaiono il procedimento per decreto e la sospensione con messa alla prova recentemente introdotta dalla l. 28 aprile 2014, n. 67<sup>297</sup>.

Le proposte avanzate, pur autorevolmente sostenute, non sono state recepite dal legislatore dell'attuazione, che nulla dispone in tal senso.

Orbene, sulla scorta di questa breve panoramica, è stato efficacemente osservato come la persona offesa rimanga «ancora un postulante, nonostante i molti diritti. Gli mancano i poteri della parte: non agisce, né formula *petita* sul merito; meno che mai impugna; ed è escluso dall'istruzione attiva. Ovviamente interessato agli esiti, sta ai margini, subalterno al pubblico ministero: gli apporta lumi; lo stimola a mosse istruttorie o ad impugnare, avendo diritto a rifiuti motivati, ai quali non può reagire»<sup>298</sup>.

---

<sup>295</sup> Cfr. VASSALLI, *Sintesi conclusiva*, in AA.VV., *La vittima del reato, questa dimenticata*, Roma, 2001, 84. Più di recente, LUPARIA, *Quale posizione per la vittima nel modello processuale italiano?*, in AA.VV., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, cit., 44.

<sup>296</sup> AA.VV., *Coordinamento nazionale giuristi democratici. Documento programmatico per il convegno sulle vittime di reato "La vittima del reato, questa sconosciuta"*, Torino, 2001, 5.

<sup>297</sup> Su cui vedi *amplius*, Cap. IV, par. 6, ancorché con riferimento alla giustizia riparativa.

<sup>298</sup> CORDERO, *Procedura Penale*, IX ed., Milano, 2012, 277.

Alla base di questa scelta, non solo l'antico retaggio di una visione rigidamente statualistica dell'azione penale<sup>299</sup>, ma soprattutto la convinzione che il modello processuale tendenzialmente *adversary* scelto dal codice Vassalli implichi (*rectius*, imponga) l'automatica fuoriuscita del "terzo incomodo".

Ed effettivamente in quei paesi di *common law* che adottano un sistema accusatorio puro, i poteri della vittima sono assai contenuti e l'agone processuale appartiene a due soli soggetti, accusatore e accusato. In Inghilterra, ad esempio, le vittime di reati non hanno né la possibilità né la necessità di chiedere il risarcimento del danno nel processo penale, in quanto, ai sensi del *Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act*, è il Tribunale stesso eventualmente a disporlo unitamente alla condanna dell'autore del reato.

Utilizzare questa argomentazione per giustificare la fuoriuscita della vittima dal circuito penale, però, è un'operazione ermeneutica se non maliziosa, sicuramente superficiale, che non tiene conto della reale situazione.

È vero, la vittima non c'è nel processo di *common law*, ma in realtà il *Public prosecutor Crown* è il suo diretto erede: anticamente, infatti, il ruolo di accusatore era proprio stato attribuito all'offeso dal reato; le sue prerogative ora, pur non essendo esercitate direttamente, si cumulano nella pubblica accusa<sup>300</sup>.

Ecco allora che giustificare l'estromissione della vittima con l'accusatorietà del modello processuale prescelto è una posizione non più sostenibile: la tendenza attuale è ormai indiscutibilmente orientata a potenziare i poteri partecipativi delle

---

<sup>299</sup> FOSCHINI, *Sistema del diritto processuale penale*, I, Milano, 1965, 234 ss.

<sup>300</sup> In quest'ottica è stato brillantemente osservato come la vittima d'oltremania sia una «formidabile assente, sempre presente», MARTINI, *La victime en Angleterre: «une formidable absence, partout présente»*, in *La victime sur la scène pénale en Europe*, Parigi, 2008, 47.

Peraltro, se davvero la vittima fosse un peso negli ordinamenti d'oltremania, non si spiegherebbe la "dichiarazione d'intenti" contenuta nell'introduzione del recentissimo *Code of practice for victims of crime* del 2013, ove si legge che «*This Code of Practice for Victims of Crime forms a key part of the wider Government strategy to transform the criminal justice system by putting victims first, making the system more responsive and easier to navigate. Victims of crime should be treated in a respectful, sensitive and professional manner without discrimination of any kind. They should receive appropriate support to help them, as far as possible, to cope and recover and be protected from re-victimisation. It is important that victims of crime know what information and support is available to them from reporting a crime onwards and who to request help from if they are not getting it*».

parti, giungendo addirittura a lasciar loro il processo, accentuando i profili di negoziabilità dell'azione penale<sup>301</sup>.

Sotto questo angolo visuale, la distanza fra il nostro ordinamento e le coordinate sovranazionali è abissale, permanendo il timore che promuovendo il ruolo dell'offeso sino a conferirgli la possibilità di intraprendere una vera e propria azione privata ci sia il rischio di sovvertire il sistema<sup>302</sup>.

«Eppur (qualcosa) si muove»!

---

<sup>301</sup> PARLATO, *Il contributo della vittima fra azione e prova*, cit., 146. L'attuale trend legislativo, che concede sempre più spazi alla vittima nella fase genetica dell'azione penale, si può cogliere adottando una prospettiva comparata.

Si pensi alla Francia, che concede alla vittima una legittimazione ad agire, che ha una doppia natura: indennitaria – laddove è finalizzata al risarcimento – e vendicativa – ove sia volta ad ottenere la condanna dell'autore dei fatti. L'offeso in Francia ha tre possibilità: costituirsi parte civile se l'azione penale è esercitata dal pubblico ministero, citare direttamente l'autore dei fatti davanti la giurisdizione competente, o presentare querela davanti al giudice istruttore. Sul punto, v. *amplius*, BOULOC, *Procédure pénale*, Paris, 2006, 125.

Anche la Germania accoglie delle ipotesi di “accusa privata”, percorrendo due strade parallele: quello della *Nebenklage*, un'accusa accessoria e adesiva della persona offesa all'azione esercitata dal pubblico ministero; e la *Privatklage*, che invece costituisce un'iniziativa autonoma interamente rimessa alla vittima. Ragioni di sintesi impediscono un'analisi puntuale della disciplina, per la quale si rinvia a KURY- KILCHLIN: *Accessory Prosecution in Germany: Legislation and Implementation*, in AA.VV., *Therapeutic Jurisprudence and Victim Participation in Justice. International Perspectives*, Durham, 2011, 41ss.

Per quel che riguarda la Spagna, l'attuale *Proyecto de Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima del Delito* (PLOEVD), del 1° agosto 2014, volto all'introduzione nell'ordinamento spagnolo delle disposizioni necessarie ad adempiere alla direttiva 2012/29/UE, prevede che l'azione penale, benchè pubblica ed esercitata dal *Ministerio Fiscal* (art.105 LECrim), può essere promossa anche dai cittadini (art. 101 LECrim). Il diritto dei cittadini spagnoli di intraprendere l'azione penale è previsto anche se il soggetto non è direttamente vittima del reato, e può essere esercitato tramite l'istituto dell'accusa popolare (*acusación popular*). Nelle ipotesi in cui il procedimento sia attivato “per mano pubblica”, la vittima può sedere accanto all'organo della pubblica accusa per esercitare l'azione civile e penale costituendosi come accusa privata. In caso invece di reati privati (calunnia e ingiuria), l'azione è esercitata dalla vittima tramite la cosiddetta *acusación privada*. Laddove la vittima decida di esercitare solo l'azione civile nascente dal reato, si parlerà di *actor civil*. Per una panoramica sul ruolo della vittima in Spagna, LADRON DE GUEVARA, *La riforma del processo penale spagnolo nel progetto di codice di procedura penale del 27 luglio 2011*, in *Cass. pen.*, 2013, 4, 1672 ss.

<sup>302</sup> CARRARA, *Azione penale*, in *Riv. pen.*, 1875, III, 5; CARNELUTTI, *Saggio di una teoria integrale dell'azione*, in *Riv. dir. proc.*, 1946, I, 15. Nonostante la preoccupazione della dottrina, la Consulta ha da sempre ritenuto non aprioristicamente in contrasto con l'obbligatorietà dell'azione penale un'iniziativa privata. Così, Corte cost., 26 luglio 1979, n. 84, in *Giur. cost.*, 1979, I, 637; nonché Corte cost., 18 giugno 1982, n. 114, *ivi*, 1982, I, 1101.

Il riferimento va, ovviamente, alla normativa in materia di competenza penale del Giudice di Pace (d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274)<sup>303</sup>.

Qui l'offeso dal reato riconquista, sia pur parzialmente, una certa centralità, potendo agire senza intermediari davanti al giudice nella veste di parte accusatrice. La sua posizione è, infatti, caratterizzata da un lato dal potere di determinare, attraverso la citazione diretta a giudizio per i reati perseguibili a querela, l'attivazione della fase giurisdizionale e, dall'altro, dal potere di proporre impugnazione anche agli effetti penali<sup>304</sup>.

In primo luogo, per i reati perseguibili a querela, la persona offesa può proporre ricorso immediato al giudice di pace, chiedendo a costui la citazione a giudizio della persona alla quale il reato è attribuito (art. 21, d. lgs. n. 274 del 2000). Ove l'offeso intenda esercitare l'azione civile per i danni da reato, il ricorso deve contenere altresì, a pena di decadenza, la costituzione di parte civile (ai quali fini è però sufficiente una richiesta motivata di restituzione o di risarcimento del danno). La presentazione del ricorso diretto della persona offesa è ulteriormente agevolata dalla circostanza che, con la riforma delle investigazioni difensive, possono essere svolte indagini preventive «per l'eventualità che si insaturi un procedimento penale», grazie alle quali l'offeso potrà raccogliere elementi a sostegno della sua richiesta.

Il ricorso immediato della persona offesa è stato ritenuto da taluni in contrasto con l'art. 112 Cost.<sup>305</sup>, ma la Consulta ha da sempre respinto con convinzione simili posizioni, precisando che l'esercizio dell'azione penale spetta comunque al magistrato del pubblico ministero, il quale, in forza dell'art. 25, comma 2,

---

<sup>303</sup> Ricostruisce il clima politico e normativo, PANSINI, *Il contributo dell'offeso e snodi procedurali*, cit., 123. In tema si veda anche la *Relazione al decreto legislativo n. 274 del 2000 «Disposizioni in materia di competenza del Giudice di pace»*, in *Guida dir.*, 2000, n. 38, 40 ss.

<sup>304</sup> Ragioni di economia espositiva impediscono di analizzare in maniera puntuale la disciplina *strictu sensu* procedurale (per cui si rimanda a AA.VV., *Giudice di pace e processo penale*, diretto da Chiavario e Marzaduri, Torino, 2002, *passim*; AA.VV., *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di Giostra e Illuminati, Torino, 2001, 226 ss.). L'argomento verrà ripreso – e approfondito – *infra*, Cap. IV, con particolare riferimento alla giustizia riparativa.

<sup>305</sup> SPANGHER, *Introduzione*, in AA.VV., *Verso una giustizia penale conciliativa, il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, a cura di Picotti, Spangher, Milano, 2002, 171.

provvederà a formulare l'imputazione oppure potrà esprimere parere contrario alla citazione o rimanere inerte (art. 26, comma 1)<sup>306</sup>.

La presentazione del ricorso diretto della persona offesa è ulteriormente agevolata dalla circostanza che, con la riforma delle investigazioni difensive, possono essere svolte indagini preventive «per l'eventualità che si insaturi un procedimento penale», grazie alle quali l'offeso potrà raccogliere elementi a sostegno della sua richiesta<sup>307</sup>.

Il legislatore della riforma, introducendo il ricordo immediato a Giudice di Pace, ha non solo emancipato la vittima, ma ha contestualmente risposto alle costanti esigenze di economicità della macchina giudiziaria.

Come contraltare, il ricorrente è stato responsabilizzato attraverso l'obbligo di presenziare, personalmente o tramite procuratore speciale, all'udienza di comparizione delle parti (nella quale il giudice effettuerà un tentativo di conciliazione), pena la dichiarazione di improcedibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente medesimo alla rifusione delle spese processuali nonché, eventualmente, al risarcimento dei danni a favore della persona citata in giudizio (artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 274 del 2000).

Il secondo versante su cui la vittima acquista rilevanza nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace è quello delle impugnazioni: l'art. 38 del d.lgs. n. 274 del 2000 stabilisce, infatti, che, indipendentemente dalla sua costituzione di parte civile, quando abbia promosso il giudizio a norma dell'art. 21 del decreto legislativo citato, la persona offesa possa proporre impugnazione anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace negli stessi casi in cui è ammessa l'impugnazione da parte del magistrato del pubblico ministero<sup>308</sup>.

Le conquiste raggiunte dalla vittima nell'ambito della competenza del Giudice di Pace sono innegabili, tuttavia, isolate: dopo la riforma nient'altro è stato fatto, il potenziamento del ruolo dell'offeso non è stato esteso ad altri settori della

---

<sup>306</sup> Corte cost., 18 maggio 1967, n. 61, in *Giur. cost.*, 1967, 711; Corte cost., 30 dicembre 1993, n. 474, in *Cass. pen.*, 1994, 1164.

<sup>307</sup> Cfr. KOSTORIS, *La tutela della persona offesa nel procedimento penale*, in AA.VV., *La vittima del reato, questa dimenticata*, cit., 53.

<sup>308</sup> PANSINI, *Il contributo dell'offeso e snodi procedurali*, cit., 123 ss.

giustizia penale, dando l'impressione che il legislatore, dopo l'esperienza del 2000, abbia avuto paura di andare oltre<sup>309</sup>.

### 3.1. L'azione penale condizionata dalla volontà privata

Si è detto delle tre direttrici percorse dal legislatore europeo in punto di partecipazione della vittima al procedimento<sup>310</sup>; il tema merita di essere approfondito, partendo proprio dalla prima area tematica tracciata, ovvero la possibilità riconosciuta all'offeso di condizionare l'esercizio dell'azione penale.

È un tema complesso, tanto nella sua dimensione sovranazionale, quanto in ambito domestico.

Punto di partenza è l'art. 11 della direttiva, ove si riconosce il diritto di chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale. All'uopo si prescrive che gli Stati membri provvedano ad informare l'offeso senza ritardo del proprio diritto di ricevere e di ottenere informazioni sufficienti per decidere se chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale<sup>311</sup>. L'art. 11 a sua volta

---

<sup>309</sup> Per questa considerazione, TRANCHINA, *La vittima nel processo penale*, cit., 4057..

<sup>310</sup> Si ripropone la tripartizione di ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella Direttiva 2012/29/UE*, in AA.VV., *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 13, secondo cui la direttiva implementa la partecipazione della vittima innanzitutto in relazione al diritto ad opporsi alla decisione di non esercitare l'azione penale; poi con riferimento al diritto ad essere sentiti; infine relativamente al diritto ad alcune prerogative di carattere economico fra cui il risarcimento del danno, la restituzione dei beni, il gratuito patrocinio ed il rimborso delle spese sostenute in occasione del procedimento penale.

<sup>311</sup> Art. 11 § 1 Diritti in caso di decisione di non esercitare l'azione penale

1. Gli Stati membri garantiscono alla vittima, secondo il ruolo di quest'ultima nel pertinente sistema giudiziario penale, il diritto di chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale. Le norme procedurali per tale riesame sono determinate dal diritto nazionale.

2. Laddove, a norma del diritto nazionale, il ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale è stabilito soltanto in seguito alla decisione di esercitare l'azione penale contro l'autore del reato, gli Stati membri garantiscono almeno alle vittime di gravi reati il diritto di chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale. Le norme procedurali per tale riesame sono determinate dal diritto nazionale.

3. Gli Stati membri provvedono a che la vittima sia informata, senza indebito ritardo, del proprio diritto di ricevere e di ottenere informazioni sufficienti per decidere se chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale, previa richiesta.

si ricollega all'art. 6, che riconosce testualmente il diritto di conoscere «un'eventuale decisione di non esercitare l'azione penale o di non proseguire le indagini o di non perseguire l'autore del reato».

Nel concetto di “decisione” rientra ogni provvedimento che mette fine al procedimento penale, compresa la situazione in cui il pubblico ministero decide di ritirare le accuse o di interrompere il procedimento<sup>312</sup>.

Il preambolo della direttiva precisa, però, che tale diritto alla revisione dovrebbe essere inteso come riferito a decisioni adottate da pubblici ministeri e giudici istruttori oppure da autorità di contrasto quali gli agenti di polizia, ma non alle decisioni adottate dalla magistratura giudicante. Non vi rientrano - precisa la direttiva - le composizioni extragiudiziali eventualmente previste dal diritto nazionale<sup>313</sup>.

In ordine al concetto di riesame, si precisa che, per regola generale, sarebbe «opportuno che la revisione di una decisione di non esercitare l'azione penale sia svolta da una persona o da un'autorità diversa da quella che ha adottato la decisione originaria»<sup>314</sup>; se però la decisione di non esercitare l'azione penale viene presa dalla “massima autorità responsabile”, un mero riesame ad opera della medesima sembra soddisfare le previsioni europee.

Quello al riesame non è un diritto assoluto: qualora l'ordinamento di riferimento conferisca un ruolo alla vittima solo in seguito all'esercizio dell'azione penale, tale diritto dovrà essere assicurato solo per i «reati gravi»<sup>315</sup>.

Un ultimo limite per la vittima riguarda l'esclusione di tale diritto per le procedure speciali quali i procedimenti contro membri del parlamento o del governo, se i fatti sono stati compiuti nell'esercizio della loro funzione ufficiale.

---

4. Qualora la decisione di non esercitare l'azione penale sia adottata dalla massima autorità responsabile dell'esercizio dell'azione penale avverso le cui decisioni non è possibile chiedere la revisione secondo il diritto nazionale, la revisione può essere svolta dalla stessa autorità.

5. I paragrafi 1, 3 e 4 non si applicano a una decisione di non esercitare l'azione penale se tale decisione si traduce in una composizione extragiudiziale, sempre che il diritto nazionale disponga in tal senso.

<sup>312</sup> Cons. n. 44

<sup>313</sup> Art. 11 § 5

<sup>314</sup> Cons. n. 43

<sup>315</sup> Art. 11 § 2

La normativa sul punto è costellata di clausole di salvaguardia: pur dichiarando l'importanza del riesame, il legislatore europeo lascia che il diritto nazionale si occupi di disciplinare le norme procedurali.

Tralasciando gli aspetti informativi, già compiutamente analizzati<sup>316</sup>, bisogna verificare, ora, come il codice di rito disciplina la possibilità per la vittima di condizionare l'azione penale.

Come noto, se, all'esito delle indagini svolte, la notizia si è rilevata infondata, se manca una condizione di procedibilità, se il reato è estinto, se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se sono ignoti coloro che hanno commesso il fatto o se gli elementi raccolti non sono idonei a fondare l'accusa in dibattimento, il pubblico ministero presenta richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari<sup>317</sup>, dandone prima avviso persona offesa che abbia dichiarato di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione (art. 408, comma 2, c.p.p.) ai fini di una sua eventuale contestazione<sup>318</sup>.

L'opposizione dell'offeso alla richiesta di archiviazione va proposta nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell'avviso della richiesta di archiviazione (art. 408, comma 3, c.p.p.)<sup>319</sup>; può essere validamente presentata anche dalla persona offesa che non abbia richiesto di essere informata della richiesta di archiviazione e che,

---

<sup>316</sup> V. *supra* par. 1.2

<sup>317</sup> L'istituto dell'archiviazione è nato nella prassi giurisprudenziale già nella vigenza del codice del 1865, che, però, non lo riconosceva espressamente. La sua funzione di garanzia nei confronti dei soggetti lesi dal reato affonda, dunque, le sue radici in tempi lontani e conserva ancora oggi la medesima funzione. In argomento, ANDREOTTI, voce *Azione penale*, in *Enc. Giur. It.*, I, 1904, 1142; CORDERO, voce *Archiviazione*, in *Enc. Dir.*, II, Milano, 1958, 1025; GIARDA, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, cit., 267 ss.

L'idea di riconoscere alla vittima il ruolo di protagonista nel procedimento di archiviazione è stata ripresa nel Progetto preliminare del 1978, sul cui archetipo sono stati, poi, costruiti, gli artt. 408 ss. In chiave storica, CHIAVARIO, *Archiviazione, obbligatorietà dell'azione penale e riforma del c.p.p.*, in *Quad. giust.*, 1986, 40 ss.

<sup>318</sup> Cass., sez. un., 7 luglio 2004, Apruzzese, in *Guida dir.*, 35, 59, com'è noto, ha affermato che «la mancanza o la tardività della dichiarazione di voler essere informata della richiesta di archiviazione non esclude la facoltà della persona offesa di proporre opposizione dopo la trasmissione della richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari fino a quando questi non abbia provveduto».

<sup>319</sup> Questo termine è pacificamente riconosciuto come acceleratorio, stante l'art. 126 disp.att.c.p.p., che esplicitamente lo qualifica come tale; sicché, ove l'offeso non si opponga nel termine di 10 giorni, il giudice non potrà provvedere *de plano* e l'eventuale opposizione tardiva sarà comunque ammissibile. Cfr. GIOSTRA, *L'archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative*, Torino, 1993, 63.

pertanto, non abbia concretamente ricevuto tale comunicazione, purché preceda la decisione del giudice per le indagini preliminari. Legittimati sono, oltre alla persona offesa, i prossimi congiunti della vittima deceduta in conseguenza del reato, gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi, nonché i rappresentanti legali dei minori e degli incapaci. Anche il difensore nominato ai sensi dell'art. 101 c.p.p. è legittimato alla proposizione dell'opposizione<sup>320</sup>.

L'atto deve essere motivato e, poiché tende alla prosecuzione delle indagini, deve contenere, a pena di inammissibilità, l'oggetto dell'investigazione suppletiva ed i relativi documenti di prova (art. 410, comma 1, c.p.p.)<sup>321</sup>.

Se l'atto di opposizione è corredato degli elementi ricordati si farà luogo al contraddittorio, mediante l'udienza camerale. Il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al magistrato del pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa (artt. 409, comma 2, e 410, comma 3, c.p.p.) la quale, nel corso dell'udienza, deve essere sentita solo quando ne abbia fatto specifica istanza<sup>322</sup>.

Conclusa l'udienza, si prospettano tre possibilità: il giudice può ritenere necessarie indagini suppletive; può imporre al magistrato del pubblico ministero la c.d. imputazione coatta; infine può emettere un'ordinanza di archiviazione conformemente alle richieste della pubblica accusa<sup>323</sup>. Tale ordinanza è ricorribile per Cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, c.p.p.<sup>324</sup>

---

<sup>320</sup> Rimane escluso dal novero dei legittimati il danneggiato. Così, Cass., sez. VII, ord. 20 febbraio 2014, Ortega, in *CED Cass.*, n. 261463; Cass., sez. VI, 31 maggio 2013, Moreschi, *ivi*, n. 256311. In dottrina, DEAN, *Impromovibilità dell'azione penale*, Milano, 1996, 110 ss.

<sup>321</sup> Come precisato da Cass., sez. un., 15 marzo 1996, Testa, in *Giust. pen.*, 10, 551 ss., l'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero può ritenersi idonea a legittimare l'intervento della persona offesa dal reato nel procedimento (e quindi ad instaurare il contraddittorio nel previsto rito camerale), in quanto contenga quegli elementi di concretezza e di specificità previsti tassativamente dall'art. 410, comma 1, c.p.p., consistenti nell'indicazione dell'oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova che devono caratterizzarsi per la pertinenza (cioè la inerenza rispetto alla notizia di reato) e la rilevanza (cioè l'incidenza concreta sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari). In senso conforme, da ultimo, Cass., sez. V, 27 febbraio 2015, Bazzoli, in *CED Cass.*, n. 263419; Cass., sez. V, 20 giugno 2014, Gullì, *ivi*, n. 260571. In dottrina, DI CHIARA, *Il contraddittorio nei riti camerale*, Milano, 1994, 391.

<sup>322</sup> Sulla disciplina codicistica, BALDELLI-BOUCHARD, *Le vittime del reato nel processo penale*, cit., 40 ss.

<sup>323</sup> Una volta chiuse le indagini e disposta l'archiviazione del procedimento, è altresì possibile la loro riapertura.

Ove il P.M., all'esito delle eventuali indagini suppletive, si sia nuovamente determinato per la chiusura del procedimento, dovrà rinnovare la notificazione<sup>325</sup>.

Ebbene, all'esito di questa pur breve ricostruzione è possibile affermare che, ancorché basata su un contraddittorio falsato, l'udienza camerale che segue l'opposizione offra all'offeso la possibilità di orientare l'attività investigativa del pubblica accusa.

Nonostante ciò, permane qualche incertezza. In particolare, suscita non poche perplessità l'impossibilità per l'offeso di sindacare il contenuto della richiesta di archiviazione del Gip. Sul punto la direttiva all'art. 11, comma 2, chiede, genericamente che sia garantito il diritto di ottenere il riesame della decisione sulla inazione. Il nostro sistema è coerente con tale richiesta solo se si individua la decisione di inazione in quella del pubblico ministero, ma non se si ritiene che essa debba essere individuata in quella del Gip. Può davvero *partecipare* all'esercizio della *sua* azione penale, se non può impugnare le decisioni finali?

Se si accede a questa prospettiva, dovrebbe essere prevista una forma di riesame dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari<sup>326</sup>, che si ponga come contromossa concreta all'archiviazione; i progetti all'esame del Parlamento, tuttavia, non recano alcuna disposizione in tal senso, mostrando una perdurante indifferenza al tema.

---

Essa viene disposta dal giudice per le indagini preliminari su richiesta del p.m., qualora si ravvisi l'esigenza di nuove investigazioni (art. 414 c.p.p.). L'organo inquirente è l'unico titolare della richiesta in esame; tuttavia alla persona offesa è consentito, con il noto mezzo della memoria ai sensi dell'art. 90 c.p.p., sollecitare il magistrato. In tal modo, è possibile sfruttare un'ulteriore possibilità di veder esercitata l'azione penale nei confronti del soggetto attivo del reato, in seguito all'opposizione, evidentemente senza successo, alla richiesta di archiviazione.

<sup>324</sup> Sul punto, Cass., sez. un., 19 gennaio 1999, Messina ed altro, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2000, 1, 21 ss., ha stabilito che la persona offesa, non essendo parte processuale, non può sottoscrivere personalmente il ricorso per Cassazione, e ciò pare in sintonia rispetto ad dato normativo (art. 613, comma 1, c.p.p.). Più di recente, conf., Cass., sez. VI, 2 marzo 2015, Marinone, in *CED Cass.*, n. 262556; Cass., sez. II, 12 giugno 2006, Veròi, *ivi*, n. 234658.

<sup>325</sup> Da ultimo, Cass., VI, 12 gennaio 2012, Barbantini, in *CED Cass.*, n. 251566.

<sup>326</sup> Evidenzia questo dubbio ermeneutico, RECCHIONE, *Le vittime da reato e l'attuazione della direttiva 2012/29 UE: le avanguardie, i problemi, le prospettive*, cit., 16.

Differente la disciplina ove la vittima si trovi a contrastare non già una richiesta di archiviazione, ma l'inerzia del magistrato del pubblico ministero, che non eserciti l'azione penale o non richieda l'archiviazione nel termine fissato per la conclusione delle investigazioni.

Orbene, in siffatte ipotesi, la persona offesa può chiedere al procuratore generale presso la Corte d'Appello di disporre l'avocazione delle indagini (art. 412 e 413 c.p.p.)<sup>327</sup>.

Il potere di avocazione non è, ovviamente, lasciato in balia delle sole sollecitazioni della persona offesa, potendo essere anche l'indagato a promuovere l'intervento del procuratore generale.

Rispetto alle intenzioni contenute del Progetto del 1978, il codice Vassalli ha notevolmente ridimensionato i poteri della vittima: ella può solo «segnalare» l'inerzia, sollecitando l'intervento dell'organo giudiziario<sup>328</sup>.

Se l'istituto dell'avocazione è stato pensato come «un congegno processuale a tutela dell'interesse delle persone private al controllo sul promovimento dell'azione penale» (Cfr., *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*), perché, poi, in concreto, assegnare all'offeso solo la possibilità di segnalare l'inerzia al procuratore generale, e non anche il diritto ad un'udienza camerale innanzi al giudice?

La scelta riposa sulla secolare diffidenza serbata per l'offeso: si temeva, infatti, che un potere di avocazione diretto potesse trasformarsi in un impulso privato all'esercizio dell'azione penale<sup>329</sup>.

Volendo tirare le somme, la normativa italiana, nonostante alcune incertezze, si mostra tutto sommato in linea con le garanzie riconosciute alla vittima a livello

---

<sup>327</sup> In generale sul potere di avocazione, DEAN-SEGNETTI, voce *Avocazione delle indagini preliminari*, in *Dig. Disc. Pen.*, IV, Torino, 1992, 457 ss.

<sup>328</sup> Si prevedeva, infatti, ex art. 386, comma 5, prog. prel. c.p.p. 1978, che a fronte dell'istanza dell'offeso, il giudice fosse poi obbligato a fissare un'udienza camerale. L'avocazione si configurava, così, «un congegno processuale a tutela dell'interesse delle persone private al controllo sul promovimento dell'azione penale» (*Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, in *Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati*, I, *La legge delega del 1974 e il progetto preliminare del 1978*, a cura di Conso, Grevi, Neppi Modona, Padova, 1989, 336). Sulle differenze fra il progetto e il codice, DEAN-SEGNETTI, voce *Avocazione delle indagini preliminari*, cit., 478.

<sup>329</sup> PANSINI, *Il contributo dell'offeso e snodi procedurali*, cit., 74.

convenzionale, e ciò grazie a taluni correttivi introdotti dalla giurisprudenza, che vanno oltre il testo normativo, e danno vita a vere e proprie prassi virtuose che disegnano un potere di partecipazione della persona offesa in espansione<sup>330</sup>.

#### **4. (segue) Il contributo probatorio della vittima. Il diritto ad essere sentita**

La seconda declinazione sovranazionale del diritto della vittima a partecipare al procedimento penale riguarda, come anticipato, il suo diritto ad essere ascoltata, espressamente menzionato dalla citata direttiva n. 29 del 2012, all'art. 10, separatamente dal diritto di fornire la prova. Infatti le due categorie non coincidono, anche se la propria testimonianza è una delle prove principali che la vittima può chiedere di presentare.

La direttiva, sul punto, affida un ruolo centrale al *right of victims to be heard*, declinandolo secondo una triplice prospettiva: innanzitutto un'occasione di "riscatto" per l'offeso, che partecipa all'elaborazione della prova, contribuendo attivamente alla ricostruzione della verità processuale; poi, un momento di "rinascita", come se il confronto con l'autorità giudiziaria avesse un effetto maieutico, permettendogli di "portare fuori" il trauma per il danno subito e andare oltre<sup>331</sup>; al contempo, momento di forte *stress* psicologico da combattere predisponendo un'efficace rete di protezione e limitando le audizioni entro i confini della stretta necessità.

Date le indicazioni minime, la direttiva rinvia al diritto nazionale per quanto riguarda le modalità di esercizio di tali diritti (art. 10 § 2).

---

<sup>330</sup> Formula un giudizio positivo, definendola il fiore all'occhiello, TODARO, *Il sistema italiano di tutela della vittima del reato: analisi e prospettive*, in AA.VV., *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 109.

<sup>331</sup> BELLUTA, *Un personaggio in cerca d'autore: la vittima vulnerabile nel processo penale italiano*, in AA.VV., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, cit., 124, riconosce al processo una capacità «cicatrizante della ferita inferta con il reato», un contributo nella terapia di recupero della vittima.

La richiesta di audizione, giova precisarlo sin d'ora, non trova nessun istituto nostrano idoneo a recepirlo<sup>332</sup>.

Il problema è meno stringente di quanto sembri: come è stato sottolineato dai giudici di Lussemburgo<sup>333</sup>, il diritto di essere sentiti rappresenta un'iniziativa autoreferenziale della vittima; agli ordinamenti nazionali si chiede soltanto di "ascoltarla", non imponendosi un uso probatorio di queste stesse dichiarazioni.

Il problema comincia a porsi ove di queste dichiarazioni si voglia fare uso ai fini della decisione tramite l'istituto della testimonianza. E qui si svelano antiche – e irrisolte – contraddizioni del nostro sistema.

L'approccio al tema degli apporti conoscitivi forniti dalla persona offesa dal reato nel corso del procedimento penale implica un'inevitabile apertura del "vaso di Pandora"<sup>334</sup>: una trattazione esaustiva delle problematiche sottese alla materia in oggetto meriterebbe, infatti, un lavoro *ad hoc*<sup>335</sup>.

Bisogna, dunque, restringere il campo a due questioni fondamentali<sup>336</sup>: *in primis*, il diritto della vittima di partecipare al procedimento (dandovi impulso e

---

<sup>332</sup> PARLATO, *Il contributo della vittima fra azione e prova*, cit., 387.

<sup>333</sup> CdGUE, 9 ottobre 2008, Katz, C-404/07, ove i giudici di Lussemburgo hanno affermato che gli artt. 2 e 3 Decisione quadro del Consiglio del 15 marzo 2001, 2001/220/GAI – che garantiscono, rispettivamente, «un ruolo effettivo ed appropriato delle vittime» nel sistema giudiziario penale di ciascuno stato membro, nonché la possibilità per costoro d'essere ascoltate nel corso del procedimento stesso e di fornire elementi di prova – «devono essere interpretati nel senso che non obbligano un giudice nazionale ad ammettere l'audizione della vittima di un reato come testimone nell'ambito di un procedimento di accusa privata sussidiaria», istituto vigente nel sistema processualpenalistico ungherese, ma che «ove priva di tale possibilità, la vittima deve però poter essere ammessa a rendere una deposizione che possa essere presa in considerazione come elemento di prova».

Tali argomentazioni, benché facciano riferimento alla decisione quadro, posso dirsi validi anche per le corrispondenti norme della direttiva. Cfr., anche, VENTUROLI, *La tutela della vittima nelle fonti europee*, in *Dir.pen.contemp.*, 2012, 3-4, 108 ss.

<sup>334</sup> Immagine suggestiva ma efficace usata da STELLIN, *Il contributo testimoniale della vittima tra Cassazione e CEDU*, in *Arch. pen. online*, 2015, 1, 1.

<sup>335</sup> Come un prisma di cristallo dalle mille sfaccettature, il contributo dichiarativo della vittima può essere indagato secondo molteplici profili: non solo dal punto di vista della sua partecipazione, ma anche guardando ai meccanismi di protezione. V. *infra*, Cap. III.

<sup>336</sup> Questa duplice prerogativa della vittima è stata recentemente sottolineata anche in sede sovranazionale. Come affermato dal vice-presidente della Commissione Europea, nonché Commissario Europeo alla Giustizia, «*victims of crime will have a right to information, support and protection as well as their procedural rights when participating in criminal proceedings*» (così, RENDING, *Believing in people – Balancing the scales in European Criminal Law*, in *European Criminal Law Review*, 1, 2014, 81).

stimolando l'elaborazione della prova); in secondo luogo, la necessità di una tutela "aggravata" nel corso dell'agone<sup>337</sup>.

Facciamo il *focus* sul primo profilo.

Il legislatore del codice Vassalli ha fatto una scelta ben precisa decidendo di non aderire al noto principio *nemo idoneus testis in re sua* – invalso, al contrario, nel processo civile<sup>338</sup> – e non introducendo alcuna forma d'incompatibilità della persona offesa con l'ufficio di testimone<sup>339</sup>.

Tale scelta, avallata da autorevoli *dicta* del Giudice delle leggi<sup>340</sup>, risponde essenzialmente alla necessità di addivenire più agevolmente all'accertamento del fatto di reato: «la vittima si serve del processo per ottenere giustizia, ma serve al processo per le finalità del medesimo»<sup>341</sup>.

---

<sup>337</sup> Sul punto, LORUSSO, *Le conseguenze del reato. Verso un protagonismo della vittima nel processo penale?*, cit., 882. Sul versante europeo, cfr. GAETA, *La tutela delle vittime del reato nel diritto dell'Unione europea: spunti per una ricostruzione storico-sistemica*, cit., 2701 ss. Per ora, ci si concentrerà solo sul primo profilo, rinviando al proseguo della trattazione (Cap. III, par.) l'analisi della disciplina posta a tutela del dichiarante.

<sup>338</sup> Il principio in esame, nell'attuale codificazione processualcivile, è stato, infatti, cristallizzato nell'art. 246 c.p.c., la cui *ratio* risponde alla riflessione secondo la quale tutti «coloro che hanno nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio e che, per questa ragione, sono considerati incapaci di testimoniare, non sono considerati terzi dalla legge, ma, sia pure in modo potenziale, parti in causa»: con queste parole, SATTA-PUNZI, *Diritto processuale civile*, Padova, 2000, 350. Per un'esauritiva bibliografia, TROGNI, sub *art. 246*, in *Commentario breve al codice di procedura civile*, a cura di Carpi, Taruffo, Padova, 2012, 898 ss.

<sup>339</sup> FLORIAN, *Delle prove penali*, Milano, 1961, 317 ss., secondo cui il cumulo, in capo alla persona offesa, della funzione di accusatore, che delinea il *thema probandum*, con quella di testimone – e quindi di fonte di prova – è proprio di un processo di matrice inquisitoria

<sup>340</sup> Si vedano, a questo proposito, le note sentenze n. 190 del 1971 e n. 2 del 1973. Sotto la vigenza dell'odierno codice viene, invece, in considerazione l'ordinanza n. 115 del 1992 (le cui argomentazioni sono state sostanzialmente riprese in seno alle successive pronunce n. 374 del 1994 e n. 82 del 2004), ove la Corte costituzionale ha, peraltro, richiamato le riflessioni svolte nella Relazione al Progetto preliminare al codice: nel corso dei lavori preparatori era stato, infatti, posto l'accento, da un lato, sul fatto che «la rinuncia al contributo probatorio della parte civile costituisse un sacrificio troppo grande nella ricerca della verità processuale» e, dall'altro, sulla «preminenza dell'interesse pubblico all'accertamento dei reati su quello delle parti alla risoluzione delle liti civili». Sul punto, cfr. *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, in *Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati*, a cura di Conso, Grevi, Neppi Modona, IV, *Il progetto preliminare del 1988*, Padova, 1990, 581 ss.

<sup>341</sup> ILLUMINATI, *La vittima come testimone*, in AA.VV., *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., p. 66. Per questa considerazione si rinvia anche a PARLATO, *Il contributo della vittima fra azione e prova*, cit., 381. Il rilievo è diffuso fra la dottrina tradizionale. Si veda anche GIARDA, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, Milano, 1971.

Ciò posto, non è l'idoneità della vittima a svolgere le funzioni di testimone *ex se* a destare dubbi<sup>342</sup>, quanto piuttosto il valore da attribuire a quella testimonianza<sup>343</sup>.

Come è noto, gli obblighi del testimone comprendono il dovere di rispondere alle domande e di farlo secondo verità, sicché vanno rilevati anche fatti che potrebbero essere pregiudizievoli per il suo interesse.

Al contempo, la testimonianza è assistita da una sorta di presunzione di attendibilità, che non viene invece estesa alle altre parti private nel caso in cui vogliano rilasciare dichiarazioni spontanee. In questo senso, dunque, bisogna riconoscere che la vittima è avvantaggiata dall'assumere il ruolo di testimone, per quanto attiene al peso delle sue dichiarazioni, potenzialmente idonee a condizionare grandemente la valutazione del giudice<sup>344</sup>.

Con riguardo a questa specifica fonte di prova il legislatore non ha, infatti, introdotto né gerarchie epistemiche né criteri valutativi: la vittima è un teste "qualsiasi" *ergo* le sue dichiarazioni sono bastevoli ai fini della declaratoria di colpevolezza<sup>345</sup>.

La giurisprudenza, dal proprio canto, pur ritenendo che questa peculiare fonte di prova possa costituire anche l'unica prova a carico, ha tentato un bilanciamento rispetto alle garanzie dell'imputato, imponendo un vaglio particolarmente rigoroso di attendibilità soggettiva e oggettiva<sup>346</sup>, verificando sia le

---

<sup>342</sup> Cfr. TONINI, *L'oggetto della testimonianza della parte civile e della persona offesa dal reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1970, 1251.

<sup>343</sup> ILLUMINATI, *La vittima come testimone*, in AA.VV., *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 66. In questi termini, cfr. FUGA, *La testimonianza della vittima da reato*, in AA.VV., *La tutela della vittima e le garanzie dell'imputato. La più recente normativa dell'Unione Europea*, cit., 66.

<sup>344</sup> Diffusamente, sul punto, GARUTI, *Il valore delle dichiarazioni di soggetti variamente "interessati" al processo*, in *Giur. it.*, 2014, 1002 ss.; PARLATO, *Il contributo della vittima fra azione e prova*, cit., 384 ss.

<sup>345</sup> Cfr. la recente Cass., sez. III, 10 dicembre 2013, M., in *CED Cass.*, n. 4343, ove si legge che «le dichiarazioni della persona offesa, vittima del reato, possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputato, non necessitando le stesse di riscontri esterni». Ciò che si richiede, in sostanza, è un *surplus* motivazionale, che dimostri l'impiego di particolare prudenza nell'utilizzazione di una prova di per sé insidiosa come quella di cui stiamo parlando. Così, ILLUMINATI, *La vittima come testimone*, in AA.VV., *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 77.

<sup>346</sup> La dottrina propone, invece, l'estensione della disciplina in tema di chiamata in correità e reità. Così, DELLA MONICA, *La parabola del principio del libero convincimento*, in *La prova penale*, diretta da Gaito, III, Torino, 2008, 318 ss.

«caratteristiche personali, morali e intellettive» del teste e «l'assenza di motivi di rancore o di astio verso l'imputato»; nonché la spontaneità del racconto, la sua coerenza interna e la «concordanza con altri elementi fattuali acquisiti al processo»<sup>347</sup>.

Superato questo duplice *test*, il contributo probatorio dell'offeso entra nel processo come «prova diretta del fatto e non mero indizio, senza che abbisogni neppure di riscontri esterni»<sup>348</sup>. Ove, invece il dichiarante non risulti pienamente credibile s'imporrà il concorso di ulteriori elementi di prova, da valutare unitamente alla deposizione.

L'impostazione è solo apparentemente garantista, non tenendo conto della realtà delle aule di giustizia, in cui di frequente la testimonianza dell'offeso e l'esame dell'imputato costituiscono gli unici elementi cognitivi a disposizione del giudice e soprattutto finge di ignorare il reale problema di fondo: il mezzo di cui all'art. 208 c.p.p. – rimesso alla volontà della parte, non soggetta, peraltro, all'obbligo di verità – è in realtà dotato di efficacia dimostrativa inferiore rispetto alla testimonianza, ancor di più rispetto a quello dell'offeso<sup>349</sup>.

Il pericolo più grande è che una simile disciplina svaluti lo strumento della *cross examination*, introducendo un'indimostrata gerarchia fra mezzi di prova.

Così impostati i termini della questione, appaiono legittimi i sospetti di quanti ritengono il processo *adversary* minato nelle sua fondamenta.

A preoccupare, poi, non è solo la disciplina interna, a rischio di implosione, ma anche la sua tenuta rispetto alle coordinate sovranazionali.

---

<sup>347</sup> Cfr., Cass., sez. III., 23 settembre 2010, N., in *CED Cass.*, n. 37820. Sul punto, cfr., anche, ONORATO, *Giurisprudenza di legittimità in tema di violenza sessuale*, in *Cass. pen.*, 2010, 3667 ss. In linea con il principio suddetto appare la giurisprudenza di merito ove si legge come «il vaglio di attendibilità e genuinità della persona offesa, in quanto portatrice di un interesse configgente con quello dell'imputato, vada comunque effettuato con rigore, peraltro maggiore allorquando il suo narrato contrasti con elementi probatori *aliunde* acquisiti»: in questi termini, Trib. Napoli, sez. G.i.p., 7 gennaio 2013, n. 2697, in *DeJure*. Ricostruisce in maniera puntuale le posizioni della giurisprudenza, PARLATO, *Il contributo della vittima fra azione e prova*, cit., 402 ss.

<sup>348</sup> Così, Cass., sez. IV, 4 ottobre 2007, Iannuzziello, in *Guida dir.*, 2008, 1, 80.

<sup>349</sup> Cfr., STELLIN, *Il contributo testimoniale della vittima tra Cassazione e CEDU*, cit., 6. Vivace è il dibattito anche nel contesto anglosassone: cfr. STARMER, *Human Rights, Victims and the Prosecution of Crime in the 21st Century*, in *The Criminal Law Review*, 2014, 782, ove si legge che «*the old tests of credibility have to go and they have to be replaced with a more sophisticated approach that starts with the assumption that the victim is telling the truth and seeks to build a case and make links between different allegations*».

La funzione “terapeutica” e “partecipativa” dell’audizione lascia il posto ad una prospettiva nettamente utilitaristica del contributo dichiarativo dell’offeso, portatore di una virtuale *best evidence*, collocato in una posizione probatoriamente favorita rispetto all’accusato.

Bisogna pensare a soluzioni alternative. In una prospettiva *de iure condendo*, si potrebbe guardare al *Victim Impact Statement* (VIS) nordamericano (e non solo): è una dichiarazione, scritta o orale, che la vittima può scegliere di rilasciare per raccontare alle autorità la dinamica del crimine subito e i danni che ne sono conseguiti. Nei casi di reati con conseguente morte, il diritto di parlare è esteso ai familiari. In perfetta sintonia con la direttiva, l’obiettivo perseguito dal VIS è duplice: offrire la propria “versione dei fatti” innanzitutto eleva il soggetto colpito dal reato a vittima concreta, avviando un processo di recupero emotivo; in secondo luogo, la dichiarazione può costituire un importante compendio conoscitivo per il giudice.<sup>350</sup>

L’asimmetria fra ordinamento interno e fonti sovranazionali raggiunge, poi, il suo picco nell’ambito della tutela del testimone vulnerabile<sup>351</sup>, per il quale l’Europa chiede maggiori garanzie, con l’inevitabile contrazione dei diritti dell’imputato.

L’individuazione di uno statuto speciale per la prova dichiarativa del vulnerabile è sicuramente il campo su cui si manifesteranno maggiori problemi di “conformazione” fra le discipline domestiche e le prescrizioni sovranazionali; è qui che si misurerà la capacità del legislatore italiano di riscrivere il paradigma processuale, modulandolo «non secondo lo schema dei vasi comunicanti», ma «secondo un modello costituzionale di *check and balance*, nella ricerca di quell’equilibrio ideale che è il sacro *graal* del processualista»<sup>352</sup>.

---

<sup>350</sup> In prospettiva psicologica, A. WEVODAU- L. WEVODAU- CRAMER, *A social science prospective on Victims in the courtroom: recommendation for trial consultants*, in *Criminal law bulletin*, 2014, 6, 1449 ss. Gli Autori insistono sulla necessità di formare i soggetti che raccolgono la dichiarazione della vittima, in modo da renderli psicologicamente ed emotivamente pronti al contatto con la vittima.

La letteratura scientifica internazionale sul punto è piuttosto vasta. Fra i molti, a titolo esemplificativo, LENS ET AL., *Heterogeneity in Victim Participation: a new prospective on delivering a victim impact statement*, in *European journal of criminology*, 2013, 10, 479 ss.

<sup>351</sup> Vedi *infra*, Cap. III, 4.1.

<sup>352</sup> CATALANO, *La tutela della vittima nella Direttiva 2012/29 UE e nella giurisprudenza delle corti europee*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 4, 1792.

Si impone, allora, a pochi mesi dalla scadenza fissata per il recepimento della Direttiva, un'importazione "meditata", che interpreti la spinta propulsiva della vittima non solo come momento di soddisfazione personale, ma come occasione per "raddrizzare" le storture del sistema.

Si potrebbe percorrere la strada, già battuta dalla dottrina<sup>353</sup>, di espandere la disciplina di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p., imponendo, nella valutazione della testimonianza dell'offeso, la presenza di riscontri che ne confermino l'attendibilità; tuttavia, pretendere sempre dei riscontri esterni sarebbe una soluzione rischiosa per l'accertamento di molti reati<sup>354</sup>.

In definitiva, tanto "l'attendibilità rinforzata" proposta dalla giurisprudenza, quanto "la necessaria *corroboration*" sostenuta dalla dottrina, si rivelano inadonei a risolvere la *questio*.

Bisogna, allora, «trovare il punto di equilibrio tra esigenze che entrano potenzialmente in conflitto: l'interesse dello Stato alla corretta amministrazione della giustizia penale, l'interesse alla tutela dei soggetti deboli, l'interesse della vittima a sostenere l'accusa, l'interesse dell'imputato a difendersi. La legge è chiamata a fornire parametri il più possibile chiari e precisi, ma in concreto il contemperamento non può che realizzarsi caso per caso in base alle circostanze, anche se entro limiti non insindacabili di ragionevolezza»<sup>355</sup>.

## **5. *De iure condendo*: più poteri alla vittima e minori garanzie per l'imputato?**

---

<sup>353</sup> DELLA MONICA, *La parabola del principio del libero convincimento*, in *La prova penale*, cit., 318 ss.

<sup>354</sup> PARLATO, *Il contributo della vittima fra azione e prova*, cit., 400, che a titolo esemplificativo parla dei reati sessuali, ove quasi sempre l'unico contributo probatorio è proprio il racconto della vittima.

<sup>355</sup> Conclude in tal senso, ILLUMINATI, *La vittima come testimone*, in AA.VV., *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 77.

I sentieri battuti sono stati tanti, ragioni di sintesi inducono a tralasciare aree tematiche che, per quanto connesse, non possono essere sviluppate in questa sede. Le lacune tardano ad essere colmate alla luce delle persistenti resistenze ad una ristrutturazione in senso inclusivo della nostra architettura processuale: il legislatore preferisce provvedimenti di settore, che risolvono specifiche *quaestio*, anziché imboccare la strada di una riforma sistematica, che conferisca alla persona offesa in quanto tale il ruolo di parte in senso tecnico<sup>356</sup>, con il riconoscimento pieno del diritto al contraddittorio e ponendola al centro della contesa processuale, come le fonti europee sembrano reclamare.

Taluni giustificano questa sorta di ostracismo invocando la crisi economica e la mancanza di fondi che ormai da anni affliggono molti Stati europei.

Se da un lato, infatti, non si può negare che molte delle soluzioni proposte implicino l'impiego di significative risorse, è altresì innegabile che numerose *good practices* sono attuabili quasi "a costo zero", richiedendo soltanto agli operatori di mutare *forma mentis*<sup>357</sup>.

Al contempo, la rivoluzione copernicana richiesta va attentamente meditata, poiché potenzialmente idonea a travolgere i diritti dell'imputato.

È la stessa direttiva a sottolineare l'esigenza di contemperare i bisogni di tutti i soggetti presenti sulla scena processuale, consapevole del rischio che le misure di protezione della vittima entrino in conflitto con i diritti dell'imputato<sup>358</sup>.

Per ripristinare i corretti equilibri all'interno del rito penale, il nuovo protagonismo della vittima non deve determinare una parallela compressione delle

---

<sup>356</sup> Cfr. BELLUTA, *Un personaggio in cerca d'autore: la vittima vulnerabile nel processo penale italiano*, in AA.VV., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, cit., 124; TRANCHINA, *La vittima nel processo penale*, cit., 4059 ss.

<sup>357</sup> Per queste considerazioni, LUPARIA-PARIZOT, *Quali buone prassi in materia di protezione delle vittime?*, in AA.VV., *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 345.

<sup>358</sup> Nel considerando 12 si precisa che i diritti previsti dalla direttiva «fanno salvi i diritti dell'autore del reato», e che il termine stesso "autore del reato", quando si riferisce all'indagato o all'imputato prima della condanna, «fa salva la presunzione d'innocenza».

Il considerando 66 aggiunge, forse pleonasticamente, che la direttiva «rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea». Nel considerando 58 si richiama la necessità che le misure di protezione lascino impregiudicati i diritti della difesa: e la formula «fatti salvi i diritti della difesa» è ripetuta negli artt. 7, 18, 20 e 23.

garanzie fondamentali dell'imputato. I servizi di supporto e il riconoscimento di nuove facoltà processuali non riducono in automatico gli *standard* difensivi dell'imputato, a condizione che l'ingresso del soggetto leso nelle varie scansioni processuali sia attentamente ponderato.

La sensazione, però, è che non siano solo l'imputato a "respingere" l'offeso, ma lo stesso processo.

È innegabile, infatti, che l'ingresso dell'offeso nell'agone processuale possa determinarne un significativo affaticamento. Le esigenze di supporto specialistico e le garanzie all'informazione e alla partecipazione, si risolvono, sul piano prasseologico, in un appesantimento del sistema delle notifiche, in un maggiore carico giudiziario, oltre che in una generale dilatazione dei tempi - già irragionevoli - della giustizia penale.

La riforma tanto attesa non può non tenerne conto e deve sicuramente ispirarsi ad un prudente bilanciamento fra gli interessi in gioco; al contempo, non bisogna dimenticare che «è pur vero che le formalità e un esatto processo prolungano i giudizi, ma esse pur sono le trincere e i baluardi dei diritti civili»<sup>359</sup>.

---

<sup>359</sup> PAGANO, *Considerazioni sul processo criminale*, 1787. Richiama l'odierno legislatore a queste considerazioni, SPANGHER, *Considerazioni sul processo criminale*, Torino, 2015.



## CAPITOLO III

### *La protezione della vittima “nel” e “dal” processo: le linee guida*

SOMMARIO: 1. La vittimizzazione “a tutto tondo”, dall’Europa alcune raccomandazioni. - 2. La protezione della vittima nell’ordinamento interno: un’istantanea del sistema. – 3. (segue) Il sistema delle cautele personali a garanzia dell’offeso. – 4. (segue) La protezione del dichiarante. - 4.1. La vittima vulnerabile al banco dei testimoni – 5. (segue) Il diritto all’oblio. - 6. Profili critici e nuovi orizzonti.

#### **1. La vittimizzazione a tutto tondo, dall’Europa alcune raccomandazioni**

Dalla commissione di un reato possano derivare nei confronti della vittima dello stesso diverse conseguenze, alcune delle quali direttamente connesse al reato e dipendenti da elementi, come la gravità del fatto, le modalità della sua esecuzione, nonché le caratteristiche del soggetto passivo ed ulteriori circostanze concorrenti; altre, invece, solo indirettamente connesse al reato e discendenti dall’impatto della vittima con l’apparato giudiziario. E, al riguardo, si è soliti qualificare le prime come effetto di vittimizzazione primaria<sup>360</sup>, e le seconde come effetto di vittimizzazione secondaria.

---

<sup>360</sup> È la c.d. «vittimizzazione primaria», espressione con cui si suole indicare complesso delle conseguenze pregiudizievoli – di natura fisica, psicologica, economica e sociale – prodotte sulla vittime direttamente dal reato subito. Come testimoniato da quanti operano nel settore di assistenza alle vittime, si tratta di una pluralità di effetti negativi particolarmente gravi, giacché il danno prodotto dal reato di solito non è limitato alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico violato, ma comprende altresì un danno di natura psicologica che va ad incrementare il danno materiale o fisico già sofferto: infatti, nella vittima, dopo aver subito il reato, insorge spesso uno stato di ansia ed angustia, che può giungere sino alla produzione di veri e propri danni psicologici PEPINO- SCATOLERO, *Vittime del delitto e vittimologia*, in *Dei delitti e delle pene*, 1992, n. 1, 188.

Con quest'ultima espressione si fa riferimento a quell'ulteriore condizione di sofferenza sperimentata dalla vittima in relazione ad un atteggiamento di insufficiente attenzione, o di negligenza, da parte delle istituzioni<sup>361</sup>. Essa può assumere molteplici forme – dalla minimizzazione della sofferenza, al biasimo e alla svalutazione, alla tendenza a rimuovere il problema<sup>362</sup> – e il sistema giudiziario non può ignorarle, anzi, deve farsene carico, fornendo risposte adeguate.

È quello che fa la direttiva 2012/29/UE laddove impone agli Stati membri di garantire alla vittima adeguata protezione non solo “nel” processo, ma anche fuori da esso.

L'articolo 18 stabilisce a chiare lettere l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure che assicurino la protezione della vittima e dei suoi familiari<sup>363</sup>. Tali misure si articolano secondo tre linee direttrici: evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta; creare uno scudo contro eventuali intimidazioni o ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o psicologici, e salvaguardare la dignità della vittima durante gli interrogatori o le testimonianze<sup>364</sup>.

Fondamentale risulta essere la valutazione individuale dell'offeso dal reato, che ponga *in nuce* le sue caratteristiche ed esigenze specifiche di protezione, stabilendo l'opportunità di ricorrere o meno a servizi di giustizia riparativa. Più nello specifico, la rivoluzione copernicana operata dal provvedimento *de quo* sta proprio in questo: esso «traduce in norme comuni l'esigenza di tutelare non una

---

<sup>361</sup> «La vittimizzazione secondaria si manifesta come una conseguenza aggravata e prolungata di certe azioni criminose; essa origina da atteggiamenti delle autorità giudiziarie di diniego nei riguardi della vittima in una condizione di mancanza di supporto, se non di biasimo e/o alienazione», così, WILLIAMS, *Secondary victimization: Confronting public attitudes about rape*, in *Victimology*, 1984, 9, 67.

<sup>362</sup> FURNHAM-PROCTER, *Sphere-specific just world Belief and Attitudes to AIDS*, in *Human Relations*, 1992, 45, 265-280; JONES-ARENSON, *Attribution of Fault to a rape Victim as a Function of Respectability of the Victim*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, 1973, 26, 415-419; LERNER-SIMMONS, *The Observer's Reaction to the Innocent Victim: Compassion or Rejection?*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, 1966, 4, 203-210; ROSENBERG, *A Life Span Perspective of Domestic Abuse and Neglect*, in *Sociological Viewpoint*, 1994, 10, 25-34.

<sup>363</sup> Parla di “service rights” SANDERS, *Victim participation in an exclusionary criminal justice system*, in *New Vision of Crime Victims*, a cura di Hoyle e Young, Oxford, 2002, 204.

<sup>364</sup> ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella Direttiva 2012/29/UE*, in AA.VV., *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, a cura di Luparia, Padova, 2015, 16 ss.

vittima qualsiasi, standardizzata, bensì una persona specifica, con le sue precise esigenze e problematiche»<sup>365</sup>.

Tale valutazione deve, giova ribadirlo, essere affidata ad operatori “preparati” (funzionari di polizia ed il personale giudiziario, i giudici, gli avvocati e coloro che forniscono servizi di assistenza, sostegno o di giustizia riparativa), che siano in condizione di trattarle in modo appropriato<sup>366</sup>.

Più nel dettaglio, viene sancito il diritto all’assenza di contatti fra parte lesa e l’autore del reato nei locali in cui si svolge il procedimento penale, a meno che la compresenza non sia imposta dal procedimento penale<sup>367</sup>. In ogni caso è richiesta la creazione di zone di attesa riservate alle vittime nei palazzi di giustizia (art. 19). Inoltre, il legislatore europeo si preoccupa di proteggere la vittima nelle fasi più delicate dell’accertamento penale: la sua deposizione in qualità di testimone.

A tal fine, si prevede (art. 20) che la sua audizione si svolga senza indebito ritardo dopo la presentazione della denuncia relativa a un reato presso l’autorità competente e che il numero delle audizioni della vittima sia limitato al minimo e solo se strettamente necessarie ai fini dell’indagine penale.

Anche le visite mediche, spesso necessarie nella fase delle indagini relative a reati di natura sessuale, devono essere contenute e assolutamente indispensabili.

Tutti i dati sensibili della vittima devono essere protetti e, ove possibile, non divulgati, specie se la vittima è minorenni (art. 21). Gli organi di informazione sono sollecitati ad adottare misure di autoregolamentazione in tal senso<sup>368</sup>.

la direttiva 2012/29/UE, però, non si ferma qui e compie un importante passo in avanti nella costruzione di una tutela effettiva ed efficace, interessandosi al micro-mondo della protezione della vittima particolarmente vulnerabile (artt. 22-24)<sup>369</sup>.

---

<sup>365</sup> Sul punto ancora ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella Direttiva 2012/29/UE*, cit., 18

<sup>366</sup> Cfr. art. 25.

<sup>367</sup> Qui riemerge il margine di apprezzamento nazionale: saranno le regole probatorie in vigore nel singolo ordinamento ad imporre la presenza fisica della vittima nel corso del dibattimento. Per questa precisazione, BELLUTA, *Un personaggio in cerca d'autore: la vittima vulnerabile nel processo penale italiano*, in AA.VV., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012, 96 ss.; PARLATO, *Il contributo della vittima fra azione e prova*, Palermo, 2012, 381 ss.; SIMONATO, *Deposizione della vittima e giustizia penale*, Padova, 2014, 119 ss.

<sup>368</sup> Ricostruisce i termini della protezione della vittima “nel” processo CIVELLO CONIGLIARO, *La nuova normativa europea a tutela della vittima*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 22 novembre 2012, 1 ss.

Innanzitutto, queste vittime vanno individuate in concreto, all'esito di una «valutazione individuale» (art. 22) che tenga conto dalle caratteristiche personali dei soggetti in questione, nonché del tipo o della natura del reato e dalle sue circostanze, con la precisazione che strane precisazione «la portata della valutazione individuale può essere adattata secondo la gravità del reato e il grado di danno apparente subito dalla vittima» (art. 22§5).

In sostanza, il provvedimento UE individua la necessità di predisporre uno statuto speciale per la vittima in condizioni di vulnerabilità, delineando una forma di “vulnerabilità atipica” sconosciuta al nostro ordinamento, che invece associa tale condizione a specifici reati (ritenuti) indicativi della debolezza del dichiarante<sup>370</sup>.

L'obiettivo è chiaramente delineato, i mezzi per conseguirlo sono, però, flessibili: la direttiva lascia agli Stati ampi spazio di manovra, disponendo che tutte le misure a protezione dei vulnerabili siano modulate sulla base delle procedure nazionali (art. 22§1).

«Un tale modo di procedere presenta un vantaggio ma anche un difetto. Il vantaggio consiste nella flessibilità del processo, già testata in altre occasioni, che affida agli Stati membri la cura di determinare, *case by case*, le vittime con specifiche esigenze di protezione. Il difetto è dovuto invece al rischio di frammentazione del diritto europeo nella materia»<sup>371</sup>.

Ma vi è di più. La tutela rafforzata delle vittime vulnerabili rischia di compromettere i diritti di difesa dell'imputato, facendo riemergere quel gravoso problema di conciliare, nell'esercizio del processo penale, le esigenze di natura pubblicistica tese alla persecuzione del reo e alla tutela della collettività con quelle di natura umanitaria di un trattamento sensibile ed adeguato alle esigenze delle vittime.

---

<sup>369</sup> Sugli “altri” obblighi di protezione, PARIZOT, *Notazioni comparate*, in AA.VV., *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 288.

<sup>370</sup> ALLEGREZZA, *La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea*, in AA.VV., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012, 13.

<sup>371</sup> Ancora, PARIZOT, *Notazioni comparate*, in AA.VV., *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 288.

L'esigenza di proteggere la vittima non traspare solo dalla direttiva in commento, ma rientra nella più generale politica dell'Unione.

Tra i più recenti strumenti elaborati dall'Unione europea a tutela delle vittime di reato si colloca la direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo. Elaborata sulla base dell'art. 82, par. 1, TFUE, tale strumento mira a garantire il riconoscimento reciproco delle misure di protezione delle vittime di reato adottate nei diversi Stati membri in materia penale<sup>372</sup>.

Obiettivo fondamentale risulta essere «proteggere una persona da atti di rilevanza penale di un'altra persona tali da mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la vita o l'integrità fisica, psichica e sessuale di detta persona, ad esempio prevenendo molestie di qualsiasi forma, incluse quelle alla dignità o alla libertà personale di detta persona, ad esempio prevenendo rapimenti, *stalking* e altre forme indirette di coercizione, e che mirano a prevenire nuovi atti criminali o a ridurre le conseguenze di atti criminali precedenti»<sup>373</sup>.

Il provvedimento UE si applica a tutte le vittime, anche solo potenziali<sup>374</sup>, e non solo a quelle oggetto di violenze di genere<sup>375</sup>; ma non concerne la protezione dei testimoni<sup>376</sup>, né le misure dirette essenzialmente ad altri scopi<sup>377</sup>.

---

<sup>372</sup> Sulla quale, per tutti, JIMÉNEZ BECERRIL- ROMERO LOPEZ, *The European Protection Order*, in *Eucrim*, 2011, 2, 76 ss.

Si noti, peraltro, che, contestualmente alla direttiva in discorso, in ambito civile è stato emesso il regolamento UE 606/2013, che - non a caso - prevede come *dies a quo* per la relativa applicazione negli ordinamenti degli Stati Membri l'11 gennaio 2015, e che è specificamente dedicato al reciproco riconoscimento delle misure di protezione in materia civile. Per un primo, ma esauriente, confronto tra i due provvedimenti v. MOIOLI, *Le nuove misure "europee" di protezione delle vittime di reato in materia penale e civile*, in *www.Eurojus.it*, 27 febbraio 2015, 1 ss.

<sup>373</sup> L'art. 1 della Direttiva, che ne specifica l'obiettivo, recita: «La presente direttiva stabilisce le norme che permettono all'autorità giudiziaria o equivalente di uno Stato membro, in cui è stata adottata una misura di protezione volta a proteggere una persona da atti di rilevanza penale di un'altra persona tali da metterne in pericolo la vita, l'integrità fisica o psichica, la dignità, la libertà personale o l'integrità sessuale, di emettere un ordine di protezione europeo onde consentire all'autorità competente di un altro Stato membro di continuare a proteggere la persona all'interno di tale altro Stato membro, in seguito a un comportamento di rilevanza penale o a un presunto comportamento di rilevanza penale, conformemente al diritto nazionale dello Stato di emissione».

<sup>374</sup> Cons. 11

<sup>375</sup> Cons. n. 9

<sup>376</sup> Cons. n. 11

<sup>377</sup> Cons. n. 9

È attivabile ove sussistano gravi motivi per ritenere che la vita, l'integrità fisica o psichica, la libertà personale, la sicurezza o l'integrità sessuale del soggetto da proteggere siano in pericolo.

In sostanza, si prevede che la tutela accordata ad un soggetto (persona protetta) in uno Stato membro sia mantenuta quando esso viaggia o si trasferisce in un altro Stato membro, grazie all'operatività del principio del reciproco riconoscimento delle misure di protezione penali.

Un simile istituto, *ictu oculi*, si presta a divenire strumento privilegiato nell'attuazione di quella politica di libera circolazione delle persone all'interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che, come noto, costituisce uno degli obiettivi primari perseguiti dall'Unione europea (art. 3, par. 2, TUE)<sup>378</sup>.

Le misure di protezione sono specificatamente e tassativamente indicate dalla direttiva, che precisa come «un ordine di protezione europeo (possa) essere emesso solo se nello Stato di emissione è stata precedentemente adottata una misura di protezione che impone alla persona che determina il pericolo uno o più dei seguenti divieti o delle seguenti restrizioni: a) divieto di frequentare determinate località, determinati luoghi o determinate zone definite in cui la persona protetta risiede o che frequenta; b) divieto o regolamentazione dei contatti, in qualsiasi forma, con la persona protetta, anche per telefono, posta elettronica o ordinaria, *fax* o altro; o c) divieto o regolamentazione dell'avvicinamento alla persona protetta entro un perimetro definito»<sup>379</sup>. Tuttavia, al fine di assicurare comunque una forma di tutela anche nello Stato di esecuzione, «l'autorità competente dello Stato di esecuzione non è tenuta ad adottare in tutti i casi la stessa misura di protezione adottata dallo Stato di emissione, e dispone di un margine di discrezione per l'adozione di ogni misura che ritenga adeguata e consona alla propria legislazione nazionale in un caso analogo per assicurare una protezione costante alla persona protetta alla luce della misura di protezione adottata nello Stato di emissione quale descritta nell'ordine di protezione europeo»<sup>380</sup>.

---

<sup>378</sup> Sottolinea la finalità dell'intervento, RUGGIERI, *Ordine di protezione europeo e legislazione italiana di attuazione: un'analisi e qualche perplessità*, in *Proc. Pen. Giust.*, 2015, 5, 100.

<sup>379</sup> Art. 5

<sup>380</sup> Cons. n. 20

La direttiva 2011/99 è stata recepita dal legislatore italiano con d.lgs. 11 febbraio 2015, n. 9, entrato in vigore il 10 marzo 2015<sup>381</sup>.

La prima parte (Capo II, artt. 4-6) disciplina il procedimento di emissione e trasmissione all'estero dell'EPO, vale a dire il caso in cui sia un'autorità giudiziaria italiana a disporre una misura di protezione i cui effetti debbano poi essere estesi al territorio di un altro Stato membro.

Ai sensi dell'art. 5, l'ordine di protezione europeo è emesso con ordinanza, su richiesta della persona protetta (o del suo legale rappresentante) dal giudice che dispone le misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-*bis* c.p.p.) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-*ter* c.p.p.)<sup>382</sup>.

L'ordinanza contiene le generalità della persona protetta richiedente l'EPO; quelle relative alla persona che determina il pericolo; la data a decorrere dalla quale la persona protetta risieda o soggiorni ovvero intenda risiedere o soggiornare nello Stato in cui l'ordine di protezione debba essere eseguito; le informazioni complete circa il provvedimento applicativo della misura cautelare sulla base della quale è stato emesso l'EPO, con particolare riferimento alle motivazioni sottese alla stessa; i divieti e le restrizioni imposti dalla misura di protezione, nonché l'eventuale applicazione di dispositivi tecnologici per il controllo a distanza previsti dall'art. 275-*bis* c.p.p.

Una volta emesso, l'ordine di protezione europeo deve essere inviato senza ritardo al Ministero della giustizia, che a sua volta provvede a trasmetterlo alle autorità competenti dello Stato in cui l'ordine verrà eseguito<sup>383</sup>.

I successivi articoli (artt. 7-10) disciplinano, invece, la procedura passiva, finalizzata al riconoscimento, nell'ordinamento italiano, di un ordine di protezione europeo emesso all'estero.

---

<sup>381</sup> Si occupa dell'analisi della direttiva e della sua recente attuazione, TROGLIA, *L'ordine di protezione europeo. Dalla direttiva alla recente legislazione italiana di recepimento: alcune riflessioni*, in *Cass. pen.*, 2015, 6, 2152 e ss.

<sup>382</sup> Ricostruisce la disciplina procedurale CAGOSSI, *L'ordine di protezione europeo fa il suo ingresso nell'ordinamento italiano*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 23 marzo 2015, 1 ss.

<sup>383</sup> Per «autorità competenti», ex art. 6 d.lgs. n. 9/2015, si fa riferimento al giudice che procede, quasi sempre quello per le indagini preliminari.

Ai sensi dell'art. 7, l'autorità giudiziaria italiana competente è la Corte di Appello nel cui distretto la persona protetta ha dichiarato, in sede di richiesta di emissione dell'EPO, di soggiornare o di risiedere o di avere intenzione di soggiornare o di risiedere. In particolare, il presidente competente per territorio riceve l'ordine di protezione dal Ministero della giustizia e decide in merito entro dieci giorni senza formalità<sup>384</sup>.

Una volta riconosciuto l'EPO, la Corte d'Appello dispone con ordinanza l'applicazione di una delle misure cautelari previste dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* c.p.p. - in modo tale da assicurarne la corrispondenza con le prescrizioni contenute nella misura di protezione<sup>385</sup> - e informa il Ministero della giustizia affinché esso ne dia comunicazione alla persona protetta, a colui che determina il pericolo, alla polizia giudiziaria e ai servizi socio-assistenziali del luogo presso il quale la persona protetta ha dichiarato di soggiornare<sup>386</sup>.

Ove le prescrizioni a tutela dell'offeso vengano violate, la Corte d'Appello - su richiesta del Procuratore Generale - può applicare una misura più grave (se ne sussistono i presupposti) per un termine non superiore a trenta giorni<sup>387</sup>, dandone comunicazione all'autorità competente dello Stato di emissione dell'EPO<sup>388</sup>, cui spettano sempre le decisioni in merito alla proroga, al riesame, alla modifica, all'annullamento o alla sostituzione della misura di protezione da cui è scaturito l'ordine di protezione europeo, nonché l'applicazione di più gravi misure cautelari<sup>389</sup>.

*Prima facie*, il d.lgs. n. 9 del 2015 sembra introdurre, dunque, un importante strumento di cooperazione giudiziaria che, se efficacemente attuato, potrebbe in effetti rafforzare di molto la protezione di quelle vittime che vogliono esercitare il loro diritto di cittadini dell'Unione di circolare e risiedere liberamente nel territorio degli Stati membri<sup>390</sup>.

---

<sup>384</sup> Art. 8 d.lgs. n. 9/2015

<sup>385</sup> Art. 9, comma 1, d.lgs. n. 9/2015

<sup>386</sup> Art. 10, comma 1, d.lgs. n. 9/2015

<sup>387</sup> Art. 10, comma 2, d.lgs. n. 9/2015

<sup>388</sup> Art. 10, comma 5, d.lgs. n. 9/2015

<sup>389</sup> Art. 11, comma 1, d.lgs. n. 9/2015

<sup>390</sup> Cfr., RUGGIERI, *Ordine di protezione europeo e legislazione italiana di attuazione: un'analisi e qualche perplessità*, cit., 100 ss.

In questo senso risulta essere particolarmente significativo l'articolo 4 del nuovo decreto, che innesta nel tessuto dell'art. 282-*quater* c.p.p. un nuovo comma (1-*bis*) contenente l'obbligo, per l'autorità giudiziaria procedente, di informare la persona offesa circa la facoltà di richiedere l'emissione di un ordine di protezione europeo<sup>391</sup>.

Di contro, sulla legge di attuazione italiana è possibile formulare alcune perplessità: innanzitutto opinabile è la totale assenza di contraddittorio di fronte alla Corte d'Appello nella procedura passiva<sup>392</sup>; in secondo luogo, appare sospetto l'inserimento tra i casi di rifiuto di una ipotesi non prevista dalla direttiva<sup>393</sup>; non convince, inoltre, la scelta di privilegiare il ruolo del Ministro della Giustizia, includendo l'autorità amministrativa in un procedimento che, invece, è incentrato sul dialogo diretto fra organi giurisdizionali; infine, appare ingiustificato l'onere imposto (a pena di inammissibilità) all'offeso di richiedere l'EPO, specificando le «ragioni del soggiorno»<sup>394</sup>.

Non solo. La portata del provvedimento è assai circoscritta: le misure di protezione in materia penale cui si riferisce il decreto legislativo, come disposto dall'art. 5, coprono solo le misure coercitive previste dal codice di procedura penale, in particolare la misura dell'allontanamento della casa familiare (art. 282-

---

<sup>391</sup> In tema si veda *infra*, par. 3

<sup>392</sup> È la stessa *Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo di Attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo* (in [http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0117\\_F001.pdf&leg=XVII#pagemode=none](http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0117_F001.pdf&leg=XVII#pagemode=none)) a precisare agli artt. 8 e 9 che la Corte d'appello decide sul riconoscimento senza formalità e conseguentemente - senza alcun previo contraddittorio, incompatibile con la natura cautelare dei provvedimenti da adottare.

<sup>393</sup> RUGGIERI, *Ordine di protezione europeo e legislazione italiana di attuazione: un'analisi e qualche perplessità*, cit., 105, che ritiene irragionevole questa scelta. «Pur considerando che si registra una sostanziale sovrapposizione tra le misure di protezione di cui all'art. 5 della Direttiva e le disposizioni di cui agli artt. 282-*bis* e 282-*ter* c.p.p., il rifiuto al riconoscimento allorché si tratti di obblighi non riconducibili a queste due ultime disposizioni appare del tutto ingiustificato. Se si riflette sulla possibilità di ricorrere al dispositivo di controllo di cui all'art. 275-*bis* c.p.p. così come indicato dall'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 9 del 2015, la disposizione sembrerebbe consentire anche un rifiuto qualora, viceversa, si possa procedere solo ai sensi dell'art. 275-*bis* citato.

<sup>394</sup> Per queste argomentazioni critiche, TROGLIA, *L'ordine di protezione europeo. Dalla direttiva alla recente legislazione italiana di recepimento: alcune riflessioni*, cit., 329.

bis c.p.p.) e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.)<sup>395</sup>.

Tale circostanza è causa diretta di un'ulteriore "discrasia di recepimento", rintracciabile nell'art. 9 del d.lgs. n. 9 del 2015: esso ricalca il contenuto dell'art. 10 della direttiva, ma al comma 2, lett. b) dispone il non riconoscimento di un ordine di protezione europeo che richieda misure di protezione diverse dall'allontanamento dalla casa familiare e dal divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Questa previsione rischia certo di frustrare la *ratio* della direttiva, in particolare il suo art. 9, par. 2, secondo cui la misura adottata dall'autorità competente dello Stato di esecuzione deve corrispondere il più possibile alla misura di protezione adottata dallo Stato di emissione<sup>396</sup>.

## **2. La protezione della vittima nell'ordinamento interno: un'istantanea del sistema**

Analizzate le coordinate sovranazionali in punto di protezione della vittima, bisogna ora verificare, rispetto a ciascuna di esse, la tenuta del sistema interno<sup>397</sup>.

---

<sup>395</sup> Lo precisano DAMATO, DEPASQUALE, PARISI, *Argomenti di diritto penale europeo*, 2<sup>a</sup> ed., Torino, 2014, 200 ss.

<sup>396</sup> RUGGIERI, *Ordine di protezione europeo e legislazione italiana di attuazione: un'analisi e qualche perplessità*, cit., 100 ss., secondo cui «tale disposizione implica che gli Stati debbano impegnarsi quanto più possibile a riconoscere le misure di protezione disposte da altri Stati membri e che, qualora ciò non sia possibile, essi debbano fare in modo di applicare una misura interna equivalente alla misura disposta dallo Stato di emissione. Peraltro, è evidente che, qualora gli Stati membri – seppur nell'esercizio legittimo della discrezionalità loro concessa – limitino la sfera di applicazione dello strumento di cooperazione giudiziaria, prevedendo che esso operi rispetto ad una serie di divieti/restrizioni più ridotte rispetto a quelle fissate dalla direttiva, non può che aversi una frustrazione, almeno parziale, dell'effetto utile perseguito dalla normativa dell'Unione.

<sup>397</sup> Offre una panoramica completa e chiara della situazione di ciascuno Stato membro, *Victims' Rights in the EU: the theory and practice of diversity of treatment during the criminal trial. Comparative Report and Policy Recommendations*, documento finale nell'ambito del progetto della Commissione europea che ha visto coinvolti il *Centre for European Constitutional Law – Themistokles and Dimitris Tsatsos Foundation* e l'*Institute of Advanced Legal Studies of the*

Con particolare riferimento al diritto all'assenza di contatti fra parte lesa e l'autore del reato nei locali in cui si svolge il procedimento penale e al conseguente obbligo di creazione di zone di attesa riservate alle vittime nei palazzi di giustizia, va rilevato che il nostro ordinamento non prevede specifiche disposizioni volte ad evitare, durante i tempi d'attesa dell'udienza, l'incontro con il reo. Palese, dunque, l'inadeguatezza del sistema nazionale rispetto alle prescrizioni di cui *ex art.* 19 della direttiva 2012/29/UE.

Le misure che il codice di rito detta (*art.* 149, *disp. att. c.p.p.*) al fine di evitare che, nel corso dell'udienza e prima di deporre, il teste possa comunicare con alcune delle parti si riferiscono soltanto al momento della trattazione della causa, e non consentono di evitare eventuali contatti con il reo durante i tempi, spesso lunghi, di attesa imposti dal ruolo<sup>398</sup>.

Analogamente poco incisiva la previsione di cui all'*art.* 21 D.M. 30 settembre 1989, n. 334, che, nel disciplinare il ruolo di controllo dell'ufficiale giudiziario nel corso delle udienze, al comma 2, lett. d) prevede che lo stesso esegua gli ordini del Presidente o del P.M. Tali ordini possono riguardare anche quelli relativi alla destinazione di luoghi separati per l'attesa delle vittime<sup>399</sup>.

Per quanto concerne il diritto alla protezione dell'incolumità fisica delle persone che collaborano con la giustizia, la legislazione italiana all'indomani della legge n. 45 del 13 febbraio 2001 (modificando alcuni aspetti della legge sui pentiti n. 82 del 15 marzo 1991), ha introdotto la figura del testimone di giustizia, estendendo, per l'effetto, le garanzie e le misure protettive riconosciute al collaboratore vero e proprio<sup>400</sup>.

---

*University of London.* Il testo è consultabile online (<http://www.victimprotection.eu/index.php/project>)

<sup>398</sup> LUPARIA-PARIZOT, *Quali buone prassi in materia di protezione delle vittime?*, in AA.VV., *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 345; LUPARIA- ARMENTA DEU, *L'audizione della vittima e il diritto di produrre elementi probatori*, in AA.VV., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, cit., 23.

<sup>399</sup> In tal senso si esprime lo *Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (204), Tabella di concordanza*, in [www.camera.it](http://www.camera.it), 49.

<sup>400</sup> *Artt.* 13, 16-bis e 18-ter l. n. 45 del 2001, che definiscono i testimoni come che coloro che «assumono rispetto al fatto o ai fatti delittuosi in ordine ai quali rendono le dichiarazioni

In base alla legge il testimone di giustizia dovrebbe configurarsi come “terzo” o “vittima” rispetto al delitto su cui riferisce; l’esperienza concreta evidenzia però che nella gran parte dei casi il testimone, con il suo apporto, mette in crisi il modello mafioso e, di conseguenza, si trova in una situazione di grave pericolo, di qui la necessità di misure protettive *ad hoc*.

Benché apprezzabile “in potenza”, ad oltre un decennio da questo intervento, se ne devono evidenziare i limiti “in atto”<sup>401</sup>: in particolare, sono state denunciate il massiccio ricorso ai programmi di protezione in località protette, in situazioni spesso degradate e di completo isolamento dalla realtà sociale, l’insufficienza delle risorse economiche per assicurare il pregresso tenore di vita ai testimoni e alle loro famiglie, la disparità di trattamento economico tra testimoni di giustizia, l’eccessiva farraginosità e rigidità delle procedure<sup>402</sup>.

In questa prospettiva, appare ormai inevitabile una revisione complessiva del sistema che punti a rimarcare la netta differenza fra lo *status* di testimoni di giustizia rispetto a quello dei collaboratori, garantendo la loro sicurezza e l’assenza di danni economici e lavorativi, anche al fine di incoraggiare sempre più cittadini alla denuncia.

Difficile scattare un’“istantanea del sistema” per quanto concerne gli obblighi di protezione nei confronti della vittima-testimone, della tutela della riservatezza, nonché della sua protezione endoprocessuale: la relativa normativa, infatti, è in perenne divenire, l’interprete appare quasi affaticato nel seguirne le parabole evolutive<sup>403</sup>.

---

esclusivamente la qualità di persona offesa dal reato, ovvero di persona informata sui fatti o di testimone» a condizione che non siano oggetto di misure di prevenzione.

<sup>401</sup> È quello che ha fatto la Commissione bicamerale sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, cui è stato affidato il compito di analizzare attentamente la materia, alla ricerca di possibili soluzioni. È stato, così, approvata il 21 ottobre 2014 una *Relazione sulla revisione del sistema di protezione dei testimoni di giustizia*, reperibile sul sito della Camera ([www.camera.it](http://www.camera.it))

<sup>402</sup> In termini, la *Relazione sulla revisione del sistema di protezione dei testimoni di giustizia*, cit. della Commissione bicamerale sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali.

<sup>403</sup> PROCACCINO, *L’avvento della persona offesa nelle dinamiche custodiali*, in *Le misure cautelari ad personam in un triennio di riforme*, a cura di Diddi e Geraci, Torino, 2015, 84 ss., definisce l’atteggiamento del legislatore in queste materie «quasi schizofrenico». La complessità delle tematiche e le vicende normative che le interessano impongono all’autrice una trattazione separata, rispettivamente nei parr. 4, 5 e 3.

L'esigenza di adeguare la rete di protezione domestica con le prescrizioni sovranazionali, ha ispirato non solo interventi *victim-oriented* di matrice processuale, ma anche sostanziale, tramite il rafforzamento della risposta punitiva statale<sup>404</sup>.

In questa direzione si sono mossi:

- Legge 15 febbraio 1996 n. 66, Norme contro la violenza sessuale, che ha radicalmente innovato la fattispecie incriminatrice in questione<sup>405</sup>;
- Legge 3 agosto 1998, n. 269, Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù, e Legge 6 febbraio 2006, n. 38, Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo *Internet*, che hanno individuato nuove fattispecie di reato, nell'intento di punire l'attività di coloro che si servono dei minori per trarne benefici economici e di assicurare alle vittime di questa forma di sfruttamento sessuale una protezione forte a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, colmando un indubbio vuoto normativo<sup>406</sup>;
- Legge 11 agosto 2003, n. 228, Misure contro la tratta di persone, che ha modificato gli artt. 600, 601 e 602 c.p. con l'obiettivo di stabilire pene certe, sicure e gravi contro il fenomeno delle "nuove schiavitù" - termine che vuole indicare il perpetuarsi di un fenomeno antico e inconcepibile con la libertà e la democrazia - e che nei tempi moderni si chiamano prostituzione, tratta degli esseri umani, sfruttamento dei minori, accattonaggio, attività strettamente collegate al proliferare della criminalità organizzata. Ma lo scopo della normativa è altresì quello di provvedere al

---

<sup>404</sup> LUPARIA- ARMENTA DEU, *L'audizione della vittima e il diritto di produrre elementi probatori*, in AA.VV., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, cit., 66. Gli Autori sottolineano come a partire dagli anni Novanta si sia assistito al proliferare di nuove fattispecie criminali a tutela di particolari categorie di vittime.

<sup>405</sup> Per un commento, si veda AA.VV., *Commentario delle norme contro la violenza sessuale*, a cura di Cadoppi, 3° ed., Padova, 2002, *passim*; VIRGILIO (a cura di), *Diritto penale sul corpo delle donne: le proposte parlamentari contro la violenza sessuale*, in *Critica del diritto*, 1995, 196 ss.

<sup>406</sup> In argomento la produzione scientifica è sterminata. Fra i molti, AA. VV., *La pedofilia. Aspetti sociali, psico-giuridici, normativi e vittimologici*, a cura di De Cataldo – Neuburger, Padova, 1999, *passim*; CHINNICI (a cura di), *Sulle tracce della pedofilia. Aspetti psicologici, criminologici, etici e giuridici*, Palermo, 2004, 151-173.

reintegro, al recupero e al reinserimento sociale delle vittime di queste pratiche infamanti, attraverso misure concrete ed efficaci che traducano in fatti significativi le buone intenzioni che ogni società liberale e democratica esprime nei suoi principi ispiratori<sup>407</sup>;

- Legge 23 aprile 2009, n. 38, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, che ha colmato l'inadeguatezza del sistema in punto di tutela dalle molestie insistenti, introducendo la nuova fattispecie di reato di cui all'art. 612-bis c.p.<sup>408</sup>;
- Legge 1 ottobre 2012, n. 172, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, che ha introdotto nuove condotte nell'ordinamento italiano, che vanno a integrare il reato di "prostituzione minorile", tra cui quelle di "reclutamento alla prostituzione di un minore, gestione, controllo e organizzazione della prostituzione di un minore", oltre ad un inasprimento delle pene<sup>409</sup>;
- Legge 27 giugno 2013, n. 77, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011<sup>410</sup>;

---

<sup>407</sup> MUSACCHIO, *La nuova normativa penale contro la riduzione in schiavitù e la tratta di persone. Commento alla legge 11 agosto 2003, n. 228*, in *Giur. It.*, 2004, 2446 ss.

<sup>408</sup> BARTOLINI, *Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile*, Piacenza, 2009; BERRI, *Stalking e ipotesi di confine*, Milano, 2012; COCO, *La tutela della libertà individuale nel nuovo sistema "antistalking"*, Napoli, 2012; GHIRARDELLI, *Lo stalking. Linee guida per la prevenzione e la tutela*, Milano, 2011; LIBERALI, *Il reato di atti persecutori*, Milano, 2012; MARINO, *Violenza sessuale. Pedofilia. Stalking*, Napoli, 2009; MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010; MICOLI, *Il fenomeno dello stalking*, Milano, 2012; PARODI, *Stalking e tutela penale*, Milano, 2009; SARNO, *Il nuovo reato di atti persecutori (art. 612-bis)*, Milano, 2010; SORGATO, *Stalking*, Torino, 2010; ZANASI, *L'odioso reato di stalking*, Milano, 2012.

<sup>409</sup> V. *amplius*, LORUSSO, *Le conseguenze del reato. Verso un protagonismo della vittima nel processo penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 884 ss.; MARTELLI, *Le convenzioni di Lanzarote e Istanbul: un quadro d'insieme*, in AA.VV., *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 42 ss.

<sup>410</sup> BATTARINO, *Note sull'attuazione in ambito penale della convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, in

- Legge 15 ottobre 2013, n. 119, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, che arricchisce il codice di nuove aggravanti e amplia al contempo le misure a tutela delle vittime di maltrattamenti e violenza domestica. Il testo, inoltre, mette in campo risorse per finanziare un piano d'azione antiviolenza e la rete di case-rifugio, reca norme penali di altro genere che intervengono su reati come la rapina o il furto<sup>411</sup>;
- Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che ha riscritto le fattispecie punitive di cui agli artt. 600 e 601 c.p., ma è anche intervenuto sull'ampliamento del ricorso alle modalità protette dell'incidente probatorio ed ha arricchito la tutela processuale dei minori vittime di tratta<sup>412</sup>;
- Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, che ha apportato importanti modifiche al codice penale italiano in tema di reati concernenti l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, introducendo nuove circostanze aggravanti anche per i reati di prostituzione minorile (art. 600-*bis*), pornografia minorile (art. 600-*ter*), detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater*), pornografia virtuale (art. 600-*quater*) ed iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies*) quando sono commessi da più persone riunite, o da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività

---

*www.dirittopenalecontemporaneo*, 2 ottobre 2013, 9; DE MARTINO, *Le innovazioni introdotte nel codice di rito dal decreto legge sulla violenza di genere, alla luce della Direttiva 2012/29/UE*, in *www.dirittopenalecontemporaneo*, 8 ottobre 2013, 7 ss.

In argomento, si rinvia anche a quanto detto nel Cap. I, par. 6.

<sup>411</sup> DONATI, *La violenza contro le donne*, in *Quest. giust.*, 16 dicembre 2013, 6 ss.

<sup>412</sup> CONFALONIERI, *Riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi*, in Pulitanò, (a cura di) *Diritto penale- Parte speciale*, I, Torino, 2014, 205; CONZO-DE MARCO, *Riduzione in schiavitù e tratta degli esseri umani*, in Bargi (a cura di), *Il «doppio binario» nell'accertamento dei fatti di mafia*, Torino, 2013, 216 ss.

o se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

L'analisi puntuale degli interventi richiamati esula dall'oggetto principale di questo lavoro; una ricognizione, se pur sommaria, però, aiuta l'interprete a dimostrare un assunto: può ormai dirsi definitivamente superato<sup>413</sup> quel modello di giustizia criminale che vedeva necessariamente contrapposti il garantismo penale da un lato e i diritti della vittima dall'altro<sup>414</sup>; il legislatore penale guarda all'uomo, indipendentemente dal suo ruolo nella dinamica criminale<sup>415</sup>.

Dietro questo entusiasmo, tuttavia, si nasconde una preoccupazione: c'è il rischio che in realtà la nascita di queste fattispecie di reato più che proteggere il soggetto leso, siano solo un espediente per rafforzare la pretesa punitiva statale, in un momento storico di grande sfiducia verso le istituzioni.

Come è stato acutamente evidenziato, è come se «in questo gioco le pedine rappresentate dalle vittime fungono da involontari catalizzatori di consenso elettorale o sorte di feticci utilizzati per sviare l'attenzione dell'opinione pubblica a fronte delle inefficienze del sistema di controllo del crimine»<sup>416</sup>.

Una vittima strumentalizzata, dunque, per incrementare la severità dell'intervento penale, rafforzando il potere coercitivo dello Stato.

---

<sup>413</sup> Oggi la rivendicazione pubblica dell'intervento penale pare decisamente in crisi. Così, CORNACCHIA, *Vittime e giustizia criminale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, IV, 1761

<sup>414</sup> Klaus Lüderssen ha paragonato la moderna politica criminale ad una sorta di forbice divaricata: la prima lama è data dalla riscoperta del concetto di male contrassegnato da intrinseca inafferrabilità, che mette in discussione la potestà punitiva dello Stato con il suo calcolo asettico di effetti misurabili della pena; la seconda è data dal particolarismo delle finalità oggi riconosciute alla pena (l'emergere di nuove misure di compensazione, riparazione anche economica (ma non solo), mediazione, percorsi risocializzanti per il reo, alternative di tipo civilistico, amministrativistico, soluzioni negoziali). Non stupisce come le cose stiano cambiando. Cfr. LUDERSSEN, *Die Krise des öffentlichen Strafanspruchs*, Baden-Baden, 1989, *passim*.

<sup>415</sup> A tal proposito, parla di «stagione dell'umanesimo» CATALANO, *La tutela della vittima nella Direttiva 2012/29 UE e nella giurisprudenza delle corti europee*, in *Riv. It. Dir. proc. pen.*, 2014, 4, 1792.

<sup>416</sup> CORNACCHIA, *Vittime e giustizia criminale*, cit., 1761.

Applicando gli effetti di questo *trend* al processo, il risultato appare abbastanza scontato: l'equilibrio processuale ne esce alterato a favore delle aspirazioni soddisfatto della vittima e a spese del garantismo<sup>417</sup>.

### 3. (segue) Il sistema delle cautele personali a garanzia dell'offeso

La tutela endoprocessuale della vittima si pone fra gli obiettivi primari del legislatore sovranazionale, perfettamente consapevole che la protezione "nel" processo significhi anche (*rectius*, soprattutto) tutela dall'offeso dall'imputato e da episodi, invero assai diffusi e frequenti, di reiterazione e intimidazione.

Sul piano pratico si impone, dunque, l'adozione di filtri tra accusato e offeso<sup>418</sup>.

Il legislatore nazionale è intervenuto innanzitutto sul piano cautelare, creando appositi strumenti protettivi della vita e dell'incolumità della persona offesa, qualora questa possa essere posta a repentaglio dalla libertà dell'imputato.

Attraverso l'allontanamento dalla casa familiare e, poi, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa<sup>419</sup> si è messa a punto una protezione soggettivizzata delle vittime<sup>420</sup>.

Più nel dettaglio, il divieto di avvicinamento è stato introdotto, come noto, con il "pacchetto sicurezza" del 2009<sup>421</sup>, a fronte dell'allarme diffusosi nell'opinione pubblica in relazione al percepito aumento di reati, soprattutto a sfondo sessuale.

---

<sup>417</sup> Cfr., GARLAND, *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*, Oxford, 2001, 179 ss. In tema anche EUSEBI, *La risposta al reato e il ruolo della vittima*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 528 ss.

<sup>418</sup> Cfr., LUPARIA-ARMENTA DEU, *L'audizione della vittima e il diritto di produrre elementi probatori*, in AA.VV., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, cit., 66

<sup>419</sup> ZACCHÉ, *Vecchi automatismi cautelari e nuove esigenze di difesa sociale*, in *Il "pacchetto sicurezza" 2009 (Commento al d.l. 13 febbraio 2009, n. 11 conv. in legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla legge 15 luglio 2009, n. 94)*, a cura di Mazza e Vigano, Torino, 2009, 296.

<sup>420</sup> Su questo delicato tema v. NEGRI, *Le misure cautelari a tutela della vittima: dietro il paradigma flessibile, il rischio di un'incontrollata prevenzione*, in *Giur. it.*, 2012, 467 ss. Sul nuovo istituto si rinvia anche a DIDI, *Chiaroscuri nella nuova disciplina sulla violenza di genere*, in *Proc. Pen. Giust.*, 2014, 2, 101 ss.

Oltre che sul piano sostanziale (tramite la summenzionata introduzione del delitto di atti persecutori), il legislatore è intervenuto in maniera significativa proprio sul sistema delle cautele personali all'interno del processo.

In particolare, è stata inserita con l'art. 282-ter c.p.p. una nuova misura cautelare personale di tipo coercitivo, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa del reato<sup>422</sup>.

Con tale strumento endoprocessuale, il giudice fa divieto al destinatario di avvicinarsi a luoghi determinati, che siano abitualmente frequentati dall'offeso, oppure gli impone di mantenere una determinata distanza da tali luoghi e dalla persona offesa<sup>423</sup>.

---

<sup>421</sup> Per un commento alla normativa in questione cfr. AA.VV., *Il "Pacchetto sicurezza" 2009 (Commento al d.l. 13 febbraio 2009, n. 11 conv. in legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla legge 15 luglio 2009, n. 94)*, cit.; 2009; AA.VV., *Commento articolo per articolo al D.l. 23.2.2009, n. 11, conv. con modif., in l. 23.4. 2009 n. 38 - Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*, in *Leg. pen.*, 3, 2009, 415 e ss.; RESTA, *Il decreto legge in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla violenza sessuale*, in *Giur. merito*, 2009, 891 ss. Sugli aspetti sostanziali della medesima normativa, v. *supra* nt. 410.

<sup>422</sup> Per un generale inquadramento della nuova misura cautelare cfr. BRICCHETTI-PISTORELLI, *Possibile vietare l'avvicinamento alla "vittima"*, in *Guida dir.*, 2009, 10, 72; CANZIO, *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza "vulnerabile"*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 988.

<sup>423</sup> L'ordinanza che dispone ex art. 282-ter c.p.p. il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa deve necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi ai quali è inibito l'accesso, poiché solo in tal modo il provvedimento cautelare assume una conformazione completa che consente il controllo dell'osservanza delle prescrizioni funzionali al tipo di tutela che la legge intende assicurare, evitando l'imposizione all'indagato di una condotta di *non facere* indeterminata rispetto ai luoghi, la cui individuazione finirebbe per essere di fatto rimessa alla persona offesa. In tema, da ultimo, Cass., sez. VI, 24 febbraio 2015, R., in *CED Cass.*, n. 262456; Cass, sez. V, 6 febbraio 2015, B., *ivi*, n. 262149. Per analoghe considerazioni in dottrina, MINNELLA, *Divieto di avvicinamento e ordine di protezione europeo: il difficile equilibrio tra la tutela "dinamica" alle vittime di stalking e le libertà dell'imputato*, in *Cass. pen.*, 2014, 6, 2207 ss.

Non mancano, tuttavia, voci discordi: secondo Cass., sez. V, 7 maggio 2013, D.R., in *CED Cass.*, n. 255113, la presenza della vittima in un certo luogo è sufficiente ad indicare lo stesso come precluso all'accesso dell'indagato. Questa interpretazione esprime una precisa scelta normativa di privilegio della libertà di circolazione del soggetto passivo ovvero di priorità dell'esigenza di consentire alla persona offesa il completo svolgimento della propria vita sociale in condizioni di sicurezza. Conf. anche Cass., sez. V, 11 aprile 2012, V., *ivi*, n. 253296. In dottrina, BELLANTONI, *Divieto di avvicinamento alla persona offesa ex art. 282 ter c.p.p. e determinazione di luoghi e distanze*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 11, 1283 ss.

In presenza di «ulteriori esigenze di tutela», tale prescrizione è riferibile anche ai prossimi congiunti della persona offesa, nonché a persone con essa conviventi o comunque legate da relazione affettiva<sup>424</sup>.

Sotto il profilo oggettivo, la misura si articola, quindi, in un possibile «doppio contenuto»: un divieto "generico" di avvicinarsi ai luoghi frequentati con abitudine dalla vittima e un obbligo "specifico" di restare ad una determinata distanza<sup>425</sup>.

Il contenuto della cautela, nella sua duplice valenza, è ulteriormente integrabile con il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con i soggetti protetti.

Pur trattandosi di una misura palesemente correlata alla repressione dei fatti di *stalking*, il nuovo strumento si caratterizza, in realtà, per la generale portata applicativa, non essendo vincolata ad alcuna tipologia predeterminata di illecito penale<sup>426</sup>.

L'art. 282-*ter* c.p.p. è finalizzato ad ampliare lo spazio di protezione della vittima di atti violenti e persecutori a fronte delle possibili situazioni di contatto con l'aggressore, creando uno schermo di protezione attorno al "soggetto debole", e mostrandosi sensibile verso quelle ipotesi di vittimizzazione secondaria derivanti da ritorsioni o intimidazione, su cui la direttiva mette in guardia nell'art 18<sup>427</sup>.

Così interpretata, la norma diviene filtro per eccellenza tra accusato e offeso.

La misura cautelare di nuovo conio, in realtà, trova il suo omologo antecedente nell'art. 282-*bis* c.p.p., introdotto dalla legge 4 aprile 2001, n. 154, in materia di contrasto alla violenza nelle relazioni familiari, recante l'istituto dell'allontanamento dalla casa familiare<sup>428</sup>.

---

<sup>424</sup> Ricostruisce i profili procedurali, VALENTINI, sub art. 282-*ter* c.p.p., in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, IV ed., Milano, 2010, 3001 e ss.

<sup>425</sup> COLLINI, *Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa fra principio di legalità e discrezionalità giudiziale*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 24 gennaio 2012, 1 ss.

<sup>426</sup> Cfr. BELLANTONI, *Divieto di avvicinamento alla persona offesa ex art. 282 ter c.p.p. e determinazione di luoghi e distanze*, cit., 1288; MARANDOLA, *I profili processuali delle nuove norme in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e stalking*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, 967.

<sup>427</sup> CANZIO, *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza "vulnerabile"*, cit., 987. Sulla ratio della disposizione anche Cass., sez. V, 7 maggio 2013, D.R., cit.

<sup>428</sup> Entrambe le norme nella scala della gradualità si collocano – in successione – tra la presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282 c.p.p.) ed il divieto e l'obbligo di dimora (art. 283

Come si evince dai lavori parlamentari della legge del 2001, con l'introduzione nel sistema cautelare dell'art. 282-*bis* c.p.p. si era cercato di creare uno strumento capace di intervenire su una realtà particolarmente articolata che spesso si presentava con situazioni urgenti e drammatiche di crisi, determinate da comportamenti di aggressione, violenza ed abuso, commessi ai danni del componente più debole – sul piano fisico, psicologico ed economico – del nucleo familiare, fornendo anche, ove possibile, un aiuto efficace per la ricomposizione della conflittualità familiare esplosa<sup>429</sup>.

L'istituto è stato più volte rimaneggiato, dapprima con la legge n. 172 del 2012, che ha ampliato il catalogo dei delitti che possono comportare la misura dell'allontanamento dalla casa familiare (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù *ex art.* 600, c.p.; tratta di persone *ex art.* 601, c.p.; acquisto e alienazione di schiavi *ex art.* 602, c.p.)<sup>430</sup>; da ultimo per effetto della legge 119 del 2013, che ha incluso nel novero delle fattispecie di applicabilità anche i delitti di cui all'art. 582 c.p., ma nelle sole ipotesi di procedibilità d'ufficio o comunque aggravate<sup>431</sup>,

---

c.p.p.). Le affinità in punto di disciplina sono molte; parimenti condivisa la finalità; sono le premesse che valgono a differenziarle: l'allontanamento dalla casa familiare, da un lato; una situazione di separazione "spaziale" dei protagonisti, dall'altro. Cfr. BRONZO, *Profili critici delle misure cautelari a tutela dell'offeso*, in *Cass. pen.*, 2012, 3471; MARANDOLA, *I profili processuali delle nuove norme in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e stalking*, cit., 968. Sulle differenze si veda, inoltre, ZACCHE', *Vecchi automatismi cautelari e nuove esigenze di difesa sociale*, in *Il "pacchetto sicurezza" 2009 (Commento al d.l. 13 febbraio 2009, n. 11 conv. in legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla legge 15 luglio 2009, n. 94)*, cit. Secondo l'Autore, in particolare, l'unico *discrimen* fra le due fattispecie attiene ai destinatari: l'art. 282-*bis* si applica, infatti, a un familiare "violento", a tutela dell'offeso o dei suoi congiunti contro le vessazioni domestiche *intra* ed *extra muros*; l'art. 282-*ter*, invece, si rivolge *tout-court* ai terzi-estranei, conoscenti, amici, ma, appunto, anche familiari, per impedirne il contatto con la vittima, i suoi parenti, i conviventi e le persone che hanno con essa "una relazione affettiva".

<sup>429</sup> Sui presupposti applicativi, *Cass.*, sez. VI, 10 maggio 2010, P.M. in proc. B., in *CED Cass.*, n. 247084; *Cass.*, sez. VI, 23 giugno 2008, P.M. in proc. Bigliardi, *ivi*, n. 240773. In dottrina si veda CANZIO, *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza "vulnerabile"*, cit., 988.

L'intervento, in realtà, aveva destato non poche incertezze sul piano della sua reale necessità. In argomento, FIGONE, *Commento alla legge 4 aprile 2001, n. 154*, in *Famiglia e dir.*, 2001, 355.

<sup>430</sup> MARI, *Le principali novità introdotte dalla legge attuativa della Convenzione di Lanzarote*, in *Cass. pen.*, 2012, 3964 ss.

<sup>431</sup> In tema, PROCACCINO, *L'avvento della persona offesa nelle dinamiche custodiali*, cit., 84 ss..

e ha reso applicabile le modalità elettroniche di controllo previste *ex art. 275-bis c.p.p.*<sup>432</sup>.

Le due misure cautelari *ad personam (rectius: ad victimam)* in commento, peraltro, sono state destinatarie indirette di ulteriori modifiche ad opera della più volte menzionata l. 119 del 2013, che, fra le numerose innovazioni, ha anche introdotto nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, un'obbligatoria forma di interlocuzione con la persona offesa dal reato, individuata quale destinataria *ex lege* della notifica della richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari previste dagli artt. 282-*bis*, 282-*ter*, 283, 284, 285 e 286 c.p.p., a pena di inammissibilità dell'istanza *de libertate*<sup>433</sup>.

In particolare, il nuovo testo dell'art. 299, comma 3, c.p.p. onera la parte che richiede la modifica dello stato cautelare, a pena di inammissibilità dell'istanza, di notificare la richiesta, contestualmente, al difensore della persona offesa e, in mancanza di questo, alla persona offesa. La facoltà di interlocuzione nel merito delle istanze cautelari è riconosciuta tanto nella fase delle indagini preliminari che in quella successiva alla chiusura delle stesse<sup>434</sup>.

---

<sup>432</sup> Si tratta di una previsione pensata prevalentemente per arginare la pericolosità degli autori di reati violenti di ambientazione domestica. Il rinvio «alle modalità di controllo previste dall'art. 275-*bis*», è piuttosto generico e si presta a derive esegetiche. In particolare, non è chiaro se il richiamo possa estendersi anche i presupposti per il ricorso al “braccialetto” definiti dalla disposizione da ultima citata e, soprattutto, se sia necessario il consenso del soggetto cautelato. La disciplina di cui all'art. 275-*bis* c.p.p., infatti, prevede l'accettazione del controllo elettronico come condizione per la sostituzione della custodia carceraria con gli arresti domiciliari. «Si tratta di un'alternativa difficilmente esportabile nell'ipotesi in cui il controllo elettronico dovrebbe essere adottato nei confronti di soggetto cui viene applicata in prima battuta la misura di cui all'art. 282-*bis* c.p.p.». Cfr., *Relazione della Corte di cassazione n. III/03/2013*, 16 ottobre 2013, 10 ss.

<sup>433</sup> POTETTI, *Il nuovo art. 299 c.p.p. dopo il decreto legge n. 93 del 2013*, in *Cass. pen.*, 2014, 3, 971 ss., precisa come l'innesto normativo abbia introdotto anzitutto comma 2-*bis*, per il quale i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 (quindi tutti: revoca, sostituzione, modifica) relativi alle misure previste dagli artt. 282-*bis* (allontanamento dalla casa familiare), 282-*ter* (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), 283 (divieto e obbligo di dimora), 284 (arresti domiciliari), 285 (custodia cautelare in carcere) e 286 (custodia cautelare in luogo di cura), applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa. Medesime prescrizioni si impongono ai sensi del nuovo comma 4-*bis*, che impone la notifica anche dopo la chiusura delle indagini preliminari.

<sup>434</sup> In tema, BELLUTA, *Revoca o sostituzione di misura cautelare e limiti al coinvolgimento della vittima*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 28 novembre 2013, 1 ss.

L'informativa alla persona offesa, infine, è stata estesa ai conseguenti provvedimenti estintivi o modificativi delle misure cautelari emessi dal Giudice *ex art. 299, comma 2-bis, c.p.p.*<sup>435</sup>

La *ratio* delle disposizioni è, con ogni evidenza, quella di rendere partecipe la vittima di siffatti reati dell'evoluzione dello *status* cautelare dell'indagato, permettendo altresì alla stessa di presentare, entro un breve termine, memorie ai sensi dell'art. 121 c.p.p., al fine di offrire all'A.G. procedente ulteriori elementi di valutazione pertinenti all'oggetto della richiesta<sup>436</sup>.

Lette in questa prospettiva, tali previsioni oltre a “completare” l'apparato protettivo della vittima, ne ampliano contestualmente gli spazi partecipativi, insieme ad altri strumenti rappresentati dalla modifica dell'art. 101, comma 1, c.p.p., che ha introdotto l'obbligo a carico dell'organo che riceve la notizia di reato di informare l'offeso della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; dall'obbligatorietà dell'avviso *ex art. 408 c.p.p.* alla persona offesa dei delitti commessi con violenza alla persona, anche in assenza di esplicita richiesta; dall'inclusione tra i destinatari dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-*bis* c.p.p.) del “difensore della persona offesa o, in mancanza di questo”, della “persona offesa” quando si procede per i reati di cui agli artt. 572 e 612-*bis* c.p.<sup>437</sup>.

Nella medesima scia si pone l'art. 4 del nuovo d.lgs. n. 9 del 2015, che ha inserito all'interno dell'articolo 282-*quater* c.p.p. un nuovo comma (1-*bis*) contenente

---

<sup>435</sup> SEPE, *Violenza di genere e consultazione della persona offesa nelle vicende estintive delle misure cautelari*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 15 settembre 2013, 1 ss.

<sup>436</sup> Sulla finalità della norma e sui profili sanzionatori, Cass., sez. VI, 25 agosto 2015, P.O. in proc. T., in *CED Cass.*, n. 264242, ove si precisa che l'inammissibilità dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari coercitive per l'ipotesi in cui il richiedente non provveda a notificare contestualmente alla persona offesa l'istanza di revoca, di modifica o anche solo di applicazione della misura con modalità meno gravose - è rilevabile, pure se dedotta da quest'ultima mediante impugnazione, poiché trattasi di sanzione che ha la funzione di garantire, anche dopo la chiusura delle indagini preliminari, l'adeguata informazione della vittima del reato circa l'evoluzione del regime cautelare in atto, e, quindi, la possibilità per la stessa di fornire eventuali elementi ulteriori al giudice procedente, attivando un contraddittorio cartolare mediante la presentazione, nei due giorni successivi alla notifica, di una memoria ai sensi dell'art. 121 del codice di rito. Conf., Cass., sez. VI, 16 febbraio 2015, P.C. in proc. D., *ivi*, n. 262272.

<sup>437</sup> SEPE, *Violenza di genere e consultazione della persona offesa nelle vicende estintive delle misure cautelari*, cit., 1 ss.

l'obbligo, per l'autorità giudiziaria procedente, di informare la persona offesa circa la facoltà di richiedere l'emissione di un ordine di protezione europeo<sup>438</sup>.

Proseguendo nell'analisi dei più recenti interventi normativa in tema di tutela endoprocedurale della vittima, va salutato con un certo entusiasmo un nuovo strumento, praticabile dalla polizia giudiziaria: l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare *ex art. 384-bis c.p.p.*, adottabile in casi di necessità e urgenza dettati dallo stato di flagranza di delitti contro la persona e la libertà sessuale<sup>439</sup>.

Quasi una trasposizione della misura cautelare contemplata dall'art. 282-*bis* c.p.p., (della quale condivide anche la nomenclatura, fatta eccezione per il lemma «urgente» presente in rubrica), tale strumento si qualifica come misura precautelare, come confermato dalla *sedes materiae* e dal rinvio alla disciplina comune all'arresto e al fermo<sup>440</sup>.

Tuttavia, il nuovo istituto, al contrario delle altre precautele, è finalizzato non tanto a garantire la generalità dei consociati, ma un destinatario specifico, ossia chi vive con l'allontanato o comunque chi ad esso è congiunto; proprio in questo è possibile cogliere l'attenzione che il legislatore ha posto su una vittima di reato non più generalmente intesa bensì singolarmente individuabile<sup>441</sup>.

Così come per l'arresto e per il fermo, l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare può essere disposto dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria e

---

<sup>438</sup> Cfr., RUGGIERI, *Ordine di protezione europeo e legislazione italiana di attuazione: un'analisi e qualche perplessità*, cit., 105.

Come noto, la norma in esame prevede l'obbligo di comunicazione dei provvedimenti di cui agli articoli 282-*bis* (allontanamento dalla casa familiare) e 282-*ter* (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) a carico all'autorità di pubblica sicurezza competente e in favore della parte offesa e dei servizi socio-assistenziali del territorio. Si dispone, inoltre, che l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2 (eventuale attenuazione delle esigenze cautelari). La disposizione, applicabile ai procedimenti pendenti (cfr. par. 3, lett. c), impone al PM assegnatario del procedimento di valutare tale circostanza. Qualora non ritenga di richiedere la revoca o la sostituzione si suggerisce di motivare succintamente la scelta. Cfr., Guida alla legge 119/2013 sulla violenza di genere, in *Quest. Giust.*, 2014, 14 ss.

<sup>439</sup> Sul nuovo istituto v. CASALE-DE PASQUALI-LEMBO, *Vittime di crimini violenti*, Rimini, 2014, 42 ss.; DIDI, *Chiaroscuri nella nuova disciplina sulla violenza di genere*, cit., 101 ss.

<sup>440</sup> In tal senso si esprime il parere sul d.l. 93/2013 reso dal Consiglio Superiore della Magistratura.

<sup>441</sup> TRINCI-VENTURA, *Allontanamento urgente dalla casa familiare e rito direttissimo*, in *www.penalcontemporaneo.it*, 5 dicembre 2013, 1.

può avvenire solo nei casi tassativamente indicati dalla legge; si dispone, inoltre, che la convalida della misura vada vagliata dall'autorità giudiziaria entro le novantasei ore dall'applicazione.

Il contenuto ricalca l'art. 282-*bis* c.p.p. anche laddove prevede che gli agenti di polizia giudiziaria possano intimare all'allontanato «il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa».

Così come accade per la sua speculare figura cautelare, anche l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare è funzionale a garantire la persona offesa contro la violenza dentro e fuori dalle mura domestiche, non limitandosi dunque ad allontanare il familiare violento ma imponendogli, altresì, di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima<sup>442</sup>.

Presupposto applicativo è lo stato di flagranza dei delitti previsti dagli artt. 570, 571, 582, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*septies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies* e 612, comma 2, c.p.

Va subito rilevato come nella lista di reati non figurino il delitto di atti persecutori e quello di maltrattamenti in famiglia, e l'omissione lascia piuttosto perplessi, soprattutto se si considera la finalità protettiva della misura in esame<sup>443</sup>.

Nonostante non fosse previsto nell'originario disegno del Governo, in sede di conversione si è voluto ancorare l'applicabilità della misura agli obblighi di informazione di cui all'art. 11 D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, che impone alle forze dell'ordine, ai presidi sanitari e alle istituzioni pubbliche di fornire alla vittima

---

<sup>442</sup> TRINCI-VENTURA, *Allontanamento urgente dalla casa familiare e rito direttissimo*, cit., 2. Oltre alle similitudini, va posta in evidenza anche una differenza fra l'art. 384-*bis* c.p.p. e l'art. 282-*bis* c.p.p.: nella misura precautelare non si fa riferimento alla puntuale determinazione dei luoghi a cui l'allontanato non dovrà avvicinarsi (come l'abitazione o il luogo di lavoro della persona offesa e dei suoi familiari) e neppure a quelle esigenze che potrebbero portare l'allontanato a doversi, suo malgrado, avvicinare a tali luoghi.

<sup>443</sup> DIAMANTE, *L'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ex art. 384-bis c.p.p.: alcune criticità*, in *www.diritto.it*, 22 aprile 2015, 3, che spiega questa assenza richiamando lo stesso decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, con cui il legislatore ha posto gli artt. 572 e 612-*bis* c.p. sotto l'egida dell'arresto obbligatorio in flagranza, ponendo quindi una più incisiva tutela nel caso di maltrattamento contro familiari e conviventi e di atti persecutori. «Una scelta discutibile, stando che le fattispecie di cui agli artt. 572 e 612-*bis* c.p. non possono dirsi portatrici di un grado di offensività maggiore rispetto ad alcune di quelle che danno causa all'applicazione dell'art. 384-*bis* c.p.p., talvolta mostrando questi ultimi un'equivalente offensività (se non addirittura maggiore)».

tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima<sup>444</sup>.

Ulteriore innesto legislativo a tutela dell'offeso si rintraccia nella chiosa introdotta all'art. 284, comma 1-*bis*, c.p.p. (d.l. 1° luglio 2013 n. 78 convertito con modifiche dalla l. 9 agosto 2013 n. 94), laddove stabilisce genericamente che la scelta di adottare gli arresti domiciliari va sempre calibrata anche «sulle esigenze di tutela della persona offesa dal reato»<sup>445</sup>.

Più nel dettaglio, il giudice dovrà operare una valutazione sull'idoneità del luogo di esecuzione della misura, in considerazione delle «prioritarie esigenze di tutela della persona offesa dal reato». Obiettivo primario di tale norma è quello di soddisfare l'esigenza di tutela della persona offesa nei reati come i maltrattamenti o lo *stalking*, «laddove la vicinanza dell'autore delle condotte [alla vittima] potrebbe agevolarlo nella reiterazione delle stesse o nella perpetrazione di delitti più gravi»<sup>446</sup>.

Per effetto del richiamo all'art. 284 c.p.p. operato dall'art. 47-*ter* ord. pen., anche il Tribunale di sorveglianza sarà tenuto ad effettuare, nel disporre le modalità di esecuzione della detenzione domiciliare, la valutazione sull'idoneità del domicilio<sup>447</sup>.

Sembra faccia ingresso nel panorama processuale nostrano una quarta esigenza cautelare che imporrebbe una coordinata e generale rivisitazione del ruolo processuale dell'offeso<sup>448</sup>.

Con cauto ottimismo è possibile concludere che il processo penale italiano comincia ad abituarsi alla presenza di un soggetto sostanzialmente nuovo.

---

<sup>444</sup> L'estensione della disciplina prevista originariamente per il solo reato di *stalking* va salutata con favore, ponendosi in sintonia con le richieste europee in punto di assistenza. In tema, v. *supra*, cap. II, par. 1.1.

<sup>445</sup> SCALFATI, *Legislazione "a pioggia" sulle cautele ad personam: l'effervescente frammentarietà di un triennio*, in *Proc. Pen. Giust.*, 2014, 6, 6.

<sup>446</sup> *Relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione*, in [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)

<sup>447</sup> Lo specifica la *Relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione*, cit.

<sup>448</sup> FIORENTIN, *Arresti domiciliari rafforzati per tutelare l'offeso*, in *Guida dir.*, 2013, 39, 36 ss.; PROCACCINO, *L'avvento della persona offesa nelle dinamiche custodiali*, cit., 81 ss.

Certo, si rimane in attesa di una «riforma più organica che valorizzi l'offeso in fase investigativa»<sup>449</sup>, ma gli interventi sino ad ora esaminati, benché talvolta disorganici<sup>450</sup>, appaiono rispondere all'esigenza sintetizzata dalla direttiva in tema di protezione.

«Una vittima con un volto irrompe (finalmente!) nella fase preventiva del processo penale»<sup>451</sup>.

#### 4. (segue) La protezione del dichiarante.

Ad una logica di protezione risponde altresì l'esigenza di assicurare alle vittime, in particolare alle più deboli, il diritto di essere messe al riparo dalle conseguenze della loro deposizione. Sovente si discorre, a tal proposito, di «testimonianza vulnerabile»<sup>452</sup>.

La direttiva, come già sostenuto<sup>453</sup>, affida un ruolo centrale al *right of victims to be heard*, declinandolo secondo una triplice prospettiva: innanzitutto un'occasione di “riscatto” per l'offeso, che partecipa all'elaborazione della prova, contribuendo attivamente alla ricostruzione della verità processuale; poi, un momento di “rinascita”, come se il confronto con l'autorità giudiziaria avesse un effetto maieutico, permettendogli di “portare fuori” il trauma per il danno subito e andare oltre; al contempo, momento di forte *stress* psicologico da combattere

---

<sup>449</sup> Così si è espressa l'on. Ferranti nel presentare la l. 119 del 2013.

<sup>450</sup> Per i profili critici si rinvia al paragrafo conclusivo del presente capitolo.

<sup>451</sup> ALLEGREZZA, *La nuova misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare*, in *Famiglia*, 2003, 109.

<sup>452</sup> In tema vi è una ricca produzione scientifica. A titolo esemplificativo si rinvia a CASIRAGHI, *La prova dichiarativa: testimonianza ed esame delle parti eventuali*, in *Trattato di procedura penale*, a cura di Ubertis, Voena, XVI, Milano, 2011, 168; FUGA, *La testimonianza della vittima da reato*, in *La tutela della vittima e le garanzie dell'imputato. La più recente normativa dell'Unione Europea*, Roma, 2011, 66 ss.. Ampiamente, sul punto, PARLATO, *Il contributo della vittima tra azione e prova*, cit., 389 ss.

<sup>453</sup> Si permetta il rinvio al Cap. II, ove la *quaestio* è stata affrontata con riferimento al valore probatorio della deposizione dell'offeso.

predisponendo un'efficace rete di protezione e limitando le audizioni entro i confini della stretta necessità<sup>454</sup>.

Ed infatti il legislatore europeo, giova ribadirlo, si preoccupa di proteggere la vittima nel corso della sua deposizione in qualità di testimone, prevedendo che la sua audizione si svolga senza indebito ritardo dopo la presentazione della denuncia relativa a un reato presso l'autorità competente e che il numero delle audizioni sia limitato al minimo.

Alla base di queste previsioni, alcune riflessioni mutuata dalla giurisprudenza nonché dalle moderne scienze criminologiche.

Le dichiarazioni provenienti da soggetti traumatizzati di rado sono immediatamente esaustive: esse emergono all'esito di lunghi itinerari di rivisitazione e superamento del reato subito. Difficilmente la vittima rappresenta i fatti in un'unica soluzione, dovendo spesso superare gli effetti del trauma derivante dal reato e dalla partecipazione al processo. Tali dichiarazioni sono, di solito, esternate nella inconsapevolezza degli effetti processuali che possono comportare; a causa di timore, vergogna, soggezione sono caratterizzate da frammentarietà e mancanza di sincerità. Fondamentale, dunque, è l'affidamento che la vittima matura nei confronti dell'autorità procedente durante «un percorso giudiziario che si intreccia e confonde con quello psicologico di rielaborazione del trauma da reato»<sup>455</sup>.

La psicologia della testimonianza ha evidenziato che i meccanismi del ricordo sono fortemente influenzati dal *setting* della audizione e dal rapporto con l'intervistatore; parimenti la testimonianza si presenta sempre meno omogenea in occasione delle audizioni che si susseguono nell'*iter* procedimentale<sup>456</sup>.

Cambiando punto di osservazione e guardando alla disciplina interna, si rintracciano nel codice di rito misure di protezione che possono riguardare

---

<sup>454</sup> CATALANO, *La tutela della vittima nella Direttiva 2012/29 UE e nella giurisprudenza delle corti europee*, cit., 1793.

<sup>455</sup> RECCHIONE, *Il minore persona offesa nei reati sessuali*, in AA.VV., *L'esame incrociato*, Milano, 2011, 78 ss.

<sup>456</sup> Tale fenomeno è particolarmente evidente nel caso del minore che ha subito abusi sessuali, ma è riconoscibile anche nel comportamento di soggetti adulti chiamati ad evocare un evento-reato di natura traumatica.

qualsiasi testimone in quanto tale, specialmente quando la partecipazione al processo può mettere in pericolo la sua sicurezza, anche in ragione del tipo di reato per cui si procede<sup>457</sup>.

Oltre a misure generiche da applicare caso per caso, come l'udienza a porte chiuse<sup>458</sup> o quelle modalità particolari di assunzione della testimonianza che si rendano opportune (per esempio la schermatura), in determinate ipotesi, per salvaguardare il dichiarante, si può utilizzare l'esame a distanza mediante videoconferenza<sup>459</sup>.

Per effetto della modifica introdotta dalla l. 119 del 2013, il nuovo art. 498, comma 4-*quater*, c.p.p., permette, inoltre, l'utilizzo di vetro specchio e impianto citofonico (su richiesta) ove si proceda all'audizione di maggiorenni offesi dai (soli) reati indicati nel precedente comma 4-*ter* (che ricalca l'elenco indicato nell'art. 392, comma 1-*bis*, c.p.p. con l'eccezione dell'art. 609-*undecies* c.p.)<sup>460</sup>.

La norma, nella sua nuova formulazione, estende i meccanismi di protezione previsti in sede di incidente probatorio per il testimone minorenni anche al maggiorenne offeso in fase di escussione dibattimentale<sup>461</sup>.

---

<sup>457</sup> In generale sull'argomento, SCOMPARIN, *La tutela del testimone nel processo penale*, Padova, 2000, *passim*.

<sup>458</sup> È possibile derogare alla regola di pubblicità del processo, ai sensi dell' art. 472, comma 2, c.p.p., «su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all'assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione. Quando l'interessato è assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio». I commi 3-*bis* e 4 dell'art. 472 c.p.p. proseguono affermando che «Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinqies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies* del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso (...). In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto (...).».

<sup>459</sup> In certi ordinamenti si arriva persino ad ammettere la testimonianza anonima: la Corte europea dei diritti dell'uomo, interrogata più volte sul punto, ha riconosciuto che l'uso di testimoni anonimi non è sempre incompatibile con la Convenzione europea. In certi casi, come quelli che sono legati alla criminalità organizzata, i testimoni debbono essere protetti contro ogni possibile rischio di ritorsione che possa metterne in pericolo la vita, la libertà o la sicurezza: Corte eur. dir. uomo, 26 marzo 1995, *Doorson c. Olanda*, §§ 69-70. Si veda anche Corte eur. dir. uomo, 27 aprile 1997, *Van Mechelen c. Olanda*.

<sup>460</sup> Sul punto, cfr., PAVICH, *Le novità del decreto legge sulla violenza di genere: cosa cambia per i reati con vittime vulnerabili*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 24 settembre 2013, 13; RUGGIERO, *La tutela processuale della violenza di genere*, in *Cass. pen.*, 2014, 2358.

<sup>461</sup> Cfr., RECCHIONE, *Le vittime da reato e l'attuazione della direttiva 2012/29 UE: le avanguardie, i problemi, le prospettive*, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it), 25 febbraio 2015, 4.

Nonostante i segnalati interventi normativi, l'apparato preposto si mostra alquanto scarno. A bloccare gli avamposti legislativi probabilmente interviene la difficoltà di bilanciare i diritti dell'imputato a confrontarsi con il proprio accusatore con quelli della vittima a sfuggire al suddetto confronto.

L'essenzialità della testimonianza delle persone offese non solo per la formazione della prova, ma per la stessa emersione di alcuni reati, rende quanto mai urgente il tentativo di trovare un equilibrio tra gli interessi in gioco<sup>462</sup>.

#### **4.1 La vittima vulnerabile al banco dei testimoni**

Fra i testimoni, specifica attenzione viene dedicata ai testimoni vulnerabili, vale a dire quei soggetti che si trovino in una situazione nella quale, a causa dell'età minore o delle condizioni menomate di salute mentale, la testimonianza in giudizio potrebbe sottoporli ad uno *stress* troppo intenso, mettendone a repentaglio lo sviluppo psico-fisico o l'equilibrio<sup>463</sup>.

Ciò che soprattutto rileva, nella normativa europea, è la valorizzazione della vulnerabilità individuale valutata in concreto, senza il ricorso a presunzioni, il cui ruolo è destinato a diventare residuale<sup>464</sup>. Ne segue che l'accesso all'audizione protetta non trova limiti nella predeterminazione legislativa di specifiche fattispecie criminose, ma il riconoscimento dello *status* di vittima-testimone

---

<sup>462</sup> È l'auspicio di ILLUMINATI, *La vittima come testimone*, in AA.VV., *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 66. Sul tema si tornerà *infra*, par. 6

<sup>463</sup> Sugli aspetti definitivi, CASSIBBA, *Oltre Lanzarote: la frastagliata classificazione soggettiva dei dichiaranti vulnerabili*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 11 luglio 2014, 9; UBERTIS, *La prova dichiarativa debole: problemi e prospettive in materia di assunzione della testimonianza della vittima vulnerabile alla luce della giustizia sovranazionale*, in *Cass. pen.*, 2009, 4059.

<sup>464</sup> RECCHIONE, *Il dichiarante vulnerabile fa (disordinatamente) ingresso nel nostro ordinamento: il nuovo comma 5 ter dell'art. 398 c.p.p.*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 14 aprile 2014, 2.

vulnerabile deve poter essere determinato caso per caso<sup>465</sup>, sulla base dei parametri indicati in via generale.

Le misure di protezione hanno lo scopo di evitare al testimone debole un'esperienza traumatizzante, ma anche di assicurare un contributo all'accertamento il più possibile genuino ed esente da influenze esterne<sup>466</sup>.

All'uopo, l'art. 23 § 3 della direttiva 2012/29 prevede che le vittime vulnerabili possano avvalersi di «a) misure per evitare il contatto visivo fra le vittime e gli autori dei reati, anche durante le deposizioni, ricorrendo a mezzi adeguati fra cui l'uso delle tecnologie di comunicazione; b) misure per consentire alla vittima di essere sentita in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione; c) misure per evitare domande non necessarie sulla vita privata della vittima senza rapporto con il reato; e d) misure che permettano di svolgere l'udienza a porte chiuse»<sup>467</sup>.

Ma un'altra esigenza non meno importante deve essere considerata, accanto alla tutela della vittima-testimone nell'acquisizione della prova: occorre assicurare che siano ridotte al minimo le occasioni di necessaria partecipazione al processo, e ciò sia per evitare un momento di forte *stress* psicologico, sia per sottrarre l'offeso ad un momento di ulteriore sofferenza determinato dalla necessità di rievocare fatti dolorosi, per di più in un contesto formale quale quello processuale<sup>468</sup>.

In questa prospettiva va accolto il monito della Corte di Giustizia nel già citato caso Pupino, laddove invitava il giudice ad adottare per le vittime particolarmente

---

<sup>465</sup> In questo senso le linee guida della Commissione europea per l'attuazione della direttiva 2012/29 (*Ares* (2013) 3763804 - 19/12/2013, 44).

<sup>466</sup> A tal proposito GIOSTRA, *La testimonianza del minore: tutela del dichiarante e tutela della verità*, in *Riv.it.dir.proc.pen.*, 2005, 1019, parla di «natura anfibia» della testimonianza dell'offeso vulnerabile.

<sup>467</sup> Le linee guida della Commissione europea per l'attuazione della Direttiva invitano gli Stati membri a considerare l'adattamento delle procedure nazionali per introdurre le misure indicate, sottolineando che le buone pratiche suggeriscono di offrire le misure di cui alle lettere a) e b) del §2 (riferite alle modalità di audizione della vittima nella fase delle indagini) a tutte le vittime del delitto, non solo a quelle riconosciute come aventi specifico bisogno di protezione.

<sup>468</sup> È stato osservato come i fronti su cui opera la protezione delle vittime vulnerabili siano almeno due: oltre alla protezione "nel" processo attraverso la speciale disciplina della testimonianza, occorre anche preservare il più possibile la persona "dal" processo, riducendone la partecipazione al minimo indispensabile. Così, BELLUTA, *Un personaggio in cerca di autore: la vittima vulnerabile nel processo penale italiano*, in AA.VV., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, cit., 103.

vulnerabili dei meccanismi speciali, come l'assunzione anticipata della prova, «se tale procedura risponde in modo ottimale alla situazione di tali vittime e si impone al fine di impedire la perdita degli elementi di prova, di ridurre al minimo la ripetizione degli interrogatori e di impedire le conseguenze pregiudizievoli, per le dette vittime, della loro deposizione in pubblica udienza»<sup>469</sup>.

Ebbene, sintetizzata la disciplina sovranazionale, bisogna ora restringere il punto di vista, analizzando *in primis* lo stato dell'arte, ed esaminando, poi, i più recenti interventi normativi *victim-oriented*, che hanno come comune minimo denominatore la protezione endoprocessuale dell'offeso che debba rendere dichiarazioni<sup>470</sup>.

Il codice riconosce, innanzitutto, estremamente delicato il momento dell'audizione della vittima minore, archetipo di tutti gli offesi vulnerabili, e dispone si proceda sempre a porte chiuse (art. 472 c.p.p.) e in eccezione alla regola agonistica dell'escussione incrociata tra le parti processuali. Qualunque sia il reato per cui si procede, infatti, l'esame testimoniale del minorenne è condotto dal Presidente del collegio, che può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto di psicologia infantile (art. 498, comma 4, c.p.p.)<sup>471</sup>.

Siffatta deroga è estesa all'assunzione della testimonianza del maggiorenne infermo di mente, in virtù di un intervento additivo del Giudice delle leggi<sup>472</sup>.

Qualche cautela in più nel caso di minore abusato: la testimonianza viene effettuata «mediante l'uso di vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico» (art. 498, comma 4-ter, c.p.p.), su richiesta della stessa vittima o del

---

<sup>469</sup> Sulla pronuncia, APRILE, *I rapporti tra diritto processuale penale e diritto dell'Unione Europea, dopo la sentenza della corte di giustizia sul «caso Pupino» in materia di incidente probatorio*, in *Cass. pen.*, 2006, 1165 ss.

<sup>470</sup> Per uno sguardo di insieme, CESARI, *Il minorenne fonte di prova nel processo penale*, Milano, 2008, *passim*; PIATTOLI, *Audizione protetta del minore e tutela delle vittime del reato*, in *Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto*, a cura di Bargis, Milano, 2013, 163 ss.

<sup>471</sup> La nomina dell'esperto si atteggia a mera facoltà, lasciata alla discrezionalità del giudice. Così, Cass., sez. IV, 12 aprile 2013, F., in *CED Cass.*, n. 254943, con nota critica di TRIBISONNA, *Non è obbligatorio l'ausilio dell'esperto in psicologia infantile nell'esame del minore*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 1, 81 ss.

<sup>472</sup> Corte cost., 30 luglio 1997, n. 283, in *Giur. Cost.*, 1997, 2564, con nota critica di DI CHIARA, *Testimonianza dei «soggetti deboli» e limiti all'esame incrociato*, *ivi*, 2569 ss.

difensore<sup>473</sup>. Simili audizioni, inoltre, sono documentate integralmente, onde evitare la necessità di dover procedere in futuro ad una nuova audizione<sup>474</sup>.

Orientato alla protezione del vulnerabile è anche l'art. 190-*bis*, comma 1-*bis*, c.p.p., ai sensi del quale, allorquando si procede per uno dei reati previsti dagli artt. 600-*bis* comma 1, 600-*ter*, 600-*quater*, comma 1, 600-*quinqüies*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies* e 609-*octies* c.p., ed è necessario esaminare un testimone minore di anni 16 che abbia già reso dichiarazioni in precedenza, tale esame è ammesso soltanto se concerne fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni, ovvero se il giudice (o taluna delle parti) lo ritenga necessario alla luce di specifiche esigenze<sup>475</sup>.

Benché l'intento sia nobile, la norma ha una scarsa incidenza pratica, potendosi applicare solo al minore infra-sedicenne (e non anche all'ultra-sedicenne o al

---

<sup>473</sup>In tema di esame testimoniale del minore, il presidente può disporre modalità particolari di audizione non solo nei processi relativi a reati sessuali, ma anche nei casi in cui vi sia richiesta di parte ovvero egli lo ritenga necessario, per evitare che l'esame diretto possa nuocere alla serenità del minore. Adotta una prospettiva chiaramente espansiva, Cass., sez.VI, 3 febbraio 2014, P., in *CED Cass.*, n. 258568. Per un commento alla pronuncia si rinvia a RIZZO, *Le modalità di "audizione protetta" del minore*, in *Cass. pen.*, 2014, 11, 3807 ss.

In ogni caso, tali cautele vengono assicurate anche al maggiorenne infermo dopo l'intervento di Corte cost., 29 gennaio 2005, n. 63, in *Giur. Cost.*, 2005, 603 ss., con nota critica di TASSI, *La Corte estende l'audizione protetta agli infermi di mente*, *ivi*, 605 ss.

Cfr., CORBETTA, sub art. 498 c.p.p., in *Codice di procedura penale commentato*, cit., 6356 ss.

<sup>474</sup> Sull'obbligo di verbalizzazione, TONINI-CONTI, *Il diritto delle prove penali*, Milano, 2012, 228. Esso rappresenta una indubbia garanzia di genuinità della prova e risulta imposto dal nostro codice di rito, per l'incidente probatorio, fin dal 1996, di modo che può ritenersi che tale modalità sia espressione di una tecnica maggiormente affidabile non solo dal punto di vista della protezione del minore abusato, ma anche sotto il profilo dell'accertamento dei fatti penalmente rilevanti, il mancato rispetto della tecnica di documentazione rappresenta un vizio metodologico dell'assunzione della prova, che non può più essere controllata, e della cui affidabilità può essere lecito dubitare non diversamente da quanto potrebbe verificarsi allorché, per mera ipotesi, si dimostrasse che le impronte digitali da cui dipende la responsabilità dell'imputato sono state rilevate con modalità tali da non assicurare la sicurezza del risultato. (Cass., sez. IV, 29 settembre 2006, B.G., in *Arch. Nuova proc. Pen.*, 2007, 595).

<sup>475</sup> L'art. 190-*bis* c.p.p. contiene, a dire di alcuni, l'unica deroga reale al principio dell'immediatezza. Sul punto, cfr. CAMALDO, *La testimonianza dei minori nel processo penale: nuove modalità di assunzione e criteri giurisprudenziali di valutazione*, in *Ind. pen.*, 2000, 183 ss.; CHINNICI, *L'immediatezza nel processo penale*, Milano, 2005, 68 ss. Analizza le criticità sottese alla norma DINACCI, *L'art. 190-bis c.p.p.: controriforma del diritto probatorio*, in *Arch. Pen.*, 2014, 3.

maggiormente infermo) e limitatamente ai reati indicati (dal cui novero appaiono esclusi gli artt. 572, 601, 602 e 612-bis c.p.)<sup>476</sup>.

Fra tutti, però, lo strumento che meglio si presta a tutelare l'offeso dichiarante, è sicuramente l'incidente probatorio<sup>477</sup>.

Nato con la funzione tipica di assicurare l'acquisizione e l'utilizzazione (mediante lettura del verbale in dibattimento) delle prove non rinviabili, tale istituto è stato successivamente impiegato come sede privilegiata per l'audizione dei minori di sedici anni per determinati reati, prevalentemente - ma non solo - a sfondo sessuale<sup>478</sup>.

Lo scopo è appunto quello di favorire una rapida rimozione dell'esperienza traumatica; ma, al tempo stesso, di evitare l'alterazione o la dispersione della testimonianza, cristallizzando la prova nell'immediatezza dell'episodio criminoso<sup>479</sup>.

---

<sup>476</sup> Evidenzia i limiti soggettivi e oggettivi dell'art. 190-bis c.p.p. CANZIO, *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza "vulnerabile"*, cit., 991.

<sup>477</sup> Ampiamente, in tema, RENON, sub art. 392 c.p.p., in *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di Conso e Grevi, Padova, 2005, 1318 ss.; nonché SAU, sub art. 392 c.p.p., in *Codice di procedura penale commentato*, cit., 4839 ss. Sul punto si veda anche CASSIBBA, *La tutela dei testimoni vulnerabili*, in *Il "Pacchetto Sicurezza" 2009*, cit., 312 ss.

<sup>478</sup> Anche le linee guida della Carta di Noto indicano l'incidente probatorio come sede privilegiata per l'acquisizione delle dichiarazioni del minore. Come noto, tale protocollo è il frutto di una collaborazione interdisciplinare, volta a dettare *Linee guida per l'esame del minore in caso di abuso sessuale*. Sul punto, cfr. FORZA, *La genuinità della prova testimoniale e le garanzie metodologiche della Carta di Noto*, in *Riv. pen.*, 2005, 1207 ss.; RECCHIONE, *L'esame del minore persona offesa in reati sessuali*, in *L'esame incrociato*, Milano, 2011, 104; RECCHIONE, *L'ascolto del minore nel processo penale*, in *Riv. it. med. leg.*, 2011, 1609 ss.

Le raccomandazioni espresse nel documento sono, tuttavia, prive di valore normativo e, conseguentemente, di efficacia vincolante per i soggetti del processo penale (*ex plurimis*, Cass., sez. III, 25 settembre 2014, G., in *CED Cass.*, n. 262976). Si veda anche, AA.VV., *Linee Guida Nazionali. L'ascolto del minore testimone*, a cura di Gulotta e Camerini, Milano, 2014, *passim*.

<sup>479</sup> In proposito, v. CASSIBBA, *La tutela dei testimoni vulnerabili*, in *Il "Pacchetto Sicurezza" 2009*, cit., 312; GIOSTRA, *La testimonianza del minore: tutela del dichiarante e tutela della verità*, cit., 1019 s.

Dell'incidente probatorio in relazione alla vittima si è già ampiamente discusso *supra* Cap. II, parr. 3 e 4, cogliendone i profili procedurali: la persona offesa, infatti, non può richiedere direttamente l'incidente probatorio nei casi previsti dall'art. 392 c.p.p., ma solo sollecitare in tal senso il magistrato del pubblico ministero il quale, in caso di rifiuto, deve pronunciare un decreto motivato. La richiesta al magistrato del pubblico ministero deve essere effettuata personalmente dall'offeso, ed a quest'ultimo deve essere personalmente notificato il provvedimento di reiezione. Considerato, comunque, il suo interesse allo svolgimento dell'incidente probatorio, egli è destinatario dell'avviso della data di celebrazione dell'atto processuale (art. 398, comma 3, c.p.p.).

Questo strumento è stato di recente notevolmente potenziato<sup>480</sup>. Il primo innesto normativo si deve alla più volte menzionata legge n. 172 del 2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote<sup>481</sup>.

L'intervento ha innanzitutto agito sul tessuto dell'art. 392, comma 1-*bis*, c.p.p., ampliando il catalogo dei delitti cui procedimenti è possibile inoltrare richiesta di incidente probatorio per l'assunzione della testimonianza di un minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, indipendentemente dalla sussistenza di una situazione di non rinviabilità della prova<sup>482</sup>.

Più nel dettaglio, sono stati inclusi il reato di adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.), e l'ipotesi di detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.), dato che la norma processuale conteneva già il riferimento all'art. 600-*quater*, comma 1, c.p. cui si ricollegano tanto le disposizioni dell'art. 600-*ter* c.p., quanto quelle di cui all'art. 600-*quater* c.p.<sup>483</sup>.

---

L'omesso avviso costituisce una nullità relativa. Mentre il suo difensore ha diritto di partecipare all'udienza per lo svolgimento dell'incidente probatorio, la persona offesa può parteciparvi personalmente solo quando si debba esaminare un testimone o un'altra persona. Negli altri casi, è necessaria un'autorizzazione del giudice (art. 401, comma 3, c.p.p.)

<sup>480</sup> Parla di politica «dei piccoli passi», PARLATO, *Il contributo della vittima tra azione e prova*, cit., 446. In argomento si veda anche CAPONE, *Incidente probatorio e tutela della vittima del reato*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 351 ss.

Merita di essere segnalato in questa sede un avamposto giurisprudenziale, che, ancor prima degli interventi di modifica dell'incidente probatorio, proponeva un'estensione dell'ambito applicativo dell'istituto, prescindendo dal requisito della deperibilità della prova. Il riferimento va a Cass. sez. VI, 11 giugno 2008, Messina, in *CED Cass.*, n. 240321.

<sup>481</sup> Sulle innovazioni apportate, cfr. MONTELEONE, *Ratifica ed esecuzione della convenzione di Lanzarote. Parte III: le modifiche al codice di procedura penale*, in *Giur. mer.*, 2013, 1484 ss..

<sup>482</sup> Tale norma era sta già rimaneggiata dal decreto legge n. 11 del 23 febbraio 2009, che aveva esteso a questi soggetti la possibilità di rendere dichiarazioni in sede incidentale (in precedenza, appannaggio esclusivo del minore infra-sedicenne), nell'intento di accentuare la tutela del dichiarante che sia anche vittima o comunque testimone di reati di natura sessuale. La riforma del 2009, oltre a mantenere tutte le condotte riconducibili alla sfera sessuale, aveva anche inserito nel novero dei reati di cui all'art. 392, comma 1-*bis*, c.p.p. i delitti di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (ora modificato "in maltrattamenti contro familiari e conviventi") e il nuovo reato di atti persecutori – *stalking*. Per uno sguardo all'evoluzione dell'istituto cfr. RENON, *L'incidente probatorio vent'anni dopo: un istituto sospeso tra passato e futuro*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, 1019 ss.

<sup>483</sup> Nel modificare il comma 5-*bis* dell'art. 398 c.p.p. la legge n. 172 del 2012 ha mancato un'occasione: ha aggiunto l'ipotesi di adescamento di minori (art. 609-*undecies* c.p.) al catalogo dei delitti per i cui procedimenti il giudice dispone modalità alternative di audizione; ma ha "dimenticato" di menzionare tutti quei delitti di cui al comma 1-*bis* della medesima norma (artt. 572, 600-*quater* e 609-*quinquies* c.p.). Parla di lampante difetto di coordinamento RECCHIONE, *Le dichiarazioni del minore dopo la ratifica della Convenzione di Lanzarote*, in

Pertanto, in tutte queste ipotesi, il magistrato del p.m. («anche su richiesta della persona offesa», la quale resta perciò priva di autonoma legittimazione a promuovere l'atto) o l'indagato possono richiedere che la testimonianza sia assunta mediante incidente probatorio, anche al di fuori delle ipotesi di non rinviabilità dell'atto (art. 398, comma 1-*bis*, c.p.p.)<sup>484</sup>.

Ciò è possibile ogni qualvolta sia necessario esaminare un minore, oppure un maggiorenne, ma soltanto allorché quest'ultimo sia persona offesa.

Si discorre, in tali ipotesi, di incidente probatorio “speciale” o “liberalizzato”: l'assunzione anticipata della prova dichiarativa della vittima “vulnerabile” prescinde dall'urgenza ed è diretta ad esaurirne l'interpello al fine di evitare di dover nuovamente esaminare la stessa persona nel dibattimento<sup>485</sup>.

Non è stata estesa all'incidente probatorio la «nuova audizione mediata del minore»<sup>486</sup>: il tema merita un approfondimento.

Come noto, il legislatore nazionale, nel recepire la Convenzione di Lanzarote, ha previsto la necessaria presenza di un esperto in psicologia o psichiatria infantile ogni volta che debbano essere raccolte in fase investigativa le dichiarazioni di un minore «in relazione» a reati di abuso, violenza e sfruttamento sessuale. L'esperto

---

*www.penalecontemporaneo.it*, 8 marzo 2013, 3. Ha posto rimedio all'asincronia del sistema la spinta “inclusiva” della l. 119 del 2013. Saluta con favore questo intervento, PAVICH, *Le novità sul decreto legge sulla violenza di genere: cosa cambia per i reati con vittime vulnerabili*, cit., 13.

<sup>484</sup> Critico nei confronti della norma si mostra STELLIN, *Il contributo testimoniale della vittima tra Cassazione e CEDU*, in *Arch. pen.* online, 2015, 1, 15, secondo cui l'art. 392, comma 1-*bis*, c.p.p., imponendo l'assunzione anticipata della prova, ove ne sia fatta richiesta, tutte le volte in cui sussistano i requisiti ivi contemplati, esclude qualsivoglia margine di apprezzamento da parte dell'organo giurisdizionale. «L'amputazione della discrezionalità giudiziale dà, quindi, adito al rischio d'ingiustificati sacrifici del contraddittorio e dell'immediatezza», oltre a porsi in antitesi rispetto alla logica della direttiva 2012/29/UE, che rifugge ogni presunzione. In tema anche GIALUZ, *Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili*, in AA.VV., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, cit., 67 ss.

<sup>485</sup> *Ex plurimis*, CANZIO, *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza “vulnerabile”*, cit., 990.

<sup>486</sup> RECCHIONE, *Le dichiarazioni del minore dopo la ratifica della Convenzione di Lanzarote*, cit., 3. Il legislatore ha attuato l'indicazione della Convenzione che chiedeva che le audizioni del minore fossero effettuate da «professionisti formati a tale scopo» (art. 35 lett. c) della Convenzione) introducendo un “supporto strutturale” agli organi investiti del potere di raccogliere elementi di prova dichiarativa. Non si è scelta la strada della “specializzazione interna” ovvero dell'affidamento delle audizioni dei minori a magistrati del pubblico ministero od a ufficiali polizia giudiziaria adeguatamente formati allo scopo. L'Autrice si mostra perplessa per la scelta legislativa.

deve essere presente non solo quando si escute la vittima del reato, ma in tutti i casi in cui debbano essere raccolte delle dichiarazioni di minori nell'ambito di procedimenti relativi ai reati indicati nell'art. 351, comma 1-ter, c.p.p. (come modificato). La presenza dell'esperto è necessaria quando le dichiarazioni del minore sono raccolte dal pubblico ministero dalla polizia giudiziaria o dal difensore<sup>487</sup>.

Non è previsto invece alcun obbligo per il giudice che assume la testimonianza in incidente probatorio o in dibattimento. L'autorità giudicante, diversamente dal pubblico ministero, può pertanto valutare caso per caso se la mediazione dell'esperto è necessaria<sup>488</sup>.

Ebbene, il nuovo istituto è censurabile sotto più profili – i contorni opachi della figura dell'esperto, la natura e le modalità dell'accertamento<sup>489</sup> – ma, per la parte che interessa, l'aspetto dubbio riguarda l'estensione applicativa.

Mi spiego meglio.

Il legislatore ha introdotto l'audizione mediata per rispondere a quelle due esigenze cui si accennava: *in primis*, garantire la genuinità dell'elemento probatorio; *in secundis*, evitare danni da contatto con soggetti inesperti<sup>490</sup>.

---

<sup>487</sup> La giurisprudenza, di contro, ritiene che la mancata nomina di un esperto non comporti la nullità delle dichiarazioni assunte, assumendo rilievo ai fini di una responsabilità disciplinare e incidendo sulla valutazione di attendibilità dei contenuti dichiarativi. Così, Cass., sez. IV, 27 gennaio 2014, R., in *CED Cass.*, n. 259088.

<sup>488</sup> Sulla discrezionalità del giudice nella nomina dell'esperto, Cass., sez. IV, 12 aprile 2013, F., cit. Si veda, inoltre, Cass., sez. III, 4 novembre 2013, L., in *CED Cass.*, n. 258314, che ha precisato che l'audizione di un teste minorenni effettuata in presenza della madre anziché di un esperto non comporta alcuna nullità né irregolarità e non è comunque deducibile dall'imputato, posto che il codice in tema di audizione protetta riconosce al giudice la facoltà di disporla o meno e di determinare le forme più idonee alla realizzazione di un contesto di ascolto adeguato all'età del testimone. In senso conforme anche SAPONARO, *La capacità testimoniale del minorenne*, in *Minori giust.*, 2013, 3, 229 ss.

In argomento anche Cass., sez. III, 25 maggio 2004, Infantino, in *Cass. pen.*, 2005, 3031, che ha ritenuto legittimo l'espedito dell'esame del minore attraverso domande formulate oralmente e risposte rese, invece, in forma scritta.

<sup>489</sup> Su tutti questi aspetti si rinvia a RECCHIONE, *Le dichiarazioni del minore dopo la ratifica della Convenzione di Lanzarote*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 8 marzo 2013, 1 ss.

<sup>490</sup> Il legislatore ha attuato l'indicazione della Convenzione che chiedeva che le audizioni del minore fossero effettuate da «professionisti formati a tale scopo» (art. 35 lett. c) della Convenzione) introducendo un «supporto strutturale» e preferendo l'affiancamento esterno alla formazione interna (su cui v. *amplius*, Cap. II, 1.1).

Ora, se questi erano gli intenti, ci si sarebbe aspettati una riforma di ampio respiro, che introducesse un'audizione mediata dalle indagini sino al dibattimento, allargata a tutti i soggetti processuali (dunque, anche al giudice), ed estesa ai soggetti che, in concreto, si fossero mostrati particolarmente vulnerabili.

Le scelte sono state altre.

Alla modifica organica della disciplina, abbiamo preferito una fitta rete di manierismi normativi: la l. 172 del 2012 ha introdotto il supporto tecnico per pubblico ministero, difensore e polizia giudiziaria<sup>491</sup>, e nelle sole dichiarazioni unilaterali; esso da un lato viene predisposto solo per alcuni reati, dall'altro, per questi stessi reati, viene attivato in maniera indiscriminata, non essendo prevista alcuna valutazione individuale<sup>492</sup>.

In incidente probatorio, invece, queste cautele vengono "sostituite" dalla discrezionalità del giudice, che *può* disporre modalità di audizione protetta.

Confuso anche l'apparato sanzionatorio: le dichiarazioni unilaterali vanno raccolte congiuntamente, sicché, ove l'autorità giudiziaria sia assente, l'elemento sarà inutilizzabile (qui, *nulla quaestio*).

Ove, invece, manchi l'esperto, non è prevista alcuna sanzione: non l'inutilizzabilità (posto che essa riguarda l'atto assunto *contra legem*, mentre la presenza obbligatoria di un esperto si colloca nell'area della regole per la assunzione della prova); ma neanche la nullità, (non solo perché non è espressamente prevista dalla legge, ma anche perché l'assenza dell'esperto non è idonea a ledere il diritto di difesa, essendo norma posta a tutela del teste); la soluzione praticabile - e praticata - è quella del "depotenziamento" del valore probatorio delle dichiarazioni, sanabile dal giudice attraverso accurate valutazioni che dovranno essere riversate nel percorso motivazionale<sup>493</sup>.

---

<sup>491</sup> L'art. 1 della legge n. 172 del 2012 prevede: «all'articolo 351 è aggiunto, infine, il seguente comma: 1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero».

<sup>492</sup> Si pensi al caso del minore in età quasi adulta e, più in generale, di tutte le ipotesi *border-line*.

<sup>493</sup> RECCHIONE, *Le dichiarazioni del minore dopo la ratifica della Convenzione di Lanzarote*, cit., 16; BALSAMO-RECCHIONE, *La costruzione di un modello europeo di prova dichiarativa: il "nuovo*

Il rimedio, *ex se* dubbio, risolve, tuttavia, solo il problema della genuinità della dichiarazione, disinteressandosi della vittima, che sarebbe così facile bersaglio di episodi di vittimizzazione secondaria.

Ulteriori novità in tema di incidente probatorio hanno interessato l'art. 398, comma 5-*bis*, c.p.p.

La norma, come noto, prevede che il giudice, «ove fra le persone interessate all'assunzione della prova» (non solo la testimonianza, quindi) «vi siano minorenni», (nonché maggiorenni infermi di mente, come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 63 del 2005), possa stabilire «il luogo, il tempo e le modalità particolari» attraverso cui procedere «quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno». L'udienza, al fine di evitare al minore l'esperienza traumatica del contesto dibattimentale, può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi di strutture specializzate di assistenza o presso l'abitazione della persona<sup>494</sup>.

Le dichiarazioni testimoniali vanno altresì integralmente documentate con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva<sup>495</sup>.

Si tratta, in sostanza, di “ammortizzatori” che si frappongono tra il minore e la macchina della giustizia, nell'intento di innalzare il livello di tutela dei soggetti psicologicamente più fragili<sup>496</sup>.

Dalla sua introduzione, la norma è stata ritoccata più volte dal legislatore<sup>497</sup>, e ogni intervento si è mosso nel senso di estenderne l'ambito di operatività; da

---

corso” della giurisprudenza e le prospettive aperte dal trattato di Lisbona, in *Cass. Pen.*, 2010, 10.

<sup>494</sup> Sulla modifica, STELLIN, *Il contributo testimoniale della vittima tra Cassazione e CEDU*, cit., 17.

<sup>495</sup> Evidente la finalità di sopperire al sacrificio dell'immediatezza. Cfr., Cass., sez. III, 4 agosto 2008, Valentino, in *CED Cass.*, n. 240746, che ha ritenuto che nel caso d'esame protetto di minori di anni sedici, nelle forme dell'incidente probatorio, l'inosservanza dell'obbligo di documentazione fonografica o audiovisiva non è causa di alcuna nullità o inutilizzabilità, potendo semmai comportare un ostacolo al necessario controllo, cui è appunto finalizzata l'adozione di detta particolare documentazione, circa l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese. In questa prospettiva, la disposizione appare ispirata alla medesima *ratio* dell'art. 498, comma 4-*ter*, c.p.p. In argomento, più di recente, Cass., sez. III, 24 ottobre 2013, M., *ivi*, n. 258324

<sup>496</sup> BELLUTA, *Processo penale e violenza di genere: tra pulsioni preventive e maggiore attenzione alle vittime di reato*, in *Leg. pen.*, 2014, 1-2, 70.

ultimo sono intervenute sia la l. n. 172 del 2012 che la l. n. 119 del 2013, inserendo rispettivamente i nuovi reati in materia di prostituzione e pornografia minorile e il delitto di maltrattamenti in famiglia<sup>498</sup>.

Bisogna segnalare, infine, un ulteriore innesto legislativo in tema di incidente probatorio: il riferimento corre al nuovo comma *5-ter* dell'art. 398 c.p.p. introdotto dal d.lgs. n. 24 del 2014<sup>499</sup>.

La disposizione in commento consente di ricorrere a modalità di audizione “protetta” non solo nei confronti delle vittime in condizioni di vulnerabilità, ma nei confronti di ogni testimone che presenti tali caratteristiche.

Più nello specifico, la norma consente al giudice, seppur su richiesta di parte, di attivare i presidi di tutela indicati al comma *5-bis* dell'art. 398 c.p.p.<sup>500</sup> ogniqualvolta tra le persone interessate alla prova vi siano maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità desunta «anche» (ma non solo, evidentemente) dal tipo di reato per cui si procede. Entra, così, sulla scena la

---

<sup>497</sup> Introdotto dall'14, comma 2, della l. 15 febbraio 1996, n. 66, il comma *5-bis* dell'art. 398 c.p.p. è stato modificato dalla l. 3 agosto 1998, n. 269, successivamente dalla l. 11 agosto 2003, n. 228 e dalla l. 6 febbraio 2006, n. 38, infine, è stato novellato dalla l. 23 aprile 2009, n. 38.

<sup>498</sup> In tema, v. *amplius*, IASEVOLI, *Pluralismo delle fonti e modifiche al c.p.p. per i reati commessi con violenza alla persona*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 1390 ss.

<sup>499</sup> Definisce l'intervento un «avamposto normativo, che va oltre le richieste europee» RECCHIONE, *Le vittime da reato e l'attuazione della direttiva 2012/29 UE: le avanguardie, i problemi, le prospettive*, cit., 4.

<sup>500</sup> Benché la nuova disposizione effettui un richiamo integrale alle disposizioni del comma *5-bis*, tale richiamo pare vada inteso come riferito solo alle “modalità protette” di audizione, e non anche all'elenco di reati indicati nel comma *5-bis*. Militano a favore di questa interpretazione alcune considerazioni di ordine letterale: il comma di nuovo conio non effettua alcuno specifico rinvio all'elenco indicato dal comma *5-bis*, ma indica come unico parametro per la valutazione della condizione di vulnerabilità il “tipo di reato per cui si procede”. La tecnica normativa si discosta visibilmente da quella utilizzata in occasione nella introduzione del comma *4-quater* dell'art. 498 c.p.p., dove l'estensione della protezione agli offesi maggiorenni è stata espressamente limitata ai reati di cui all'art. 498, comma *4-ter* c.p.p. Se ne deduce che quando il legislatore ha inteso limitare la protezione ad un catalogo ben definito di delitti, l'ha fatto attraverso un richiamo espresso, come si è visto, del tutto assente nel comma *5-ter* dell'art. 398 c.p.p. Alle argomentazioni letterali si sommano quelle sistematiche: la normativa e la giurisprudenza sovranazionale si presentano, infatti, univocamente indirizzate verso la valorizzazione processuale della “vulnerabilità individuale”, valutata in concreto, senza i limiti nascenti dalle presunzioni. Cfr., RECCHIONE, *Le vittime da reato e l'attuazione della direttiva 2012/29 UE: le avanguardie, i problemi, le prospettive*, cit., 5.

nuova figura del testimone vulnerabile, che ha accesso alle modalità speciali di audizione pur non rivestendo al contempo la qualità di offeso<sup>501</sup>.

Pur esulando dalla disciplina *strictu sensu* relativa alla vittima<sup>502</sup>, dell'intervento va apprezzata la *ratio* ispiratrice, che indica chiaramente la strada della valutazione personalizzata in punto di vulnerabilità, perfettamente in sintonia con le richieste della direttiva.

In conclusione, il quadro protettivo dei soggetti particolarmente vulnerabili, *in primis* i minorenni, pare davvero dotato di buona spinta dinamica. Il momento sembra maturo per cercare di dare maggiore sistematicità ad una disciplina troppo frastagliata<sup>503</sup>; il recepimento della direttiva costituisce, infatti, occasione ideale per riorganizzare la materia.

L'adeguamento, per essere incisivo, deve riguardare «dapprima il delicato profilo dell'identificazione della vulnerabilità, puntando soprattutto su un'espansione dell'*individual assessment*, per costruire poi risposte garantistiche su misura, senza eccessivi sacrifici per quell'equilibrio delle posizioni tra parti contrapposte che rimane comunque una priorità del processo penale italiano»<sup>504</sup>.

## 5. Il diritto all'oblio.

Nel concetto più ampio di vittimizzazione secondaria, cui il legislatore europeo ricollega le esigenze di protezione di cui ci stiamo occupando, vi è il diritto dell'offeso alla sua riservatezza.

---

<sup>501</sup> BELLUTA, *Eppur si muove: la tutela delle vittime particolarmente nel processo penale italiano*, in AA.VV., *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 260.

<sup>502</sup> Nella relazione illustrativa del d.lgs. n. 24/14 trasmessa alle commissioni parlamentari il 3 dicembre 2013 si legge infatti che l'intenzione della novella è quella di estendere la protezione a «tutte le vittime maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità».

<sup>503</sup> CANZIO, *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza "vulnerabile"*, cit., 985 ss.

<sup>504</sup> Conclude in questo senso BELLUTA, *Eppur si muove: la tutela delle vittime particolarmente nel processo penale italiano*, in AA.VV., *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 270.

Non solo, dunque, il rafforzamento della pretesa punitiva statale e delle misure endoprocessuali di tutela, anche la *privacy* del soggetto che ha subito un danno viene preso in considerazione dalla direttiva 29 del 2012, ulteriore riprova della tutela a tutto tondo di cui gode la vittima nella prospettiva del legislatore UE.

Si stabilisce, infatti, che tutti i dati sensibili della vittima debbano essere protetti e, ove possibile, non divulgati, specie se la vittima è minorenni (art. 21). Gli organi di informazione sono sollecitati ad adottare misure di autoregolamentazione in tal senso.

Con riferimento alla protezione della sfera privata e dell'immagine fotografica della vittima, una disposizione espressamente riferita al processo penale è prevista solo per i minori d'età<sup>505</sup>, mentre sono ricollegabili alla tutela della riservatezza e dell'immagine della persona offesa le norme che consentono la celebrazione del dibattimento a porte chiuse<sup>506</sup>.

Vi è, poi, il divieto di pubblicare notizie, immagini e quant'altro possa condurre all'identificazione di minorenni testimoni, danneggiati o persone offese *ex art.* 114, comma 6, c.p.p., che cessa col raggiungimento della maggiore età, a seguito del consenso prestato dal minore che abbia compiuto i sedici anni, oppure in forza di provvedimento del giudice<sup>507</sup>.

Verrebbe da chiedersi: tutto qui?

La tutela apprestata, oltre che *ictu oculi* scarna, appare estremamente circoscritta: si riferisce a singoli atti e non copre certi fatti<sup>508</sup>; o si preoccupa solamente della

---

<sup>505</sup> Art. 13. Divieto di pubblicazione e di divulgazione

Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento.

La disposizione del comma 1 non si applica dopo l'inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica.

<sup>506</sup> Art 472, comma 3-*bis*, c.p.p.: Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quinqüies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies* del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto. Il presente comma, prima aggiunto dall' art. 15, l. 15 febbraio 1996, n. 66 è stato poi così modificato dall' art. 13 l. 3 agosto 1998, n. 269 e dall'art. 15, comma 9, l. 11 agosto 2003, n. 228.

<sup>507</sup> VOENA, sub *art. 114 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., 1172 ss.

<sup>508</sup> La garanzia *ex art.* 472, comma 2, c.p.p., che tutela la riservatezza di testimoni o parti private, non riguarda le persone offese (non costitutesi parti civili e non chiamate a testimoniare) e patisce un doppio limite: è circoscritta a singoli atti (non si estende all'intera fase) e non copre i fatti che

vittimizzazione da processo<sup>509</sup>; o, pur prescindendo dal regime di conoscenza degli atti, cessa con la maggiore età ed è superabile dal giudice<sup>510</sup>; oppure, infine, pur essendo suscettibile di riferirsi a tutti gli attori del processo<sup>511</sup>, rischia di essere in balia delle opzioni dell'imputato-indagato<sup>512</sup> e, soprattutto, è sprovvista di autonoma sanzione<sup>513</sup>.

Il diritto penale sostanziale, sostiene taluno<sup>514</sup>, ha cercato di compensare questo *gap* di effettività che patiscono le norme processuali penali poste a tutela dell'anonimato, introducendo una nuova ipotesi contravvenzionale, l' art. 734-*bis* c.p.<sup>515</sup>, che punisce «chiunque, nei casi di delitti previsti dagli artt. 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-*quater*, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies*,

---

costituiscono l'oggetto principale dell'imputazione (cd. fatti primari). In argomento, LA REGINA, *Le disposizioni generali sul dibattimento*, in *Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, a cura di Spangher, II, Torino, 2009, 65 ss.

<sup>509</sup> L'art. 472, comma 3-*bis*, c.p.p., che stabilisce l'obbligo di procedere a porte chiuse quando la vittima di reati sessuali o pedofilia è un minorenne, scongiura solo la vittimizzazione "da processo". Cfr., FIDELBO, *Sub art. 472 c.p.p.*, in *Commentario al codice di procedura penale*, a cura di Conso e Grevi, Padova, 2005, 1702 ss.

<sup>510</sup> È il caso del sopracitato art. 114 c.p.p., su cui si rinvia nuovamente a VOENA, *sub art. 114 c.p.p.*, cit., 1172.

<sup>511</sup> Si fa riferimento all'art. 13 d.P.R. n. 448 del 1988 rivolto a tutelare il diritto all'anonimato/riservatezza del minore in fasi precedenti a quella dibattimentale. Anche la dottrina che ritiene più corretto riferire la garanzia al solo minore imputato-indagato, infatti, ammette che l'enunciato testuale («minorenne comunque coinvolto nel procedimento») si presta a includere tutte le fasi e tutti i soggetti processuali. Così anche Cass., sez. V, 20 settembre 2001, R. T., in *Guida dir.*, 2002, 1, 74. Diverso discorso vale per l'art. 33 d.P.R., che si riferisce nitidamente al solo imputato e alla sola fase dibattimentale.

<sup>512</sup> L'art. 13, comma 2, d.P.R. n. 448 del 1988, stabilendo che il divieto di pubblicazione o divulgazione non opera là dove il tribunale, dopo l'inizio del dibattimento, proceda in udienza pubblica, finisce per attribuire all'imputato il potere di esporre il minore vittima all'assalto dei mezzi di informazione: l'art. 33, comma 2, disp. att. d.P.R. n. 448 del 1988, infatti, prevede che possa procedersi con rito pubblico quando l'imputato che abbia compiuto i sedici anni ne faccia richiesta, per quanto l'accoglimento di tale istanza sia condizionato al positivo apprezzamento del giudice e possa essere inibito dalla presenza di coimputati infra- o ultra-sedicenni che non prestino il consenso alla pubblicità. In tema, BOLOGNA, *sub art. 13 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448*, in *Leggi complementari al codice di procedura penale*, a cura di Canzio e Tranchina, Milano, 2013, 95 ss.

<sup>513</sup> Residuando la sola responsabilità disciplinare. Così, Cass., sez. III, 22 gennaio 2014, M.C. e B.A., in *Arch. Pen.* online, 2014, 1, 1 ss. con nota critica di VALENTINI, *Appunti in tema di vittime vulnerabili e tutela penale della riservatezza*.

<sup>514</sup> Cfr., VALENTINI, *Appunti in tema di vittime vulnerabili e tutela penale della riservatezza*, cit., 3.

<sup>515</sup> Aggiunto dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66, art. 12 (e modificato prima dalla l. 3 agosto 1998, n. 269, art. 8 e poi dalla l. 6 febbraio 2006, n. 38, art. 9).

divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso». In assenza di consenso della persona offesa, dunque, l'illiceità della condotta s'incrina sull'attività di "divulgazione", consistente nel portare a conoscenza di un numero indeterminato di persone notizie riservate (nel caso che ci occupa le generalità o l'immagine di "qualsiasi" persona offesa di quegli specifici reati), con ogni modalità, prevedendosi espressamente che ciò possa avvenire "anche attraverso mezzi di comunicazione di massa", tra cui rientrano, evidentemente, non soltanto i *mass media* tradizionali (stampa, televisione, radio), ma anche quelli diffusi con le nuove tecnologie (siti *web*, *blog*, *social network*, *mailing list*).

Intervenuta più volte a precisarne *ratio* e finalità, la giurisprudenza di legittimità ha precisato come la tutela offerta dalla contravvenzione *de qua* "copra" tutti i casi in cui, non solo attraverso il volto, ma in qualunque altro modo (da un profilo, da un'immagine dal di dietro, da un vestito indossato) si possa risalire alla persona offesa dei reati indicati dalla norma<sup>516</sup>.

La disposizione è stata per anni sottovalutata: scarsa la sua applicazione pratica<sup>517</sup>, poco convincente la scelta sanzionatoria<sup>518</sup>.

Eppure la *ratio* di tutela è avanguardistica: la disposizione *ex art. 734-bis* c.p., si propone di evitare che soggetti deboli patiscano una catena di processi di vittimizzazione; che, cioè, alla vittimizzazione "da reato" ed a quella "da

---

<sup>516</sup> Da ultimo, Cass., sez. III, 22 gennaio 2014, M. e altro, in *CED Cass.*, n. 258753, con nota critica di PERINI, *Divulgazione delle immagini di persona offesa da atti di violenza sessuale: lo scoop giornalistico non legittima la violazione della riservatezza*, in *Famiglia e dir.*, 2014, 8-9, 797 ss.

<sup>517</sup> La disposizione è collocata "in solitudine" in un titolo autonomo (*II-bis*, libro III, Codice penale, intitolato «Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza»).

Considera «anomala» la suddetta posizione sistematica, fra gli altri, MANNA, *Sub art. 734-bis*, in *Comm. violenza sessuale*, a cura di Cadoppi, Padova, 2006, 843 ss., osservando che meglio sarebbe stato inserire il titolo in coda a quello dedicato alla contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti (par. 1, sez. III, titolo I, libro III c.p.). In generale la norma non ha mai goduto di grande considerazione; i pochi studi che se ne sono occupati, infatti, l'hanno tacciata all'unisono di "simbolismo penale", considerandola una delle tante pseudo-risposte securitarie destinate a restare sulla carta.

<sup>518</sup> Prevedendo una sanzione modesta (sostituibile..) ma non di facciata (.ma non obblazionabile).

processo” se ne aggiunga una terza “da *mass media*”, allineandosi perfettamente all’attuale *trend* europeo<sup>519</sup>.

Benché la norma in commento espanda al massimo la tutela della riservatezza della vittima<sup>520</sup>, non le si può di certo chiedere di compensare i *deficit* di tutela processuale.

Solo il legislatore può farlo e l’occasione è propizia: la scadenza per il recepimento potrebbe essere l’occasione per stimolare nuove strategie e nuovi approcci al tema della protezione della *privacy* dell’offeso, percorrendo due binari essenziali: potenziare ulteriormente la tutela specifica rivolta alle vittime vulnerabili, ma dettando al contempo misure più generiche, finalisticamente orientate a proteggere tutte le vittime.

## 6. Profili critici e nuovi orizzonti.

Il panorama normativo e giurisprudenziale multilivello ha accolto la vittima; il sistema penale, a lungo disattento, appare oggi più sensibile e permeabile alle sue esigenze di riconoscimento e protezione, mostrando di aver compreso (finalmente) che il reato non costituisce solo «un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime» (cons. n. 9 Dir. 2012/29/UE)<sup>521</sup>.

---

<sup>519</sup> Sul punto, da ultimo, CORNACCHIA, *Vittime e giustizia criminale*, cit., 1760 ss.; VENTUROLI, *La tutela della vittima nelle fonti europee*, in *Dir.pen.contemp.*, 2012, 3-4, 86 ss.

<sup>520</sup> Secondo l’opinione ricevuta, infatti, la nostra figura concepirebbe il diritto all’anonimato delle vittime di delinquenza sessuale come un’entità “anelastica”: come un diritto fondamentale, cioè, dotato di una speciale e inedita forza di resistenza. In effetti, mentre le altre fattispecie che presidiano direttamente o mediamente la *privacy* patiscono limiti applicativi (tipici, modali, logici, cronologici, valutativi, fasici, oggettuali, *etc.*) e, perciò, incarnano e rivelano nitidamente un bilanciamento fra la riservatezza e i contro-diritti che entrano di volta in volta in gioco (la libertà di informare ed essere informati, i diritti di difesa dell’accusato, le esigenze di giustizia o di polizia, *etc.*), quella qui in discorso parrebbe non conoscerne alcuno. Cfr. DI GIOVINE, *Diritti insaziabili e giurisprudenza nel sistema penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, 1474 ss.

<sup>521</sup> «Il processo si accorge di aver bisogno della vittima, almeno quanto la vittima ha bisogno del processo. In questo scambio, la vittima rivendica identità e il processo offre riconoscimento; la vittima chiede partecipazione e il processo la coinvolge; la vittima chiede protezione e il processo la tutela». Così, BELLUTA, *Eppur si muove: la tutela delle vittime particolarmente nel processo*

Il percorso di armonizzazione, si è visto, è stato lento e graduale: dapprima sono stati predisposti strumenti di tutela rivolti ai soggetti più fragili; poi, progressivamente, le garanzie sono state estese ad ogni categoria di vittima.

Oltre che per la spinta inclusiva, gli interventi normativi dell'ultimo decennio sono stati caratterizzati da un andamento pluridirezionale: innanzitutto, grande spazio è stato riservato alla vittima fonte di prova.

La strada percorsa è stata quella della deprocessualizzazione, intesa a limitare i momenti di contatto tra la persona e il contesto processuale. Al contempo, con specifico riferimento al minore, è stata creata una sorta di «campana di vetro»<sup>522</sup>, nell'intento di garantire non solo la serenità nella deposizione, ma anche la genuinità della fonte dichiarativa raccolta.

Della nuova prospettiva adottata, i prodotti migliori sono senz'altro costituiti dall'audizione mediata in fase investigativa, dal «nuovo» incidente probatorio liberalizzato e dall'estensione soggettiva delle modalità di audizione protetta.

Le innovazioni, di cui si è dato ampiamente conto, ancorché «illuminate», presentano numerose *defaillances*<sup>523</sup>.

Innanzitutto, la disciplina del contatto fra vittima e autorità andrebbe procedimentalizzata, consentendone tracciabilità e critica. In particolare:

- Un esperto dovrebbe valutare le esigenze specifiche della vittima (abbandonando le presunzioni legate al tipo di reato subito) e, sempre lo stesso esperto, dovrebbe accompagnare l'offeso nelle successive occasioni di contatto con le autorità;
- sulla base di queste indagini, l'autorità giudiziaria procedente (verosimilmente il p.m.) dovrebbe emettere un decreto (motivato) di vulnerabilità, che renda la nomina dell'esperto obbligatoria e costante, dalla denuncia alla sentenza;

---

penale italiano, in AA.VV., *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 257.

<sup>522</sup> Testualmente, CESARI, *La "campana di vetro": protezione della personalità e rispetto del contraddittorio nell'esame dibattimentale del teste minorenni*, in *Il minorenni fonte di prova*, cit., 219 s.

<sup>523</sup> CANZIO, *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza "vulnerabile"*, cit., 986 ss.

- all'offeso ( ma anche all'imputato) andrebbe concesso il diritto di impugnare il decreto di diniego di assistenza e chiedere un indennizzo, dimostrando come l'autorità giudiziaria, ancorché senza dolo o colpa grave, nel lecito esercizio della sua discrezionalità valutativa, abbia comunque cagionato un danno.

Del pari inadeguata la previsione di cui all'art. 392, comma 1-*bis*, c.p.p., che riserva l'incidente "speciale" solo ai testimoni di alcuni procedimenti, laddove, invece, sarebbe stato preferibile, in ossequio alla stessa *ratio legis*, ammettere il contraddittorio anticipato per tutti i dichiaranti vulnerabili.

Ancora: il sistema di tutela del dichiarante debole si fonda sul riconoscimento della necessità di contrarre il numero delle dichiarazioni del teste vulnerabile, evitando episodi di vittimizzazione secondaria.

Ebbene, se l'intenzione è questa, emerge prepotentemente l'inadeguatezza dell'art. 190-*bis* c.p.p., che, pur arginando la ripetizione della testimonianza già assunta in incidente probatorio, ha un ambito applicativo soggettivamente e oggettivamente limitato<sup>524</sup>. Peraltro, proprio in riferimento a quest'ultimo aspetto, la discrasia già denunciata fra l'elenco di reati contenuto nella norma in commento e quello previsto dall'art. 392, comma 1-*bis*, c.p.p., frustra grandemente l'obiettivo sotteso, con la conseguenza di moltiplicare le audizioni dei vulnerabili, piuttosto che ridurle<sup>525</sup>.

I profili critici riguardano, altresì, l'art 398, comma 5-*bis*, c.p.p., che, pur ampliando le ipotesi di audizione protetta, rimane ancora oggettivamente vincolato ad un elenco preciso di reati.

Non solo. Permane una vistosa asimmetria rispetto alla fase dibattimentale, laddove l'art. 498, comma 4-*quater*, c.p.p., limita l'audizione protetta ai soli offesi maggiorenni dei reati indicati dal comma 4-*ter*.

---

<sup>524</sup> CANZIO, *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza "vulnerabile"*, cit., 991, che avanza, inoltre, i propri dubbi circa la tenuta costituzionale di una simile previsione in relazione all'art. 3 Cost.

<sup>525</sup> Parla di «effetti paradossali» RECCHIONE, *Le vittime da reato e l'attuazione della direttiva 2012/29 UE: le avanguardie, i problemi, le prospettive*, cit., 8.

«Alla “liberalizzazione” del ricorso alle modalità protette in incidente probatorio non è seguita cioè, la parallela (doverosa) estensione della protezione anche alla fase dibattimentale»<sup>526</sup>.

Pare, tuttavia, che lo schema di decreto legislativo attualmente all’esame del Parlamento intenda porre rimedio a questa asincronia mediante l’introduzione del comma 5-*quater* dell’art. 398 c.p.p. («Fermo quanto previsto dal comma precedente, quando occorre procedere all’esame di una persona offesa che versa in condizioni di particolare vulnerabilità si applicano le disposizioni di cui all’articolo 498, comma 4-*quater*») e del comma 4-*quater* dell’art. 498 c.p.p. («Fermo quanto previsto dai due commi precedenti, quando occorre procedere all’esame di una persona offesa che versa in condizioni di particolare vulnerabilità. Il giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l’adozione di modalità protette. La condizione di particolare vulnerabilità è desunta, oltre che dall’età o dall’eventuale stato di infermità o deficienza psichica, anche dal tipo di reato e dalle modalità e circostanze dello stesso»)<sup>527</sup>.

Spostandoci dal terreno probatorio, al mondo delle cautele, si incontrano ulteriori anomalie sistematiche.

Innanzitutto si registrano forti dubbi sugli istituti cautelari di nuovo conio che «si saldano con la repressione messa in opera dal diritto sostanziale, diventandone un completamento»<sup>528</sup>.

In altre parole, gli artt. 282-*bis* e *ter* c.p.p., pur apprezzabili nell’ottica protettiva, rischiano di essere applicati a determinate categorie di soggetti passivi, tralasciandone altre, ridimensionandosi grandemente la loro portata applicativa<sup>529</sup>.

---

<sup>526</sup> Testualmente, RECCHIONE, *Le vittime da reato e l’attuazione della direttiva 2012/29 UE: le avanguardie, i problemi, le prospettive*, cit., 9.

<sup>527</sup> Cfr., *Tabella di concordanza, Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI*, cit.

<sup>528</sup> Le parole sono di BRONZO, *Profili critici delle misure cautelari a tutela dell’offeso*, cit., 3472.

<sup>529</sup> Sui rischi di un sottosistema cautelare che «insegue» il diritto penale sostanziale, MORELLI, *Art. 9 d.l. 23.2.2009*, in *Leg. Pen.*, 2009, 59 ss.

*Contra*, nel senso che le misure coercitive *de quibus* si applichino a tutte le vittime, non solo a quelle di cui all’art. 612-*bis* c.p., BELLANTONI, *Divieto di avvicinamento alla persona offesa ex art. 282 ter c.p.p. e determinazione di luoghi e distanze*, cit., 1288; MARANDOLA, *I profili*

A questo scetticismo, si aggiunge l'eccentricità dell'art. 284, comma 1-*bis*, c.p.p. che, introdotto da un pacchetto legislativo (il d.l. n. 78 del 2013) destinato allo sfoltoimento carcerario dei condannati, si pone come avulso dal sistema<sup>530</sup>.

Legittimi i dubbi sulla tecnica normativa utilizzata<sup>531</sup>.

A creare perplessità non sono solo gli innesti normativi, ma anche i silenzi legislativi: le recenti disposizioni in materia di misure cautelari personali (l. 23 aprile 2015, n. 47), nell'implementare il diritto del detenuto a presenziare all'udienza di riesame (*ex art. 309, comma 6, c.p.p.*), hanno "dimenticato" di rafforzare contestualmente il diritto alla partecipazione alla medesima udienza della persona offesa<sup>532</sup>.

Ebbene, asincronia e irrazionalità sembrano animare certi aspetti della disciplina della protezione endoprocessuale della vittima; all'interprete innanzitutto il compito di ricostruirne le ragioni.

Tanto i difetti di coordinamento, quanto le discrasie sistematiche possono spiegarsi alla luce della logica del «pronto soccorso giudiziario»<sup>533</sup>, che ispira i più recenti interventi normativi citati: perlopiù inclini a tamponare situazioni emergenziali, presentano un contenuto assai ampio ed eterogeneo, che ritocca l'apparato codicistico con operazioni di chirurgia legislativa che peccano di precisione<sup>534</sup>.

---

*processuali delle nuove norme in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e stalking*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, 967. In argomento, v. *supra* nt. 68.

<sup>530</sup> La normativa da ultimo richiamata, benché venuta alla luce con il dichiarato intento di ridurre la popolazione carceraria, si occupa incidentalmente anche di vittima. Così, ARASI, *Legge 9 agosto 2013, n. 94: un primo passo per debellare il sovraffollamento carcerario?*, in *Proc. Pen. Giust.*, 2014, 1, 87.

<sup>531</sup> Cfr., SCALFATI, *Scelte legislative sull'apparato cautelare*, in *Le misure cautelari ad personam in un triennio di riforme*, cit., 2.

<sup>532</sup> Cfr., BORRELLI, *Una prima lettura delle novità della legge 47 del 2015 in tema di misure cautelari personali*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 3 giugno 2015, 24.

<sup>533</sup> L'espressione, dal forte contenuto evocativo, appartiene a SCALFATI, *Scelte legislative sull'apparato cautelare*, in *Le misure cautelari ad personam in un triennio di riforme*, cit., 7. Le argomentazioni dell'Autore, ancorché riferite al sottosistema delle cautele, sono esportabili anche al tema in oggetto, sul presupposto dell'identico atteggiamento del legislatore tanto nell'uno, quanto nell'altro settore.

<sup>534</sup> MAZZA, *Misure di protezione della vittima fonte di prova*, in *Giur. It.*, 2012, 478, che definisce gli interventi «approssimativi» poiché basati su rinvii incrociati fra le varie norme.

La vorticosa stratificazione impedisce all'interprete di orientarsi all'interno del panorama in perenne trasformazione<sup>535</sup>.

La necessità "di fare" impedisce al legislatore di adottare una prospettiva di medio-lungo periodo che richiederebbe un generale riassetto delle tutele endoprocessuali della vittima<sup>536</sup>.

Ridurre il problema alla sola tecnica legislativa non appare convincente.

Alla base di tutte le perplessità evidenziate, si staglia, imponente, quella difficoltà più volte evidenziata di bilanciamento fra tutela legittima delle aspettative della vittima e diritto di difesa dell'imputato, declinato ora come diritto a confrontarsi con il proprio accusatore (in tema di offeso fonte di prova), ora come inviolabilità della sua libertà personale (nel campo *de libertate*).

In ordine al primo aspetto, non si può negare come le misure predisposte a garanzia dell'integrità psico-fisica del dichiarante-vittima possano alterare il principio del contraddittorio tra le parti, tanto nella sua connotazione difensiva, quanto nella sua veste di garanzia epistemica<sup>537</sup>.

Il rischio di squilibri sistematici non è poi così peregrino: è possibile, infatti, che le cautele predisposte nei confronti della vittima, per quanto doverose, causino un danno da confronto all'imputato.

Emblema della "deriva vittimologica" è proprio il nuovo incidente probatorio liberalizzato, che, per alcuni procedimenti, impone (comma 1-bis) *sempre e comunque* l'assunzione anticipata della prova, frustrando contraddittorio e immediatezza indipendentemente da specifiche esigenze di protezione<sup>538</sup>.

---

<sup>535</sup> Il proliferare della decretazione d'urgenza, in particolare in materia *de libertate*, produce un *surplus* di disposizioni dal difficile coordinamento, sia a causa delle differenze tra contenuti del decreto legge e modifiche apportate in sede di conversione, sia per l'atomismo degli interventi effettuati a più riprese. Cfr., SCALFATI, *Legislazione "a pioggia" sulle cautele ad personam: l'effervescente frammentarietà di un triennio*, cit., 2.

<sup>536</sup> L'atteggiamento del nostro legislatore, d'altro canto, non stupisce: il ricorso alla decretazione d'urgenza è una (cattiva) prassi ormai *in auge*. In termini generali, autorevolmente, MARZADURI, *Il ricorso alla decretazione di urgenza condizionato dal diffuso allarme sociale*, in *Guida dir.*, 2009, 10, 40 ss.; SPANGHER, *Giuliano Vassalli e l'evoluzione del processo penale*, in *Cass. pen.*, 2011, 4535 ss.

<sup>537</sup> Sul punto, UBERTIS, *La prova dichiarativa debole: problemi e prospettive di assunzione della testimonianza della vittima vulnerabile alla luce della giurisprudenza sovranazionale*, cit., 4058. ss. Sulla doppia valenza del principio del contraddittorio, *ex plurimis*, CONTI, *Le due "anime" del contraddittorio nel nuovo art. 111 Cost.*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, 197 ss.

<sup>538</sup> Cfr., COPPETTA, *Il contributo dichiarativo del minorenni nell'incidente probatorio*, cit., 158.

Il danno “da confronto” potrebbe essere compensato dall’obbligo di ricorso a forme di documentazione “aggravata” (come l’audio o la video registrazione) capaci di rendere fruibili durante l’intero percorso processuale i dettagli della testimonianza<sup>539</sup>.

L’utilizzo della videoregistrazione per documentare la raccolta delle dichiarazioni in fase di indagine è propugnato con forza dalla legislazione sovranazionale, che lo ritiene – non a torto – uno strumento idoneo ad evitare alla vittima il danno da processo, all’imputato quello da confronto<sup>540</sup>.

Anche il sistema ne gioverebbe, velocizzandosi e proteggendo il materiale istruttorio raccolto e la misura sarebbe coerente anche con le indicazioni della giurisprudenza della Corte di legittimità, preoccupata ormai da tempo del rischio di inquinamento<sup>541</sup>.

---

Una simile scelta non trova alcuna giustificazione, riproponendo presunzioni che, ancorché orientate ad una logica protettiva, è la stessa Direttiva a rifuggire. Sulla logica *case by case* della direttiva n. 29 del 2012, STELLIN, *Il contributo testimoniale della vittima tra Cassazione e CEDU*, cit., 15.

D’altro canto, la valutazione individuale e concreta, cui si è fatto cenno in più occasioni, opera come limite biunivoco: talvolta “espande” le garanzie delle vittime, altre volte le argina.

<sup>539</sup> Parla di «compensazioni», CANZIO, *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza "vulnerabile"*, cit., 992; nonché CATALANO, *La tutela della vittima nella Direttiva 2012/29 UE e nella giurisprudenza delle corti europee*, cit., 1792, che invita il legislatore ad adottare un sistema costituzionale di pesi e contrappesi.

Non è l’adozione *ex se* di modelli differenziati d’esame a porre in crisi il contraddittorio, ma i concreti modi di assunzione della prova, che non possono mai spingersi fino alla «sterilizzazione» dell’intervento della difesa dell’imputato. Cfr., MAZZA, *Misure di protezione della vittima fonte di prova*, cit., 478. In senso conforme, *ex plurimis*, Corte eur. Dir. uomo, 24 aprile 2008, Zhoglo c. Ucraina.

<sup>540</sup> All’art. 15 comma 4, la Direttiva 2011\36\UE prevede che «Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli 2 e 3, tutte le audizioni del minore vittima del reato, ovvero del minore testimone dei fatti, possano essere videoregistrate e le videoregistrazioni possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni di diritto interno». La direttiva 2012\29\UE all’art. 24, comma 1, lett. a), stabilisce che «nell’ambito delle indagini penali tutte le audizioni del minore vittima di reato possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni possano essere utilizzate come prova nei procedimenti penali». Previsione analoga a quelle riportate nelle due note che precedono si trova all’art. 35 comma 2 della Convenzione di Lanzarote.

<sup>541</sup> In assenza di videoregistrazione i dubbi circa l’eteroinduzione (anche involontaria) di contenuti nel corso dell’esame svolto in fase di indagine sono destinati a permeare tutto il tessuto processuale. Cfr., Cass., sez. III, 28 giugno 2011, M, in *CED Cass.*, n. 250615, secondo cui il giudice che procede all’esame diretto del testimone minorenne non può formulare domande suggestive, poiché, ove si ritenesse diversamente, si arriverebbe all’assurda conclusione che le regole fondamentali per assicurare una testimonianza corretta verrebbero meno laddove, per la fragilità e la suggestionabilità del dichiarante, sono più necessarie; anche Cass., sez. III, 24

Sarebbe oggi auspicabile un intervento che, in coerenza con tali indicazioni, estendesse l'obbligo di documentazione aggravata a *tutte* le audizioni dei vulnerabili (obbligatorio nell'audizione mediata e nelle forme protette di incidente probatorio)<sup>542</sup>.

Per quanto concerne, invece, il secondo profilo evidenziato, ossia il bilanciamento fra protezione della vittima e inviolabilità della libertà dell'imputato, la preoccupazione che impegna il dibattito giurisprudenziale e dottrinale riguarda essenzialmente l'atipicità dei contenuti delle misure cautelari *victim-orientated*.

L'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento sono fattispecie che il legislatore ha costruito in termini generali, onde plasmarle sulla situazione di pericolo concreto: tale indeterminatezza ne costituisce al contempo pregio e limite<sup>543</sup>.

Il legislatore ha tratteggiato in modo del tutto approssimativo i contenuti delle misure, soprattutto per ciò che concerne la determinazione dei luoghi e delle distanze di cui all'art. 282-*ter* c.p.p.. Tale scelta ha avuto il sicuro merito di fornire alla vittima uno strumento di protezione malleabile; ma al contempo sembra porsi in contrasto con il principio di stretta legalità che deve sovrintendere alle limitazioni della libertà personale<sup>544</sup>.

---

febbraio 2012, B, *ivi*, n. 252134, che ha specificato che «il divieto di porre al testimone domande suggestive si applica a tutti i soggetti che intervengono nell'esame, operando, ai sensi del comma secondo dell'art. 499 cod. proc. pen., per tutti costoro, il divieto di porre domande che possono nuocere alla sincerità della risposta e dovendo, anche dal giudice, essere assicurata, in ogni caso, la genuinità delle risposte ai sensi del comma sesto del medesimo articolo».

*Contra*, Cass., sez. III, 25 maggio 2015, E., *ivi*, n. 263790, che invece ritiene che il divieto di porre domande suggestive nell'esame testimoniale non operi con riguardo al giudice, «il quale, agendo in una ottica di terzietà, può rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l'accertamento della verità, ad esclusione di quelle nocive».

In dottrina FERRUA, *Domande nocive e domande suggestive, tra equivoci del legislatore e contrasti giurisprudenziali*, in *Giurisprudenza Commentata*, 2012, 70 ss.; ID., *Il giusto processo*, Bologna, 2012, 60 ss.

<sup>542</sup> Cfr., RECCHIONE, *Le più recenti dinamiche giurisprudenziali alla luce della nuova direttiva n. 2012/29/UE*, intervento al Convegno *Giustizia. Più diritti meno vittime. La tutela della vittime nel solco delle indicazioni europee*, 12 dicembre 2014, Roma. Sul tema, CANZIO-RAFARACI-RECCHIONE, *Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, in *Criminalia*, 2010, 255 ss.;

<sup>543</sup> Cfr., BRONZO, *Profili critici delle misure cautelari a tutela dell'offeso*, cit., 3472.

<sup>544</sup> NEGRI, *Le misure cautelari a tutela della vittima: dietro il paradigma flessibile, il rischio di un'incontrollata prevenzione*, cit., 469.

Questo *impasse* potrebbe essere superato da un'applicazione giudiziale particolarmente attenta e rigorosa, non solo in ordine ai presupposti di operatività, ma altresì circa i contenuti della misura<sup>545</sup>.

Certo, per rendere percorribile questa strada bisognerebbe vincere quella logica culturale secondo cui la misura cautelare rappresenta un mezzo di “lotta alla criminalità; in questa prospettiva, tuttavia, si apprezza la scelta del legislatore di ricorrere a strumenti coercitivi (anziché custodiali), nel rispetto del principio di proporzionalità.

Ove, però, anche queste argomentazioni non dovessero convincere, si potrebbe pensare di introdurre un sistema di contraddittorio preventivo fra tutti gli interessati, in modo che il giudice possa “riempire” la misura coercitiva sulla base del concreto contesto di riferimento<sup>546</sup>.

La proposta, oltre ad essere autorevolmente sostenuta, appare sistematicamente coerente, essendo stata adottata per l'omologo ordine di protezione di matrice civilistica<sup>547</sup>.

Non sembra, tuttavia, che il legislatore abbia colto l'*assist* della dottrina: nello Schema di decreto legislativo manca, infatti, qualsiasi riferimento al micromondo cautelare e tale silenzio non può che interpretarsi come l'intenzione di lasciare al diligente apprezzamento del giudice la determinazione *case by case* del contenuto della misura del divieto di avvicinamento.

---

Peraltro, laddove il legislatore tace, fioriscono esegesi giurisprudenziali spesso contrastanti, che frustrano ulteriormente i diritti dell'indagato, nella misura in cui gli epiloghi delle vicende *de libertate* sono del tutto imprevedibili.

<sup>545</sup> BRONZO, *Profili critici delle misure cautelari a tutela dell'offeso*, cit., 3474.

<sup>546</sup> ALLEGREZZA, *La nuova misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare*, cit., 110.

<sup>547</sup> Sulla similitudine si rinvia nuovamente ad ALLEGREZZA, *La nuova misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare*, cit., 110.



## CAPITOLO IV

### *Quale giustizia per l'offeso "fuori" dal processo?*

1. La soddisfazione delle vittime nella prospettiva comunitaria. Primi cenni. - 2. Il diritto all'indennizzo nelle fonti europee. - 2.1. "L'indennizzo negato". Profili critici nella disciplina risarcitoria nazionale. - 3. *Restorative Justice*: gli impulsi europei e le resistenze italiane. - 4. La giustizia riparativa innanzi al Giudice di Pace. - 5. La mediazione nella giustizia penale minorile. - 6. Una nuova finestra per la mediazione penale nella disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova. - 7. Il ristoro della vittima parte dalle condotte riparatorie del condannato.

#### **1. La soddisfazione delle vittime nella prospettiva comunitaria. Primi cenni.**

L'analisi della dimensione europea della vittima da reato ha svelato una molteplicità di profili critici *made in Italy*.

L'uomo che patisce sulla propria *pelle* le conseguenze dannose di un evento criminoso avanza una duplice pretesa: partecipare al processo e ottenere protezione<sup>548</sup>.

Il legislatore, in palese affanno<sup>549</sup>, risponde all'eterogeneità degli *inputs* sovranazionali, con un'"idea attuativa"<sup>550</sup> snella, che sicuramente pone rimedio a

---

<sup>548</sup> Cfr., REDING, *Believing in people – Balancing the scales in European Criminal Law*, in *European Criminal Law Review*, 2014, 1, 81.

<sup>549</sup> Tanto con riguardo all'"ansia da importazione" (*deadline*: 16 novembre 2015), quanto con riferimento alla risposta "a pioggia" dell'ultimo triennio (per cui si permetta il rinvio a Cap. III, par. 6).

<sup>550</sup> Si ricorda che al momento è all'esame della Commissione del Senato lo schema di d.lgs. di attuazione della Dir. 2012/29/UE.

talune aporie del sistema<sup>551</sup>, ma al contempo è ben lontana da quell'opera di revisione sistematica che da più parti veniva invocata<sup>552</sup>.

In ogni caso, al di là delle scelte legislative *in progress* o di quelle “frettolose” già prese<sup>553</sup>, può dirsi conquistato un dato importante: si è ormai diffuso quell'atteggiamento culturale di *empowerment* degli spazi partecipativi della vittima e delle sue istanze di protezione, nel chiaro tentativo di dare forza e voce agli offesi, valorizzandone il ruolo<sup>554</sup>.

La direttiva 2012/29/UE, però, va oltre.

Centralità della vittima, ascolto del vissuto emozionale, soddisfazione di aspettative e bisogni, cura delle ferite e dei traumi cagionati dal reato, trasformazione del conflitto: l'Europa vuole anche questo.

Siamo abituati a confrontarci con documenti europei che impongono modifiche al nostro codice di rito che richiedono inserti circoscritti, operazioni mirate di micro-chirurgia legislativa; siamo invece meno avvezzi a normative, come la direttiva *de qua*, che ci chiedono di guardare con occhi nuovi il modo di rendere giustizia, che impongono una prospettiva antitetica rispetto alla tradizione giuridica nazionale<sup>555</sup>.

---

<sup>551</sup> Prevedendo, ad esempio, *ex novo* l'art. 143-bis c.p.p. sull'assistenza linguistica per l'offeso, su cui v. *supra*, Cap. II, par. 2.1

<sup>552</sup> Così si è espresso il Guardasigilli Orlando al Convegno *Giustizia. Più diritti meno vittime. La tutela della vittime nel solco delle indicazioni europee*, 12 dicembre 2014, Roma. La politica si fa così interprete dei dubbi avanzati ormai da tempo dalla dottrina, fra cui, per tutti, LUPARIA, *Standard europei e ruolo della vittima nel processo penale italiano: premesse per un recepimento della Direttiva n. 29/2012*, intervento al Convegno *Giustizia. Più diritti meno vittime. La tutela della vittime nel solco delle indicazioni europee*, 12 dicembre 2014, Roma.

<sup>553</sup> Il riferimento va alla decretazione d'urgenza dell'ultimo triennio, sintomo inequivocabile del senso di inadeguatezza del legislatore dinanzi all'allarme sociale dei cittadini. In argomento, SCALFATI, *Legislazione “a pioggia” sulle cautele ad personam: l'effervescente frammentarietà di un triennio*, in *Proc. Pen. Giust.*, 2014, 6, 1, secondo cui «gli interventi messi a punto qui e là registrano l'interesse a tamponare esigenze occasionali o, peggio, a realizzare piccole novità a scopo di propaganda. Ne deriva un tessuto normativo “mobile”, dal quale è difficile cogliere e riorganizzare le direttrici».

<sup>554</sup> Così il Presidente della Camera Boldrini al Convegno *Giustizia. Più diritti meno vittime. La tutela della vittime nel solco delle indicazioni europee*, 12 dicembre 2014, Roma.

<sup>555</sup> LUPARIA, *Standard europei e ruolo della vittima nel processo penale italiano: premesse per un recepimento della Direttiva n. 29/2012*, cit. L'Autore insiste sulla necessità di un'attuazione non più «a rime baciata», ma che imponga la revisione totale del sistema.

Perché se è vero che la direttiva persegue un rafforzamento di specifici diritti per le vittime, risulta altrettanto indubitabile come essa - in via principale - esiga che alla persona offesa venga riconosciuta *giustizia*.

Ecco allora che accanto ai lemmi «informazione», «assistenza», «partecipazione» e «protezione», va annoverata anche la «soddisfazione»<sup>556</sup>.

Soddisfare la vittima significa umanizzare la giustizia, depotenziando la dimensione normativa del reato, per adottare una dimensione umana<sup>557</sup>, che guardi alle conseguenze patite da persone in carne ed ossa, ivi comprese le componenti emotive correlate all'esperienza vissuta<sup>558</sup>.

---

<sup>556</sup> Invero, l'attenzione per la soddisfazione della vittima ha origini risalenti. La Raccomandazione R (85) 11, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 28 giugno 1985, che ha affrontato, per la prima volta, in termini generali, il tema della «posizione della vittima nell'ambito del diritto e della procedura penale». Nei *consideranda*, infatti, il Consiglio constatata la tendenza del sistema tradizionale della giustizia penale ad accrescere, più che a ridurre, la sofferenza della vittima, afferma che «una funzione fondamentale della giustizia penale deve essere quella di soddisfare le esigenze e salvaguardare gli interessi della vittima», di cui è necessario «tenere maggiormente in conto[...] il danno fisico, psicologico, materiale e sociale subito».

<sup>557</sup> In realtà, a ben vedere, il processo di riscoperta delle emozioni e dei sentimenti sta filtrando in varie branche delle scienze extrapenalistiche. Si può, ad esempio, ricordare come in ambito sociologico sia soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni '70 che prende corpo, in Nord America, la corrente della c.d. sociologia delle emozioni. Nel terreno delle neuroscienze, le scoperte sui c.d. neuroni specchio hanno risvegliato un interesse via via crescente per lo studio della trasmissione inferenziale di sentimenti come l'empatia. Sul piano filosofico è soprattutto all'opera di Martha Nussbaum che si deve il tentativo di rintracciare la componente cognitiva delle emozioni e di individuarne selettivamente i margini di applicazione nel diritto. Ora, con riferimento specifico alla materia penale, non può dubitarsi che il diritto penale moderno si trovi in una situazione paradossale nel confrontarsi con il tema delle emozioni e dei sentimenti: e cioè, quella di vivere in uno spazio necessariamente intriso di componenti emozionali di forte intensità, ma di dover (voler) ansiosamente trovare meccanismi di raffreddamento delle emozioni, capaci di ricondurre quest'ultime a valori standard e di sottoporle a parametri di giudizio razionalmente predeterminati. A partire dagli anni '90, però, sembra risvegliarsi nel diritto penale un certo interesse per i meccanismi normativi emotivamente condizionati: ne deriva una rivalutazione del sentimento di vergogna all'interno di alcune forme di procedura penale (c.d. *reintegrative shaming*), o nel ricorso alle pene di pubblica umiliazione; l'emersione di politiche penali sempre più severe ed emozionali; la presenza della vittima all'esecuzione della pena (specie nei casi di pena capitale) o nei resoconti di vittimizzazione (*victim impact statements*). La questione è molto delicata, e richiederebbe ulteriori approfondimenti anche sui rischi di derive populistiche e antigarantiste che parrebbero derivare da una ristrutturazione in chiave sensazionalistico-emozionale delle politiche pubbliche di criminalizzazione. Sulla svolta emozionale del diritto penale, FIANDACA, *Sul ruolo delle emozioni e dei sentimenti nella genesi e nell'applicazione delle leggi penali*, intervento al Convegno *Diritto penale e neuroetica*, Foggia, 21-22 maggio 2012; nonché, DI GIOVINE, *Un diritto penale empatico?*, Torino, 2009, *passim*.

<sup>558</sup> Cfr., PARISI, *Il diritto penale tra neutralizzazione istituzionale e umanizzazione comunitaria*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 26 ottobre 2012, 10.

La soddisfazione della vittima ruota intorno ad una triade essenziale: compensazione-mediazione-riparazione.

L'aspetto satisfattivo si risolve innanzitutto nella compensazione economica per danni patiti: nel quadro della generale valorizzazione della figura dell'offeso del reato nella politica di armonizzazione giudiziaria europea, la particolare attenzione al profilo "risarcitorio" costituisce da tempo uno dei capisaldi in punto di vittima<sup>559</sup>.

Orbene, la direttiva 2012/29/UE si inserisce nel solco già tracciato dai suoi antecedenti normativi<sup>560</sup>, e incoraggia gli Stati membri a promuovere misure per sollecitare l'autore del reato a prestare adeguato risarcimento alla vittima, sottolineando, altresì, la necessità di provvedere in tempi ragionevoli<sup>561</sup>.

Rispetto alla decisione quadro ormai superata, la direttiva *de qua* sembra voler sottolineare l'esigenza che il soggetto obbligato al risarcimento debba essere in ogni caso il "colpevole" del reato (e non soggetti terzi, tra cui lo Stato), benché la pronuncia relativa al risarcimento possa essere oggetto di un procedimento giudiziario autonomo e diverso dal processo penale<sup>562</sup>.

---

<sup>559</sup> Questa consapevolezza pare oggi essere stata adottata anche dalla dottrina unanime, Cfr., per tutti, CHIAVARIO, *La parte dei privati: alla radice (e al di là) di un sistema di garanzie*, in *Procedure penali d'Europa*, a cura di Chiavario, Padova, 2<sup>a</sup> ed., 2001, 536 ss., che specifica come la vittima goda anche di «diritti connessi all'esito del processo», fra i quali spicca quello al risarcimento.

<sup>560</sup> Il riferimento corre alla Decisione quadro 220 del 2001, che all'art. 9 disponeva: « 1. Ciascuno Stato membro garantisce alla vittima di un reato il diritto di ottenere, entro un ragionevole lasso di tempo, una decisione relativa al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale, eccetto i casi in cui il diritto nazionale preveda altre modalità di risarcimento. 2. Ciascuno Stato membro adotta le misure atte a incoraggiare l'autore del reato a prestare adeguato risarcimento alla vittima. 3. Tranne quando il procedimento penale imponga altrimenti, i beni restituibili appartenenti alla vittima e sequestrati nell'ambito del procedimento penale sono restituiti alla vittima senza ritardo».

<sup>561</sup> Invero, nella direttiva si prevedono altri meccanismi di ristoro economico: si pensi all'art. 14, che attribuisce alla vittima il diritto al rimborso delle spese sostenute nel corso del procedimento penale; o all'art. 15, che riconosce il diritto alla restituzione tempestiva dei beni eventualmente sequestrati, salvo che le esigenze investigative non lo impediscano.

<sup>562</sup> Del resto, lo stesso *Guidance document* relativo alla trasposizione ed implementazione della direttiva del 2012, redatto dal Dipartimento di Giustizia della Commissione europea, sottolinea come l'art. 16 si occupi esclusivamente dell'obbligo di risarcimento posto in capo al reo e non di quello eventualmente ascrivibile allo Stato

Accanto a questi obblighi compensativi “individuali” si affianca, poi, il risarcimento surrogatorio statale, che costituisce una sorta di rete di protezione nei casi di insolvenza – invero assai frequenti- del reo<sup>563</sup>.

L’aspetto compensativo è sicuramente preponderante e si inquadra idealmente fra gli strumenti che il legislatore UE predispone per ottenere soddisfazione *dal* processo; ma non è il solo toccato dalla direttiva, che, invece, innescando una prospettiva protezionistica avanzata, prevede che il soggetto che ha subito un danno criminale possa trovare giustizia anche *fuori* dal processo, tramite la mediazione e/o la riparazione.

Anche su questo aspetto le “norme minime” contenute nella direttiva 2012/29/UE scolpiscono non più solo cosa l’Europa propone, ma cosa oggi ritiene indefettibile, ed infatti a più riprese e in contesti diversi ribadisce la necessità di implementare strumenti di risoluzione del conflitto alternativi, che avvicinino la vittima al suo carnefice, permettendo a quest’ultimo di riparare il torto causato.

In tale prospettiva, si riconosce che «i servizi di giustizia riparativa [...] possono essere di grande beneficio per le vittime»<sup>564</sup>, ma impone agli Stati membri di adottare misure tali da garantire che «la vittima» che «sceglia di partecipare a procedimenti di giustizia riparativa» sia «protetta» da «vittimizzazione secondaria o ripetuta» (anche) all’interno di questi percorsi<sup>565</sup>.

Volendo solo anticipare questioni che saranno trattate con maggiore precisione nei paragrafi che seguiranno, appare importante sottolineare le finalità del procedimento di giustizia riparativa: innanzitutto l’incontro fra vittima e reo

---

<sup>563</sup> La creazione di fondi di solidarietà statale, che possano risarcire la vittima nei casi in cui il colpevole non possa adempiere alle sue obbligazioni pecuniarie, è un aspetto che il provvedimento UE del 2012 non tocca, stante la Dir. 2004/80/CE che è ad esso precipuamente dedicata. Sul punto, v. *infra* par. 2.

<sup>564</sup> Cons. n. 46

<sup>565</sup> Art. 12, comma 1.

Ed è parimenti al fine di garantire un’effettiva protezione della vittima che la direttiva raccomanda inoltre di introdurre nella comunità servizi di sostegno e assistenza (anche specialistica) della vittima (art. 8 ss.), e di alimentare un percorso di adeguata formazione per i funzionari e gli operatori pubblici che entrino in contatto con la vittima (forze di polizia, personale giudiziario e magistratura, avvocati, gli stessi operatori dei servizi di assistenza e di giustizia riparativa: art. 25). In tema, v. *amplius* Cap. II, par.1.1

diviene occasione per ottenere le scuse e una riparazione»<sup>566</sup>; al contempo la mediazione stimola negli autori del reato il senso di responsabilità e li spinge ad adoperarsi per fare ammenda, onde facilitarne la reintegrazione e la riabilitazione in vista di epiloghi «più costruttivi e meno repressivi» della giustizia penale<sup>567</sup>.

Le questioni sul tappeto, se pur tratteggiate a linee grosse, anticipano al lettore la complessità dell'argomento.

Dare spazio alle esigenze soddisfattive della vittima significa muoversi sul campo di una giustizia emotiva, che mette in crisi il processo “neutrale”, così come lo abbiamo conosciuto sino ad ora<sup>568</sup>.

La permeabilità emozionale significa riconoscimento e ascolto dei protagonisti del reato, cura delle conseguenze negative dei fatti criminali, capacità dei servizi di giustizia riparativa di prendere seriamente in considerazione il reale vissuto dei protagonisti del reato: sono queste gli elementi che “umanizzano” il sistema penale.

Una strada non esclude l'altra: «non si tratta di dover scegliere tra vuota violenza istituzionale del diritto penale moderno e mite dolcezza riconciliante della RJ, o al contrario tra tutela dei diritti di garanzia e sregolata privatizzazione della giustizia. Ci si può e deve chiedere, invece, se possa abbozzarsi un disegno unitario d'insieme: una regia armonica in cui RJ e giustizia tradizionale, umanizzazione e

---

<sup>566</sup> I risultati di alcuni studi antropologici che mostrerebbero come il contenimento della vendetta privata non sia stata sempre e solo affidata al potere punitivo, bensì anche a meccanismi di natura conciliativa: l'intervento del mediatore, soggetto terzo rispetto al conflitto, avrebbe avuto la funzione di stemperare le reazioni emotive determinate dal reato e di ridurre le pretese retributive della vittima. Così, BELLIA, *Pena e riconciliazione nel mondo biblico*, in *Punire Mediare Riconciliare. Dalla giustizia penale internazionale all'elaborazione dei conflitti individuali*, a cura di Fiandaca-Visconti, Torino, 2009, 63 ss.

<sup>567</sup> ROSSI, *La direttiva 2012/29/UE: vittima e giustizia riparativa nell'ordinamento penitenziario*, in *Arch. Pen.* online, 2015, 2, 9.

<sup>568</sup> Il modello penale illuministico ha vissuto nell'illusoria convinzione di poter neutralizzare le passioni degli individui e di poterle razionalizzare in uno schema coerente di diritti e di doveri, è anche vero che è proprio grazie a quel sistema che sono entrati nella nostra tradizione penalistica principi fondamentali di garanzia, quali il principio di proporzione, il principio di legalità, la tutela dei diritti fondamentali ecc. Sul tema, VISCONTI, *Mediazione penale e giustizia minorile. Appunti critici a margine dell'esperienza palermitana*, in *SottoTraccia. Saperi e percorsi sociali*, 2011, 6, 38 ss.

neutralismo del diritto dialoghino vicendevolmente e si intersechino in funzione di sintesi»<sup>569</sup>.

Ci si muove nel campo di una giustizia emotiva, ma non per questo meno giusta<sup>570</sup>.

## 2. Il diritto all'indennizzo nelle fonti europee

Bisogna ora mettere a fuoco l'obiettivo, abbandonando la visione d'insieme e scendendo nel dettaglio.

Il risarcimento del danno subito dalla vittima costituisce senza dubbio uno dei profili più pregnanti della tematica in esame, e ciò non è sfuggito al legislatore sovranazionale.

Si riscontra, infatti, una notevole attenzione nei confronti del tema della *victim-compensation*, declinato secondo una duplice prospettiva: da un lato, in taluni provvedimenti, si rintracciano strumenti di compensazione a carico del condannato; dall'altro, si prevedono fondi di solidarietà statale di natura surrogatoria, attivabili nei casi di insolvenza del reo.

È la nota distinzione fra *Restitution programs*, ove la compensazione del danno è a carico del colpevole, e i *Compensation programs*, predisposti esclusivamente dallo Stato nei confronti della vittima<sup>571</sup>.

Ora, con riferimento al primo profilo, la direttiva 2012/29/UE (e, se pur meno incisivamente, anche la precedente Decisione Quadro del 2001) prevede, ex art. 16, un triplice adempimento, in quanto: riconosce alla vittima il diritto a ottenere una decisione in merito al risarcimento del danno da reato da parte dell'autore

---

<sup>569</sup> Le parole sono di PARISI, *Il diritto penale tra neutralizzazione istituzionale e umanizzazione comunitaria*, cit., 13.

<sup>570</sup> Sul tema, autorevolmente, FIANDACA, *Gli obiettivi della giustizia penale internazionale: tra punizione e riconciliazione*, in *La mediazione penale nel diritto italiano e internazionale*, a cura di Palazzo-Bartoli, Firenze, 2011, *passim*.

<sup>571</sup> MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, 2003, 128.

nell'ambito del processo penale, salvo che la stessa non sia devoluta ad altro procedimento giudiziario; richiede che la decisione sia conseguita entro un ragionevole lasso di tempo; sollecita la promozione di misure che incoraggino il reo a prestare adeguato risarcimento<sup>572</sup>.

La norma mira a garantire, sul piano prasseologico, un livello minimo di effettività, che si sostanzia nello specifico vincolo posto dal comma 2 dell'art. 16 di addivenire ad una decisione tempestiva<sup>573</sup>.

E se l'autore del reato rimane ignoto o risulta insolvente?

Questi interrogativi introducono il secondo profilo della materia *de qua*, ossia i meccanismi di compensazione monetaria statali.

È, questo, un tema assai caro al legislatore UE, che sin da tempi risalenti ha sottolineato la necessità di istituire fondi pubblici a favore delle vittime<sup>574</sup>.

---

<sup>572</sup> Sostanzialmente, si riproduce quanto già previsto dall'art. 9 della decisione quadro n. 220 del 2001, salvo alcune modifiche linguistiche e la scorporazione della parte relativa alle restituzioni, oggetto specifico dell'art. 15 della direttiva.

Per uno sguardo complessivo sulla protezione della vittima nella normativa europea, v. VENTUROLI, *La tutela della vittima nelle fonti europee*, in *Dir.pen.contemp.*, 2012, 3-4, 86 ss.

<sup>573</sup> Il risarcimento, per soddisfare la vittima, deve intervenire entro un termine ragionevole. Così, DI CHIARA, *La premura e la clessidra. I tempi della mediazione penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 4, 377 ss.

<sup>574</sup> Innanzitutto, il riferimento va alla Risoluzione del 28 settembre 1977, n.(77), 27 sul risarcimento delle vittime del reato adottata dal Consiglio d'Europa, cui si aggiunge la Convenzione europea del 24 novembre 1983 sul risarcimento alle vittime dei reati violenti.

Come risulta chiaramente dal rapporto esplicativo (punto 11) che accompagna la convenzione, essa persegue essenzialmente due obiettivi ben distinti, anche se complementari.

In primo luogo, essa punta a garantire un'armonizzazione delle differenti norme nazionali in materia di indennizzo delle vittime di reato. A tal fine, le disposizioni del primo titolo della convenzione impongono agli Stati aderenti di tenere indenne ogni vittima (o, se deceduta, le persone a suo carico) che abbia subito gravi pregiudizi al corpo o alla salute causati direttamente da un reato violento intenzionale. Tale indennizzo, a carico dello Stato laddove non possa essere garantito dall'autore del reato, deve essere riconosciuto ad ogni cittadino di uno Stato parte alla convenzione, nonché ai cittadini di uno Stato membro del Consiglio d'Europa residenti permanentemente nello Stato sul cui territorio il reato è stato commesso. Inoltre, vengono fissati principi uniformi per quanto riguarda l'individuazione delle voci di danno indennizzabili.

In secondo luogo, la convenzione intende porre in essere opportuni meccanismi di cooperazione fra Stati al fine di assicurare una sua efficace applicazione in situazioni transfrontaliere, ovvero in casi in cui una vittima residente in un dato Stato parte richieda un indennizzo ad un diverso Stato parte in ragione di un reato ivi commesso. A tal proposito, le disposizioni del secondo titolo prevedono in particolare la designazione in ogni Stato parte di un'autorità centrale incaricata di ricevere le domande d'assistenza provenienti da altri Stati e di darvi seguito (art. 12).

Il testo più maturo sul tema è rappresentato dalla più volte menzionata direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004<sup>575</sup>, che è intervenuta drasticamente al preciso fine di garantire alle vittime nell'Unione un indennizzo adeguato<sup>576</sup>.

Il provvedimento rappresenta una sorta di “codificazione normativa” del principio sancito dalla Corte di Giustizia nel caso Cowan<sup>577</sup> (peraltro richiamato nel

---

Attualmente la convenzione è stata ratificata da 25 dei 33 Stati firmatari, tra i quali non figura l'Italia. Pietra miliare del cammino intrapreso a livello comunitario in tema di indennizzo è il “Libro Verde” sul risarcimento alle vittime di reati di criminalità transfrontalieri.

La Commissione tenta di stimolare fra gli Stati un riflessione più matura in tema di ristoro economico della alla vittima, onde elaborare un'azione a livello comunitario sul punto. Dopo aver ribadito il principio di non discriminazione ed il diritto ad essere sentiti in giudizio, il provvedimento enuncia gli elementi necessari al riconoscimento del beneficio, che può spettare sia alle vittime dirette, sia a quelle indirette e a coloro i quali hanno assistito la vittima, hanno aiutato le forze dell'ordine a impedire un reato o a catturarne l'autore. Il diritto al risarcimento sorge qualora il reato sia stato perpetrato intenzionalmente e/o con violenza. Ribadendo quanto già statuito dalla Convenzione, si afferma che è possibile tenere indenne la vittima dalle spese mediche, dal mancato guadagno, dai danni a beni di sua proprietà, ed ovviamente dalle ipotesi di invalidità permanente, nonché dal *vulnus* non materiale

Individuano questi testi sovranazionali come i precedenti normativi immediati della successiva Dir. 2004/80/UE, BAIKATI, *La condanna dello Stato italiano al risarcimento dei danni di una vittima di reato per violazione della Dir. 2004/80/CE*, in *Giur. It.*, 2011, 4, 827; BONINI, *L'attuazione della direttiva in tema di indennizzo delle vittime di reato e le perduranti inadempienze dello Stato italiano (d.lgs. 9.11.2007 n. 204)*, in *Leg. Pen.*, 2008, 28, 6 ss.

Sulla Risoluzione del 1977 e la successiva Convenzione del 1983 si vedano più nel dettaglio AMODIO, *Solidarietà e difesa sociale nella riparazione alle vittime del delitto*, in AA.VV., *Vittime del delitto e solidarietà sociale*, Milano, 1975, 41 ss.; CASAROLI, *La Convenzione europea sul risarcimento alle vittime dei reati violenti: verso la riscoperta della vittima del reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, 563 ss.

<sup>575</sup> Sulla direttiva, CASTELLANETA, *Indennizzo per reati intenzionali violenti: da Torino una completa attuazione delle regole comunitarie*, in *Guida al diritto*, 2010, 14 ss.; CONTI, *Vittima di reato e obbligo di indennizzo a carico dello Stato: really?*, in *Corr. Giur.*, 2011, 249 ss.; ID., *Vittime di reato intenzionale violento e responsabilità dello Stato. Non è ancora tutto chiaro*, *ivi*, 2012, 668 ss.; DI NAPOLI, *La controversa portata applicativa della direttiva 2004/80/CE in tema di indennizzo delle vittime di reato*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2014, 553 ss.; MASTROIANNI, *Un inadempimento odioso: la Direttiva sulla tutela delle vittime dei reati*, in *Quaderni Costituzionali*, 2008, 406 ss.

<sup>576</sup> Siamo dinanzi ad un atto adottato dalla Comunità, e non dall'Unione, in quanto non finalizzato a predisporre misure di tipo penale, che tuttavia appare dotato di una buona spinta dinamica all'armonizzazione.

<sup>577</sup> CdGUE, 2 febbraio 1989, *Cowan c. Tresor Public*, ove la Corte ebbe a precisare che il principio di libera circolazione delle persone destinarie di servizi all'interno della Comunità ostava ad una legislazione penale come quella francese, che negava ogni indennizzo ad una vittima di reato avente cittadinanza di un diverso Stato membro (nel caso di specie inglese) e non residente in Francia. Infatti, allorché «il diritto comunitario garantisce la libertà per le persone fisiche di recarsi in un altro Stato membro, la tutela dell'integrità personale in detto Stato membro

*considerando* n. 2), in virtù del quale la tutela dell'integrità personale delle persone fisiche costituisce il corollario della loro libertà di circolazione negli Stati comunitari e deve, dunque, essere garantita inibendo qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità.

La base giuridica del provvedimento è costituita dall'art. 308 CE (oggi art. 352 TFUE): tra gli obiettivi della Comunità rientra, infatti, l'«abolizione degli ostacoli tra gli Stati membri alla libera circolazione delle persone e dei loro servizi»<sup>578</sup>, nonché l'elaborazione di misure volte a facilitare l'indennizzo delle vittime di reato nelle situazioni transfrontaliere<sup>579</sup>.

Obiettivo dichiarato del Consiglio è la creazione di «un sistema di cooperazione volto a facilitare alle vittime di reato l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere»<sup>580</sup>, senza, però, operare alcuna armonizzazione dei sistemi di indennizzo nazionali<sup>581</sup>.

---

costituisce, alla stessa stregua dei cittadini e dei soggetti che vi risiedono, il corollario della libertà di circolazione» (punto 17); la Corte concluse perciò che il principio di non discriminazione in base alla nazionalità «deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro, per quanto riguarda i soggetti cui il diritto comunitario garantisce la libertà di recarsi in detto Stato, non può subordinare la concessione di un indennizzo statale, volto alla riparazione del danno subito sul suo territorio dalla vittima di un'aggressione che le abbia cagionato una lesione personale», alle condizioni indicate (punto 20).

Per un commento alla sentenza, v. VOZZA, *La "saga" della giurisprudenza europea sulla tutela della vittima nel procedimento penale continua con la sentenza Guye*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 8 novembre 2011, 1 ss. Si veda anche CALÒ, *Vittima del reato e giustizia riparativa nello spazio giudiziario europeo post-Lisbona*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 21 novembre 2011, 1 ss.

<sup>578</sup> Cons. n. 19

<sup>579</sup> Cons. n. 2

<sup>580</sup> Cons. n. 7: «facilitare l'accesso ad un indennizzo per i cittadini dell'Unione che, vittime di un reato intenzionale e violento in uno Stato membro diverso da quello di residenza, non siano riusciti ad ottenere un risarcimento dall'autore del reato, in quanto questi non possiede le risorse necessarie oppure non può essere identificato o perseguito. La richiesta d'indennizzo può essere presentata dalla vittima alle autorità del proprio Stato di residenza, le quali procedono a trasmetterla alle competenti autorità dello Stato in cui il reato è stato commesso, che a sua volta provvede all'erogazione dell'indennizzo». Sulle finalità della Direttiva, PISAPIA, *Riflessioni in materia di indennizzo delle vittime di reato. Quale discrezionalità statale nella scelta dei reati?*, in *Cass. pen.*, 2014, 1, 357.

<sup>581</sup> Nelle originarie intenzioni, la direttiva riproponeva un doppio binario armonizzazione-cooperazione, mirando da una parte a «fissare norme minime per il risarcimento alle vittime di reato» e dall'altra ad istituire meccanismi di cooperazione fra Stati al fine di «facilitare l'accesso a tale risarcimento nelle situazioni transfrontaliere» (considerando 8). Tale struttura bipartita si rifletteva anche nell'articolato della proposta. La prima sezione, dedicata alla fissazione di norme minime, provvedeva infatti ad armonizzare l'ambito di applicazione dei meccanismi nazionali

Eppure, al fine di garantire il proprio effetto utile, la direttiva non ha potuto disinteressarsi del tutto dei sistemi di indennizzo interni di ciascuno Stato membro ed infatti ha stabilito che «[l]e disposizioni della [...] direttiva riguardanti l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere si applicano sulla base dei sistemi degli Stati membri in materia di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori», ma aggiunge anche che «tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime»<sup>582</sup>.

Ebbene, se da un lato viene confermato che il sistema di cooperazione stabilito dalla direttiva deve andare ad innestarsi sui singoli e differenti sistemi nazionali di indennizzo, così come regolati da ciascuna legislazione interna, senza alcuna armonizzazione degli stessi, è tuttavia evidente che un'eccessiva disomogeneità di tali meccanismi nazionali rischierebbe di compromettere gravemente l'efficacia del sistema di cooperazione basato su di essi, soprattutto in considerazione del fatto che alcuni ordinamenti nazionali non prevedono alcuna normativa in materia di indennizzo delle vittime di reato<sup>583</sup>.

Di qui, la scelta di un'armonizzazione ridotta ai minimi termini: il legislatore europeo, pur rinunciando a fissare delle norme minime comuni circa la quantificazione dell'indennizzo e le disposizioni procedurali applicabili, non si esime dall'imporre agli Stati almeno l'adozione di un sistema d'indennizzo

---

d'indennizzo delle vittime di reato, nonché le modalità di determinazione dell'importo dell'indennizzo e le norme procedurali per l'istruzione delle domande d'indennizzo. La seconda sezione della proposta regolava, invece, la cooperazione tra autorità nazionali (cc.dd. di assistenza e di decisione) al fine di trattare le domande d'indennizzo in situazioni transfrontaliere.

<sup>582</sup> Art. 12

<sup>583</sup> Si parla di «sistema di cooperazione volto a facilitare alla vittime di reato l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere» nel cons. n. 7, con ulteriori specificazioni nei cons. nn. 11, 12 e 13. Su questo aspetto, BONINI, *L'attuazione della direttiva in tema di indennizzo delle vittime di reato e le perduranti inadempienze dello Stato italiano (d.lgs. 9.11.2007 n. 204)*, cit., 3 ss.

nazionale, pena la completa inoperabilità dei meccanismi di cooperazione che su tale sistema avrebbe dovuto fondarsi<sup>584</sup>.

## **2.1. “L’indennizzo negato”. Profili critici nella disciplina risarcitoria nazionale**

Una volta esaminati gli approdi raggiunti a livello internazionale, è necessario analizzare in chiave critica gli istituti di *victim-compensation* previsti dal nostro ordinamento, tanto quelli posti a carico del condannato, quanto quelli “di solidarietà”.

Ebbene, in relazione ai primi, l’obbligo di una previsione risarcitoria a favore della vittima di reato è formalmente soddisfatto grazie alla disposizione generale dell’art. 185 c.p.<sup>585</sup>, che non solo prevede il diritto alle “restituzioni”, cioè alla *restitutio in integrum* dello stato di fatto preesistente alla commissione del reato, ma – appunto – obbliga anche il colpevole (o i soggetti che civilisticamente debbano rispondere per lui) al “risarcimento del danno”, sia patrimoniale sia non patrimoniale, causato alle vittime con la commissione del reato<sup>586</sup>.

Peraltro, a garanzia delle possibili obbligazioni civili del reo, sono previste una serie di misure volte a cristallizzare il patrimonio del colpevole, rendendo agevole

---

<sup>584</sup> Ed a riprova della necessità di creare – laddove già non esistenti – siffatti sistemi di indennizzo, la direttiva ha altresì fissato un termine per la trasposizione dell’art. 12, par. 2 (1° luglio 2005) anticipato rispetto a quello previsto per le altre disposizioni della stessa (1° gennaio 2006).

<sup>585</sup> In generale sulle problematiche sostanziali e processuali del risarcimento del danno da reato nell’ordinamento italiano, cfr. ALPA-ZENCOVICH, voce *Responsabilità civile da reato*, in *Enc. dir.*, XXXIX, Roma, 1988, 1274; BARBIERI, sub *art. 185*, in *Codice penale commentato*, a cura di Dolcini-Marinucci, I, Milano, 2011, 2127 ss.; GUALTIERI, *Soggetto passivo, persona offesa e danneggiato dal reato: profili differenziali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 1071.

<sup>586</sup> Il soggetto su cui grava l’obbligazione risarcitoria dipendente da reato, infatti, non coincide necessariamente con il reo, tale obbligazione potendo essere estesa ad altri soggetti responsabili sulla base della disciplina civilistica (ad esempio, ai genitori rispetto alla responsabilità dei figli; o al datore di lavoro rispetto ai fatti commessi dai propri dipendenti; o al proprietario del veicolo rispetto ai fatti del conducente *etc.*), in questo modo estendendo le potenziali garanzie soddisfattive delle vittime. Cfr., DE CARO, voce *Responsabile civile*, in *Dig. disc. pen.*, XII, Torino, 1997, 1 ss.; GUIDOTTI, *Persona offesa e parte civile*, Torino, 2002, *passim*; QUAGLIERINI, *Le parti private diverse dall’imputato e l’offeso dal reato*, Milano, 2003, *passim*.

l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria: si pensi al sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute (art. 316 ss. c.p.p.)<sup>587</sup>, che può essere chiesto in ogni stato e grado del procedimento dalla parte civile, qualora vi siano fondate ragioni per ritenere che le garanzie patrimoniali manchino o si disperdano; ancora, vi è l'azione revocatoria (art. 192-194 c.p.), che consente di rendere inefficaci gli atti di disposizione, a titolo gratuito od oneroso, compiuti fraudolentemente – cioè al fine di sottrarsi all'adempimento delle obbligazioni civili - anteriormente o posteriormente alla commissione del reato; infine, il prelievo sulla remunerazione corrisposta ai condannati che prestano lavoro negli istituti penitenziari (art. 24 ord. pen.).

Non solo. Sul piano procedimentale, come è noto, vi è la possibilità per la vittima di costituirsi “parte civile” nell'ambito del processo penale, al fine di poter immediatamente esercitare l'azione per danni (art. 74 c.p.p.)<sup>588</sup>.

L'apparato compensativo appare, dunque, nutrito; purtroppo, come troppo spesso accade, è sul piano prasseologico che il nostro ordinamento inizia a traballare.

La compensazione della vittima, infatti, non può che misurarsi con l'effettività del risarcimento, a sua volta intimamente connessa alla tempestività della decisione. Un risarcimento, dunque, che intervenga «entro un ragionevole lasso di tempo» (ex art. 16, § 2 Dir.29/2012): è questo l'aspetto interno più preoccupante<sup>589</sup>.

Assumendo questa prospettiva, l'obiettivo risarcitorio trova una sensibile compromissione nella ormai notoriamente irragionevole durata dei processi

---

<sup>587</sup> Su cui v. *amplius*, MONTAGNA, *I sequestri nel sistema delle cautele penali*, Padova, 2005, *passim*.

<sup>588</sup> La legittimazione alla costituzione di parte civile, come noto, spetta a tutti i “danneggiati” dal reato, cioè ai soggetti – eventualmente anche diversi dal soggetto passivo titolare del bene giuridico direttamente leso dalla condotta illecita (cioè la “persona offesa”) – che comunque abbiano sofferto un danno (anche solo morale) dalla commissione del fatto.

Sulla distinzione fra persona offesa e parte civile, si rinvia *supra*, Cap. I, par. 5.

Più autorevolmente, AMODIO, *sub art. 90*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, a cura di Amodio-Dominioni, I, Milano, 1989, 534; CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 1993, 7; GHIARA, *Persona offesa dal reato*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coord. da Chiavario, I, Torino, 1991, 405; GUALTIERI, *Soggetto passivo, persona offesa e danneggiato: profili differenziali*, cit., 1071; PANSINI, voce *Persona offesa dal reato*, in *Dig. Pen.*, Torino, 2011, 411 ss.; PAULESU, voce *Persona offesa dal reato*, in *Enc. dir.*, Annali, II, Milano, 2008, 593; PENNISI, voce *Persona offesa dal reato*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1997, 790; SQUARCIA, *Persona offesa dal reato e persona danneggiata dal reato: una distinzione non sempre agevole*, in *Cass. Pen.*, 2001, 3119.

<sup>589</sup> In tema, DI CHIARA, *La premura e la clessidra. I tempi della mediazione penale*, cit., 377 ss.

nell'ordinamento italiano, idonea ad inficiare "a monte" qualsiasi azione normativa astrattamente funzionale a rafforzare i diritti e le tutele giudiziarie delle vittime di reati. La durata abnorme dei processi costituisce pertanto una tara del sistema giudiziario, che potrebbe esporre lo Stato italiano oltre che alla violazione – ormai conclamata e ripetuta – dell'art. 6 Cedu, in un'ottica (soprattutto) garantistica dei diritti dell'imputato/autore del reato, ora anche a quella dell'art. 16 della direttiva 2012/29/UE, nella diversa prospettiva delle legittime pretese risarcitorie della vittima<sup>590</sup>.

Analizzati gli obblighi risarcitori del condannato, bisogna ora verificare l'aspetto che concerne di fondi di solidarietà, e verificare la tenuta interna rispetto ai vincoli europei posti dalla sopracitata direttiva 2004/80.

Ebbene, il nostro legislatore ha provveduto a trasporla in maniera tardiva e parziale.

L'inadempimento non è sfuggito alla Corte di giustizia<sup>591</sup>, che ha condannato l'infrazione italiana e contestualmente sollecitato l'intervento legislativo.

Questi *inputs* si sono tradotti nel d.lgs. 204/2007: la direttiva è stata trasposta in maniera corretta nella parte concernente l'istituzione del sistema di cooperazione per l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere, individuando le competenti autorità di assistenza e di decisione, creando un punto centrale di contatto presso il Ministero della giustizia e disciplinando il regime linguistico applicabile. Tuttavia, né il decreto legislativo, né alcuna norma di legge

---

<sup>590</sup> Mette in guardia, SCOLETTA, *Il risarcimento del danno da reato nel sistema penale italiano a fronte dei vincoli europei*, in AA.VV., *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, a cura di Luparia, Padova, 2015, 310.

<sup>591</sup> Il riferimento è a CGUE, 29 novembre 2007, *Commissione c. Italia*. In dottrina, cfr. CAMPAILLA, *L'impossibilità per le vittime di reato di costituirsi parte civile nel processo agli enti nell'ottica della disciplina europea sulla tutela della persona offesa*, in *Proc. pen. giust.*, 2011, 49 ss.; MASTROIANNI, *Un inadempimento odioso e persistente: la Direttiva comunitaria sulla tutela delle vittime dei reati*, cit., 406 ss.; CONDINANZI, *La responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'Unione europea: prime applicazioni dei recenti orientamenti della Corte di Cassazione*, in *Giur. di Merito*, 2010, 3063 ss.; WINKLER, *Francovich colpisce ancora: una nuova condanna dello Stato per ritardato (ed errato) recepimento di una direttiva europea*, in *Resp. Civ. previd.*, 2011, 923 ss.

precedente o successiva, hanno istituito un comprensivo sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati.

Alcune risalenti leggi, che trovano applicazione anche in ipotesi transnazionali e sono a tal fine richiamate dal decreto legislativo, prevedono in effetti l'indennizzo delle vittime di alcuni specifici reati (quali quelli di stampo mafioso o terroristico), ma trattasi soltanto di una piccola frazione dei "reati intenzionali violenti" rispetto ai quali i meccanismi di indennizzo e di cooperazione previsti dalla direttiva 2004/80 dovrebbero operare<sup>592</sup>.

In sostanza, se da una parte lo Stato italiano ha approntato un meccanismo di cooperazione che permette ai cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro diverso dall'Italia di accedere al sistema nazionale d'indennizzo, dall'altra ha omesso di rendere applicabile tale sistema al di fuori di alcune isolate fattispecie di reato<sup>593</sup>.

Oggi, a più di otto anni di distanza, l'inadempimento *sostanziale* dell'Italia continua ad essere oggetto di controversie dinnanzi alla Corte di giustizia e ai tribunali nazionali.

E infatti la Commissione è tornata a interessarsi della questione, avviando una nuova procedura d'infrazione nei confronti dello Stato italiano e chiedendo

---

<sup>592</sup> L'intervento minimalista del legislatore potrebbe essere spiegato dall'immanenza nel nostro ordinamento di alcune leggi in tema di indennizzo. Si pensi alla l. 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, e che successivamente (l. 8 agosto 1995, n. 340) sono state estese anche ai familiari delle vittime della strage di Ustica; si pensi, inoltre, alla l. 7 marzo 1996, n. 108 e in materia di usura il D.L. 4 febbraio 2003, n. 13 convertito con modificazioni dalla l. 2 aprile 2003, n. 56, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; D.L. 28 novembre 2003, n. 337 convertito con modificazioni dalla l. 24 dicembre 2003, n. 369, contenente Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero; l. 4 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

L'elenco, che non pretende di essere esaustivo, mette a nudo il problema di fondo: non si può sopperire all'assenza di una disciplina organica in tema di ristoro alle vittime tramite il richiamo a provvedimenti già esistenti, i quali trattano ipotesi specifiche e, rispondendo ad un'ottica chiaramente emergenziale, peccano di organicità. Per queste considerazioni, Cfr., BAIRATI, *La condanna dello Stato italiano al risarcimento dei danni di una vittima di reato per violazione della Dir. 2004/80/CE*, cit., 827; BONINI, *L'attuazione della direttiva in tema di indennizzo delle vittime di reato e le perduranti inadempienze dello Stato italiano (d.lgs. 9.11.2007 n. 204)*, cit., 828.

<sup>593</sup> Sicuramente nell'adottare questo semilavorato legislativo hanno contato molto le esigenze di bilancio, oltre che la necessità di non accumulare ulteriori ritardi. Cfr. BONINI, *L'attuazione della direttiva in tema di indennizzo delle vittime di reato e le perduranti inadempienze dello Stato italiano (d.lgs. 9.11.2007 n. 204)*, cit., 828.

l'estensione del sistema nazionale d'indennizzo a qualunque fattispecie di reato qualificabile, ai sensi dell'ordinamento interno, come intenzionale e violento<sup>594</sup>. Non essendosi l'Italia uniformata al parere motivato della Commissione, nel dicembre 2014 quest'ultima ha provveduto a depositare un ricorso presso la Corte di giustizia (cfr. C 601/14, *Commissione c. Italia*) al fine di ottenere – come accennato – una seconda censura del nostro Stato, seppur in merito, in questo caso, alla non corretta trasposizione solo dell'art. 12 § 2 della direttiva<sup>595</sup>.

L'inadempimento parziale del nostro legislatore non solo ci espone all'ennesima "ramanzina dall'alto", ma soprattutto moltiplica in maniera esponenziale i ricorsi di alcune vittime di reati contro lo Stato italiano al fine di vederlo condannare al risarcimento del danno arrecato in ragione dell'incorretta trasposizione della direttiva 2004/80<sup>596</sup>.

Vi è di più. Lo scontro giurisprudenziale su limiti e portata del d.lgs. n. 204/2007 non investe solo i rapporti "verticali" tra le Corti sovranazionali e nazionali, ma genera incertezza anche fra le corti di merito.

---

<sup>594</sup> Si legga il comunicato stampa della Commissione europea del 16 ottobre 2014, ove si sottolinea la necessità di estendere i sistemi di indennizzo italiani a tutti i crimini violenti, precisando, inoltre, che il ristoro economico «dovrebbe essere possibile tanto nelle situazioni nazionali quanto in quelle transfrontaliere, a prescindere dal paese di residenza della vittima e indipendentemente dallo Stato membro in cui il reato è stato commesso». Il documento è reperibile sul sito della Commissione ([http://ec.europa.eu/index\\_it.htm](http://ec.europa.eu/index_it.htm))

<sup>595</sup> Si sostiene che l'Italia – avendo omesso di adottare tutte le misure necessarie al fine di garantire l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio – è venuta meno all'obbligo di cui l'art. 12, par. 2, della direttiva in parola. In tema, CONTI, *Sulle vittime di reato la parola passa alla Corte di giustizia, che forse ha già deciso*, in *Corr. Giur.* 2013, 1389 ss.

<sup>596</sup> Aumentano le questioni pregiudiziali indirizzate alla Corte di Giustizia legate proprio al ristoro economico della vittime. Da ultimo, nel trimestre aprile/giugno 2015, un primo ricorso, sollevato dal Tribunale civile di Roma, ha investito nuovamente il giudice di Lussemburgo sulla questione inerente alla mancanza nel nostro ordinamento di un sistema generalizzato di indennizzo delle vittime di reato (causa C-167/15, X c. Presidenza del Consiglio dei Ministri). In particolare, il giudice *a quo* ha interrogato la Corte circa l'interpretazione dell'art. 12, par. 2, della direttiva 2004/80/CE, chiedendo «(1) se esso osti ad una legge nazionale di recepimento (ovvero il d.lgs. 6 novembre 2007, n. 204) che, rinviando per l'erogazione delle elargizioni a carico dello Stato alle previsioni di leggi speciali a favore della vittima di reato, non riconosca alla vittima del reato violento "comune" l'accesso ad un sistema sostanziale tendenzialmente generale di indennizzo e disciplini soltanto gli aspetti procedurali, per i profili transfrontalieri, di accesso al sistema stesso; e (2) se esso, quindi, imponga un sistema sostanziale tendenzialmente generale di protezione da parte dello Stato o comunque avente un contenuto minimo e, in questo caso, quali siano i criteri per determinare quest'ultimo». In argomento, AMALFITANO, *Tre nuove questioni pregiudiziali in materia penale alla Corte di giustizia*, in *www.eurojus.it*, 30 luglio 2015, 1 ss.

Recentemente il dibattito si è concentrato sulla possibilità di ottenere un risarcimento in casi concernenti cittadini residenti in Italia e vittime di reati commessi sul territorio italiano, in assenza, dunque, di un elemento di transnazionalità<sup>597</sup>.

Un primo filone giurisprudenziale ha ritenuto che dall'art. 12, par. 2, della direttiva 2004/80 discenda un vero e proprio obbligo per l'Italia di istituire «un meccanismo di *compensation* tale da garantire una copertura risarcitoria rivolta a tutti i cittadini europei vittime di reati violenti intenzionali», indipendentemente dalla sussistenza di un elemento transfrontaliero. La mancata trasposizione di tale norma comporta, dunque, un pregiudizio in capo alla vittima per non aver potuto beneficiare di alcun indennizzo. Di conseguenza, lo Stato italiano veniva condannato al risarcimento del danno dovuto al mancato corretto recepimento della direttiva<sup>598</sup>.

Un secondo e opposto orientamento ha ritenuto, invece, non configurabile un'ipotesi di responsabilità, poiché la direttiva 2004/80 intende regolare unicamente le situazioni transfrontaliere, ovvero qualora il reato sia consumato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della vittima<sup>599</sup>.

---

<sup>597</sup> Sul contrasto giurisprudenziale, CONTI, *Vittime di reato intenzionale violento e responsabilità dello Stato. Non è ancora tutto chiaro*, cit., 668 ss.; ID., *Sulle vittime di reato la parola passa alla Corte di giustizia, che forse ha già deciso*, cit., 1389 ss.; DI NAPOLI, *La controversa portata applicativa della direttiva 2004/80/CE in tema di indennizzo delle vittime di reato*, cit., 553 ss.

<sup>598</sup> Sull'inadempimento dell'Italia e conseguente responsabilità dello Stato nei confronti del singolo v. Trib. Torino, 3 maggio 2010, n. 3145; App. Torino, sez. III, 23 gennaio 2012.

Saluta con entusiasmo le decisioni dei giudici torinesi, CASTELLANETA, *Indennizzo per reati intenzionali violenti: da Torino una completa attuazione delle regole comunitarie*, cit., 14 ss.

<sup>599</sup> Trib. Trieste, ord. 5 dicembre 2013, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2014, 551 ss.; ripresa da Trib. Trieste, 2 luglio 2014, inedita. In entrambe le pronunce si rimarca un principio già emerso nella sentenza del 12 luglio 2012, Giovanardi c. Italia, in cui la Corte di giustizia aveva affermato che la direttiva 2004/80 «[...] è diretta a rendere più agevole per le vittime della criminalità intenzionale violenta l'accesso al risarcimento nelle situazioni transfrontaliere», mentre essa non troverebbe applicazione in caso di «reati commessi [...] in un contesto puramente nazionale» (punto 37). Poiché, nel caso di specie, la ricorrente dinanzi al Tribunale di Trieste (come del resto l'attrice nell'azione decisa da quello di Torino) era residente in Italia ed era stata vittima di un reato in Italia, il giudice concludeva che, in «palese difetto dell'elemento della transnazionalità», non era possibile riconoscere alcun diritto all'indennizzo sulla base della direttiva 2004/80. Di conseguenza, la mancata trasposizione della direttiva da parte dello Stato italiano sotto il profilo specifico della creazione di un sistema effettivo di indennizzo per tutti i reati intenzionali violenti non poteva aver arrecato alcun danno alla ricorrente. Queste conclusioni sono state sposate anche da una successiva pronuncia della Corte di giustizia, emessa sulla base di un rinvio pregiudiziale da parte del Tribunale di Firenze (ordinanza del 30 gennaio 2014, causa

Nonostante queste voci discordi, l'orientamento in origine adottato dai giudici di Torino è tuttora seguito da altre corti di merito<sup>600</sup>.

Ed in realtà sussistono validi argomenti per ritenere che tale impostazione sia effettivamente corretta e che l'art. 12 § 2 della direttiva debba, dunque, trovare applicazione anche in casi puramente interni<sup>601</sup>.

Innanzitutto, occorre ricordare che, sebbene i meccanismi di cooperazione previsti dal primo capo della direttiva siano per loro natura destinati ad applicarsi unicamente a situazioni transfrontaliere, l'art. 12 ha un obiettivo del tutto differente: esso si pone in continuità con le disposizioni della prima sezione dell'originaria proposta di direttiva (nonché del primo titolo della citata convenzione del 1983), volte proprio ad assicurare – quale presupposto del meccanismo di cooperazione disciplinato dalla direttiva – l'esistenza ed operatività di sistemi nazionali d'indennizzo anche, ed in primo luogo, con riferimento ai casi di rilevanza puramente interna, a prescindere da qualsiasi elemento di transnazionalità della fattispecie volta a volta rilevante<sup>602</sup>.

In secondo luogo, limitare l'applicazione dell'art. 12 alle situazioni transfrontaliere porterebbe a risultati del tutto inaccettabili, in quanto permetterebbe a ciascuno Stato membro di limitarsi a garantire un indennizzo ai cittadini dell'Unione residenti all'estero, disinteressandosi della protezione dei

---

C-122/13, C). La Corte, dichiarando la sua manifesta incompetenza a rispondere alla questione posta dal giudice *a quo*, ha infatti precisato che un caso concernente un reato commesso nel medesimo Stato membro di residenza della vittima «non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/80, bensì solo del diritto nazionale» (punto 13).

<sup>600</sup> Si veda da ultimo, Trib. Milano, 26 agosto 2014, n. 10441, inedita.

<sup>601</sup> Nella seduta del 13 novembre 2015 alla Camera dei Deputati, attraverso un'interrogazione al Ministro di giustizia, si è voluto fare il punto sulle iniziative da intraprendere per eliminare le discrepanze nel sistema giudiziario nazionale rispetto a quanto previsto dall'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE. In particolare, è stato chiesto al Governo di porre in essere iniziative per istituire un fondo per l'indennizzo nel rispetto di un sistema generale che tuteli le vittime di tutti i reati che il codice penale italiano individua e qualifica come intenzionali violenti

<sup>602</sup> A favore di tale interpretazione depone innanzitutto il dato testuale: se da una parte la rubrica del secondo capo qualifica espressamente come “nazionali” i sistemi di indennizzo, il secondo paragrafo dell'art. 12 impone agli Stati membri di garantire l'accesso a tali sistemi alle «vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori», senza fare alcuna distinzione in base al luogo di residenza di tali vittime. Cfr., CHIOVINI, *Incompleta trasposizione della direttiva sull'indennizzo delle vittime di reato: la responsabilità dello Stato italiano all'attenzione dei tribunali nazionali e, ancora una volta, della Corte di giustizia*, in *www.eurojus.it*, 2 aprile 2015, 6.

cittadini residenti sul proprio territorio, con palese discriminazione sostanziale a danno dei cittadini dell'Unione residenti in Italia<sup>603</sup>.

### **3. Restorative Justice: gli impulsi europei e le resistenze italiane**

Soddisfare e riparare non significano riduttivamente controbilanciare in termini economici il danno cagionato, che, pur fondamentale, è da solo insufficiente.

La rivoluzione che si chiede al sistema penale penetra più a fondo, infiltrandosi fino alle fondamenta: il paradigma di giustizia criminale che l'Europa "suggerisce" si pone come alternativo tanto al modello c.d. classico - fondato sulla retribuzione - quanto a quello c.d. moderno, orientato alla prevenzione e alla rieducazione<sup>604</sup>.

È il "nuovo" modello c.d. riparativo, che rappresenta, al contempo la più grande sfida e il più grande dilemma del legislatore italiano<sup>605</sup>.

---

<sup>603</sup> Una discriminazione che non solo si pone in evidente contrasto con il "nostro" art. 3 Cost., ma anche con il più recente art. 53 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che, con specifico riferimento ai cittadini italiani residenti in Italia, specifica che «[n]ei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea». Richiama questo aspetto, Cfr., CHIOVINI, *Incompleta trasposizione della direttiva sull'indennizzo delle vittime di reato: la responsabilità dello Stato italiano all'attenzione dei tribunali nazionali e, ancora una volta, della Corte di giustizia*, cit., 6.

<sup>604</sup> La riparazione, al contrario della pena retributiva, tenta realisticamente di ridurre, per quanto è possibile, le conseguenze (spesso tragiche) del male commesso; sul punto cfr. MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia ripartiva in ambito penale. Spunti di riflessione tratti dall'esperienza e dalle linee guida internazionali*, in *Verso una giustizia penale "conciliativa"*, a cura di Picotti-Spangher, Milano, 2002, 85 ss.

<sup>605</sup> Tra i numerosi studi internazionali sul tema si segnalano solo i più recenti: VAN NESS-STRONG, *Restoring justice: an introduction to restorative justice*, Waltham, 2013; ZINSSTAG-VANFRAECHEM, *Conferencing and restorative justice: international practices and perspectives*, Oxford, 2012. In Italia i più importanti approfondimenti si devono a MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, cit.; ID. (a cura di), *Mediazione e diritto penale. Dalla punizione del reo alla composizione con la vittima*, Milano, 2004; ID.-LODIGIANI, *Formare al diritto e alla giustizia: per una autonomia scientifico-didattica della giustizia riparativa in ambito universitario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 133 ss. Si vedano, inoltre, DI CHIARA, *Scenari processuali per l'intervento di mediazione: una panoramica sulle fonti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 500 ss.; ORLANDI, *La mediazione penale tra finalità*

Per *restorative justice*<sup>606</sup> tradizionalmente si intende quel paradigma di giustizia penale che, abbandonando l'angusta (e anacronistica) logica del *poena est malum passionis quod infligitur propter malum actionis*<sup>607</sup>, assume come obiettivo primario<sup>608</sup> la presa in carico, da parte dell'ordinamento, delle necessità della vittima del reato, necessità che non si esauriscono di certo nel diritto - pur fondamentale - alla riparazione del danno subito, ma che spesso riguardano anche l'esigenza di essere ascoltata, assistita e coinvolta<sup>609</sup>.

In altre parole, il sistema penale non deve più rispondere (*rectius*, non più soltanto) agli interrogativi "chi merita di essere punito?" e "con quali sanzioni?", ma deve anche chiedersi "chi soffre?" e "cosa può essere fatto per riparare il danno?", guardando alla «relazione autore-vittima non (più come) conflittuale, bensì consensuale-compensativa, in cui la privatizzazione del conflitto rappresenta quasi sempre il supporto ideologico di un lento ma tangibile processo di trasformazione del sistema, legato all'affermarsi di una concezione laica del diritto penale, considerato anche come uno strumento di stabilizzazione sociale»<sup>610</sup>.

---

*riconciliative ed esigenze di giustizia*, in *Riv. it. Dir. proc. pen.*, 2006, 1171 ss.; UBERTIS, *Riconciliazione, processo e mediazione in ambito penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 1321 ss.

<sup>606</sup> Il ricorso all'espressione inglese, utilizzata anche per esigenze di armonizzazione di matrice europea, viene tradotta letteralmente dall'endiadi italiana "giustizia riparativa". La scelta lessicale, apparentemente innocua, è, invece, tutt'altro che neutrale, rispecchiando le differenze di tradizioni giuridico-culturali. Indaga su questo aspetto, giungendo a considerazioni «sorprendenti», MANNOZZI, *Traduzione e interpretazione giuridica nel multilinguismo europeo: il caso paradigmatico del termine "giustizia riparativa" e delle sue origini*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 1, 137 ss.

<sup>607</sup> Cfr., MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, cit., 61.

<sup>608</sup> Obiettivi ulteriori della giustizia riparativa sono l'auto-responsabilizzazione del reo, la presa in carico, da parte di quest'ultimo, delle conseguenze globali del reato, il coinvolgimento della comunità nel processo di riparazione, l'orientamento delle condotte dei consociati mediante il rafforzamento degli *standard* morali collettivi, nonché il contenimento del senso di allarme sociale.

<sup>609</sup> PATANÈ, *Ambiti di attuazione di una giustizia conciliativa alternativa a quella penale: la mediazione*, in *Mediazione penale: chi, dove, come e quando*, a cura di Mestiz, Roma, 2004, 21. Sulle finalità della giustizia riparativa, Cfr. STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2003, 19 ss.

<sup>610</sup> CAGOSSI, *Esperimenti di giustizia riparativa nell'ordinamento italiano*, in AA.VV., *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 155. Sui «possibili vantaggi dei meccanismi di mediazione e conciliazione» e sulla pena come

Se questa è il substrato culturale da cui muove il legislatore dell'Unione nella direttiva del 2012, è necessario analizzare "la traduzione delle intenzioni in norme".

Rispetto ai suoi precedenti<sup>611</sup>, la direttiva sembra assumere nei confronti della RJ un atteggiamento di «apertura condizionata»<sup>612</sup>. Da una parte, infatti, amplia anche ai familiari il campo di applicazione della RJ<sup>613</sup> e moltiplica gli strumenti di giustizia riparativa, includendo oltre alla mediazione penale (unica forma in precedenza prevista dalla decisione quadro del 2001)<sup>614</sup>, anche il dialogo esteso ai

---

«*pharmakon*, che può curare solo intossicando», si leggano le brillanti pagine di RESTA, *La certezza e la speranza*, Bari, 1992, 23-36.

<sup>611</sup> Con riferimento ad altri testi sovranazionali antecedenti la direttiva 2012/29/UE che contemplano forme di giustizia riparativa, si segnalano la Raccomandazione n. R (99) 19 del Consiglio d'Europa sulla mediazione in materia penale; le *Guidelines for a Better Implementation of the Existing Recommendation concerning Mediation in Penal Matters* - ossia la n. R (99) 19 - emanate il 7 dicembre 2007 dalla *European Commission for the Efficiency of Justice* del Consiglio d'Europa; la Risoluzione ONU n. 12/2002, riguardante i *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters*, varata dalla *Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* delle Nazioni Unite; nonché, ovviamente, per ciò che concerne l'Unione europea, la Decisione quadro n. 2001/220/GAI, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, poi sostituita dalla direttiva 2012/29/UE.

<sup>612</sup> PARISI, *Il diritto penale tra neutralizzazione istituzionale e umanizzazione comunitaria*, cit., 7

<sup>613</sup> Art. 1, lett. a) punto ii)

<sup>614</sup> Detto in estrema sintesi, la mediazione reo-vittima (*Victim-Offender Mediation*), istituto cardine di tutto l'impianto della giustizia ripartiva, è un processo attraverso il quale un terzo neutro tenta, mediante scambi fra le parti, di permettere loro di confrontare i propri punti di vista e di cercare con il suo aiuto una soluzione al conflitto che le oppone. La mediazione conferisce, quindi, ai partecipanti poteri di decisionalità nella gestione del conflitto nascente dal reato, aiutando le parti a collaborare per la ricerca di una soluzione mutuamente vantaggiosa. Il vero elemento di novità dell'approccio mediativo è quello di non considerare il reo come colpevole di un reato compiuto ai danni della vittima, ma in un'ottica di relazione di cui il reo e la vittima fanno parte. Viene, quindi, valorizzato l'aspetto relazionale del conflitto con l'obiettivo di affrontarlo, attraverso l'utilizzo di strumenti che consentono al reo e alla vittima di gestire direttamente la controversia in questione.

In argomento, ROSSNER, *Emotions and interaction ritual. A micro Analysis of Restorative Justice*, in *British Journal of Criminology*, 2011, 51, p. 95-119. Nel panorama nazionale, REGGIO, *Giustizia conciliativa, giustizia riparativa: linee per un confronto. Alcuni spunti in margine al dibattito internazionale sulla restorative justice*, in *Tecniche alternative di risoluzione dei conflitti in materia penale*, a cura di Picotti, Padova, 2010, 114.

L'attenzione riservata al tema è testimoniata dal recentissimo *Building Bridges*, un progetto finanziato dall'UE, che mira a stabilire un programma di intervento per vittime e autori di reato, e del programma stesso. *Building Bridges* riunisce un gruppo di vittime di reato, con un gruppo di detenuti per un "dialogo riparativo" e per la formazione. Nel programma, le vittime hanno l'opportunità di incontrare gli autori di reato "non diretti" (cioè detenuti diversi da quelli che hanno commesso il reato contro di loro) per aiutarli a comprendere come il comportamento offensivo in

gruppi parentali (il c.d. *Family group conferencing*)<sup>615</sup> e i consigli commisurativi (*sentencing circles*)<sup>616</sup>. Dall'altra, però, definisce in modo più selettivo presupposti e limiti per il ricorso alla RJ, ritenendo che fattori concreti quali «la natura e la gravità del reato, il livello del trauma causato, la violazione ripetuta dell'integrità fisica, sessuale o psicologica della vittima, l'età, la capacità intellettuale della vittima» possano non solo pregiudicare l'esito positivo del

---

realtà colpisce le vittime. Per le vittime di reato, questa è l'occasione per condividere le esperienze di vittimizzazione, per raccontare la loro storia del crimine commesso contro di loro ed i suoi effetti, a ricevere le scuse, sperimentare un dialogo costruttivo con gli autori di reato, per ottenere una misura di riparazione, per guarire in certo qual modo, e per ottenere sostegno emotivo. Gli autori di reato che partecipano al programma hanno la possibilità di capire che effetti ha il loro comportamento criminale sugli altri, sviluppare più empatia verso le vittime di reato, cambiare la loro prospettiva circa il loro comportamento passato. Essi sono invitati a riflettere sulla funzione che i valori come il rispetto, l'empatia, e la responsabilità potrebbero avere nella loro vita. E, hanno l'opportunità di fare un atto (simbolico) di riparazione per le loro offese passate. Informazioni sul progetto si possono trovare sul sito <http://restorative-justice.eu/bb/>

<sup>615</sup> I FGC allargano il cerchio dei partecipanti all'incontro a persone diverse dalla vittima e il reo, quali i loro familiari o altri soggetti significativi per le parti direttamente coinvolte nel conflitto. Dato che questo modello di giustizia riparativa ha posto come suo obiettivo primario il supporto al reo affinché questi acquisti consapevolezza delle proprie azioni e cambi il proprio comportamento, la presenza della sua famiglia e di altri membri significativi della comunità appare rilevante. Tale modello trae origine da alcune pratiche diffuse nelle comunità aborigene della Nuova Zelanda e, oggi, in quella nazione, rappresenta il modello di gestione ufficiale della giustizia minorile. Come per quello della VOM, il conduttore nella FGC deve essere imparziale e in grado di valutare i bisogni e gli interessi di entrambe le parti coinvolte. In questo modello, centrale appare il ruolo delle famiglie, tanto che può essere considerato come un modello che tende al rafforzamento familiare. Cfr., MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, cit., 151 ss.; REGGIO, *Giustizia conciliativa, giustizia riparativa: linee per un confronto. Alcuni spunti in margine al dibattito internazionale sulla restorative justice*, in *Tecniche alternative di risoluzione dei conflitti in materia penale*, cit., 117.

<sup>616</sup> Questo modello viene utilizzato per raggiungere diversi obiettivi e infatti, attualmente, oltre ai *sentencing circles*, che si occupano delle questioni penali, ci sono *circles* che si occupano di altre tipologie di conflitto, quali ad esempio quelle presenti nel vicinato o nei luoghi di lavoro. Come appare evidente dalla sua stessa definizione, i partecipanti ai *circles* si dispongono in cerchio e, per garantire a tutti la possibilità di esprimere la propria opinione ed essere ascoltati, si passano un *talking piece*, una sorta di testimone che dà il diritto di parlare. In questo modello non esiste un vero e proprio mediatore, ma esistono dei *circles keepers*, che guidano il percorso restando il più possibile esterni allo stesso. Protagonisti sono, oltre alla vittima e il reo e le rispettive famiglie, membri della comunità che rappresentano l'elemento essenziale del modello. Cfr., ancora, MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, cit., 156; REGGIO, *Giustizia conciliativa, giustizia riparativa: linee per un confronto. Alcuni spunti in margine al dibattito internazionale sulla restorative justice*, in *Tecniche alternative di risoluzione dei conflitti in materia penale*, cit., 117.

procedimento di riparazione, ma anche determinare episodi di vittimizzazione secondaria e ripetuta<sup>617</sup>.

In altre parole, la giustizia riparativa va attivata solo se risponde efficacemente all'interesse della vittima"<sup>618</sup>. Sotto quest'ultimo aspetto, dunque, la direttiva invita alla cautela e insiste (ancora una volta) sull'*individual assesment*<sup>619</sup>.

Gli spazi riparativi per la vittima nel processo penale italiano soffrono limiti angusti<sup>620</sup>.

L'introduzione di un meccanismo così diverso - e per certi versi quasi dissonante - rispetto ai principi tradizionali del sistema penale sanzionatorio risulta particolarmente complessa.

---

<sup>617</sup> Cons. n. 46

<sup>618</sup> Art. 12, comma 1, lett. a).

<sup>619</sup> Indicazioni (per certi versi) analoghe erano peraltro già pervenute dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE nei noti casi Gueye e Sanchez (CGUE, 15 settembre 2011, Gueye e Sanchez c. Spagna). Entrambe le vicende traevano origine da fattispecie di maltrattamenti nell'ambito di un rapporto di convivenza, cui era seguita l'applicazione della sanzione accessoria del divieto di contatto tra reo e vittima prevista dall'art. 48 n.2 del codice penale spagnolo (la cui violazione comporta ex art. 468 comma 2 del medesimo codice la realizzazione di un'autonoma fattispecie di reato). Considerata la volontà delle stesse vittime di riprendere il rapporto di convivenza, e dunque di sottrarsi alla misura di protezione del divieto di contatto, il Tribunale di Tarragona ritenne di dover investire la Corte di Giustizia UE della questione se la decisione quadro del 2001 sulla tutela della vittima ostasse ad una normativa interna che escludeva: a) la possibilità di attribuire valore alla volontà della vittima di non applicare la sanzione accessoria del divieto di contatto; b) l'ammissibilità della mediazione penale nei reati intrafamiliari (divieto previsto dall'art. 87-ter n. 5 della *Ley Organica* spagnola 6/1985, così come novellata dalla legge organica 1/2004). Orbene, la Corte decise di pronunciarsi per la conformità della normativa interna al diritto dell'Unione in base ad una duplice argomentazione. Con riferimento alla questione del ruolo da attribuire alla volontà della vittima di sottrarsi alla protezione prevista in suo favore, si dovrebbe secondo la Corte considerare come la tutela penale contro gli atti di violenza domestica sia volta a proteggere non solo gli interessi della vittima come questa li percepisce, bensì anche altri interessi più generali della collettività. Mentre, riguardo al divieto di mediazione nei reati intrafamiliari, la Corte sostiene che la discrezionalità degli Stati membri nell'individuare le tipologie di reato mediabili può essere limitata solo dall'obbligo di applicare criteri oggettivi ai fini della determinazione dei tipi di reati per i quali la mediazione sia ritenuta inadeguata; e l'esclusione della mediazione per le ipotesi di reati intrafamiliari, tenuto conto della loro particolare natura, non sembra fondarsi su criteri privi di oggettività

<sup>620</sup> Non ha attuato la citata Decisione-quadro del 2001 e tantomeno accolto le precedenti Raccomandazioni del Consiglio d'Europa, e così non ha creato strutturati spazi all'interno della nostra giustizia penale per significative esperienze di «giustizia riparativa», che altrove invece hanno portato a indicare la necessità di rimedi alle relative «cattive» prassi. Così, LUPARIA, *L'Europa e una certa idea di vittima (ovvero come una direttiva può mettere in discussione il nostro modello processuale*, in *L'integrazione europea attraverso il diritto processuale penale*, a cura di Mastroianni-Savy, Napoli, 2013, 91 ss.

Forse, l'ostacolo principale alla diffusione di queste pratiche alternative di risoluzione del conflitto è costituito dalle importanti questioni costituzionali che entrano in gioco in questo settore<sup>621</sup>: *in primis*, vi è quella relativa alla compatibilità della mediazione con il principio di obbligatorietà nella persecuzione penale contemplato dall'art. 112 Cost.<sup>622</sup>, funzionale alla salvaguardia dei principi di indipendenza del pubblico ministero e di uguaglianza - in senso formale - di tutti innanzi alla legge penale (art. 3, comma 1, Cost.)<sup>623</sup>.

A ciò si aggiunga il valore fondamentale del principio *nullum crimen, nulla poena sine iudicio* (ex artt. 27, comma 2, e 112 Cost., ed espresso sotto forma di diritto soggettivo dagli art. 6, comma 1, CEDU e 14, comma 1, Patto intern. dir. civ. pol.): i RJ si innestano, infatti, nel corso di un procedimento penale in corso, che non ha ancora individuato il colpevole, anticipandone gli esiti<sup>624</sup>.

---

<sup>621</sup> In realtà analoghi principi costituzionali esistono in molti altri Paesi, in Europa e nel mondo, che hanno avuto indubbiamente maggior "coraggio" in tema di *restorative justice*. Ritenere che la Costituzione costituisca un insormontabile ostacolo all'introduzione nel nostro ordinamento penale di strumenti di giustizia riparativa equivarrebbe a concludere che «nessun altro ordinamento si preoccupi dell'uguaglianza di fronte alla legge e alla giustizia penale, il che pare francamente eccessivo» (CHIAVARIO, *Processo penale e alternative: spunti di riflessione su un "nuovo" dalle molte facce (non sempre definito)*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 411).

<sup>622</sup> Cfr. LUPARIA, *Obbligatorietà e discrezionalità dell'azione penale nel quadro comparativo europeo*, in *Giur. it.*, 2002, 1751 ss. Si immagini una mediazione anteriore alla stessa presentazione della *notitia criminis* - o volta a conseguire la revoca della stessa - non viola il canone di doverosità dell'azione penale soltanto se sottoposta al vaglio di un organo giurisdizionale, che verifichi la concreta inidoneità offensiva del fatto o l'esaurimento del disvalore di esso, e a condizione che resti comunque salva la possibilità, qualora la mediazione non abbia esito positivo, che il procedimento riprenda il suo corso ordinario senza subire condizionamenti dal tentativo di mediazione fallito.

Autorevolmente, sul tema, si veda anche GREVI, *Rapporto introduttivo su «diversion» e «mediation» nel sistema penale italiano*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1983, 1, 52: secondo cui «il principio di obbligatorietà dell'azione penale continua oggi a dominare l'orizzonte del processo penale italiano, lasciando così margini assai ridotti all'accoglimento nel sistema di meccanismi riconducibili all'area della *diversion*».

<sup>623</sup> Corte cost., 15 febbraio 1991, n. 88, in *Giur. cost.*, 1991, 59. Sul contrasto rispetto al principio di obbligatorietà dell'azione penale si veda in dottrina DARAIO, *Il "principio riparativo" quale paradigma di gestione del conflitto generato dal reato: applicazioni e prospettive*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 3, 365.

<sup>624</sup> Qualora presupponesse la reità dell'indagato o imputato, infatti, la mediazione non potrebbe essere innestata in un procedimento penale, perché la manifestazione (esplicita o implicita) di tale convinzione come definitivamente ottenuta dall'organo procedente anteriormente alla conclusione del processo contrasterebbe apertamente con la presunzione di non colpevolezza sancita dall'art. 27, comma 2, Cost. Inoltre, se lo svolgimento della mediazione esigesse la preventiva confessione del soggetto nei cui confronti è instaurato il procedimento, oltre a equiparare di fatto quest'ultima ad una prova, per cui sarebbe superflua qualunque verifica di attendibilità, in sede decisoria si

Le criticità appena rilevate, in realtà, appaiono superabili attraverso un attento bilanciamento degli interessi in gioco: bisognerebbe introdurre i R.J. delineando con chiarezza le ipotesi di reato per le quali è consentito l'avvio di percorsi alternativi e le condizioni perché, all'esito degli stessi, il giudice possa dichiarare il conflitto risolto<sup>625</sup>.

Ma il vizio d'origine delle pratiche mediative va colto non tanto sul piano costituzionale, quanto su quelle delle garanzie processuali, in particolare per quanto riguarda il regime di conoscibilità e utilizzabilità, come elementi probatori, da parte dell'autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi in sede processuale penale ordinaria, di quanto accaduto, dichiarato e documentato durante lo svolgimento dell'attività mediatrice, soprattutto nel caso in cui l'esperimento di tale percorso alternativo di giustizia riparativa non abbia avuto esito positivo<sup>626</sup>.

Infine, ancorché sullo sfondo, a bloccare gli avamposti legislativi in tema di mediazione anche una presa di posizione degli "operatori" del processo: i magistrati, da un lato, temono di perdere autorità; gli avvocati, dall'altro, i loro clienti<sup>627</sup>.

---

incorrerebbe in una violazione del principio *nemo tenetur se detegere*, a sua volta fondato sull'art. 24, comma 2, Cost. e strettamente connesso alla stessa presunzione di non colpevolezza. Sui dubbi di legittimità costituzionale, CAGOSSI, *Esperimenti di giustizia riparativa nell'ordinamento italiano*, in AA.VV., *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 157 ss.

<sup>625</sup> Qualcuno, ad esempio, propone una nuova ipotesi di archiviazione, individuabile nell'esito positivo della mediazione. Così, DARAIO, *Il "principio riparativo" quale paradigma di gestione del conflitto generato dal reato: applicazioni e prospettive*, cit., 366.

<sup>626</sup> Evidenzia questo aspetto MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, cit., 240.

Invero, con il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, il legislatore ha introdotto un piccolo innesto processualpenalista (art. 10), sancendo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso del tentativo di conciliazione, ed estendendo al mediatore la disciplina del segreto professionale.

Sulla modifica, PULITO, *Lo statuto processuale penale del mediatore*, in *Arch. N. proc. pen.*, 2012, 4, 362 ss.

<sup>627</sup> È un problema marginale, ma è concausa delle resistenze italiane alla mediazione. Cfr., BOUCHARD, *La giustizia riparativa. Dal panorama europeo ad un progetto locale di accompagnamento per le vittime di reati*, Relazione al Convegno del C.S.M., *Giustizia riparativa e processo penale: esperienze applicative nazionali ed internazionali. Le prospettive della mediazione penale nell'ordinamento italiano*, Roma, 1-3 marzo 2010; DARAIO, *Il "principio riparativo" quale paradigma di gestione del conflitto generato dal reato: applicazioni e prospettive*, cit., 365.

A ciò si aggiunga che spesso il clamore che i *mass-media* attribuiscono alla cronaca giudiziaria induce, anche i meno esperti, a esprimere considerazioni avventate e superficiali sul tema delicato della criminalità. La percezione, quasi mai suffragata da riscontri empirici, di un progressivo incremento dei reati e, in particolare, dei tassi di recidiva, come pure la constatazione di un ruolo marginale della vittima all'interno del processo, esprimono efficacemente il disorientamento oggi riscontrabile, non solo in Italia, circa il ruolo svolto dal sistema penale<sup>628</sup>.

#### **4. La giustizia conciliativa innanzi al Giudice di Pace**

Nonostante le resistenze appena richiamate, nell'ordinamento italiano esistono alcune norme che contemplano il ricorso a pratiche mediative.

Sintomaticamente, le prime ipotesi di *restorative justice* hanno trovato spazio nell'ambito di due particolari microsistemi che, per via della loro accentuata vocazione sperimentale, hanno costituito il terreno ideale per accoglierle: il processo per i reati di competenza del giudice di pace e il rito penale minorile<sup>629</sup>.

Al contempo, non può tacersi come le esigenze di deflazione ed efficientismo che hanno ispirato la costruzione di questi procedimenti alternativi, fanno legittimamente sospettare che le pratiche mediative previste, più che perseguire il *best interest* della vittima, siano orientate unicamente a velocizzare i processi<sup>630</sup>.

---

<sup>628</sup> RIONDINO, *Giustizia riparativa e mediazione penale*, Relazione tenuta al *First World Congress on Restorative Juvenile Justice* (Lima – Perù 4/7 novembre 2009), in *Apollinaris*, 2009, 1-2, 450.

<sup>629</sup> Cfr., DI CHIARA, *Scenari processuali per l'intervento di mediazione: una panoramica sulle fonti*, cit., 500. In argomento anche Zagrebelsky, secondo cui, «In una società che prenda le distanze dall'idea del capro espiatorio, non dovrebbe il diritto mirare a riparare quella frattura? Da qualche tempo si discute di giustizia riparativa, restaurativa, riconciliativa. Studi sono in corso, promossi anche da raccomandazioni internazionali. Si tratta di una prospettiva nuova e antichissima al tempo stesso che potrebbe modificare profondamente le coordinate con le quali concepiamo il crimine e il criminale: da fatto solitario a fatto sociale; da individuo rigettato dalla società a individuo che ne fa pur sempre parte, pur rappresentandone il lato d'un rapporto patologico. Qualcosa si muove, nella giustizia minorile, nei reati punibili a querela. Ma molto resterebbe da fare» (ZAGREBELSKY, *Che cosa si può fare per abolire il carcere*, in *La Repubblica*, 23 gennaio 2015).

<sup>630</sup> In realtà, anche nel rito penale ordinario si possono rintracciare attività di mediazione: si pensi all'art. 555, comma 3, c.p.p., che contempla un obbligo, in capo al giudice procedente, di

L'analisi che seguirà sarà, dunque, finalizzata a dimostrare se esistano *davvero* meccanismi di giustizia riparativa.

La dimensione conciliativa può definirsi la *ratio essendi* del procedimento innanzi al Giudice di Pace<sup>631</sup>: l'art. 29, infatti, impone al magistrato onorario il dovere di promuovere la conciliazioni fra le parti per i reati procedibili a querela, potendo anche disporre un rinvio della causa, allorché risulti utile per favorire l'accorso fra vittima e offensore. Ove occorra, può avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio. A tutela del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, la norma stabilisce che, qualora il tentativo di conciliazione non vada a buon fine, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione. Allorché invece si addivenga alla conciliazione, il giudice redige il processo verbale attestante la remissione di querela o la rinuncia al ricorso immediato - i cui effetti sono espressamente equiparati alla remissione di querela -, nonché la relativa accettazione<sup>632</sup>.

---

effettuare nel corso dell'udienza di comparizione innanzi al tribunale in composizione monocratica un tentativo di conciliazione tra le parti, sempre che si tratti di un reato perseguibile a querela. Il giudice deve quindi verificare se sussiste la volontà del querelante di rimettere la querela e quella del querelato di accettare la remissione e, in caso di esito positivo, pronuncia sentenza di proscioglimento *ex art. 469 c.p.p.*

Anche l'art. 564 c.p.p., oggi non più vigente, prevedeva che il P.M., per reati procedibili a querela, prima ancora di svolgere attività d'indagine, potesse adoperarsi per un accordo. In chiave storica, TALANI, *Riflessioni in tema di mediazione penale*, in *Leg. pen.*, 2010, 1, 6.

<sup>631</sup> Sul punto si esprime lo stesso d.lgs. 274/2000, laddove all'art. 2, comma, 2, prevede che che, nel corso del procedimento, il giudice di pace debba favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti. Cfr., ORLANDI, *La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia*, cit., 1171. Anche nella Relazione al decreto legislativo si precisa come «la competenza del giudice di pace reca con sé la nascita di un diritto penale più leggero, dal volto mite, e che punta dichiaratamente a valorizzare la conciliazione tra le parti come strumento privilegiato di risoluzione del conflitto». Sul punto si veda CAUTERUCCIO, *Le prospettive della mediazione penale: teoria e prassi giudiziarie*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 10, 1293; TALANI, *Riflessioni in tema di mediazione penale*, cit., 7.

<sup>632</sup> Sulla disciplina di dettaglio, EUSEBI, *Processo e sanzioni relativi alla competenza penale del giudice di pace: il ruolo del principio conciliativo*, in *Competenza penale del giudice di pace e "nuove" pene non detentive*, a cura di Picotti-Spangher, Milano, 2003, 55 ss.; MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, cit., 314 ss.; MATTEVI, *Esiguità e sistema penale del giudice di pace. Analisi giurisprudenziale e prospettive applicative dell'istituto della particolare tenuità del fatto*, in *Tecniche alternative di risoluzione dei conflitti in materia penale*, cit., 53 ss.

Questo tentativo di conciliazione, pur rappresentando un esempio di “diversione”<sup>633</sup> procedurale, non convince: sembra, infatti che conciliazione e mediazione siano solo strumenti, oltretutto eventuali e non necessari, per addivenire alla remissione della querela, e non già tecniche riconciliative autonome, che abbiano un reale valore processuale<sup>634</sup>.

Medesime perplessità suscita la disciplina dell'improcedibilità per particolare tenuità del fatto (art. 34 d.lgs. 274/2000).

Invero, non si prevede espressamente un'attività di mediazione, che tuttavia emerge implicitamente dal dettato normativo nel suo complesso, laddove viene riservato al giudice uno spazio per valutare l'interesse dell'offeso alla prosecuzione del procedimento a fini archiviativi (art. 34, comma 2), oppure per verificare la possibilità di rimuovere l'opposizione dello stesso all'emanazione della sentenza di non doversi procedere (art. 34, comma 3)<sup>635</sup>.

Si tratta, più nel dettaglio, non già di un vaglio preventivo circa la necessità o meno di procedere ulteriormente<sup>636</sup>, ma di una valutazione basata sull'irrelevanza del fatto in quanto tale, per come si è storicamente svolto considerando gli elementi citati dalla norma (danno o pericolo, occasionalità, grado della

---

<sup>633</sup> Il termine, di origine statunitense, indica qualsiasi reazione statuale all'illecito che non consista nella celebrazione del processo penale. In forza della diversione, «reati meno gravi, commessi da soggetti considerati poco pericolosi, vengono estromessi dal processo e risolti al di fuori della giustizia penale, tramite modalità informali». Si tratta in altre parole di alternative, non alla pena, bensì al processo. Tale spinta al pluralismo giudiziario si deve proprio al paradigma della *restorative justice*. Da ultimo, sul tema, Cfr., BERTOLINI, *Esistono autentiche forme di “diversione” nell'ordinamento processuale italiano? Primi spunti per una riflessione*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 18 novembre 2014, 1 ss. Uno dei primi contributi si deve, invece, a RUGGIERI, *Diversion: dall'utopia sociologica al pragmatismo processuale*, in *Cass. pen.*, 1985, 533 ss.

<sup>634</sup> *Contra*, nel senso della «totale sintonia» rispetto alla funzione della mediazione, TALANI, *Riflessioni in tema di mediazione penale*, cit., 8.

<sup>635</sup> V., tra i tanti, APRILE, *Il ruolo della persona offesa nelle recenti riforme del processo penale*, in *Cass. pen.*, 2003, 1734 s.; QUATTROCOLO, voce *Irrelevanza del fatto (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, Annali, II, t. I, Milano, 2008, 519 ss.

<sup>636</sup> Lo precisa DE FRANCESCO, *Commento all'art. 34 – Esclusione di procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto*, in *Leg. Pen.*, 2001, 204 ss.

colpevolezza)<sup>637</sup>, onde verificare se richieda o meno una pena e quindi l'esercizio dell'azione penale con la conseguente celebrazione del processo<sup>638</sup>.

Nella giusta ottica conciliativa, la norma assegna un momento centrale al consenso della vittima, in assenza del quale il meccanismo di *diversion*, pur se astrattamente configurabile, non può essere attivato<sup>639</sup>.

Di recente, con il d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, la particolare tenuità del fatto, è stata "esportata" nel rito ordinario.

Bisogna sgombrare il campo da possibili equivoci di fondo: nonostante l'affinità lessicale, ci troviamo al cospetto di un istituto diverso da quello disciplinato dall'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, tanto dal punto di vista eziologico<sup>640</sup>, che applicativo<sup>641</sup>.

---

<sup>637</sup> Come precisato da Cass., sez. V, 4 settembre 2009, Scalzo, in *CED Cass.*, n. 244910, «la declaratoria di improcedibilità per la particolare tenuità del fatto nel procedimento davanti al giudice di pace implica la valutazione congiunta degli indici normativamente indicati - esiguità del danno o del pericolo; grado di colpevolezza; occasionalità del fatto - e del fatto concretamente commesso, non potendo essere limitata alla fattispecie astratta di reato». In dottrina, sui presupposti, MATTEVI, *Esiguità e sistema penale del giudice di pace. Analisi giurisprudenziale e prospettive applicative dell'istituto della particolare tenuità del fatto*, in *Tecniche alternative di risoluzione dei conflitti in materia penale*, cit., 59 ss.

<sup>638</sup> Come sostenuto da Corte cost., 21 maggio 1991, n. 250, in *www.giurcost.org*, «l'istituto della "irrelevanza del fatto" è assolutamente nuovo nel nostro sistema penale; esso, pur presentando, – e non potrebbe essere altrimenti –, implicazioni di carattere processuale, attiene al diritto sostanziale, in quanto viene a dar vita ad una causa di non punibilità, mai fino ad ora prevista né in linea generale, né limitatamente agli imputati minorenni». Sulla natura giuridica, tra i tanti, CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto nel sistema processuale penale*, Torino, 2006, 154 ss., che ritiene "plausibile" la collocazione dell'art. 27 tra le cause di esenzione dalla pena.

<sup>639</sup> Cfr. MATTEVI, *Esiguità e sistema penale del giudice di pace. Analisi giurisprudenziale e prospettive applicative dell'istituto della particolare tenuità del fatto*, in *Tecniche alternative di risoluzione dei conflitti in materia penale*, cit., 75.

Di recente, chiamate a pronunciarsi proprio in tema di consenso, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno precisato che, nel procedimento davanti al giudice di pace, dopo l'esercizio dell'azione penale, la mancata comparazione in udienza della persona offesa, ritualmente citata ancorché irreperibile, non è di per sé di ostacolo alla dichiarazione di particolare tenuità del fatto, in quanto l'opposizione prevista come condizione ostativa dall'art. 34 comma 3 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, deve essere necessariamente espressa e non può essere desunta da atti o comportamenti che non abbiano il carattere di una formale ed inequivoca manifestazione di volontà in tal senso (Cass., sez. un., 27 ottobre 2015, P.G. in proc. Steger, in *CED Cass.*, n. 264547).

<sup>640</sup> Nella disciplina sul Giudice di Pace si parla di una "causa di esclusione della procedibilità"; al contrario, il d.lgs. 28 del 2015 ha introdotto con l'art. 131-*bis* c.p. una nuova causa di non punibilità. Di recente, sulla natura dell'istituto, Corte cost., 3 marzo 2015, n. 25, in

Il punto di contatto si rintraccia, piuttosto, fra gli intenti: lo strumento processuale di nuovo conio, infatti, condivide con il suo omologo antesignano la finalità di deflazione del carico giudiziario<sup>642</sup>, non interessandosi direttamente delle esigenze di riparazione dell'offeso<sup>643</sup>.

In generale, tanto dalla disciplina della conciliazione, quanto da quella sull'esiguità del fatto, si ricava l'impressione che si vogliano perseguire finalità prevalentemente deflative, e non riparative, e che il rilievo dato alla mediazione si inserisca più che altro nelle logiche della giustizia negoziata, in un'ottica ancora ben lontana dal modulo «win-win» della RJ di matrice europea<sup>644</sup>.

Qualche segnale positivo proviene dall'istituto della estinzione del reato a seguito della riparazione del danno cagionato, da attuarsi attraverso la restituzione o il risarcimento del danno e l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose (art. 35 d.lgs. 274/2000)<sup>645</sup>.

Questo strumento processuale va salutato con favore nella misura in cui introduce la possibilità di compensare il danno *in itinere iudicii*: è noto come la giustizia

---

*www.giurcost.org*. Il distinguo tra le due previsioni è evidenziato da SANTORIELLO, *Non punibilità per particolare tenuità del fatto*, in *Arch. pen.* online, 2015, 4, 1 ss.

<sup>641</sup>Nel senso che la “nuova” norma «contiene un minor numero di requisiti di applicabilità (la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento) e, dunque, copre una costellazione di casi in linea di massima più estesa di quelli interessati dalle clausole speciali per la giustizia mite del giudice di pace», BRUNELLI, *Diritto penale domiciliare e tenuità dell'offesa nella delega 2014*, in *Leg. pen.*, 2014, 455.

<sup>642</sup> Con l'istituto della tenuità del fatto, invece, si intende agevolare la fuoriuscita dal sistema giudiziario di condotte che, pur integrando gli estremi del fatto tipico, antiggiuridico e colpevole, appaiono non meritevoli di pena «in ragione dei principi generalissimi di proporzione e di economia processuale» Cfr. *Relazione allo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto*, trasmesso alla Presidenza del Senato il 23 dicembre 2014. Sul punto v. PALAZZO, *Nel dedalo delle riforme recenti e prossime venture*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 1706.

<sup>643</sup> Nonostante ciò, gli dedica delle attenzioni: In presenza delle condizioni di cui all'art. 131-bis c.p., il pubblico ministero che intenda optare per l'archiviazione ha l'obbligo di darne comunicazione alla persona sottoposta ad indagini e alla persona offesa, ancorché questa non abbia chiesto di essere informata, sistema che risulterà non sempre agevole, soprattutto nel caso di reati plurioffensivi. Sull'argomento si permetta il rinvio a Cap. II, 1.2

<sup>644</sup> V., MENNA, *Mediazione con gli offesi e con gli enti rappresentativi di interessi diffusi*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 5, 599.

<sup>645</sup> Sull'istituto, in generale, GARUTI, *Il trattamento processuale delle condotte riparatorie*, in AA.VV., *Le definizioni alternative del processo penale davanti al giudice di pace. Conciliazione, irrilevanza e condotte riparatorie*, Milano, 2003, 139 ss.; QUATTROCOLO, *Commento all'art. 35 – Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie*, in *Leg. Pen.*, 2001, 205.

riparativa, fra i suoi innumerevoli vantaggi, annoveri anche la celerità del ristoro<sup>646</sup>.

Al contempo, sembra che sia venuto meno un aspetto essenziale dei *Restorative justice*: il consenso della vittima. Si prevede, infatti, che il Giudice all'udienza di comparizione, sentite le parti, ritenendo congrue le attività risarcitorie, possa emettere decreto di estinzione del reato, anche nell'ipotesi di dissenso dell'offeso. È un problema solo apparente, innanzitutto perché la vittima, pur non potendo inibire il meccanismo, al pari della altre parti private, viene coinvolta nel contraddittorio camerale che precede la decisione e ciò appare sufficiente sul piano partecipativo<sup>647</sup>; a ciò si aggiunga la garanzia della motivazione, che dovrà dimostrare come la riparazione abbia soddisfatto tanto le esigenze compensative della vittima, quanto quelle retributive e preventive<sup>648</sup>.

---

<sup>646</sup> Ancora, sul punto, DI CHIARA, *La premura e la clessidra. I tempi della mediazione penale*, cit., 377 ss.

<sup>647</sup> Potrà, inoltre, ricorrere per Cassazione avverso quella sentenza laddove non sia stata sentita dal giudice, quantomeno prospettando l'abnormità del provvedimento gravato. Cfr., APRILE, *Il ruolo della persona offesa nelle recenti riforme del processo penale*, cit., 507.

Di contro, non sarà ammesso l'appello ai soli effetti civili: sul punto si è espressa Cass., sez. un., 31 luglio 2015, P.C. in proc. Sbaiz, in *CED Cass.*, n. 264240, intervenuta a dirimere l'annoso contrasto nato sul punto in giurisprudenza, stabilendo che tale pronuncia «limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile».

*Contra*, Cass., sez. V, 26 giugno 2013, P.C. in proc. De Biasi, *ivi*, n. 256323; Cass., sez. IV, 24 novembre 2010, P.C. in proc. Principi, *ivi*, n. 248459, secondo cui la sentenza è appellabile anche agli effetti penali: questa pronuncia contiene valutazioni incidenti sul merito della pretesa civilistica, potenzialmente pregiudizievoli per gli interessi della parte; inoltre, la possibilità di impugnare, ai soli effetti civili, le sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio di primo grado (per le quali non sia stato avanzato ricorso *ex art.* 21, d.lgs. n. 274/2000), ai sensi dell'art. 576 c.p.p., trova applicazione anche nel procedimento di pace, giusto il richiamo generale contemplato nell'art. 2 dello stesso d.lgs. n. 274/2000. Tale prospettazione coinvolge l'impugnazione degli effetti penali: il tradizionale difetto di legittimazione della parte civile a impugnare gli effetti penali è qui superato dalla natura ambivalente della causa estintiva, *ex art.* 35, d.lgs. n. 274/2000, che implica un'attività risarcitoria dell'imputato prima della celebrazione del giudizio. In tal modo, non essendo possibile scindere effetti civili ed effetti penali, è da ritenersi ammissibile l'impugnazione della parte civile.

<sup>648</sup> Anche di questa questione si sono occupate le Sezioni Unite lo scorso luglio (Cass., sez. un., 31 luglio 2015, P.C. in proc. Sbaiz, cit.), chiarendo come «nel procedimento davanti al giudice di pace, l'art. 35, comma primo del d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, nel correlare l'estinzione del reato alla valutazione di congruità del giudice, presuppone che siano state sentite le parti ma non che sia stato acquisito il consenso della persona offesa; ne deriva che è legittima la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno qualora, pur nel dichiarato dissenso della persona offesa per l'inadeguatezza della somma di denaro posta a sua disposizione dall'imputato

Peraltro, non si sarebbe potuti giungere a conclusioni differenti, senza sbilanciare il sistema in senso vittimologico, laddove il consenso preventivo si sarebbe potuto trasformare in una sorta di incoraggiamento a condotte processuali “sleali” in quanto tendenti a strumentalizzare la natura del processo penale.

Se un appunto si può muovere alla disciplina in commento, riguarda l’intima natura del meccanismo.

Annoverato astrattamente fra i nuovi strumenti “riparativi”, sembra piuttosto risolversi nella prassi in un risarcimento anticipato.

Vi sono diversi indici rivelatori a sostegno di tale affermazione. Innanzitutto la natura esclusivamente monetaria della riparazione *ex art. 35*. Si parla, infatti, di restituzioni o risarcimento, proponendo così la classica distinzione fra risarcimento in forma specifica o per equivalente.

Per quanto riguarda l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, può trattarsi di prestazioni non monetizzabili, ma sono comunque rivolte all’aspetto materiale di una vicenda<sup>649</sup>.

Ci si può chiedere allora se sia appropriato il termine “riparazione”, quando in realtà sembra che si voglia indicare un semplice risarcimento. L’impressione che se ne ricava è che la norma analizzata preveda di fatto un’estinzione del reato per avvenuto risarcimento del danno, risarcimento che, forte del suo essere un fatto facilmente e obiettivamente verificabile, annulla l’effetto negativo del reato e può far venir meno, dal punto di vista statutario, la necessità di un processo. Se ne trova conferma in alcune pronunce giurisprudenziali, secondo le quali sarebbe sufficiente che le pretese vengano soddisfatte da persone terze rispetto all’imputato, purché siano state provocate, sollecitate e non ostacolate da quest’ultimo<sup>650</sup>.

---

quale risarcimento, il giudice esprima una motivata valutazione di congruità della stessa con riferimento alla soddisfazione tanto delle esigenze compensative quanto di quelle retributive e preventive».

<sup>649</sup> Cfr., BERTOLINI, *Esistono autentiche forme di “diversione” nell’ordinamento processuale italiano? Primi spunti per una riflessione*, cit., 9; QUATTROCOLO, *Commento all’art. 35 – Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie*, cit., 205.

<sup>650</sup> Così, Giud. pace Bologna, 12 febbraio 2003, inedita, che riprende l’impostazione di Corte cost., 23 aprile 1998, in *Cass. pen.*, 1998, 2297 ss.. In dottrina, GARUTI, *Il trattamento processuale delle condotte riparatorie*, in AA.VV., *Le definizioni alternative del processo penale davanti al giudice di pace. Conciliazione, irrilevanza e condotte riparatorie*, cit., 142.

Non importa chi “ripari” (o meglio, risarcisca), purché qualcuno lo faccia. Inutile dire che la logica della *restorative justice* pretenderebbe tutt’altro, quanto meno uno sforzo del reo, un suo impegno personale e costruttivo, che dia la misura di quanto causato e faccia prendere coscienza del male inferto.

In generale nella disciplina del Giudice di pace non sembra ancora dominante una visione del reato come conflitto interpersonale, di cui il fatto tipico è solo l’esternazione ultima, né un’attenzione alla persona, alla sua storia e alla sua riabilitazione, elementi che costituiscono invece i presupposti dell’idea di diversione. È infatti sull’aspetto più propriamente umano, sulle conseguenze a livello emotivo, sul bisogno di ascolto reciproco e di ricostruzione della relazione, oltre che sull’intervento a livello delle cause più profonde della conflittualità, che punta il modello di giustizia riparativa in senso proprio.

Non va tuttavia negato che la disciplina *de qua* costituisca una importante via d’ingresso per la riparazione nel nostro ordinamento.

## **5. La mediazione nell’ambito della giustizia penale minorile**

Il processo minorile è stato il primo luogo che ha visto svilupparsi al suo interno significative sperimentazioni mediative, in ragione delle peculiari e fondamentali esigenze del soggetto sottoposto a procedimento penale.

Le tecniche di *restorative justice* della cultura giuridica anglo-americana<sup>651</sup> hanno ispirato la normativa processuale in materia penale minorile, incontrando accoglimento sul piano internazionale<sup>652</sup>.

---

<sup>651</sup> Ne sono un esempio i *restitution movements* diffusi negli USA alla fine degli anni Sessanta. Cfr. G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada: uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, cit., 73 s. Cfr., inoltre, DEL TUFO, *Vittima del reato*, in *Enc. dir.*, XLVI, 1993, 996; ID., *La tutela della vittima in una prospettiva europea*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, 890 ss.

<sup>652</sup> La storia della politica criminale minorile in Europa si è caratterizzata per una progressiva riduzione dell’intervento penale ordinario, tradizionalmente segnato da rigidità inidonee a consentire un approccio serio alla devianza giovanile. Tra i primi documenti in cui emerge la necessità di elaborare una più organica normativa in tema di procedure conciliative devono essere annoverati quelli relativi al *VII Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine ed il*

Normativa italiana pilota è sicuramente il d.P.R. n. 448 del 1988, che tuttavia accoglie una prospettiva orientata all'autore, antepoendo il fine della crescita psicologica e del reinserimento sociale del reo a quello inerente alla tutela dell'offeso, che non può costituirsi parte civile, né avvalersi del giudicato penale nell'eventuale azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno derivante dal reato (art. 10 del d.P.R. citato)<sup>653</sup>.

---

*trattamento dei delinquenti*, svoltosi a New York nel 1985. In essi si consiglia agli Stati di incentivare sistemi non giudiziari di risoluzione delle controversie improntati alla mediazione, così da favorire la possibilità del riconoscimento del diritto della vittima alla riparazione anche attraverso mezzi non giudiziari quali, per l'appunto, la mediazione, la conciliazione, l'arbitrato o eventuali pratiche consuetudinarie.

Tappa fondamentale è rappresentata dalle *Regole minime concernenti l'amministrazione della giustizia per i minori (Regole di Pechino)* del 1985, ove si auspica il ricorso a strumenti extra-giudiziari in qualsiasi stato e grado del processo che veda imputato un minore, in modo da limitare conseguenze sanzionatorie negative per la formazione e la crescita del fanciullo accompagnandolo in un percorso di tipo riparativo-restitutivo.

Il documento più importante è sicuramente la *Convenzione ONU sui diritti del fanciullo*, stipulata a New York il 20/11/1989, una pietra miliare della giustizia riparativa e della mediazione minorile. La Convenzione, oltre a essere un valido strumento di promozione e protezione dei diritti dell'infanzia, rappresenta un'utile fonte normativa per sollecitare, nell'ambito degli ordinamenti dei singoli Stati, la revisione critica delle modalità sanzionatorie dirette ai minorenni, indicando una pedagogia dello sviluppo umano la quale fa appello non solo a politici e giuristi, ma a tutti coloro che concorrono alla costruzione della personalità dei più giovani. Ad essa è seguita la *Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli*, stipulata a Strasburgo il 25/01/1996.

Anche il Consiglio d'Europa si è interessato al tema con tre Raccomandazioni (la *Raccomandazione (87) 20*, la *(99) 19* e la *(2006)8*, reperibili in *eur-lex.europa.eu*).

Da ricordarsi, infine, la *Declaration of Basic Principles on the Use of Restorative Justice. Programmes in Criminal Matters*, prodotto finale del X Congresso Internazionale delle Nazioni Unite sulla "Prevenzione del crimine e degli autori di reato", celebrato a Vienna nel 2000, ove è stata messa in luce l'urgenza della prevenzione del crimine nonché del trattamento dei delinquenti, con particolare attenzione alla sfera minorile (su cui, Cfr., MANNOZZI *Problemi e prospettive della giustizia ripartiva alla luce della "Dichiarazione di Vienna"*, in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, 2000, 1-3, 1-28).

<sup>653</sup> Per una ampia ed esauriente disamina del d.P.R. 448/88, GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile*, Milano, 2009, *passim*.

Inoltre, sul tema, BOUCHARD, *Vittime e colpevoli: c'è spazio per una giustizia riparatrice?*, in *Questioni giustizia*, 1995, 4, 887 ss.; CAVALLO, *Le nuove linee di indirizzo e di coordinamento in materia di mediazione penale minorile*, in *Minori giustizia*, 2008, 357 ss.; CERETTI, *Progetti per un ufficio di mediazione penale presso il Tribunale per i minorenni di Milano*, in *La sfida della mediazione*, a cura di Pisapia-Antonaci, Padova, 1997, 97 ss.; GIUNTA, *Oltre la logica della punizione: linee evolutive e ruolo del diritto penale*, in *Pena, riparazione*, a cura di Mannozi-Ruggieri, Atti del Convegno di Como, 13-14 maggio 2005, Varese, 2007, 61-74; GRILLO, *Brevi riflessioni su di un istituto dalle molteplici sfaccettature: la mediazione minorile nei conflitti in famiglia e nel processo penale davanti al tribunale per i minorenni*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2008,

Ciò non significa che la vittima sia del tutto assente: il legislatore prevede, quale possibile contenuto delle prescrizioni imposte al minore in sede cautelare *ex art.* 20, la riparazione del danno e lo svolgimento di prestazioni di pubblica utilità.

Le ipotesi in cui possono attivarsi procedimenti di mediazione nell'ambito del processo penale minorile sono essenzialmente tre.

In primo luogo, l'art. 9 del d.P.R. n. 448 del 1998 consente al magistrato del pubblico ministero di acquisire, nella fase delle indagini preliminari, elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne, al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto, nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili. Ai sensi del secondo comma di tale articolo, l'organo inquirente e il giudice possono avvalersi, oltre che degli strumenti di accertamento ordinari, anche di informazioni assunte da «persone che abbiano avuti rapporti con il minorenne»; inoltre, il magistrato può «sentire il parere di esperti», potendo prescindere dalle formalità di procedura<sup>654</sup>. Si ritiene egli possa contattare gli operatori degli uffici di mediazione al fine di valutare la rilevanza sociale del fatto, nonché l'opportunità che il minore si adoperi per riparare il danno.

Ebbene, emerge *ictu oculi* come l'obiettivo del processo penale minorile non risieda esclusivamente nell'accertare i fatti e le responsabilità del reo, ma anche

---

643 ss.; LANZA, *Mediazione e procedimento penale minorile*, in *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, a cura di Pennisi, Milano, 2004, 433 ss.; MARTUCCI, *Gli spazi della mediazione penale nel processo minorile: riflessioni su dieci anni di "sperimentazioni"*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 1413 ss.; PICOTTI (a cura di), *La mediazione nel sistema penale minorile*, Padova, 1998; PONTI (a cura di), *Tutela della vittima e mediazione penale*, Milano, 1995.

<sup>654</sup> La principale novità della norma consiste, quindi, nel consentire l'accertamento delle caratteristiche soggettive – individuali, ambientali, economiche, sociali e familiari – del minore, accertamento precluso (salvi i profili concernenti l'eventuale esclusione dell'imputabilità) *ex art.* 220, comma 2, c.p.p., rispetto agli adulti: su questa via si permette di costruire, per la prima volta, una solida base per strategie d'intervento modellate sulle necessità concrete del minore stesso. Al magistrato viene attribuita, in particolare, la possibilità di sentire tutte le persone che abbiano avuto rapporti con l'imputato. Si prevede, altresì, che il giudice possa avvalersi del parere di esperti «senza alcuna formalità» (e, pertanto, senza la necessità di disporre una perizia in senso formale). Sembra rintracciarsi quell'invito alla valutazione concreta richiesto dal legislatore europeo; tuttavia la previsione, benché avanguardistica, riguarda il solo imputato minorenne.

nell'analizzare tutte le caratteristiche proprie della personalità del minore (*ex art. 9*) che abbia commesso un reato.

All'esito di questo *individual assesment*, è possibile vagliare fin dalla fase delle indagini preliminari la disponibilità del minorenne indagato a incontrarsi con la vittima, a riconsiderare la condotta posta in essere e ad avviare un processo di responsabilizzazione anche attraverso un'attività di riparazione.

Questa mediazione deve, però, essere condotta nel rispetto delle garanzie processuali del minore, riducendo il più possibile i rischi derivanti dal contatto col sistema giudiziario, e assicurando la specializzazione degli operatori della giustizia minorile<sup>655</sup>.

Un ulteriore spazio mediativo si rintraccia nell'art. 27 del d.P.R., in forza del quale il giudice, se dagli accertamenti sono emerse la tenuità del fatto<sup>656</sup> e l'occasionalità del comportamento<sup>657</sup>, può, su richiesta del pubblico ministero, pronunciare sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando

---

<sup>655</sup> La suddetta attività richiede, dunque, a operatori specializzati, identificati nei componenti dell'Ufficio per la mediazione, una verifica circa l'esistenza delle condizioni e delle risorse necessarie a supportare e gestire un percorso di mediazione con la vittima. Qualora tale accertamento preventivo dovesse avere esito positivo, vittima e indagato, che devono comunque prestare il loro consenso alla mediazione, possono così incontrarsi e confrontarsi alla presenza di un operatore dell'Ufficio per la mediazione. DE LEO, *Attribuzione di responsabilità ai minori autori di reato: un confronto tra approccio lassista, punitivo e promozionale*, in *Psicologia giuridica e responsabilità*, a cura di Gullotta- Zettin, Milano, 1999, 267 ss.

<sup>656</sup> Il giudizio sulla *tenuità del fatto* comporta un'attenta analisi sia delle caratteristiche oggettive del fatto, sia di quelle soggettive (*ex art. 133 c.p.*). Innanzitutto, bisogna verificare le modalità della condotta: un'accurata valutazione di queste ultime potrebbe infatti ridimensionare la gravità del reato, che del resto non sarà valutata tenendo conto dei soli parametri utilizzati in rapporto alla devianza degli adulti, ma considerando altresì la particolare situazione del minore come soggetto in formazione. Cfr. MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, cit., 259 ss.

<sup>657</sup> Il giudizio sull'occasionalità del comportamento implica, a sua volta, la necessità di reperire il maggior numero di informazioni circa le modalità comportamentali assunte dal giovane reo precedentemente alla commissione del delitto. Come emerge dalla giurisprudenza di merito, la non occasionalità della condotta non può desumersi da un carattere ritenuto incline al delinquere. La condotta occasionale può anche risultare il culmine di scelte impulsive determinate dalle caratteristiche dell'incoscienza e di una scarsa maturità, che, conformemente all'esperienza psicologica, sono proprie di un adolescente. Cfr. Trib. Min. Cagliari, 7 febbraio 1995, in *Foro it.*, 1996, 450 ss.: «Il carattere dell'occasionalità della condotta non implica una condotta episodica o unica. Può essere considerata occasionale anche una condotta che, seppur reiterata, non sia sistematica, cioè tale da manifestare una tendenza deviante e sia attuata per una finalità ludica».

l'ulteriore corso del procedimento pregiudichi le esigenze educative del minore<sup>658</sup>.

Bisogna sottolineare il collegamento tra tale previsione e quella di cui all'art. 9, in quanto gli elementi di valutazione acquisiti attraverso la procedura di mediazione, possono costituire i parametri per giungere al provvedimento *ex art. 27*.

Emerge come questa ipotesi di proscioglimento non risponda solo a meri intenti di depenalizzazione, ma, al contrario, costituisca un'opportunità, concessa al minore, in vista di un cammino verso la riassunzione di responsabilità nei confronti della vittima e della società. È come se la riconciliazione tra il minore e la vittima del reato consenta di considerare il fatto di reato "attenuato", in ragione della realizzazione di una condotta sostanzialmente "antagonista" dell'offesa perpetrata.

Ulteriore strumento riparativo è quello previsto dall'art. 28, che, nel disciplinare la sospensione del processo con messa alla prova (*c.d. probation*) dell'imputato minore, autorizza il giudice ad impartirgli prescrizioni volte a riparare le conseguenze del reato, promuovendone la conciliazione con la vittima.

Decorso il periodo di sospensione, se - tenuto conto del comportamento del minore e dell'evoluzione della sua personalità - la prova dà esito positivo, il reato è estinto<sup>659</sup>.

Siamo in questo caso innanzi ad una forma particolarmente radicale di *diversion*, in grado di legittimare pratiche di mediazione già nelle fasi prodromiche alla celebrazione del procedimento<sup>660</sup>.

---

<sup>658</sup> Il proscioglimento per irrilevanza del fatto non sarà più interpretato, ove supportato dalla mediazione, come una decisione che risponda a meri intenti di depenalizzazione e deflazione processuale, ma, al contrario, come un'opportunità, concessa al minore, in vista di un cammino verso la riassunzione di responsabilità nei confronti della vittima e della società. Tale decisione viene assunta dopo aver sentito il minore, gli esercenti la potestà genitoriale e la persona offesa.

<sup>659</sup> Al fine di attivare la procedura di mediazione volta alla riparazione del danno e alla riconciliazione tra reo e vittima, il giudice deve in prima battuta verificare la sussistenza del consenso delle parti. Per quanto concerne il minore imputato, si ritiene necessario anche il consenso dei genitori, poiché sembra inopportuna un'attività di mediazione senza la partecipazione di soggetti così importanti per la vita del minore. L'esito della procedura di mediazione verrà comunicato al giudice, il quale ne terrà conto al fine del prosieguo del processo e di un'eventuale dichiarazione di estinzione del reato, a cui si procede nel caso di esito positivo della messa alla prova.

<sup>660</sup> Infatti, mentre l'attività di mediazione prevista nell'ambito della giurisdizione penale del giudice di pace è attivabile solo per un numero ben individuato di reati, vale a dire per quelli

La prevista possibilità di elaborare, già in fase processuale, un progetto (ri)educativo responsabilizzante, che concretizzi l'unica reazione al comportamento deviante, sovverte – in una logica che coniuga istanze di intervento sociale e paradigmi di giustizia riparativa – il dogma secondo cui solo l'entità e la natura della sanzione rappresenterebbero adeguatamente al reo il disvalore dell'illecito.

Al contempo, in chiave critica, non può tacersi la diffidenza registrata nella prassi, I problemi, come è stato opportunamente sottolineato dalla dottrina<sup>661</sup>, riguardano essenzialmente il consenso delle parti alla mediazione (laddove il legislatore ha rimesso unicamente al giudice la decisione circa l'opportunità di sospensione<sup>662</sup>) e la valutazione della mediazione stessa.

Sotto quest'ultimo profilo, nessun problema ove l'esito della valutazione sia positivo, potendosi dichiarare estinto il reato; al contrario, un'eventuale responso negativo crea disfunzioni dal punto di vista processuale poiché, secondo un orientamento avallato anche dalla Corte Costituzionale<sup>663</sup>, per poter addivenire alla sospensione del processo con messa alla prova il giudice deve ritenere

---

devoluti alla competenza di questo giudice onorario, nel contesto del processo penale minorile non sono stabilite preclusioni oggettive al ricorso alla mediazione, ma soltanto quelle relative alla possibilità di definire il procedimento per mezzo delle formule previste dagli artt. 27 e 28 del d.P.R. n. 448 del 1998.

<sup>661</sup> MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, cit., 271 ss.

<sup>662</sup> Il giudice "sente" le parti, ma decide autonomamente, e ciò apre la strada a possibili strumentalizzazioni utilitaristiche sia da parte del minore che della vittima, oltre che a rischi di vittimizzazione secondaria, potendo la persona offesa sentirsi in qualche modo costretta a mediare per non avvertire la responsabilità della sorte giudiziaria del minore. Cfr., MUZZICCA, *La sospensione del processo con messa alla prova per gli adulti: un primo passo verso un modello di giustizia riparativa?*, in *Proc. pen. giust.*, 2015, 3, 162.

<sup>663</sup> Corte cost., 14 aprile 1995, n. 125, in [www.giurcost.org/decisioni/1995](http://www.giurcost.org/decisioni/1995). La Corte, sancendo l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 4, del d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, che precludeva l'accesso alla messa alla prova dell'imputato che avesse chiesto il giudizio abbreviato o il giudizio immediato, statui che l'impugnazione per cassazione proponibile dall'imputato e dal suo difensore avverso l'ordinanza dispositiva della messa alla prova poteva investire tutti i possibili vizi di legittimità o di motivazione dell'ordinanza, il più significativo dei quali doveva essere individuato nel difetto di «un giudizio di responsabilità penale che si sia formato nel giudice», giudizio che veniva qualificato come «presupposto concettuale essenziale» del provvedimento, la cui carenza avrebbe imposto il proscioglimento.

sussistente la responsabilità dell'imputato, con conseguenti frizioni con la presunzione di innocenza ed il diritto di difesa<sup>664</sup>.

Ecco allora che tali *impasse*, uniti ai cronici *deficit* economici e strutturali, spiegano la scarsa rilevanza pratica dell'istituto nel processo minorile e, allo stesso tempo, la sua incoerenza con un concetto di giustizia riparativa costituzionalmente compatibile<sup>665</sup>.

## **6. Una nuova finestra per la mediazione penale nella disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova**

I microcosmi processuali analizzati, pur offrendo degli spazi per la valorizzazione della vittima, l'auto-responsabilizzazione delle parti e la gestione condivisa del conflitto, non sembrano realizzare sufficientemente i principi enucleati dalla *Restorative Justice*.

---

<sup>664</sup> In tal senso, cfr., tra gli altri, BOUCHARD, *Processo penale minorile*, in *Dig. pen.*, X, Torino, 1995, 152; CARACENI, *Processo penale minorile*, in *Enc. dir.*, IV Agg., Milano, 2000, 1038. In giurisprudenza, v., per tutte, Cass., sez. I, 23 marzo 1990, n. 5399, in *Giur. it.*, 1991, II, 289, con nota di MANERA, *Sull'applicabilità della "probation" processuale nel giudizio di appello*; App. Roma, sez. Minorile, 17 maggio 1995, in *Giur. merito*, 1995, II, p. 764, con nota di SANTACROCE, *Ancora sui presupposti per l'applicazione del probation: la natura provvisoria dell'affermazione di responsabilità contenuta nell'ordinanza di sospensione del processo e messa alla prova e i suoi effetti*.

<sup>665</sup> Il numero dei provvedimenti di messa alla prova può essere messo a confronto con il numero complessivo dei minorenni denunciati per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale, per ottenere un indice che esprima il tasso di applicazione di questo provvedimento; si tratta ovviamente di un'approssimazione dal momento che non tutti i soggetti nei cui confronti è stata applicata la messa alla prova negli anni considerati sono entrati nel circuito penale nello stesso periodo. Nell'anno 2011, ultimo aggiornamento disponibile per i dati Istat, l'indice è risultato pari a 15,7%, un valore molto più alto rispetto ai primi anni della serie storica e in aumento rispetto agli anni immediatamente precedenti, a conferma che l'aumento nell'applicazione della misura è effettivo e non è influenzato dal numero dei minori che entrano nell'area penale. Tale valore indica che, in media, su sei/sette minori che entrano nel circuito penale ad uno è applicata la messa alla prova (Fonte: Ministero della Giustizia, Dipartimento Giustizia Minorile, Servizio statistica per l'anno 2013). A partire dal 2012 i dati sui provvedimenti di sospensione del processo e messa alla prova sono acquisiti dal Sistema Informativo dei Servizi minorili (SISM). Nel 2014, sono stati 3261 (Fonte: Dipartimento per la giustizia minorile - servizio statistica).

Una buona spinta dinamica al sistema è stata data dalla recente l. 28 aprile 2014 n.67, che ha introdotto una nuova forma di sospensione del processo con messa alla prova, destinata ad adulti imputati di reati di gravità medio – bassa.

Il legislatore, attraverso una novellazione multipla<sup>666</sup>, ha inteso offrire immediatamente all'imputato (soprattutto se non recidivo e accusato di un reato di minore gravità<sup>667</sup>) un trattamento individualizzato «che ne faciliti il recupero e eviti il danno derivante non solo dalla detenzione in un istituto di pena (spesso fertile terreno criminogenetico), ma anche dallo stigma, a volte indelebile, che segue la condanna»<sup>668</sup>.

Il nucleo della messa alla prova, delineato al secondo comma dell'art. 168-*bis* c.p., è contenuto in un programma la cui elaborazione *ex art.* 141-*ter* norme att. è attribuita agli uffici locali dell'esecuzione penale esterna (Uepe). L'ufficio, dopo l'indagine socio-familiare, redige il progetto, acquisendo il consenso

---

<sup>666</sup> La legge ha inserito all'interno del codice di procedura penale il nuovo titolo V-*bis*, rubricato appunto "Sospensione del procedimento con messa alla prova" (articoli da 464-*bis* a 464-*nonies* c.p.p.). Sono stati inoltre introdotti, all'interno del codice penale, gli articoli 168-*bis*, 168-*ter* e 168-*quater*, nonché i nuovi articoli 141-*bis* e 141-*ter* delle norme di attuazione del codice di rito. Per commenti alla legge ancora in fase di progettazione, VIGANÒ, *Sulla proposta legislativa in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 1300 ss. A seguito dell'emanazione della legge n. 67/2014, BERTOLINI, *Esistono autentiche forme di "diversione" nell'ordinamento processuale italiano? Primi spunti per una riflessione*, cit., 13 ss.; BOVE, *L'istituto della messa alla prova "per gli adulti": indicazioni operative per il giudice e provvedimenti adottabili*, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it), 27 novembre 2014, 1 ss.; CONTI-MARANDOLA-VARRASO (a cura di), *Le nuove norme sulla giustizia penale*, Padova, 2014, 262 ss.; GIUNCHEDI, *Probation Italian style: verso una giustizia riparativa*, in *Arch. pen.*, 2014, 3, 1 ss.; MARANDOLA, *La messa alla prova dell'imputato adulto: ombre e luci di un nuovo rito speciale per una diversa politica criminale*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 674 ss.

<sup>667</sup> Dal punto di vista sostanziale, l'art. 168-*bis* c.p. riserva l'applicazione del nuovo istituto a reati di scarsa gravità, determinata con riguardo all'entità della sanzione edittale (pena pecuniaria o pena detentiva – esclusiva, congiunta o alternativa – non superiore nel massimo ai quattro anni) ovvero mediante il richiamo dell'elenco di delitti contenuto nel secondo comma dell'art. 550 c.p.p. Dal punto di vista soggettivo è esclusa la concedibilità della sospensione per più di una volta e la sua applicazione ai delinquenti e contravventori abituali, ai delinquenti professionali e per tendenza. La recidiva non è considerata un limite soggettivo all'operatività dell'istituto ed, anzi, la finalità di recupero sociale della messa alla prova potrebbe esigere un'applicazione privilegiata per il delinquente recidivo, il quale mostra maggiore necessità di un trattamento "alternativo" alla giustizia ordinaria; in senso opposto, la prassi potrebbe orientarsi nel sostenere che il delinquente recidivo, con la sua maggiore capacità a delinquere, suscita una maggiore esigenza di difesa sociale, con conseguente esclusione dal beneficio. Sulle preclusioni oggettive e soggettive, PULITO, *Messa alla prova per adulti: anatomia di un nuovo modello processuale*, in *Proc. pen. giust.*, 2015, 1, 103 ss.

<sup>668</sup> DE VITO, *La scommessa della messa alla prova dell'adulto*, in *Questione giustizia*, 2013, 6, 6.

dell'imputato e l'adesione dell'ente o del soggetto presso il quale l'imputato sarà chiamato a svolgere le prestazioni lavorative di pubblica utilità o l'attività di volontariato sociale<sup>669</sup>. Il programma può prevedere, in modo non tassativo, modalità di coinvolgimento del nucleo familiare dell'imputato e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile, sotto la supervisione e l'affidamento del servizio sociale; nel programma è conferito rilievo prioritario a prescrizioni comportamentali in una prospettiva riparatoria orientata sia verso la vittima (elisione o attenuazione delle conseguenze del reato, eventuale risarcimento del danno, restituzioni) che verso la collettività (prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato); sono infine incentivate condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa<sup>670</sup>.

Il giudice, con l'ordinanza con cui dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova deve accertare l'idoneità del programma di trattamento presentato, la prognosi di non pericolosità dell'imputato e l'insussistenza delle ragioni che, a norma dell'art. 129 c.p.p., imporrebbero, d'ufficio, l'immediato proscioglimento dell'imputato<sup>671</sup>; in sostanza, la legge sembra richiedere l'ulteriore presupposto implicito della responsabilità dell'imputato<sup>672</sup>, non dissimile da quella alla base della sentenza del patteggiamento<sup>673</sup>.

---

<sup>669</sup> L'ufficio compie un vero e proprio studio di fattibilità della *probation* e riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché sulla potenzialità di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio.

<sup>670</sup> V. *amplius*, TABASCO, *La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti*, in *Arch. Pen.* online, 2015, 1, 19 ss.

Di recente, il decreto ministeriale recante il *Regolamento del Ministero della Giustizia su messa alla prova e lavoro di pubblica utilità* del 9 giugno 2015.

<sup>671</sup> La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. Il legislatore non ha indicato l'obiettivo rispetto al quale andrebbe valutata l'idoneità del programma. Sottolinea tale carenza MARANDOLA, *La messa alla prova dell'imputato adulto: ombre e luci di un nuovo rito speciale per una diversa politica criminale*, cit., 676, che da un lato, rileva che nulla viene stabilito anche in merito alla misurazione effettiva dell'attuazione del programma e alla sua riuscita, dall'altro, osserva che per la formulazione del giudizio di idoneità del programma sarà determinante l'apporto dell'Uepe.

<sup>672</sup> A riprova di ciò diverse argomentazioni: innanzitutto, da un punto di vista sistematico, l'interpretazione è conforme a quanto previsto per l'omonimo istituto minorile (su cui v. *infra*, par. 5); a ciò si aggiunga, attenendosi al piano letterale, che la legge in esame, evocando la commissione di *ulteriori reati* (sia nell'art. 168-*quater*, comma 2, c.p. che nell'art. 464-*quater*,

L'ordinanza è trasmessa all'ufficio di esecuzione penale esterna, al quale sono demandati la presa in carico dell'imputato, obblighi di informazione periodica e la redazione della relazione finale nei confronti del giudice, che, se positiva determinerà l'estinzione del reato quale conseguenza automatica della misura, ferme restando le sanzioni amministrative accessorie eventualmente previste dalla legge. In caso di esito negativo, con ordinanza si disporrà la ripresa del processo<sup>674</sup>.

Sembra, dunque, intendersi che un tentativo di intraprendere un percorso di mediazione costituisca presupposto indispensabile per essere ammesso alla prova; inoltre, appare finalmente netta la distinzione tra condotte riparatorie nei confronti della persona offesa (menzionate alla lettera b) dell'art. 464-*bis* c.p.p.) e mediazione penale (lettera c) dell'art. 464-*bis* c.p.p.).

Tale circostanza va indubbiamente salutata positivamente in un'ottica di rivalutazione della vittima del reato, che qui non sembra più ricoprire solamente il ruolo di soggetto portatore di meri interessi economici.

Vi sono, però, anche notazioni critiche.

---

comma 3, c.p.p.), sottintende all'evidenza che un reato sia già stato commesso. PULITO, *Messa alla prova per adulti: anatomia di un nuovo modello processuale*, cit., 100.

Parla di «criptocondanna», BERTOLINI, *Esistono autentiche forme di "diversione" nell'ordinamento processuale italiano? Primi spunti per una riflessione*, cit., 13.

<sup>673</sup> Evidenzia l'analogia, GIUNCHEDI, *Probation Italian style: verso una giustizia riparativa*, cit., 4. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, ARRU, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Procedimenti speciali. Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, a cura di Filippi, Torino, 2008, IV, 45; LOZZI, *Una sentenza sorprendente in tema di patteggiamento allargato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 677, secondo cui negare il preventivo necessario accertamento della responsabilità sarebbe come negare l'essenza stessa del processo; MARCOLINI, *Il patteggiamento nel sistema della giustizia penale negoziata*, Milano, 2005, 161.

<sup>674</sup> Il giudice può anche revocare la sospensione, in seguito alla trasgressione grave o reiterata al programma di trattamento e alle sue prescrizioni, al rifiuto opposto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, nonché alla commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede. FIORENTIN, *Revoca discrezionale per chi viola il programma*, in *Guida dir.*, 2014, 21, 75 ss.; ID., *Rivoluzione copernicana per la giustizia riparativa*, *ivi*, 63 ss.; ID., *Una sola volta nella storia giudiziaria del condannato*, *ivi*, 70 ss.; ID., *Volontariato quale forma di "riparazione sociale"*, *ivi*, 78 ss.

Il concetto di mediazione - menzionato sia all'art. 464-*bis*, comma 2, lett. c), c.p.p. che all'art. 141-*ter*, comma 3, disp.att. c.p.p. è, sì, finalmente espresso, ma rimane concretamente vago.

La disciplina, infatti, sembra destinata unicamente alle istituzioni: il pubblico ministero e il giudice, per quel che concerne l'avvio e l'epilogo della vicenda; l'ufficio esecuzione penale esterna per quel che riguarda la redazione e il controllo del percorso di risocializzazione dell'imputato.

E la vittima? Stando a quanto dice la *littera legis*, il coinvolgimento effettivo dell'offeso, ancorché "consigliato", rimane in concreto "non vincolante".

Più nel dettaglio, il tipo di mediazione previsto dalla norma ha carattere extragiudiziale: il mediatore, soggetto estraneo all'organizzazione giudiziaria, collegato a centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio, deve condurre le parti a risolvere il conflitto; gli esiti della sua attività di conciliazione confluiranno prima nel programma di trattamento e poi nella pronuncia giudiziale. Fin qui, *nulla quaestio*, se non fosse per quell'inciso («ove possibile»), che induce a ritenere che, tanto in fase di ammissione della misura quanto in fase di valutazione dei suoi esiti, il legislatore abbia inteso dare rilievo alla serietà degli sforzi profusi dall'imputato, piuttosto che all'effettivo conseguimento del risultato o alla soddisfazione manifestata dalla persona offesa<sup>675</sup> e ciò riduce notevolmente il peso specifico della previsione, che diviene, così, l'ennesimo provvedimento di facciata *made in Italy*<sup>676</sup>.

Il rischio di deriva pare peraltro confermato dalla logica emergenziale sulla cui onda la riforma è stata varata: non si dimentichi, infatti, come l'istituto della

---

<sup>675</sup> La dizione normativa delinea una prescrizione risarcitoria il cui inserimento nel programma di trattamento se è obbligatorio *ex lege* è, tuttavia, subordinato ad una valutazione di esigibilità in concreto con riferimento alla singola situazione valutata sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo. Ne consegue che l'obbligazione va parametrata alle condizioni economiche e personali dell'imputato «escludendosi una formulazione della medesima in termini di incondizionato e assoluto obbligo al risarcimento integrale dei danni». È di tale opinione FIORENTIN, *Risarcire la vittima è condizione imprescindibile*, in *Guida dir.*, 2014, 21, 76.

<sup>676</sup> In sostanza, per dirla con le parole di uno dei più acuti studiosi del fenomeno, Jacques Faget, predomina l'approccio tipico del «cinismo tecnocratico» (Cfr., FAGET, *La médiation. Essai de politique pénale*, Paris, 1997, 206). Richiama l'illustre Autore, CAIANELLO, *Notazioni comparate*, in AA.VV., *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 188.

messa alla prova sia stato introdotto principalmente in risposta alla necessità di adempiere agli obblighi imposti dalla sentenza-pilota Torreggiani<sup>677</sup> della Corte europea dei diritti dell'uomo e, quindi, di rivisitare il sistema processuale e sanzionatorio nella prospettiva - da un lato - di ridurre il sovraffollamento delle carceri italiane<sup>678</sup> e - dall'altro - di deflazionare il più possibile il carico giudiziario che affligge il nostro sistema<sup>679</sup>.

È ben noto come la pressione dell'allarme sociale conduca il legislatore a soluzioni frettolose.

Ancora una volta, dunque, la giustizia riparativa sembra essere stata concepita come strumento per il raggiungimento di finalità deflative più che come nuovo e autonomo modello di giustizia atto a ricomporre i conflitti sociali anche attraverso un pieno coinvolgimento della vittima.

Alle criticità sopra evidenziate, si affiancano, poi, i soliti *deficit* pratici, già sperimentati per la messa alla prova minorile: la cronica carenza di risorse e le "incongruenze" della normativa tentano di essere colmate dagli operatori, che nella prassi tentano di elaborare protocolli condivisi, che agevolino non chi è

---

<sup>677</sup> Cfr. Corte eur. Dir. uomo, 8 gennaio 2013, Torreggiani c. Italia, in *Cass. pen.*, 2013, 1, 11 ss., con nota di TAMBURINO, *La sentenza Torreggiani e altri della Corte di Strasburgo*, che ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 3 CEDU per non aver garantito ai detenuti uno spazio minimo «considerato accettabile dal Comitato per la prevenzione della tortura». Tra i molti commenti alla sentenza si veda anche VIGANÒ, *Sentenza pilota della Corte EDU sul sovraffollamento delle carceri italiane: il nostro Paese chiamato all'adozione di rimedi strutturali entro il termine di un anno*, in *www.penalecontemporaneo.it. Amplius*, sul tema, DELLA BELLA, *Emergenza carceri e sistema penale*, Torino, 2014, *passim*.

<sup>678</sup> Così la *Relazione predisposta dall'ufficio del Massimario*, 5 maggio 2014, *Le nuove disposizioni in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova*, a cura di Picciriello, 3. Anche per VIGANÒ, *Sulla proposta legislativa in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova*, cit., 1301, lo scopo della deflazione carceraria costituisce la principale ragion d'essere della novella legislativa. Conformemente, BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova: una goccia deflattiva nel mare del sovraffollamento?*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 6, 659 ss.; CAPRIOLI, *Due iniziative di riforma nel segno della deflazione: la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato maggiorenne e l'archiviazione per particolare tenuità del fatto*, in *Cass. pen.*, 2012, 7.

<sup>679</sup> Valorizza la *ratio* deflattiva perseguita dal legislatore anche, di recente, la Suprema Corte (Cass., sez. VI, 13 febbraio 2015, P.M. in proc. Gnocco e altro, in *CED Cass.*, n. 262341).

chiamato ad applicare la nuova disciplina, ma anche coloro che ne usufruiscano<sup>680</sup>.

In tal senso si è prevista una preliminare delibazione di ammissibilità al fine di evitare all'Uepe la stesura di programmi nei casi in cui le istanze siano inammissibili; sono stati, poi, elaborati appositi formulari; si è cercato di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della messa alla prova (da stabilirsi in base a fasce di reati)<sup>681</sup>, fissando il limite massimo in 18 mesi, salva la possibilità di proroga da parte del Giudice<sup>682</sup>.

Rimane il *punctum dolens* dell'«adeguatezza» delle risorse nel sistema di *welfare*<sup>683</sup>: occorre considerare, infatti, che, se i costi della giustizia potrebbero ridursi in ragione dei processi penali sospesi per effetto della messa alla prova, quelli dei servizi sociali tenderebbero parallelamente ad aumentare<sup>684</sup>.

Il sovraccarico di incombenze che, in conseguenza del nuovo istituto, graverà sugli uffici dell'esecuzione penale esterna, spiega la previsione dell'art. 7 della l. n. 67 del 2014, il quale stabilisce il monitoraggio annuale dell'attuazione delle

---

<sup>680</sup> La collaborazione tra avvocati, magistrati e personale addetto all'esecuzione costituisce, a parere degli estensori del documento, l'unica possibilità per consentire al nuovo istituto di ottenere i risultati che il legislatore si è proposto con l'ampliamento dell'applicazione della messa alla prova agli imputati maggiorenni. Sono nati, così, diversi Protocolli per lo svolgimento della messa alla prova fra le varie Procure, Camere penali, Ordini degli avvocati e Uffici di esecuzione penale esterna. Per citare solo quelli territorialmente più vicini, si pensi all'intesa raggiunta fra Tribunale, Procura della Repubblica, Camera penale e Ordine degli avvocati di Foggia e l'Ufficio di esecuzione penale esterna di Foggia in data 14 maggio 2015 (reperibile su [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)).

<sup>681</sup> In tema anche PULITO, *Messa alla prova per adulti: anatomia di un nuovo modello processuale*, cit., 108, secondo cui sarebbe auspicabile la predisposizione di indicazioni operative condivise anche in relazione alla durata del lavoro di pubblica utilità, la cui connotazione sanzionatoria induce a rilevare, come una lacuna significativa, la mancata previsione dei criteri cui il giudice deve attenersi nel vaglio di congruità della sua durata complessiva e della sua intensità.

<sup>682</sup> La previsione mira ad arginare la discrezionalità in *subjecta* materia. Critica l'ampia discrezionalità del giudice, tanto da dubitare della legittimità costituzionale della legge, sotto il profilo dell'assenza di determinatezza, BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova: una goccia deflattiva nel mare del sovraffollamento?*, cit., 670.

<sup>683</sup> Cfr., DE VITO, *La scommessa della messa alla prova dell'adulto*, cit., 18.

Sull'adeguatezza delle risorse anche la Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole del Consiglio d'Europa in materia di *probation*. Si tratta di compiti che gli uffici suddetti riescono a malapena ad espletare in relazione alle misure alternative tradizionali, per cui vi è più di un sospetto che la nuova legge abbia operato un "trasferimento di inefficienza" dal processo penale al sistema di *Welfare*.

<sup>684</sup> Sul «nodo delle risorse», PULITO, *Messa alla prova per adulti: anatomia di un nuovo modello processuale*, cit., 108 ss.

disposizioni sulla messa alla prova e la proposta ministeriale, ricorrendone la necessità, di incrementi delle piante organiche da effettuare per legge, previi appositi stanziamenti<sup>685</sup>.

Non vi è dubbio che l'efficiente applicazione della messa alla prova passi anche attraverso la riorganizzazione ed il potenziamento degli uffici per l'esecuzione penale esterna, in modo tale che costituiscano un sistema organizzato in grado di gestire il *probation*, senza scaricare su quest'ultimo le inefficienze del sistema processuale<sup>686</sup>.

Sia pure con i limiti innanzi evidenziati, bisogna guardare al nuovo istituto con (cauto) ottimismo e in una logica sicuramente espansiva<sup>687</sup>: sarebbe auspicabile

---

<sup>685</sup> Al riguardo, merita di essere segnalato che l'art. 7, comma 2, l. n. 67 del 2014 stabilisce che, entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della Giustizia debba riferire alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova. Di recente, i dati del 30 novembre 2015 su Misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e messa alla prova del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio delle misure alternative ([www.giustizia.it](http://www.giustizia.it))

<sup>686</sup> «Affinché la conciliazione trovi effettiva applicazione, in un sistema penale che privilegia il profilo della ricomposizione rispetto a quello della repressione, è necessaria, tuttavia, una preparazione socio-politica di non poco conto» (TABASCO, *La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti*, cit., 4).

<sup>687</sup> Così, FIORENTIN, *Rivoluzione copernicana per la giustizia riparativa*, cit., 64; MARANDOLA, *La messa alla prova dell'imputato adulto: ombre e luci di un nuovo rito speciale per una diversa politica criminale*, cit., 676. a parere della quale la messa alla prova dell'imputato adulto, se pur con dei limiti, va sicuramente inserita nel solco della giustizia riparativa, «ossia di quel modello di giustizia più mite e meno repressivo, alternativo al processo e basato su un paradigma riabilitativo e conciliativo, conferendo al processo e alla pena un ruolo di *extrema ratio*, limitato alle sole ipotesi di esito negativo della prova». In senso conforme, in giurisprudenza, Cass., sez. II, 4 maggio 2015, Capardoni, in *CED Cass.*, n. 263792, ove si precisa come «l'istituto in esame si configur(i) come una peculiare forma di definizione alternativa del procedimento, attraverso la previsione di un ulteriore rito speciale, che sicuramente persegue un obiettivo di deflazione ma che trova la sua *ratio* nell'esigenza di configurare anche un sistema che vuole porsi come mezzo di tutela sostanziale dei beni giuridici lesi, più che come astratto ed indefettibile meccanismo retributivo conseguente alla commissione del reato». Conf., Cass., sez. II, 8 aprile 2015, Allotta, *ivi*, n. 263125, in cui, negando l'ammissibilità di una messa alla prova parziale nel caso di cumulo oggettivo di reati, si è affermato testualmente «l'esigenza di rieducazione del condannato così come indicata nel comma 3 dell'art. 27 della Carta Costituzionale rappresenta un beneficio non solo per l'imputato ma per la collettività e l'essenza dell'istituto in esame non può certo ricollegarsi al solo fatto materiale di consentire all'imputato di vedere estinto il reato del quale è chiamato a rispondere, ma ha radici ben più profonde (e nobili), che tendono all'eradicazione completa delle tendenze di condotta anti-giuridica del soggetto e che contrastano con l'idea di un individuo semirisocializzato». Sulle avanguardie giurisprudenziali, v. *amplius*, BOVE, *Messa alla prova a*

ampliare l'ambito oggettivo di applicazione, tramite l'innalzamento dell'entità della sanzione edittale<sup>688</sup> o dotando il giudice di un margine di discrezionalità nell'individuare casi concreti nei quali, nonostante il superamento del limite prestabilito, la modesta offensività del fatto possa giustificare l'applicazione della nuova procedura<sup>689</sup>.

Al contempo andrebbe monitorata costantemente la prassi applicativa, onde elaborare soluzioni che sintetizzino non solo le esigenze deflattive, ma anche l'effettivo recupero sociale dell'autore del reato e il soddisfacimento degli interessi della vittima<sup>690</sup>.

L'obiettivo è creare degli spazi effettivi per la giustizia riparativa<sup>691</sup>, sia per tutelare la vittima, che per «per ricostruire – attraverso metodi alternativi di risoluzione del conflitto – lo strappo al tessuto sociale arrecato dal reato e riavviare il dialogo tra coloro che, sul piano passivo come su quello attivo, ne sono stati i protagonisti»<sup>692</sup>.

---

*poco più di un anno: quali ancora le criticità?*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 22 dicembre 2015, 1 ss.

<sup>688</sup> Se comprensibili preoccupazioni securitarie hanno indotto il legislatore a non seguire la strada di un innalzamento indiscriminato del limite edittale, permane peraltro la scarsa appetibilità del beneficio, giacché l'imputato, considerato il tendenziale appiattimento su livelli minimi o medi della pena detentiva irrogata in concreto, potrebbe andare esente da pena attraverso la sospensione condizionale, evitando di sottoporsi al programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, previsto dall'art. 464-bis c.p.p. quale allegazione necessaria dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova. Formula questa proposta FIORENTIN, *Preclusioni e soglie di pena riducono la diffusione*, in *Guida dir.*, 2014, 21, 68. Conf., AMATO, *L'impegno è servizi sociali e lavori di pubblica utilità*, in *Guida dir.*, 2014, 21, 87; TABASCO, *La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti*, cit., 8.

<sup>689</sup> TABASCO, *La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti*, cit., 7.

<sup>690</sup> Cfr., CAIANELLO, *Notazioni comparate*, in AA.VV., *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 188.

<sup>691</sup> V. sul tema il recente saggio di MANNOZZI-LODIGIANI, *Formare al diritto e alla giustizia: per una autonomia scientifico-didattica della giustizia riparativa in ambito universitario*, cit., 133 s.

<sup>692</sup> CAIANELLO, *Notazioni comparate*, in AA.VV., *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 187, il quale sottolinea come lo stesso legislatore dell'Unione europea non abbia adottato una prospettiva autonoma nel guardare ai RJ: sembra servirsene esclusivamente per tutelare la vittima, non anche per ricomporre il conflitto sociale innescato dal reato.

## 7. Il ristoro della vittima parte dalle condotte riparatorie del condannato

Istituti, *lato sensu*, riparativi sono presenti nel settore dell'esecuzione della pena, stanti i margini di individualizzazione del trattamento e l'avvenuto accertamento di responsabilità: ne sono esempi la liberazione anticipata e l'affidamento in prova al servizio sociale previsto dall'art. 47 ord. penit.<sup>693</sup>.

Alla liberazione anticipata è necessario dedicare prioritaria attenzione, postulando, soprattutto nei casi in cui afferisce ad una pena per delitti di estrema gravità, ai fini del sicuro ravvedimento, una compiuta revisione critica del fatto, di cui non può che costituire assai significativo riscontro proprio un concreto atteggiamento riparativo.

La previsione appare rispondere alla dichiarazione d'intenti contenuta nell'art. 27 reg. pen., che ha innovato il tradizionale approccio risocializzazione del condannato, aprendosi all'innesto della giustizia riparativa<sup>694</sup> e prevede, al comma 1, che «sulla base dei dati giudiziari acquisiti, viene espletata, con il condannato o l'internato, una riflessione sulle condotte antiggiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa»<sup>695</sup>. E «la riflessione»

---

<sup>693</sup> Su questi aspetti, in generale, CIARDIELLO, *Riparazione e mediazione nell'ambito dell'esecuzione penale per adulti*, in *Rass. penit. criminol.*, 2007, 2, 95 ss.; MASTROPASQUA, *I percorsi di giustizia riparativa nell'esecuzione della pena*, in *Giur. merito*, 2007, 3, 881 ss.

<sup>694</sup> La stessa Corte costituzionale, con sentenza 31 maggio 1990, n. 276 (in *Cass. pen.*, 1991, I, 4 ss.), indica che gli artt. 54, comma 1, l. 26 luglio 1975, n. 354 e 18 l. 10 ottobre 1986, n. 663 (che sostituisce il primo) costruiscono l'istituto della liberazione anticipata come «un beneficio diretto a sollecitare l'adesione e la partecipazione del condannato all'azione di rieducazione, mediante l'abbuono di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata, sicché l'abbuono spetta separatamente per ogni semestre in cui il soggetto abbia dato prova di partecipazione all'azione educativa e non in base ad una valutazione finale e globale, che può comportare la perdita del beneficio per una valutazione finale negativa di carattere disciplinare».

Sulla *ratio* premiale e incentivante dell'istituto, per tutti, FIANDACA, *Commento all'art. 18 L. 10 ottobre 1986, n. 663*, in *Leg. Pen.*, 1987, 203.

<sup>695</sup> Come noto, la legge n. 354 del 1975 si ispira al cosiddetto paradigma eziologico: il trattamento rieducativo tende al reinserimento sociale e adeguato ai particolari bisogni di ciascun soggetto in relazione alle cause dei disadattamento rilevate nell'osservazione, svolto avvalendosi dell'istruzione, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive (art. 15), della partecipazione all'azione educativa della comunità esterna (art. 17), ma soprattutto del «lavoro [...]

è inquadrata nell'«osservazione della personalità» sulla base dei cui risultati sono formulate «indicazioni in merito al trattamento rieducativo» (art. 13 ord. penit.).

L'enunciato normativo appare muoversi dal (giusto) presupposto per cui una “riparazione” della vittima non meramente strumentale postula la “riparazione” dell'autore del reato, che sia disponibile anche a farsi aiutare a rielaborare la percezione del fatto per scoprirne eventuali lacune e falsificazioni che impediscono un processo di riconoscimento della sofferenza della vittima e di assunzione delle proprie responsabilità<sup>696</sup>.

Solo dopo questa «riflessione», che è uno dei possibili percorsi rieducativi, può esser sondata la disponibilità della vittima: il contatto non va lasciato a prescrizioni dal giudice rivolte al condannato, e tantomeno ad iniziative dello stesso, ma attivato, da parte dell'equipe del trattamento o dall'ufficio di esecuzione penale esterna, tramite un centro pubblico o privato di giustizia riparativa presente sul territorio<sup>697</sup>.

Più nel dettaglio, il sicuro ravvedimento va valutato dal giudice non solo sulla base della «mera astensione da violazioni delle norme penali e di disciplina penitenziaria» da parte del condannato, ma va estesa anche ai suoi «comportamenti positivi che rivelino la acquisita consapevolezza [...] dei valori fondamentali della vita sociale, tra i quali la solidarietà sociale», di cui «indice» particolarmente significativo è rappresentato proprio dall'«atteggiamento assunto dall'autore del reato anzitutto nei confronti della vittima»<sup>698</sup>, sicché, anche nei casi

---

non retribuito al servizio della collettività a titolo di riparazione effettiva o simbolica di un pregiudizio causato dal delinquente», per usare l'espressione della Raccomandazione R(2010)1 adottata dal Comitato dei Ministri il 20 gennaio 2010), *Regole del Consiglio d'Europa in materia di probation, lavoro possibilmente connesso ai beni giuridici presidiati dalle norme penali violate*.

<sup>696</sup> Cfr. ROSSI, *La direttiva 2012/29/UE: vittima e giustizia riparativa nell'ordinamento penitenziario*, cit., 13.

<sup>697</sup> Potrebbe ben succedere, infatti, che la vittima, dopo molti anni dal fatto, magari con conseguenze gravi e permanenti, incluso il lungo e doloroso *iter* processuale, possa non esser propensa a un contatto con l'autore del reato.

<sup>698</sup> Il nesso fra «sicuro ravvedimento» e l'azione di riparazione verso la vittima (o i suoi familiari) è stato oggetto di attenta analisi da parte della giurisprudenza della Corte costituzionale, i cui approdi hanno, poi, orientato la successivi indirizzi di legittimità. Punto di partenza è stata la sentenza n. 138 del 2001 del Giudice delle leggi (Corte cost., 17 maggio 2001, n. 138, in *Giur. Cost.*, 3, 1108, con nota di D'ALESSIO, *Estinzione della pena e liberazione condizionale*, *ivi*, 1109 ss.).

di impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili, ciò che importa è che «il condannato dimostri solidarietà nei confronti della vittima, interessandosi delle sue condizioni e facendo quanto è possibile per lenire il danno provocatole, pur nei limiti delle concrete possibilità del reo (e, cioè, di quanto da lui realisticamente esigibile)»<sup>699</sup>.

Ai fini del giudizio sul ravvedimento, non conta l'«atteggiamento interiore», ma l'insieme degli «atteggiamenti concretamente tenuti ed esteriormente manifestati dal soggetto durante il tempo dell'esecuzione della pena, incluso il comportamento di fattiva disponibilità del condannato a fornire alla vittima del reato ogni possibile assistenza, compatibile con il doveroso rispetto della personale riservatezza e delle autonome decisioni di questa»<sup>700</sup>.

L'aspetto più importante riguarda, però, quello che pare essere l'implicito presupposto per l'avviamento di questi percorsi, ossia il riconoscimento dei fatti essenziali da parte dell'autore del reato (ovviamente, ove vi si ritenga coinvolto), se non addirittura la piena ammissione di colpevolezza<sup>701</sup>.

---

<sup>699</sup> Ancora, Corte cost., 17 maggio 2001, n. 138, cit., 1108, che evidenzia come tale interpretazione sia anche in linea con il principio di uguaglianza, assicurandone, anzi, il sostanziale rispetto, sul rilievo che quell'indice del ravvedimento, che per il condannato che ne ha la capacità viene ricavato dall'effettivo ed integrale adempimento delle obbligazioni civili, per «il condannato che non ha mezzi adeguati è tratto da alternative forme di interessamento per le sorti delle persone offese». In tema, anche la giurisprudenza precedente di legittimità: Cfr. Cass., sez. I, 20 dicembre 1999, Campana, in *Cass. pen.*, 2001, 505, per la quale possono essere valutate «le manifestazioni di effettivo interessamento dello stesso per la situazione morale e materiale delle persone offese dal reato e i tentativi fatti, nei limiti delle sue possibilità, di attenuare, se non riparare interamente i danni provocati», e nei suddetti limiti, precisa poi Cass., sez. I, 1 marzo 1999, Soddu, *ibidem*, 1209, rientra «l'indisponibilità [...] ad accettare» le azioni riparative da parte della vittima, nel «rispetto della personale riservatezza e delle autonome decisioni di questa».

<sup>700</sup> Cass., sez. I, 31 gennaio 2007, Tedesco, in *CED Cass.*, n. 235796; Cass., sez. I, 8 marzo 2007, Pepe, *ivi*, n. 236548. In genere, poi, i concreti comportamenti tenuti dal condannato debbono essere obiettivamente idonei ad avvalorare talvolta un giudizio di avvenuta «revisione critica» delle pregresse scelte criminali, unitamente alla «prognosi di pragmatica conformazione della futura condotta di vita al quadro di riferimento ordinamentale e sociale», talaltra la raggiunta revisione critica, ed altre volte ancora la «prognosi di non recidivanza» (Cfr. Cass., sez. I, 12 settembre 2012, Somma, *ivi*, n. 253183).

<sup>701</sup> Invero, sul punto, si registrano oscillazioni giurisprudenziali: talune pronunce ritengono l'ammissione di colpevolezza presupposto indefettibile (Cfr. Cass., sez. I, 12 settembre 2012, Somma, *cit.*; Cass., sez. I, 10 dicembre 2010, Loggia, *CED Cass.*, n. 248984; Cass., sez. I, 1 luglio 2009, Betti, *ivi*, n. 244654); altre, invece, non essendo disposto *expressis verbis*, lo qualificano come eventuale (Cosi, Cass., sez. I, 31 luglio 2013, Calzetta, *ivi*, n. 257005; Cass., sez. I, 11

È una posizione non condivisibile: la mancata ammissione d'ogni addebito (che può essere dettata dai più svariati motivi, anche dal fatto che il condannato sia o si creda incolpevole, nonostante l'avverso giudicato) non può cagionare al condannato, che abbia fatto domanda di liberazione condizionale, conseguenze negative diverse dal rifiuto di una qualsiasi altra offerta di trattamento rieducativo: è inviolabile il diritto di ogni uomo di essere sé stesso e di rimanere tale, subendo la pena inflittagli o facendo richiesta di misure meno esigenti<sup>702</sup>. Per converso, da una ammissione anche solo parziale, non può che trarsi un positivo elemento di valutazione, come nel caso di adesione ad ogni altra offerta trattamentale<sup>703</sup>.

Del resto, pur potendosi apprezzare, sul piano rieducativo, una riflessione del reo sulla condotta criminosa realizzata e sulle concrete conseguenze del reato, non può dimenticarsi che proprio uno dei segnali di discontinuità della RJ rispetto al sistema penale moderno è il mutamento della tradizionale visione reo-centrica del reato.

In altre parole, la rieducazione del reo, pur rappresentando un auspicabile obiettivo per gli strumenti riparativi, non è comunque indispensabile.

Così è possibile spiegare quelle prassi operative (fra cui, appunto, la liberazione condizionale), che non richiedono un ravvedimento (anche in senso meramente prognostico) dell'autore, né come condizione soggettiva di c.d. fattibilità (essendo sufficiente il riconoscimento dei presupposti essenziali del fatto e la semplice volontà - che può anche essere meramente strumentale-utilitaristica - di

---

gennaio 2005, Micaletto, *ivi*, n. 230543; espressamente, Cass., sez. I, 14 luglio 2005, p.g. in proc. Senzani, *ivi*, n. 232001).

<sup>702</sup> Cass., sez. I, 31 luglio 2013, Calzetta, *cit.*, che specifica come «ai fini della concessione della liberazione condizionale, la mancata ammissione delle proprie responsabilità non può, di per sé solo, costituire sicuro indice del mancato ravvedimento in quanto l'art. 176 cod. pen. richiede soltanto l'adesione convinta al trattamento rieducativo, l'accettazione dell'espiazione della pena ed i suoi positivi risultati in termini di conseguito ravvedimento».

<sup>703</sup> Cfr. ROSSI, *La direttiva 2012/29/UE: vittima e giustizia riparativa nell'ordinamento penitenziario*, *cit.*, 19. Sul punto, argomenta Cass., sez. I, 31 luglio 2013, Calzetta, *cit.*: «anche al condannato, non soltanto all'imputato» spetta «il diritto di non essere costretto a confessare gli addebiti, perché, diversamente, la prospettiva di accesso alla liberazione condizionale potrebbe indurre a strumentali e non spontanee ammissioni di colpevolezza», peraltro ammettendo che «l'atteggiamento negazionistico assunto rispetto al reato» può rilevare «quale sintomo di una non compiuta adesione all'opera rieducativa», seppur mai esaustivo della valutazione.

partecipare), né come elemento imprescindibile di valutazione per definire con esito positivo l'attività riparativa<sup>704</sup>.

Anche l'affidamento in prova al servizio sociale offre, pur faticosi, varchi normativi per un possibile percorso *latu sensu*<sup>705</sup> riparativo.

Come è noto, l'istituto è innovativo nella misura in cui propone «un passaggio simbolico dalla riparazione di qualcosa alla riparazione da fare a qualcuno, non scindendo l'aspetto “morale” da quello materiale»<sup>706</sup>.

La semplice collocazione sistematica della misura alternativa chiarisce la sua finalità: previsto in seno all'ordinamento penitenziario, e più precisamente nell'ambito della disciplina della “messa alla prova”, rende evidente che la prestazione imposta al condannato è stata concepita dal legislatore in funzione rieducativa, piuttosto che riparativa in favore dell'offeso dal reato<sup>707</sup>. Si tratta, in altri termini, di una assunzione di oneri risarcitori che al condannato sono prescritti in sede di esecuzione della pena, quale stimolo al ristoro dell'equilibrio dell'ordinata convivenza sociale che egli ha violato con la commissione del reato: quindi, in definitiva, il risarcimento alla vittima del reato assume la valenza di estrinsecazione della volontà del reo di reinserirsi pienamente nella società<sup>708</sup>.

Il giudice di sorveglianza «può» imporla «in quanto possibile», secondo quanto disposto dall'attuale comma 7 dell'art. 47 ord. pen.<sup>709</sup>.

---

<sup>704</sup> Cfr., PARISI, *Il diritto penale tra neutralizzazione istituzionale e umanizzazione comunitaria*, cit., 5. Si rinvia, inoltre, a MANNA, *La vittima del reato: «a la recherche» di un difficile modello dialogico nel sistema penale*, in *Studi in Onore di Giorgio Marinucci*, I, 1015 ss.

<sup>705</sup> Non si può parlare di vero e proprio strumento riparativo poiché manca un soggetto terzo e imparziale che tenti la ricomposizione del conflitto. Così, ROSSI, *La direttiva 2012/29/UE: vittima e giustizia riparativa nell'ordinamento penitenziario*, cit., 22.

<sup>706</sup> Ancora, in tema, ROSSI, *La direttiva 2012/29/UE: vittima e giustizia riparativa nell'ordinamento penitenziario*, cit., 20.

<sup>707</sup> FIORENTIN, *Riparazione e mediazione dopo il giudizio*, in *www.personaedanno.it*, 5 ottobre 2005, 1.

<sup>708</sup> Sull'istituto, in generale, BRICOLA, *L'affidamento in prova al servizio sociale: “fiore all'occhiello” della riforma penitenziaria*, in *Quaderni Costituzionali*, 1976, 373 ss..

<sup>709</sup> Come novellato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. La formulazione dell'art. 47, n. 7, ord. pen. ha subito una modifica strutturale nel 2010, laddove al termine «deve», riferito alla formalizzazione, da parte del giudice, delle prescrizioni riparatorie in favore della vittima, è stato sostituito il termine « può » ed è stato specificato che le prescrizioni riparatorie prescindono dagli obblighi risarcitori: fondamentale presa d'atto che la riparazione ha un'area semantica diversa da

Invero, l'inciso aggiunto «in quanto possibile» è implicito in ogni prescrizione risarcitorio-riparativa, ma nel contesto della disposizione non può essere certo inteso solo come modulativo della doverosità della prescrizione con riferimento alle possibilità economiche del condannato, in quanto il risarcimento ne è solo uno dei mezzi (e se varia il mezzo, varia anche il fine), potendo l'adoperarsi consistere infatti in qualsiasi forma di sostegno morale o materiale attuabile nel caso concreto<sup>710</sup>.

Ove non sia possibile in alcun modo «adoperarsi in favore della vittima» per indisponibilità della persona offesa o per altra ragione, «nessuna modalità sostitutiva è prevista dalla legge, né può essere introdotta mediante l'obbligatorio svolgimento di un'attività, seppure di generica utilità sociale, a favore di enti o soggetti diversi dalla persona offesa, sia per l'eterogeneità e il diverso significato ed orientamento finalistico di tale prescrizione, sia perché essa avrebbe un contenuto restrittivo ed afflittivo supplementare, non giustificato dalla condotta del soggetto e dall'andamento della prova»<sup>711</sup>.

La norma, nell'affidare all'autorità giudiziaria il compito di promuovere condotte riparatorie nei confronti dell'offeso, è stata ritenuta da taluni «paradossale»<sup>712</sup>:

---

quella che appartiene al termine risarcimento. In tema, MANNOZZI-LODIGIANI, *Formare al diritto e alla giustizia: per una autonomia scientifico-didattica della giustizia riparativa in ambito universitario*, cit., 146.

<sup>710</sup> Così, Cass., sez. I, 8 gennaio 2002, Posterà, in *CED Cass.*, n. 220438, che definisce la prescrizione «obbligatoria, ma di carattere elastico». In tema anche CIAPPI-MASSAFRA-PALMUCCI, *Ai bordi del sistema penale: brevi considerazioni sulla vittima di reato nel sistema di controllo sociale*, in *Idoli della tribù: pratiche della sicurezza e controllo sociale*, a cura di Ciappi, Panseri, Lecce, 2004, 223 ss.

<sup>711</sup> Nella prassi tale «attività in favore della collettività» è prescritta dai giudici di sorveglianza nelle ordinanze di ammissione con la seguente ricorrente formula: in caso di impossibilità o di difficoltà di adempimento del risarcimento, il condannato deve prestare attività a favore della collettività presso l'ente o struttura, individuata con la collaborazione dell'Uepe e che sarà comunicata al Magistrato di Sorveglianza.

<sup>712</sup> Per tutti, WATZLAWICK-WEAKLAND-FISCH, *Change: la formazione e la soluzione dei problemi*, Roma, 1974, 80 ss. e 97 ss., con riferimento agli elementi chiave del trattamento rieducativo. Sul tema, AA.VV., *Le problematiche motivazioni alla riparazione nell'esecuzione della pena*, in *L'Eco*, 2013, 1, 1 ss. (reperibile su [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)) ove si evidenzia che occorre “vedere”/accettare anche l'atteggiamento strumentale per quel che può trarsene di costruttivo: questo metodo esige lavoro sulla motivazione. Sottrarre, invece, il percorso riflessivo/riparativo alla inevitabile ambivalenza, per farne un valore tutto positivo se motivato dal farsi carico delle conseguenze del fatto, disgiunto dal suo correlato tutto negativo di una adesione ad esso volta al “beneficio”, non può che far perdere vitalità ad una partecipazione così privata di un vivificante scambio di senso con il suo contrario: in tal modo, da un lato, inducendo decisioni cognitivamente inaffidabili in chi

l'adoperarsi in favore della vittima non potrebbe che prosperare nella spontaneità e svanire di senso se prescritto dal giudice soprattutto nella finale articolazione esecutiva della giustizia penale fortemente connotata dalla premialità.

In realtà, più che di iniziativa giudiziale, si deve discorrere di mero incoraggiamento, abbandonando l'utopistica pretesa di certificare la purezza del ravvedimento<sup>713</sup>.

In altre parole, la possibilità di iniziative strumentali è sicuramente plausibile, ma è un rischio che, quando ci si muove in prospettiva mediativa, si deve assumere<sup>714</sup>.

Anche per l'affidamento in prova si è posto il problema della confessione del condannato, ma la giurisprudenza si è pronunciata più volte affermando che non è richiesta dalla legge per l'ammissione alla misura e talora, nell'enunciare che il condannato ha il diritto di non ammettere le proprie responsabilità anche dopo il passaggio in giudicato di una condanna, ha motivato il principio sul rilievo della «possibilità di una revisione di essa», sempre che, ha pur precisato, non sia stata assunta «alcuna iniziativa processuale per ottenerla»<sup>715</sup>.

Certo, è difficile pensare di intraprendere un dialogo con la vittima se vi è radicale disconoscimento del nudo fatto, ma l'*impasse* è superabile richiamando la distinzione terminologica fra ammissione di colpevolezza e «riconoscimento dei

---

deve proporre un «procedimento di giustizia riparativa» o valutarne la fattibilità (non v'è metodologia professionale idonea a certificare la purezza della motivazione a riflettere sul reato ed alle possibili azioni riparative, ma al pari della motivazione a qualsiasi altra «opera rieducativa»), dall'altro viepiù venando di ipocrisia antieducativa l'adesione al percorso.

<sup>713</sup> Bisogna abbandonare una visione “pura” e astratta della rieducazione/riparazione, per accedere invece alla realistica comprensione dei variegati meccanismi che strutturalmente intrecciano l'inevitabile “duplice” atteggiamento condannato (ma in termini non dissimili il tema si presenta nel *probation* processuale). In particolare, non vanno sottovalutate le dinamiche virtuose e responsabilizzanti che possono scaturire dal riservato contesto mediativo, con un lavoro intenso e prudente con l'offensore e con l'offeso sulla reciproca motivazione, sempre garantendo la loro dignità e che agiscano con reciproco rispetto. Cfr. ROSSI, *La direttiva 2012/29/UE: vittima e giustizia riparativa nell'ordinamento penitenziario*, cit., 21.

<sup>714</sup> E rimane in ogni caso salva la valutazione (*in itinere* o finale) dell'effettivo svolgimento della prova.

<sup>715</sup> Cfr. Cass., sez. I, 31 luglio 2013, Pantaleo, in *CED Cass.*, n. 257001, che precisa come «ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, non configura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti; occorre invece valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale». Conf., Cass., sez. I, 21 marzo 2013, Bonzeri, *ivi*, 255653; Cass., sez. I, 7 maggio 2008, Cesarini, *ivi*, n. 240306.

fatti essenziali»: quando la narrazione della vittima e dell'autore del reato riescano almeno a convergere sui fatti più importanti, allora è possibile tentare un percorso riparativo, che aiuti le parti ad affrontare il disaccordo<sup>716</sup>.

Qualche cenno merita anche l'istituto della semilibertà, nella sua applicazione illuminata da parte della giurisprudenza di merito: in questo contesto, si segnala la pionieristica ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia del 2012, con la quale è stata concessa la semilibertà ad un condannato all'ergastolo per omicidio e altri gravissimi reati, commessi nel contesto di fatti di rilevante valenza criminale, non solo sulla base dei classici «progressi compiuti nel trattamento», ai sensi dell'art. 50, comma 4, ord. pen., ma anche per effetto di un lungo e complesso percorso di mediazione con vittima aspecifica, seguito da mediatori penali<sup>717</sup>.

In realtà, degli istituti riparativi latenti analizzati, nessuno mostra in concreto una rilevante effettività riparativa: seguono ad una pronuncia di condanna, ponendosi come cumulativi alla “classica” sanzione, e non alternativi; privilegiano una funzione decarcerizzante, se non addirittura clemenziale, rimanendo legati ad una visione reo-centrica ben lontana dal concetto europeista di giustizia riparativa; inoltre, non valorizzano a sufficienza il ruolo della vittima ed hanno un ambito di applicazione oggettivamente delimitato sulla base della misura della pena, senza alcun riferimento alla natura del reato in questione, che potrà o meno essere suscettibile di una implementazione riparativa (es. presenza della vittima, possibilità materiale della riparazione delle conseguenze).

---

<sup>716</sup> Così, ROSSI, *La direttiva 2012/29/UE. Vittima e giustizia riparativa nel sistema penale: il diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa*, in *L'Eco*, 2015, 3, 6.

<sup>717</sup> Sul punto v. Trib. Sorv. di Venezia, ord. 7 gennaio 2012, n. 5, in *Dir. pen. e proc.*, 2012, 833 ss., con nota di MANNOZZI, *La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia*, 838 ss.

Secondo MANNOZZI-LODIGIANI, *Formare al diritto e alla giustizia: per una autonomia scientifico-didattica della giustizia riparativa in ambito universitario*, cit., 147, questi approdi giurisprudenziali hanno il merito di aver infranto «l'ultimo baluardo ostativo rispetto al ricorso alla mediazione penale — quello costituito dai reati gravissimi — (...) attraverso la possibilità di utilizzare la mediazione nel corso dell'esecuzione della pena e di introiettare l'esito positivo di percorsi di riparazione e mediazione nella base del giudizio per la concessione di benefici penitenziari».

Si può, dunque, ragionevolmente ritenere che nell'ordinamento penale italiano non siano ancora presenti istituti che realizzino adeguatamente i principi riparativi, proiettandosi, più o meno dichiaratamente, verso esigenze di deflazione e semplificazione processuale, ovvero di depenalizzazione in concreto.

Per aversi un intervento più incisivo è necessario cambiare il modo di intendere la pena, superando sia la classica visione retributiva, quanto la più moderna concezione rieducativa, ribilanciandosi includendo le istanze conciliative e riparative<sup>718</sup>.

---

<sup>718</sup> È l'invito di EUSEBI, *Dire qualcosa di vero dopo il reato: un obiettivo rilevante per l'ordinamento giuridico?*, in *Criminalia*, 2010, 644 ss.

Potremmo ispirarci all'ordinamento inglese, che di recente ha introdotto la possibilità per il giudice di sospendere l'udienza per la commisurazione della pena, in modo da consentire uno spazio di intervento sul conflitto in termini di giustizia riparativa. Ciò dovrebbe colmare il vuoto normativo che preclude di utilizzare l'*outcome* di percorsi mediatori/riparatori anche nella fase di commisurazione della pena. Sul punto v. il *Restorative Justice Action Plan for the Criminal Justice System* (<http://www.justice.gov.uk/downloads/publications/policy/moj/restorative-justice-actionplan.pdf>) Cfr., al riguardo, WRIGHT, *Restorative Justice: Its Relationship to Law and Society*, in *Plymouth Law and Criminal Justice Review*, 2013, 1, 1 ss.



## CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

### *Una prima lettura al d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212*

L'obiettivo del presente lavoro, giunto ormai a compimento, era stato dichiarato in apertura: dimostrare che un intervento inclusivo della vittima nel processo penale fosse possibile, senza tradursi nell'amputazione di garanzie fondamentali per l'imputato.

Benché molte riflessioni siano state condotte in prospettiva, sulla base della provvisoria formulazione del decreto attuativo della direttiva 29 del 2012, *in itinere scripturae*, il futuribile è diventato stato dell'arte: gli *inputs* sovranazionali in tema di tutela della vittima da reato, infatti, sono stati tradotti in norme nel d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, alla cui valutazione saranno dedicate queste poche righe conclusive.

Prima di scendere nel dettaglio delle singole innovazioni apportate, appare necessario tracciare a grandi linee la traiettoria seguita dal d.lgs. in commento: una visione d'insieme è irrinunciabile per interpretare una normativa che, stando alle intenzioni, riscriverà le geometrie del sistema.

Ebbene, a chi invocava la ristrutturazione dell'architettura nazionale, il legislatore ha risposto con un intervento assai snello: tre sole norme, che agiscono sul tessuto del codice di rito e delle disposizioni di attuazione, implementando i diritti informativi e all'assistenza, ma offrendo al contempo nuovi spazi partecipativi.

La prima area tematica, definita in modo assai dettagliato dalla direttiva attuanda, ha quasi azzerato la discrezionalità nell'importazione domestica, sicché si tratterà di verificarne la corrispondenza rispetto ai parametri europei. Al contrario, sul secondo versante, ove le indicazioni erano più generiche nel rispetto delle peculiarità dei sistemi nazionali, l'analisi si concentrerà sulla spinta dinamica inclusiva della riforma e sulla sua tenuta sistematica.

L'art. 1 del decreto introduce tre nuove norme, disponendole strategicamente nel titolo VI del libro I dedicato alla persona offesa: si prevede, *ex art. 90-bis c.p.p.*, che la vittima riceva, al pari dell'imputato, un elenco chiaro ed esaustivo dei diritti e delle facoltà che l'ordinamento le riserva; nuovi avvisi anche in caso di scarcerazione, evasione o revoca delle misure di sicurezza detentive inflitte all'autore del reato, come disposto dall'art. 90-*ter* c.p.p.

Questi due innesti rappresentano la nuova "carta dei diritti della vittima" e vanno accolti con grande entusiasmo: gli avvisi sembrano rispondere alle prescrizioni europee e mostrano una rinnovata sensibilità giuridica, specialmente quando si focalizzano sul momento della denuncia o dell'archiviazione, o sulla tutela aggravata nei confronti dello straniero, o ancora, quando vengono riservate particolari cautele alla vittima di violenza; tuttavia, in altri settori, gli effetti pratici del meccanismo informativo potrebbero, in prospettiva *de iure condendo*, stentare ad affermarsi.

In tema di assistenza, ad esempio, i nuovi oneri informativi, benché doverosi, non spiegano il loro effetto utile, poiché proiettano l'offeso verso una rete assistenziale debole, non sincronizzata su scala nazionale, organizzata in piccole realtà locali e isolate, il che ostacola l'elaborazione e la diffusione di pratiche condivise e buone prassi.

Il tema della formazione degli operatori non è stato affrontato; così come è stata accantonata la proposta di istituire presso ogni Tribunale uno "sportello vittime", sulla scorta del modello dell'*Office of Public Counsel for Victims* presso la Corte penale internazionale.

Stesse considerazioni in tema di *Restorative Justice*, verso cui permane una diffidenza latente che blocca ogni tentativo di riforma: per imporre questi strumenti come ancillari rispetto ai meccanismi della giustizia tradizionale, è necessario innanzitutto liberarsi di quella visione utilitaristica della *diversion* processuale, che vuole sviare la vittima dal processo per poi disinteressarsene. Bisognerebbe, piuttosto, assumere come obiettivo la creazione di spazi effettivi per la giustizia riparativa attraverso la predisposizione di strumenti che soddisfino il bisogno di giustizia, pubblica e individuale, senza privatizzarla

Particolarmente importante, poi, la definizione contenuta nell'art. 90-*quater* di persona in condizioni di particolare vulnerabilità, le cui esigenze di protezione vanno valutate sulla base di alcuni indici rivelatori, ma altresì all'esito di accurata indagine *case by case*. La norma, tuttavia, appare molto generica: non chiarisce a quale soggetto sia demandato l'*individual assesment*, né puntualizza modalità e natura dell'accertamento, avallando il dubbio che si tratti più di un intervento di facciata, che la premessa per la rivoluzione copernicana che si aspettava in tema di protezione del vulnerabile.

È stato ignorato il monito di chi suggeriva la procedimentalizzazione della disciplina; una soluzione, questa, che, come ampiamente illustrato, avrebbe potuto condurre ad un bilanciamento ben ponderato fra le esigenze di natura pubblicistica, tese alla persecuzione del reo e alla tutela della collettività, con quelle di natura umanitaria di un trattamento sensibile ed adeguato alle esigenze delle vittime.

La scelta compiuta dal legislatore delegato, benché innovativa, è stata poco coraggiosa; a bloccare gli avamposti normativi probabilmente è intervenuto il timore di affaticare il processo, soprattutto nelle sue battute iniziali, laddove il tempismo e la celerità risultano prioritari nella ricostruzione della verità del fatto storico.

Il legislatore, stretto fra esigenze investigative e contrappesi garantisti, ha tentato un bilanciamento, la cui tenuta sistematica, tuttavia, non potrà che verificarsi sul piano prasseologico a partire dal 20 gennaio 2016.

Sempre fra le disposizioni generali, si segnala il nuovo comma 2-*bis* dell'art. 90 c.p.p., che impone una perizia nei casi di incertezza sull'età della vittima («quando vi è incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore età è presunta, ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali») e l'estensione ai conviventi dei diritti spettanti ai familiari in caso di decesso dell'offeso (art. 90, comma 3, c.p.p.). Il d.lgs. in commento, così, non solo recepisce le indicazioni del testo da attuare, ma

condensa in questo inciso la nuova visione «liquida» delle relazioni umane nella società postmoderna e globalizzata.

Nuovi diritti sono previsti per la vittima alloglotta: finalmente il legislatore ha esteso la tutela linguistica a tutti i protagonisti del processo, prevedendo all'art. 143-*bis* c.p.p. il diritto dell'offeso alla traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, e all'assistenza di un interprete.

Il primo comma, che ricorda il vecchio testo dell'art. 143 c.p.p., dispone che l'autorità procedente nomini un interprete quando occorra tradurre una scritto in lingua straniera e in tutte le ipotesi in cui un soggetto (anche non offeso) debba (o voglia) rilasciare una dichiarazione. Del pari, si impone la nomina, anche d'ufficio, ove la vittima debba essere sentita, nonché in tutte le ipotesi in cui voglia partecipare al procedimento. Per rispondere ad esigenze di celerità, la nuova disposizione, al terzo comma, prevede che si possa fare ricorso a tecniche di comunicazione a distanza, sempre che ciò non pregiudichi i diritti dell'offeso.

Rispetto alle prescrizioni europee, però, la norma non chiarisce gli oneri di spesa. Il silenzio potrebbe condurre taluni ad escluderne la gratuità, facendo appello all'incidenza dei costi, per la Pubblica Amministrazione; una simile conclusione, tuttavia, tradirebbe lo spirito della direttiva, che, proprio sul versante della gratuità, distingue tra una "assistenza linguistica necessaria" (riservata a tutte le vittime nel momento della denuncia alla autorità e a quelle che vengono ascoltate nel processo) e una "assistenza linguistica eventuale" (subordinata al ruolo attivo eventualmente assunto dall'offeso nel procedimento, sulla base della volontà della vittima e dello specifico statuto adottato dallo Stato membro).

Il quarto e ultimo comma dell'art. 143-*bis* c.p.p. opera, invece, sul versante della traduzione gratuita, affidando alla discrezionalità del giudice la scelta di quegli atti ritenuti «essenziali» per l'esercizio dei diritti della vittima, laddove forse sarebbe stato preferibile un'elencazione tassativa minima. D'altronde, questa è stata la direzione seguita dalla stessa direttiva, nonché, assumendo una prospettiva "locale", dal recente d.lgs. n. 32 del 2014, ancorché sul versante dell'imputato alloglotta.

Si prevede, poi, conformemente alle indicazioni, la possibilità di una traduzione solo parziale o orale per fronteggiare il problema dei costi da più fronti paventato, sempre che questa modalità contratta non pregiudichi l'equità del procedimento.

In definitiva, non sfuggirà come la garanzia ad una partecipazione consapevole resti, di fatto, affidata alle scelte dell'autorità giudiziaria, chiamata volta per volta ad un giudizio di "necessità" dell'interpretazione ed "essenzialità" della traduzione.

I profili dubbi della disciplina erano stato evidenziati anche nel parere definitivo della Commissione Giustizia al Senato, ove si auspicava una modifica dell'art. 143-*bis* c.p.p., che rendesse più nitida la differenza fra le ipotesi di interpretazione e quelle di traduzione; che eliminasse o sostituisse l'inciso «essenziali» di cui al comma 4; e che rimarcasse l'esigenza di non prolungare irragionevolmente i procedimenti, tramite un richiamo espresso.

Il parere, tuttavia, non è stato accolto e la nuova norma in tema di assistenza linguistica alla vittima è stata emanata nella sua formulazione originale.

Se si guarda il sistema in prospettiva, è più che plausibile ritenere che il tasso di effettività del diritto dipenderà proprio dalle scelte interpretative che saranno effettuate in relazione all'estensione del nuovo art. 143-*bis* c.p.p.

Ma l'aspetto davvero deludente, al di là della genericità del testo normativo, riguarda l'assenza di un rimedio idoneo a "restituire" immediatamente alla vittima la pienezza delle facoltà di partecipazioni comprese.

Il legislatore dell'attuazione giustifica il proprio silenzio evidenziando come l'ordinamento già possieda strumenti *ad hoc*: l'art. 586 c.p.p., infatti, permette di impugnare, unitamente alla sentenza, tutte quelle ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari o del dibattimento vero e proprio. È evidente, tuttavia, come dall'area di tutela rimangano escluse le attività che precedono il giudizio: ove vi sia diniego di assistenza linguistica, la vittima potrebbe, tutt'al più, rilevare una nullità a regime intermedio, riconducibile ad un *vulnus* delle garanzie difensive di una delle parti private.

Sempre alla vittima straniera sono dedicate le nuove disposizioni attuative inserite dall'art. 2 d.lgs. n. 212/2015: da un lato, si prevede che la persona offesa che non conosce la lingua italiana nel proporre querela abbia diritto di utilizzare l'idioma

di nascita (art. 107-*ter* disp.att.c.p.p.); dall'altro, si riconosce all'offeso residente o domiciliato nel territorio dello Stato che abbia subito un danno oltre i confini nazionali, il diritto a che le autorità locali curino l'insinuazione del procedimento dinanzi a quelle competenti (art. 108-*ter* disp.att.c.p.p.).

In definitiva, la nuova tutela linguistica della vittima alloglotta si presenta come un semilavorato: finalmente attrae nell'area delle garanzie soggetti che non sono sottoposti al procedimento penale, garantendo loro assistenza obbligatoria e gratuita sin dal momento della querela; al contempo, non offre risposte soddisfacenti e pragmatiche sul versante dei rimedi avverso l'ingiustificato diniego di tutela. Un approccio che sembra celare quell'anacronistico retaggio culturale che vede nell'estensione delle garanzie linguistiche all'offeso, il rischio di una *deminutio* di tutela per l'imputato.

Qualche perplessità in punto di partecipazione.

Forse abusando dei margini di discrezionalità nell'importazione lasciati dalla direttiva, la novella non introduce nuovi poteri di impulso, probabilmente nel timore di smarrire l'identità nazionale, o, più semplicemente, per la consueta "fretta da importazione".

Indipendentemente dalle ragioni sottese, sicuramente in sede di attuazione è stata mancata più di un'occasione per modernizzare l'ordinamento: penso all'incidente probatorio, il cui scudo protettivo è stato rafforzato, senza, però, agire simultaneamente sui poteri di impulso, mediante il conferimento all'offeso della facoltà di richiederlo (e non più solo di sollecitarlo).

Analoghe considerazioni in tema di archiviazione: la direttiva chiedeva genericamente che fosse garantito il diritto a sindacare la decisione di non esercitare l'azione penale; il nostro sistema, che, ad oggi, permette alla vittima di controllare le scelte di inazione del pubblico ministero, forse avrebbe dovuto aprirsi alla possibilità di un riesame avverso la decisione del Gip.

Vistosa, inoltre, l'assenza della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, che avrebbe potuto attivare un contraddittorio preprocessuale "allargato" e un controllo del materiale probatorio raccolto.

Inseriti micro-chirurgici, invece, in tema di protezione: il freno alla ripetibilità delle audizioni del vulnerabile (art. 190-*bis* c.p.p.) e la puntualizzazione del regime speciale di assunzione delle dichiarazioni (artt. 134, 351, 362 392, 398 e 498 c.p.p.), rappresentano interventi doverosi, che, tuttavia, “filtrano” attraverso maglie assai strette il diritto al confronto dell’imputato; di qui, probabilmente, la scelta di un innesto normativo ridotto ai minimi termini.

I diritti dell’offeso al banco dei testimoni sono stati rafforzati con innesti (quasi sempre) coerenti con quella prospettiva protezionistica avanzata che l’Europa ha suggerito; l’aspetto dubbio, *in parte qua*, non riguarda la vittima, ma i *counterbalancing factors* dell’imputato, cui non è stata serbata la giusta attenzione; la documentazione aggravata, in sostanza, è l’unica misura compensativa introdotta dalla riforma, e l’utilizzo, peraltro, è rimesso alla discrezionalità del giudice.

In tal senso, l’auspicio è che le buone prassi applicative suggeriscano *comunque* il ricorso sistematico alla registrazione video, evitando di lasciare spazio a forme di documentazione meno garantite.

In definitiva, un’analisi statica del d.lgs. n. 212 del 2015 ne svela una buona spinta dinamica; tuttavia, la comparsa (e la tenuta) sulla scena processuale di una vittima reale non potrà che valutarsi sul terreno della prassi, che dovrà metabolizzare (prima) e implementare (dopo) le innovazioni apportate.



## INDICE BIBLIOGRAFICO

- AA.VV., *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, a cura di Luparia, Padova, 2015;
- AA.VV., *Dalla teoria alle buone prassi: percorsi per la creazione dei Centri di Supporto alle Vittime*, a cura di Galavotti e Pastore, Mantova, 2015
- AA.VV., *Le nuove norme sulla giustizia penale*, a cura di Conti, Marandola, Varraso, Padova, 2014;
- AA.VV., *Linee Guida Nazionali. L'ascolto del minore testimone*, a cura di Gulotta e Camerini, Milano, 2014;
- AA.VV., *Le problematiche motivazioni alla riparazione nell'esecuzione della pena*, in *L'Eco*, 2013, 1, 1 ss.
- AA.VV., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012;
- AA.VV., *La tutela della vittima e le garanzie dell'imputato. La più recente normativa dell'Unione Europea*, a cura di Agnese, De Crescenzo, Fuga, Roma, 2011;
- AA.VV., *La mediazione penale nel diritto italiano e internazionale*, a cura di Palazzo-Bartoli, Firenze, 2011;
- AA.VV., *Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili*, a cura di Armenta Deu e Luparia, Milano, 2011;
- AA.VV., *Therapeutic Jurisprudence and Victim Participation in Justice. International Perspectives*, Durham, 2011,
- AA.VV., *La víctima menor de edad, Un estudio comparado Europa/America*, a cura di Armenta Deu e Vall-Llovera, Colex, 2010;
- AA.VV., *Commento articolo per articolo al D.l. 23.2.2009, n. 11, conv. con modif., in l. 23.4. 2009 n. 38 - Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*, in *Leg. pen.*, 3, 2009;

- AA.VV., *Il “pacchetto sicurezza” 2009 (Commento al d.l. 13 febbraio 2009, n. 11 conv. in legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla legge 15 luglio 2009, n. 94)*, a cura di Mazza e Vigano, Torino, 2009;
- AA.VV., *Punire Mediare Riconciliare – Dalla giustizia penale internazionale all’elaborazione dei conflitti individuali*, a cura di Fiandaca, Visconti, Torino, 2009;
- AA.VV., *La victime sur la scène pénale en Europe*, diretto da Giudicelli-Delage, Lazerges, Paris, 2008;
- AA.VV., *Panorama actual y i perspectivas de la victimología: la victimología y el sistema penal*, diretto da González, Madrid, 2007;
- AA.VV., *Commentario delle norme contro la violenza sessuale*, a cura di Cadoppi, 3° ed., Padova, 2002;
- AA.VV., *Giudice di pace e processo penale*, diretto da Chiavario e Marzaduri, Torino, 2002;
- AA.VV., *Verso una giustizia penale conciliativa, il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, a cura di Picotti, Spangher, Milano, 2002;
- AA.VV., *Atti dei Convegni Lincei*, n. 175, Roma, 2001;
- AA.VV., *Coordinamento nazionale giuristi democratici. Documento programmatico per il convegno sulle vittime di reato “La vittima del reato, questa sconosciuta”*, Torino, 2001;
- AA.VV., *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di Giostra e Illuminati, Torino, 2001, 226 ss.
- AA. VV., *La pedofilia. Aspetti sociali, psico-giuridici, normativi e vittimologici*, a cura di De Cataldo – Neuburger, Padova, 1999;
- AA.VV., *Tutela della vittima e mediazione penale*, a cura di Ponti, Milano, 1995;
- AA.VV., *Guidelines for victim support in Europe*, Utrecht, 1989, 129 ss.
- AA.VV., *Dalla parte della vittima*, a cura di Gulotta, Vagaggini, Milano, 1980, 333.
- AA.VV., *Vittime del delitto e solidarietà sociale*, Milano, 1975;

- AIMONETTO, *La valorizzazione del ruolo della vittima in sede internazionale*, in *Giur. it.*, 2005, 1327 ss.;
- ALLEGREZZA, *La nuova misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare*, in *Famiglia*, 2003, 109 ss.;
- ALPA-ZENCOVICH, voce *Responsabilità civile da reato*, in *Enc. dir.*, XXXIX, Roma, 1988, 1274 ss.;
- AMALFITANO, *Tre nuove questioni pregiudiziali in materia penale alla Corte di giustizia*, in *www.eurojus.it*, 30 luglio 2015, 1 ss.
- AMALFITANO *L'azione dell'Unione europea per la tutela delle vittime di reati*, in *Dir. Un. eur.*, 2011, 643;
- AMALFITANO, *Unione europea e garanzie processuali: il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2011, 83 ss.;
- AMODIO, *Mille e una toga*, Milano, 2010;
- AMODIO, *sub art. 90*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, a cura di Amodio- Dominioni, I, Milano, 1989, 534;
- ANDREAZZA, *Gli atti preliminari al dibattimento nel processo penale*, Padova, 2004;
- ANDREOTTI, *Il nuovo codice di procedura penale italiano. L'azione penale*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1913, I, 385 ss.;
- ANDREOTTI, voce *Azione penale*, in *Enc. Giur. It.*, I, 1904, 1142 ss.;
- ANTINUCCI, *L'attuazione della direttiva europea sul diritto alla traduzione: verso la tutela sostanziale del diritto alla difesa effettiva*, in *Arch. pen. online*, 2014, 1, 1 ss.;
- ANTOLISEI, *L'offesa e il danno nel reato*, Bergamo, 1930;
- APRATI, *La notizia di reato nella dinamica del procedimento penale*, Napoli, 2010;
- APRILE, *I rapporti tra diritto processuale penale e diritto dell'Unione Europea, dopo la sentenza della corte di giustizia sul «caso Pupino» in materia di incidente probatorio*, in *Cass. pen.*, 2006, 1165 ss.;
- APRILE, *Il ruolo della persona offesa nelle recenti riforme del processo penale*, in *Cass. pen.*, 2003, 1723 ss.;

- ARASI, *Legge 9 agosto 2013, n. 94: un primo passo per debellare il sovraffollamento carcerario?*, in *Proc. Pen. Giust.*, 2014, 1, 87 ss.;
- ARMONE, *La protezione delle vittime dei reati nello spazio giudiziario europeo: prospettive e paradossi all'indomani del Trattato di Lisbona*, in *Foro it.*, 2011, 204 ss.;
- ARMONE, *La protezione delle vittime dei reati nella prospettiva dell'Unione europea*, in *Diritto penale europeo e ordinamento italiano*, Milano, 2006;
- ARRU, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Procedimenti speciali. Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, a cura di Filippi, Torino, 2008, IV, 45 ss.;
- BAIRATI, *La condanna dello Stato italiano al risarcimento dei danni di una vittima di reato per violazione della Dir. 2004/80/CE*, in *Giur. It.*, 2011, 4, 827 ss.;
- BALDELLI-BOUCHARD, *Le vittime del reato nel processo penale*, in *Giurisprudenza critica*, diretta da Cendon, Torino, 2003;
- BALDRY, *Assistenza alle vittime. Obiettivi, proposte e realtà*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1998, 161 ss.;
- BALSAMO, *La persona giuridica non riveste la qualità di vittima*, in *Cass. pen.*, 2008, 778 ss.;
- BALSAMO-RECCHIONE, *La protezione della persona offesa tra Corte europea, Corte di giustizia delle Comunità europee e carenze del nostro ordinamento*, in AA.VV., *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, a cura di Balsamo e Kostoris, Torino, 2008, 315 ss.;
- BARBIERI, sub *art. 185*, in *Codice penale commentato*, a cura di Dolcini-Marinucci, I, Milano, 2011, 2127 ss.;
- BARGIS, *L'assistenza linguistica per l'imputato: dalla Direttiva europea 64/2010 nuovi inputs alla tutela fra teoria e prassi*, in *Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto*, a cura di Bargis, Milano, 2013, 104 ss.;
- BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova: una goccia deflattiva nel mare del sovraffollamento?*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 6, 659 ss.;

- BARTOLINI, *Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile*, Piacenza, 2009;
- BATTARINO, *Note sull'attuazione in ambito penale della convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, in [www.dirittopenalecontemporaneo](http://www.dirittopenalecontemporaneo), 2 ottobre 2013, 1 ss.;
- BECERRIL- LOPEZ, *The European Protection Order*, in *Eucri*m, 2011, 2, 76 ss.;
- BELLANTONI, *Divieto di avvicinamento alla persona offesa ex art. 282 ter c.p.p. e determinazione di luoghi e distanze*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 11, 1283 ss.;
- BELLUTA, *Participation of the victim in criminal investigation: the right to receive information and to investigate*, intervento al Convegno *Victims in Europe: needs, rights, perspectives*, Lussemburgo, 16 novembre 2015, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 23 dicembre 2015, 1 ss.;
- BELLUTA, *Processo penale e violenza di genere: tra pulsioni preventive e maggiore attenzione alle vittime di reato*, in *Leg. pen.*, 2014, n. 1-2, 70 ss.;
- BELLUTA, *Revoca o sostituzione di misura cautelare e limiti al coinvolgimento della vittima*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 28 novembre 2013, 1 ss.;
- BENE, *La persona offesa tra diritto di difesa e diritto alla giurisdizione: le nuove tendenze legislative*, in *Arch. pen.*, 2013, 2, 497 ss.;
- BENEVOLO, *Della partecipazione dei privati cittadini all'esercizio dell'azione penale*, in *Riv. pen.*, 1890, XXXI, 111 ss.;
- BERRI, *Stalking e ipotesi di confine*, Milano, 2012;
- BERTOLINI, *Esistono autentiche forme di "diversione" nell'ordinamento processuale italiano? Primi spunti per una riflessione*, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it), 18 novembre 2014, 1 ss.;
- BIONDI, *La tutela processuale dell'imputato alloggiato alla luce della direttiva 2010/64/UE*, in *Cass. pen.*, 2011, 2422 ss.;
- BOBBIO, *L'età dei diritti*, Torino 1990;

- BOLOGNA, *sub art. 13 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448*, in *Leggi complementari al codice di procedura penale*, a cura di Canzio e Tranchina, Milano, 2013, 95 ss.;
- BONINI, *L'attuazione della direttiva in tema di indennizzo delle vittime di reato e le perduranti inadempienze dello Stato italiano (d.lgs. 9.11.2007 n. 204)*, in *Leg. Pen.*, 2008, 28, 6 ss.;
- BORRELLI, *Una prima lettura delle novità della legge 47 del 2015 in tema di misure cautelari personali*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 3 giugno 2015, 1 ss.;
- BORSANI – CASAROTI, *Codice di procedura penale italiano commentato*, I, Milano, 1873, 56 ss.;
- BOUCHARD, *La giustizia riparativa. Dal panorama europeo ad un progetto locale di accompagnamento per le vittime di reati*, Relazione al Convegno del C.S.M., *Giustizia riparativa e processo penale: esperienze applicative nazionali ed internazionali. Le prospettive della mediazione penale nell'ordinamento italiano*, Roma, 1-3 marzo 2010;
- BOUCHARD, *Processo penale minorile*, in *Dig. pen.*, X, Torino, 1995, 152 ss.;
- BOUCHARD, *Vittime e colpevoli: c'è spazio per una giustizia riparatrice?*, in *Questioni giustizia*, 1995, 4, 887 ss.;
- BOULOC, *Procédure pénale*, Paris, 2006;
- BOVE, *Messa alla prova a poco più di un anno: quali ancora le criticità?*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 22 dicembre 2015, 1 ss.;
- BOVE, *L'istituto della messa alla prova "per gli adulti": indicazioni operative per il giudice e provvedimenti adottabili*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 27 novembre 2014, 1 ss.;
- BRESCIANI, voce *Persona offesa dal reato*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1995, 529 ss.;
- BRICCHETTI-PISTORELLI, *Possibile vietare l'avvicinamento alla "vittima"*, in *Guida dir.*, 2009, 10, 72 ss.;
- BRICOLA, *L'affidamento in prova al servizio sociale: "fiore all'occhiello" della riforma penitenziaria*, in *Quaderni Costituzionali*, 1976, 373 ss.;

- BRONZO, *Profili critici delle misure cautelari a tutela dell'offeso*, in *Cass. pen.*, 2012, 3471 ss.;
- BRUNELLI, *Diritto penale domiciliare e tenuità dell'offesa nella delega 2014*, in *Leg. pen.*, 2014, 455 ss.;
- BUBULA, *La Direttiva 2013/48/UE sul diritto al difensore e a comunicare con terzi e autorità consolari in caso di privazione della libertà personale*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 29 novembre 2013, 1 ss.;
- CAGOSSI, *L'ordine di protezione europeo fa il suo ingresso nell'ordinamento italiano*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 23 marzo 2015, 1 ss.;
- CALÒ, *Vittima del reato e giustizia riparativa nello spazio giudiziario europeo post-Lisbona*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 21 novembre 2011, 1 ss.;
- CAMALDO, *La testimonianza dei minori nel processo penale: nuove modalità di assunzione e criteri giurisprudenziali di valutazione*, in *Ind. pen.*, 2000, 183 ss.;
- CAMPAILLA, *L'impossibilità per le vittime di reato di costituirsi parte civile nel processo agli enti nell'ottica della disciplina europea sulla tutela della persona offesa*, in *Proc. pen. giust.*, 2011, 49 ss.;
- CANZIO, *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza vulnerabile*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 988 ss.;
- CANZIO-RAFARACI-RECCHIONE, *Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, in *Criminalia*, 2010, 255 ss.;
- CAPITTA, *Legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote: le modifiche al codice di procedura penale e alla legge sull'ordinamento penitenziario*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 5 novembre 2012, 1 ss.;
- CAPONE, *Incidente probatorio e tutela della vittima del reato*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 351 ss.;
- CAPRIOLI, *Due iniziative di riforma nel segno della deflazione: la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato*

- maggioranne e l'archiviazione per particolare tenuità del fatto*, in *Cass. pen.*, 2012, 7 ss.;
- CAPRIOLI, *L'archiviazione*, Napoli, 1994;
  - CARACENI, *Processo penale minorile*, in *Enc. dir.*, IV Agg., Milano, 2000;
  - CARLI, *Le indagini preliminari nel sistema processuale penale*, Milano, 2005;
  - CARNELUTTI, *Saggio di una teoria integrale dell'azione*, in *Riv. dir. proc.*, 1946, I, 15 ss.;
  - CARNELUTTI, *Teoria generale del processo*, Padova, 1933;
  - CARRARA, *Azione penale*, in *Riv. pen.*, 1875, 15 ss.;
  - CASALE-DE PASQUALI-LEMBO, *Vittime di crimini violenti*, Rimini, 2014;
  - CASAROLI, *La riparazione pubblica alle vittime del reato tra solidarietà sociale e politica criminale*, in *Ind. pen.*, 1990, 286 ss.;
  - CASAROLI, *La Convenzione europea sul risarcimento alle vittime dei reati violenti: verso la riscoperta della vittima del reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, 563 ss.;
  - CASIRAGHI, *La prova dichiarativa: testimonianza ed esame delle parti eventuali*, in *Trattato di procedura penale*, a cura di Ubertis, Voena, XVI, Milano, 2011, 168 ss.;
  - CASSIBBA, *Oltre Lanzarote: la frastagliata classificazione soggettiva dei dichiaranti vulnerabili*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 11 luglio 2014, 1 ss.;
  - CASTELLANETA, *Indennizzo per reati intenzionali violenti: da Torino una completa attuazione delle regole comunitarie*, in *Guida al diritto*, 2010, 14 ss.;
  - CASTELLANI-PERINI, *La giustizia sul lettino? un'esperienza pilota per la formazione psicologica del magistrato dei minori e della famiglia*, in *Quest. Giust.*, 2006, 1, 147 ss.;
  - CATALANO, *La tutela della vittima nella Direttiva 2012/29 UE e nella giurisprudenza delle corti europee*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 4, 1792 ss.;

- CAVALLO, *Le nuove linee di indirizzo e di coordinamento in materia di mediazione penale minorile*, in *Minori giustizia*, 2008, 357 ss.;
- CAUTERUCCIO, *Le prospettive della mediazione penale: teoria e prassi giudiziarie*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 10, 1293 ss.;
- CERETTI, *Progetti per un ufficio di mediazione penale presso il Tribunale per i minorenni di Milano*, in *La sfida della mediazione*, a cura di Pisapia-Antonaci, Padova, 1997, 97 ss.;
- CERETTI-MAZZUCCATO, *Mediazione e giustizia riparativa tra Consiglio d'Europa e O.N.U.*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, 772 ss.;
- CESARI, *Il "minore informato sui fatti" nella legge n. 172/2012*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2013, 161 ss.;
- CESARI, *Il minorente fonte di prova nel processo penale*, Milano, 2008;
- CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto nel sistema processuale penale*, Torino, 2006;
- CHIAVARIO, *Processo penale e alternative: spunti di riflessione su un "nuovo" dalle molte facce (non sempre definito)*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 411 ss.;
- CHIAVARIO, *Il «diritto al processo» delle vittime dei reati e la Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, 938 ss.;
- CHIAVARIO, *La parte dei privati: alla radice e al di là di un sistema di garanzie*, in *Procedure penali d'Europa*, a cura di Chiavario, Padova, 2001, 497 ss.;
- CHIAVARIO, *La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale italiano*, in *Riv. dir. proc.*, 1991, 2, 346 ss.;
- CHIAVARIO, *Archiviazione, obbligatorietà dell'azione penale e riforma del c.p.p.*, in *Quad. giust.*, 1986, 40 ss.;
- CHIAVARIO, *Processo e garanzie della persona*, III ed., II, Milano, 1984;
- CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 1993;
- CHINNICI, *L'immediatezza nel processo penale*, Milano, 2005;
- CHINNICI (a cura di), *Sulle tracce della pedofilia. Aspetti psicologici, criminologici, etici e giuridici*, Palermo, 2004;

- CHIOVINI, *Incompleta trasposizione della direttiva sull'indennizzo delle vittime di reato: la responsabilità dello Stato italiano all'attenzione dei tribunali nazionali e, ancora una volta, della Corte di giustizia*, in [www.eurojus.it](http://www.eurojus.it), 2 aprile 2015, 1 ss.;
- CHRISTIE, *Conflicts as property*, in *British journal of criminology*, 1997, n. 17, 1 ss.;
- CIAPPI-MASSAFRA-PALMUCCI, *Ai bordi del sistema penale: brevi considerazioni sulla vittima di reato nel sistema di controllo sociale*, in *Idoli della tribù: pratiche della sicurezza e controllo sociale*, a cura di Ciappi, Panseri, Lecce, 2004, 223 ss.;
- CIARDIELLO, *Riparazione e mediazione nell'ambito dell'esecuzione penale per adulti*, in *Rass. penit. criminol.*, 2007, 2, 95 ss.;
- CIVELLO CONIGLIARO, *La nuova normativa europea a tutela della vittima*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 22 novembre 2012, 1 ss.;
- CIVOLI, *Procedura penale*, Milano, 1904;
- COCO, *La tutela della libertà individuale nel nuovo sistema "antistalking"*, Napoli, 2012;
- COCOMELLO – CORBO, *Sulla lingua del processo. A proposito dell'attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, in *Arch. pen. online*, 2014, 2, 1 ss.;
- COLAMUSSI, *Il querelato che, avvertito, non compare, non respinge per facta concludentia la remissione di querela*, in *Proc. pen. Giust.*, 2012, 1, 81 ss.;
- COLLINI, *Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa fra principio di legalità e discrezionalità giudiziale*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 24 gennaio 2012, 1 ss.;
- CONDINANZI, *La responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'Unione europea: prime applicazioni dei recenti orientamenti della Corte di Cassazione*, in *Giur. di Merito*, 2010, 3063 ss.;
- CONFALONIERI, *La persona offesa dal reato*, in AA.VV., *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, vol. I, Torino, 2009, 634 ss.;

- CONFALONIERI, *Riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi*, in *Diritto penale- Parte speciale*, a cura di Pulitanò, I, Torino, 2014, 205 ss.;
- CONTI, *Sulle vittime di reato la parola passa alla Corte di giustizia, che forse ha già deciso*, in *Corr. Giur.*, 2013, 1389 ss.;
- CONTI, *Vittime di reato intenzionale violento e responsabilità dello Stato. Non è ancora tutto chiaro*, *Corr. Giur.*, 2012, 668 ss.;
- CONTI, *Vittima di reato e obbligo di indennizzo a carico dello Stato: really?*, in *Corr. Giur.*, 2011, 249 ss.;
- CONTI, *Le due “anime” del contraddittorio nel nuovo art. 111 Cost.*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, 197 ss.;
- CONTI, *Partecipazione e presenza dell'imputato al processo penale: questione terminologica o interessi contrapposti da bilanciare?*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, 79 ss.;
- CONZO-DE MARCO, *Riduzione in schiavitù e tratta degli esseri umani*, in *Il «doppio binario» nell'accertamento dei fatti di mafia*, a cura di Bargis, Torino, 2013, 216 ss.;
- CORBETTA, sub *art. 498 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda- Spangher, II, Milano, 2010, 6356 ss.;
- CORDERO, *Procedura penale*, IX ed., Milano, 2012;
- CORDERO, voce *Archiviazione*, in *Enc. Dir.*, II, Milano, 1958, 1025 ss.;
- CORNACCHIA, *Vittime e giustizia criminale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, IV, 1761 ss.;
- CORRERA-RIPONTI, *La vittima nel sistema italiano della giustizia penale. Un approccio criminologico*, Padova, 1990;
- CUDEO, *È ammissibile il deposito della lista testi da parte della persona offesa*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 1471 ss.;
- CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, Milano, 2002;
- D'ALESSIO, *Estinzione della pena e liberazione condizionale*, in *Giur. Cost.*, 3, 1109 ss.;

- DAMATO, DEPASQUALE, PARISI, *Argomenti di diritto penale europeo*, II ed., Torino, 2014;
- DARAIO, *Il “principio riparativo” quale paradigma di gestione del conflitto generato dal reato: applicazioni e prospettive*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 3, 365 ss.;
- DAVIS-LURIGIO-SKOGAN, *Service for victim: a market research study*, in *International review of victimology*, 1999, 6, 101 ss.;
- DE CARO, voce *Responsabile civile*, in *Dig. disc. pen.*, XII, Torino, 1997, 1 ss.;
- DE FRANCESCO, *Commento all’art. 34 – Esclusione di procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto*, in *Leg. Pen.*, 2001, 204 ss.;
- DE LEO, *Attribuzione di responsabilità ai minori autori di reato: un confronto tra approccio lassista, punitivo e promozionale*, in *Psicologia giuridica e responsabilità*, a cura di Gullotta- Zettin, Milano, 1999, 267 ss.;
- DE MARTINO, *Le innovazioni introdotte nel codice di rito dal decreto legge sulla violenza di genere, alla luce della Direttiva 2012/29/UE*, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it), 8 ottobre 2013, 1 ss.;
- DE VITO, *La scommessa della messa alla prova dell’adulto*, in *Quest. Giust.*, 2013, 6, 1 ss.;
- DEAN, *Impromovibilità dell’azione penale*, Milano, 1996;
- DEAN-SEGHETTI, voce *Avocazione delle indagini preliminari*, in *Dig. Disc. Pen.*, IV, Torino, 1992, 457 ss.;
- DEL TUFO, *Linee di politica criminale europea internazionale a protezione della vittima*, in *Quest. Giust.*, 2003, 706 ss.;
- DEL TUFO, *La tutela della vittima in una prospettiva europea*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, 889 ss.;
- DELLA BELLA, *Emergenza carceri e sistema penale*, Torino, 2014;
- DELLA MONICA, *La parabola del principio del libero convincimento*, in *La prova penale*, diretta da Gaito, III, Torino, 2008, 318 ss.;
- DI CHIARA, *La premura e la clessidra. I tempi della mediazione penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 4, 377 ss.;

- DI CHIARA, *Scenari processuali per l'intervento di mediazione: una panoramica sulle fonti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 500 ss.;
- DI CHIARA, *Il «diritto all'interprete» dell'imputato sordomuto in caso di analfabetismo*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, 223 ss.;
- DI CHIARA, *Testimonianza dei «soggetti deboli» e limiti all'esame incrociato*, in *Giur. Cost.*, 1997, 2569 ss.;
- DI CHIARA, *Il contraddittorio nei riti camerale*, Milano, 1994
- DI GIOVINE, *Diritti insaziabili e giurisprudenza nel sistema penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, 1474 ss.;
- DI GIOVINE, *Un diritto penale empatico?*, Torino, 2009;
- DI NAPOLI, *La controversa portata applicativa della direttiva 2004/80/CE in tema di indennizzo delle vittime di reato*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2014, 553 ss.;
- DIAMANTE, *L'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ex art. 384-bis c.p.p.: alcune criticità*, in *www.diritto.it*, 22 aprile 2015, 1 ss.;
- DIDI, *Chiaroscuri nella nuova disciplina sulla violenza di genere*, in *Proc. Pen. Giust.*, 2014, 2, 101 ss.;
- DINACCI, *L'art. 190-bis c.p.p.: controriforma del diritto probatorio*, in *Arch. Pen.*, 2014, 3 ss.;
- DOAK, *Victims' Rights, Human Rights and Criminal Justice*, Oxford, 2008;
- DOLCINI, *Vittime vulnerabili nell'Italia di oggi e "durata determinata del processo penale"*, in *Corr. mer.*, 2010, 1, 5 ss.;
- DOMINIONI, *La testimonianza della parte civile*, Milano, 1974;
- DONATI, *La violenza contro le donne*, in *Quest. giust.*, 16 dicembre 2013, 1 ss.;
- DOSI, *L'avviso di procedimento*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1970, 1114.
- EUSEBI, *La risposta al reato e il ruolo della vittima*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 528 ss.;
- EUSEBI, *Dire qualcosa di vero dopo il reato: un obiettivo rilevante per l'ordinamento giuridico?*, in *Criminalia*, 2010, 644 ss.;
- FAGET, *La médiation. Essai de politique pénale*, Paris, 1997;

- FAVINO, *La tutela del danneggiato e della persona offesa nel processo penale*, in *Arch. Nuova proc. pen.*, 2000, 597 ss.;
- FERRAIOLI, *Patteggiamento e crisi della giurisdizione*, in *Quad. giust.*, 1988, 371 ss.;
- FERRI, *Sociologia criminale*, V ed., Torino, II, 1930;
- FERRI, *Relazione sul progetto preliminare al Codice Penale per i delitti*, Milano, 1921;
- FERRUA, *Domande nocive e domande suggestive, tra equivoci del legislatore e contrasti giurisprudenziali*, in *Giurisprudenza Commentata*, 2012, 70 ss.;
- FERRUA, *Il giusto processo*, Bologna, 2012;
- FERRUA, *Garanzie del giusto processo e riforma costituzionale*, in *Crit. dir.*, 1998, 165 ss.;
- FIANDACA, *Sul ruolo delle emozioni e dei sentimenti nella genesi e nell'applicazione delle leggi penali*, intervento al Convegno *Diritto penale e neuroetica*, Foggia, 21-22 maggio 2012;
- FIANDACA, *Commento all'art. 18 L. 10 ottobre 1986, n. 663*, in *Leg. Pen.*, 1987, 203.
- FIDELBO, *Sub art. 472 c.p.p.*, in *Commentario al codice di procedura penale*, a cura di Conso e Grevi, Padova, 2005, 1702 ss.;
- FIGONE, *Commento alla legge 4 aprile 2001, n. 154*, in *Famiglia e dir.*, 2001, 355.
- FIORENTIN, *Rivoluzione copernicana per la giustizia riparativa*, in *Guida dir.*, 2014, 21, 63 ss.;
- FIORENTIN, *Preclusioni e soglie di pena riducono la diffusione*, in *Guida dir.*, 2014, 21, 68 ss.;
- FIORENTIN, *Una sola volta nella storia giudiziaria del condannato*, in *Guida dir.*, 2014, 21, 70 ss.;
- FIORENTIN, *Revoca discrezionale per chi viola il programma*, in *Guida dir.*, 2014, 21, 75 ss.;
- FIORENTIN, *Risarcire la vittima è condizione imprescindibile*, in *Guida dir.*, 2014, 21, 76 ss.;

- FIORENTIN, *Volontariato quale forma di “riparazione sociale”*, in *Guida dir.*, 2014, 21, 78 ss.;
- FIORENTIN, *Arresti domiciliari rafforzati per tutelare l’offeso*, in *Guida dir.*, 2013, 39, 36 ss.;
- FIORENTIN, *Riparazione e mediazione dopo il giudizio*, in *www.personaedanno.it*, 5 ottobre 2005, 1 ss.;
- FLORIAN, *Delle prove penali*, Milano, 1961;
- FLORIAN, *Il nuovo codice di procedura penale: fonti, preparazione e contenuto*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da Garofalo, Berenini, Florian e Zerboglio, II, Milano, 1914;
- FOCI, *Querela e non necessarietà di formule sacramentali per la manifestazione della volutas punendi*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 2, 211 ss.;
- FORZA, *La genuinità della prova testimoniale e le garanzie metodologiche della Carta di Noto*, in *Riv. pen.*, 2005, 1207 ss.;
- FOSCHINI, *Sistema del diritto processuale penale*, I, Milano, 1965;
- FOSCHINI, *La giustizia sotto l’albero e i diritti dell’uomo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1963, 304 ss.;
- FRIGO, sub *art. 101*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da Amodio, Dominioni, I, Milano, 1989, 644 ss.;
- FROSALI, *Sistema penale italiano*, IV, Torino, 1958;
- FURNHAM-PROCTER, *Sphere-specific just world Belief and Attitudes to AIDS*, in *Human Relations*, 1992, 45, 265 ss.;
- GAETA, *La tutela delle vittime del reato nel diritto dell’Unione europea: spunti per una ricostruzione storico-sistematica*, in *Cass. pen.*, 2012, 2701 ss.;
- GAETA, sub *art. 396*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda- Spangher, II, Milano, 2010, 4478 ss.;
- GARAPON – SALAS, *La repubblica penale*, Macerata, 1997;
- GARLAND, *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*, Oxford, 2001;
- GAROFALO, *Riparazione alle vittime del delitto*, Torino, 1887, VIII ss.;

- GARUTI, *Il valore delle dichiarazioni di soggetti variamente “interessati” al processo*, in *Giur. it.*, 2014, 1002 ss.;
- GARUTI, *Il trattamento processuale delle condotte riparatorie*, in AA.VV., *Le definizioni alternative del processo penale davanti al giudice di pace. Conciliazione, irrilevanza e condotte riparatorie*, Milano, 2003, 139 ss.;
- GHIARA, *Persona offesa dal reato*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coord. da Chiavario, I, Torino, 1991, 405 ss.;
- GHIRARDELLI, *Lo stalking. Linee guida per la prevenzione e la tutela*, Milano, 2011;
- GIALUZ, *Il diritto all’assistenza linguistica nel processo penale. Direttive europee e ritardi italiani*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 5, 1193 ss.;
- GIALUZ, *L’assistenza linguistica nella prassi giudiziaria e la difficile attuazione della Direttiva 2010/64/UE*, in *Traduzione e interpretazione per la società e le istituzioni*, a cura di Falbo, Viezzi, Trieste, 2014, 83 ss.;
- GIALUZ, *Il decreto legislativo di attuazione della direttiva sull’assistenza linguistica (n. 32 del 2014): un’occasione sprecata per modernizzare l’ordinamento italiano*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 10 aprile 2014, 1 ss.;
- GIARDA, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, Milano, 1971;
- GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile*, Milano, 2009;
- GIOSTRA, *La testimonianza del minore: tutela del dichiarante e tutela della verità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 1019 ss.;
- GIOSTRA, *L’archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative*, Torino, 1994;
- GIUNCHEDI, *Probation Italian style: verso una giustizia riparativa*, in *Arch. pen.*, 2014, 3, 1 ss.;
- GIUNTA, *Oltre la logica della punizione: linee evolutive e ruolo del diritto penale*, in *Pena, riparazione*, a cura di Mannozi-Ruggieri, Atti del Convegno di Como, 13-14 maggio 2005, Varese, 2007;
- GREVI, *Rapporto introduttivo su «diversion» e «mediation» nel sistema penale italiano*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1983, 1, 52 ss.;

- GRILLO, *Brevi riflessioni su di un istituto dalle molteplici sfaccettature: la mediazione minorile nei conflitti in famiglia e nel processo penale davanti al tribunale per i minorenni*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2008, 643 ss.;
- GUALTIERI, *La tutela di interessi lesi dal reato fra intervento e costituzione di parte civile*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, 101 ss.;
- GUALTIERI, *Soggetto passivo, persona offesa e danneggiato: profili differenziali*, in *Riv. It. Dir. Proc. pen.*, 1995, 1071 ss.;
- *Guida alla legge 119/2013 sulla violenza di genere*, in *Quest. Giust.*, 2014, 1 ss.;
- GUIDOTTI, *Persona offesa e parte civile. La tutela processuale penale*, Torino, 2002;
- GULLOTTA, *La vittima*, Milano, 1976;
- HALL, *Victims of Crimes: Policy and Practice in Criminal Justice*, Devon, 2009;
- HERKOMMER-BIELECKI WEYENBERG,  
*Strategia di supporto alle vittime in Germania*, Relazione presentata al seminario europeo “*Victim support some good practice in Europe*”, settembre 2006;
- HESTER-WESTMARLAND-PEARCE-WILLIAMSON, *Early Evaluation of the Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004*, Londra, 2008;
- HOYLE- YOUNG (a cura di), *New visions of crime victims*, Oxford, 2001;
- HUMPHEREYS-STANLEY, *Domestic Violence and Child Protection: Directions for Good Practice*, Londra, 2006;
- IASEVOLI, *Pluralismo delle fonti e modifiche al c.p.p. per i reati commessi con violenza alla persona*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 1390 ss.;
- IASEVOLI, voce *Persona offesa dal reato*, in *EGT*, Roma, 2008, 1 ss.;
- IZZO, *Spazio europeo di giustizia e cooperazione giudiziaria*, in “*Spazio europeo di giustizia*” e *procedimento penale italiano*, a cura di Kalb, Torino, 2012, 313 ss.;
- JANKÉLÉVITCH, *Trattato delle virtù*, Torino, 1987;
- JIMÉNEZ BECERRIL- ROMERO LOPEZ, *The European Protection Order*, in *Eucrim*, 2011, 2, 76 ss.;

- JONES-ARENSON, *Attribution of Fault to a rape Victim as a Function of Respectability of the Victim*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, 1973, 26, 415 ss.;
- KALB, *Il rafforzamento del diritto e gli effetti nell'ordinamento italiano*, in AA.VV., "Spazio europeo di giustizia" e procedimento penale italiano. *Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, a cura di Kalb, Milano, 2012, 358 ss.;
- KAPARDIS, *Psychology and Law. A Critical Introduction*, New York, 2014;
- LA REGINA, *Le disposizioni generali sul dibattimento*, in *Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, a cura di Spangher, II, Torino, 2009, 65 ss.;
- LADRON DE GUEVARA, *La riforma del processo penale spagnolo nel progetto di codice di procedura penale del 27 luglio 2011*, in *Cass. pen.*, 2013, 4, 1672 ss.;
- LANZA, *Mediazione e procedimento penale minorile*, in *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, a cura di Pennisi, Milano, 2004, 433 ss.;
- LENS ET AL., *Heterogeneity in Victim Participation: a new prospective on delivering a victim impact statement*, in *European journal of criminology*, 2013, 10, 479 ss.;
- LERNER-SIMMONS, *The Observer's Reaction to the Innocent Victim: Compassion or Rejection?*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, 1966, 4, 203 ss.;
- LIBERALI, *Il reato di atti persecutori*, Milano, 2012;
- LORUSSO, *Le conseguenze del reato. Verso un protagonismo della vittima nel processo penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 881 ss.;
- LORUSSO, *L'esame della scena del crimine nella contesa processuale*, in *Dir. pen., proc.*, 2011, 261 ss.;
- LOZZI, *Una sentenza sorprendente in tema di patteggiamento allargato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 677 ss.;

- LUDERSSEN, *Die Krise des öffentlichen Strafanspruchs*, Baden-Baden, 1989;
- LUPARIA, *Standard europei e ruolo della vittima nel processo penale italiano: premesse per un recepimento della Direttiva n. 29/2012*, intervento al Convegno *Giustizia. Più diritti meno vittime. La tutela della vittime nel solco delle indicazioni europee*, 12 dicembre 2014, Roma;
- LUPARIA, *L'Europa e una certa idea di vittima (ovvero come una direttiva può mettere in discussione il nostro modello processuale*, in *L'integrazione europea attraverso il diritto processuale penale*, a cura di Mastroianni-Savy, Napoli, 2013, 91 ss.;
- LUPARIA, *Reflexiones sobre el estatuto de la victima en el proceso penal italiano*, in *Constitucion, ley y proceso*, a cura di Gonzalez Alvarez, Lima, 2013, 377 ss.;
- LUPARIA, *Vittime dei reati e diritto all'assistenza linguistica*, in *Traduzione e interpretazione per la società e le istituzioni*, a cura di Falbo, Viezzi, Trieste, 2014, 97 ss.;
- LUPARIA, *Obbligatorietà e discrezionalità dell'azione penale nel quadro comparativo europeo*, in *Giur. it.*, 2002, 1751;
- LUPO, *Il diritto dell'imputato straniero all'assistenza dell'interprete tra codice e convenzioni internazionali*, in *Giur. cost.*, 1993, 66 ss.;
- MANERA, *Sull'applicabilità della "probation" processuale nel giudizio di appello*, in *Giur. it.*, 1991, II, 289 ss.;
- MANES, *I rapporti tra diritto comunitario e diritto nazionale nello specchio della giurisprudenza della Corte di giustizia: approdi recenti e nuovi orizzonti*, in *Ius17@unibo.it*, 2007, n. 1, 66 ss.;
- MANNA, *La vittima del reato: «a la recherche» di un difficile modello dialogico nel sistema penale*, in *Studi in Onore di Giorgio Marinucci*, I, Milano, 2006, 1015 ss.;
- MANNA, *Sub art. 734-bis c.p.*, in *Comm. violenza sessuale*, a cura di Cadoppi, Padova, 2006, 843 ss.;

- MANNOZZI, *Traduzione e interpretazione giuridica nel multilinguismo europeo: il caso paradigmatico del termine "giustizia riparativa" e delle sue origini*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 1, 137 ss.;
- MANNOZZI, *La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia*, in *Dir. pen. e proc.*, 2012, 838 ss.;
- MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, 2003;
- MANNOZZI (a cura di), *Mediazione e diritto penale. Dalla punizione del reo alla composizione con la vittima*, Milano, 2004;
- MANNOZZI *Problemi e prospettive della giustizia ripartiva alla luce della "Dichiarazione di Vienna"*, in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, 2000, 1-3, 1 ss.;
- MANNOZZI -LODIGIANI, *Formare al diritto e alla giustizia: per una autonomia scientifico-didattica della giustizia riparativa in ambito universitario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 133 ss.;
- MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 1992;
- MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 2007;
- MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale*, II, Torino, 1968;
- MARANDOLA, *La messa alla prova dell'imputato adulto: ombre e luci di un nuovo rito speciale per una diversa politica criminale*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 674 ss.;
- MARANDOLA, *I profili processuali delle nuove norme in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e stalking*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, 967 ss.;
- MARCHERIONE, *Eccessi e difetti del nuovo codice di procedura penale*, Roma 1913;
- MARCOLINI, *Il patteggiamento nel sistema della giustizia penale negoziata*, Milano, 2005;
- MARI, *Le principali novità introdotte dalla legge attuativa della Convenzione di Lanzarote*, in *Cass. pen.*, 2012, 3964 ss.;
- MARINO, *Violenza sessuale. Pedofilia. Stalking*, Napoli, 2009;

- MARTUCCI, *Gli spazi della mediazione penale nel processo minorile: riflessioni su dieci anni di "sperimentazioni"*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 1413 ss.;
- MARZADURI, *Il ricorso alla decretazione di urgenza condizionato dal diffuso allarme sociale*, in *Guida dir.*, 2009, 10, 40 ss.;
- MASTROIANNI, *Un inadempimento odioso: la Direttiva sulla tutela delle vittime dei reati*, in *Quaderni Costituzionali*, 2008, 406 ss.;
- MASTROPASQUA, *I percorsi di giustizia riparativa nell'esecuzione della pena*, in *Giur. merito*, 2007, 3, 881 ss.;
- MASUCCI, voce *Azione penale*, in *Enc. dir. it.*, III, Milano, 1906, 110 ss.;
- MATTEVI, *Esiguità e sistema penale del giudice di pace. Analisi giurisprudenziale e prospettive applicative dell'istituto della particolare tenuità del fatto*, in *Tecniche alternative di risoluzione dei conflitti in materia penale*, a cura di Picotti, Padova, 2010, 53 ss.;
- MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010;
- MAZZA, *Misure di protezione della vittima fonte di prova*, in *Giur. It.*, 2012, 478 ss.;
- MC DONALD, *Criminal justice and the victim*, Beverly Hills, 1976;
- MENNA, *Mediazione con gli offesi e con gli enti rappresentativi di interessi diffusi*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 5, 599 ss.;
- MICOLI, *Il fenomeno dello stalking*, Milano, 2012;
- MILETTI, *Un processo per la terza Italia. Il codice di procedura penale del 1913, I: L'attesa*, Milano, 2003, 399 ss.;
- MINNELLA, *Divieto di avvicinamento e ordine di protezione europeo: il difficile equilibrio tra la tutela "dinamica" alle vittime di stalking e le libertà dell'imputato*, in *Cass. pen.*, 2014, 6, 2207 ss.;
- MOIOLI, *Le nuove misure "europee" di protezione delle vittime di reato in materia penale e civile*, in *www.Eurojus.it*, 27 febbraio 2015, 1 ss.
- MONTAGNA, *I sequestri nel sistema delle cautele penali*, Padova, 2005;

- MONTELEONE, *Ratifica ed esecuzione della convenzione di Lanzarote. Parte III: le modifiche al codice di procedura penale*, in *Giur. mer.*, 2013, 1484 ss.;
- MORELLI, *Art. 9 d.l. 23.2.2009*, in *Leg. Pen.*, 2009, 59 ss.;
- MORTARA, *Spiegazione pratica del codice di procedura penale*, I, II ed., Torino 1922;
- MOSCHINI, *La citazione diretta della parte nei reati di azione privata*, in *Scuola pos.*, 1900, X, 416 ss.;
- MUSACCHIO, *La nuova normativa penale contro la riduzione in schiavitù e la tratta di persone. Commento alla legge 11 agosto 2003, n. 228*, in *Giur. It.*, 2004, 2446 ss.;
- MUZZICCA, *La sospensione del processo con messa alla prova per gli adulti: un primo passo verso un modello di giustizia riparativa?*, in *Proc. pen. giust.*, 2015, 3, 162 ss.;
- NEGRI, *Le misure cautelari a tutela della vittima: dietro il paradigma flessibile, il rischio di un'incontrollata prevenzione*, in *Giur. it.*, 2012, 467 ss.;
- NISCO, *Persona giuridica "vittima" di reato ed interpretazione conforme al diritto comunitario*, in *Cass. pen.*, 2008, 790 ss.;
- NORMANDO, *L'esercizio dell'azione e la richiesta di giudizio nel processo penale*, Torino, 2000, 101 ss.;
- NUVOLONE, *La vittima nella genesi del delitto*, in *Ind. pen.*, 1973, 640 ss.;
- ONORATO, *Giurisprudenza di legittimità in tema di violenza sessuale*, in *Cass. pen.*, 2010, 3667 ss.;
- ORLANDI, *La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia*, in *Riv. it. Dir. proc. pen.*, 2006, 1171 ss.;
- PAGANO, *Considerazioni sul processo criminale*, 1787;
- PAGLIARO, *Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2010, 1, 41 ss.;
- PALAZZO, *Nel dedalo delle riforme recenti e prossime venture*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 1706 ss.;

- PANSINI, voce *Persona offesa dal reato*, in *Dig. Pen.*, Torino, 2011, 411 ss.;
- PANSINI, *Il contributo dell'offeso e snodi procedurali*, Padova, 2004.
- PARISI, *Il diritto penale tra neutralizzazione istituzionale e umanizzazione comunitaria*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 26 ottobre 2012, 1 ss.,
- PARLATO, *La parola alla vittima. Una voce in cerca di identità e di 'ascolto effettivo' nel procedimento penale*, in *Cass. pen.*, 2013, 9, 3293 ss.;
- PARLATO, *Il contributo della vittima fra azione e prova*, Palermo, 2012;
- PARODI, *Stalking e tutela penale*, Milano, 2009;
- PATANÈ, *Ambiti di attuazione di una giustizia conciliativa alternativa a quella penale: la mediazione*, in *Mediazione penale: chi, dove, come e quando*, a cura di Mestiz, Roma, 2004, 21 ss.;
- PAULESU, voce *Persona offesa dal reato*, in *Enc. dir.*, Annali, II, Milano, 2008, 593;
- PAVICH, *Le novità del decreto legge sulla violenza di genere: cosa cambia per i reati con vittime vulnerabili*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 24 settembre 2013, 1 ss.;
- PENNISI, voce *Persona offesa dal reato*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1997, 790 ss.;
- PEPINO- SCATOLERO, *Vittime del delitto e vittimologia*, in *Dei delitti e delle pene*, 1992, 1, 188 ss.;
- PERINI, *Divulgazione delle immagini di persona offesa da atti di violenza sessuale: lo scoop giornalistico non legittima la violazione della riservatezza*, in *Famiglia e dir.*, 2014, 8-9, 797 ss.;
- PETRARULO, *La lista testimoniale della persona offesa: reale facoltà?*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 343 ss.;
- PIATTOLI, *Audizione protetta del minore e tutela delle vittime del reato*, in *Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto*, a cura di Bargis, Milano, 2013, 163 ss.;
- PICOTTI (a cura di), *La mediazione nel sistema penale minorile*, Padova, 1998;

- PISANI, *Per le vittime da reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, 467 ss.;
- PISAPIA, *Riflessioni in materia di indennizzo delle vittime di reato. Quale discrezionalità statale nella scelta dei reati?*, in *Cass. pen.*, 2014, 1, 357 ss.;
- PISTORELLI, *Prima lettura del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province)*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 28 agosto 2013, 1 ss.;
- PITCH, *Qualche considerazione sulla nozione di vittima*, in *Lo sguardo della vittima. Nuove sfide alla civiltà delle relazioni. Scritti in onore di Carmine Ventimiglia*, a cura di Bosi, Manghi, Milano, 2009, 48;
- PONTI (a cura di), *Tutela della vittima e mediazione penale*, Milano, 1995;
- POTETTI, *Il nuovo art. 299 c.p.p. dopo il decreto legge n. 93 del 2013*, in *Cass. pen.*, 2014, 3, 971 ss.,
- POTETTI, *La mancanza di “ricusa” idonea per la pronuncia di estinzione del reato per remissione di querela*, in *Cass. pen.*, 2012, 12, 4039 ss.;
- PROCACCINO, *L'avvento della persona offesa nelle dinamiche custodiali*, in *Le misure cautelari ad personam in un triennio di riforme*, a cura di Diddi e Geraci, Torino, 2015, 84 ss.;
- PULITO, *Messa alla prova per adulti: anatomia di un nuovo modello processuale*, in *Proc. pen. giust.*, 2015, 1, 103 ss.;
- PULITO, *Lo statuto processuale penale del mediatore*, in *Arch. N. proc. pen.*, 2012, 4, 362 ss.;
- QUAGLIERINI, *Le parti private diverse dall'imputato e l'offeso dal reato*, Milano, 2003;
- QUATTROCOLO, *La Corte europea fa il punto sullo status della vittima*, in *Leg. pen.*, 2008, 158 ss.;
- QUATTROCOLO, *Commento all'art. 35 – Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie*, in *Leg. Pen.*, 2001, 205 ss.;
- RAMACCI, *Reo e vittima*, in *Ind. pen.*, 2001, 7 ss.

- RAFARACI, *Vittime dei reati nella nuova disciplina dell'Unione europea*, in *L'integrazione europea attraverso il diritto processuale penale*, a cura di Mastroianni, Savy, Napoli, 2013, 73 ss.;
- RAFARACI, *La tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, in *Criminalia*, 2010, 258 ss.;
- RECCHIONE, *Le vittime da reato e l'attuazione della direttiva 2012/29 UE: le avanguardie, i problemi, le prospettive*, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it), 25 febbraio 2015, 1 ss.;
- RECCHIONE, *Le più recenti dinamiche giurisprudenziali alla luce della nuova direttiva n. 2012/29/ UE*, intervento al Convegno *Giustizia. Più diritti meno vittime. La tutela della vittime nel solco delle indicazioni europee*, 12 dicembre 2014, Roma;
- RECCHIONE, *Il dichiarante vulnerabile fa (disordinatamente) ingresso nel nostro ordinamento: il nuovo comma 5 ter dell'art. 398 c.p.p.*, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it), 14 aprile 2014, 1 ss.;
- RECCHIONE, *L'impatto della Direttiva 2010/64/UE sulla giurisdizione penale: problemi, percorsi interpretativi, prospettive*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 15 luglio 2014, 1 ss.;
- RECCHIONE, *Il decreto legge sul contrasto alla violenza di genere: una prima lettura*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 15 settembre 2013, 1 ss.;
- RECCHIONE, *Le dichiarazioni del minore dopo la ratifica della Convenzione di Lanzarote*, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it), 8 marzo 2013, 1 ss.;
- RECCHIONE, *Il minore persona offesa nei reati sessuali*, in AA.VV., *L'esame incrociato*, Milano, 2011, 78 ss.;
- RECCHIONE, *L'ascolto del minore nel processo penale*, in *Riv. it. med. leg.*, 2011, 1609 ss.;
- REGGIO, *Giustizia conciliativa, giustizia riparativa: linee per un confronto. Alcuni spunti in margine al dibattito internazionale sulla restorative justice*, in *Tecniche alternative di risoluzione dei conflitti in materia penale*, a cura di Picotti, Padova, 2010, 114 ss.;

- *Relazione predisposta dall'ufficio del Massimario*, 5 maggio 2014, *Le nuove disposizioni in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova*, a cura di Picciriello;
- *Relazione della Corte di cassazione n. III/03/2013*, 16 ottobre 2013;
- *Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo di Attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo* (in [http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0117\\_F001.pdf&leg=XVII#pagemode=none](http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0117_F001.pdf&leg=XVII#pagemode=none));
- *Relazione al decreto legislativo n. 274 del 2000 «Disposizioni in materia di competenza del Giudice di pace»*, in *Guida dir.*, 2000, n. 38, 40 ss.;
- *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, in *Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati*, a cura di Conso, Grevi, Neppi, Modona, IV, *Il progetto preliminare del 1988*, Padova, 1990, 581 ss.;
- *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, in *Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati*, I, *La legge delega del 1974 e il progetto preliminare del 1978*, a cura di Conso, Grevi, Neppi, Modona, Padova, 1989, 336 ss.;
- *Relazione Ministeriale sul progetto definitivo di un nuovo Codice di Procedura Penale*, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, X, Roma, 1930;
- RENDING, *Believing in people – Balancing the scales in European Criminal Law*, in *European Criminal Law Review*, 2014, 1, 81 ss.;
- RENON, *L'incidente probatorio vent'anni dopo: un istituto sospeso tra passato e futuro*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, 1019 ss.;
- RENON, sub art. 392 c.p.p., in *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di Conso e Grevi, Padova, 2005, 1318 ss.;
- RESTA, *Il decreto legge in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla violenza sessuale*, in *Giur. merito*, 2009, 891 ss.;
- RESTA, *Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale*, Milano, 2008, 87.

- RESTA, *La certezza e la speranza*, Bari, 1992;
- RIONDINO, *Giustizia riparativa e mediazione penale*, Relazione tenuta al *First World Congress on Restorative Juvenile Justice* (Lima – Perù 4/7 novembre 2009), in *Apollinaris*, 2009, 1-2, 450 ss.;
- RIVELLO, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, Milano, 1999;
- RIVELLO, *Riflessioni sul ruolo ricoperto dalla persona offesa da reato e dagli enti esponenziali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 615 ss.;
- RIZZO, *Le modalità di "audizione protetta" del minore*, in *Cass. pen.*, 2014, 11, 3807 ss.;
- ROCK, *Theoretical perspectives on victimization*, in Walklate, *Handbook of victims and victimology*, Willan, Cullompton, 2007;
- ROCK, *Constructing victims' rights*, Oxford, 2004;
- ROSENBERG, *A Life Span Perspective of Domestic Abuse and Neglect*, in *Sociological Viewpoint*, 1994, 10, 25-34.
- ROSSI, *La direttiva 2012/29/UE: vittima e giustizia riparativa nell'ordinamento penitenziario*, in *Arch. Pen. online*, 2015, 2, 1 ss.;
- ROSSI, *La direttiva 2012/29/UE. Vittima e giustizia riparativa nel sistema penale: il diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa*, in *L'Eco*, 2015, 3, 1 ss.;
- ROSSNER, *Emotions and interaction ritual. A micro Analysis of Restorative Justice*, in *British Journal of Criminology*, 2011, 51, 95 ss.;
- RUGGIERO, *La tutela processuale della violenza di genere*, in *Cass. pen.*, 2014, 2356 ss.;
- RUGGIERO, *Le investigazioni difensive della persona offesa dal reato*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, 929 ss.;
- RUGGIERI, *Ordine di protezione europeo e legislazione italiana di attuazione: un'analisi e qualche perplessità*, in *Proc. Pen. Giust.*, 2015, 5, 100 ss.;
- RUGGIERI, *Diversión: dall'utopia sociologica al pragmatismo processuale*, in *Cass. pen.*, 1985, 533 ss.;

- SALUTO, *Commenti al codice di procedura penale per il Regno d'Italia*, I, Torino, 1882;
- SANTACROCE, *Ancora sui presupposti per l'applicazione del probation: la natura provvisoria dell'affermazione di responsabilità contenuta nell'ordinanza di sospensione del processo e messa alla prova e i suoi effetti*, in *Giur. merito*, 1995, II, 764 ss.;
- SANTALUCIA, *Persona offesa e attività di investigazione*, in *Giust. Pen.*, 2001, III, 450 ss.;
- SANTALUCIA, *Studi di diritto penale romano*, Roma, 1994;
- SANTORIELLO, *Non punibilità per particolare tenuità del fatto*, in *Arch. pen. online*, 2015, 4, 1 ss.;
- SAPONARO, *La capacità testimoniale del minorenne*, in *Minori giust.*, 2013, 3, 229 ss.;
- SAPONARO, *Vittimologia. Origini- concetti- tematiche*, Milano, 2004;
- SARNO, *Il nuovo reato di atti persecutori (art. 612-bis)*, Milano, 2010;
- SATTA-PUNZI, *Diritto processuale civile*, Padova, 2000;
- SAU, *Le garanzie linguistiche nel processo penale. Diritto all'interprete e tutela delle minoranze riconosciute*, Padova, 2010;
- SAU, sub art. 392 c.p.p., in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, IV ed., Milano, 2010, 4839 ss.;
- SAVY, *La vittima dei reati nell'Unione europea. Le esigenze di tutela dei diritti fondamentali e la complementarietà della disciplina penale e civile*, Milano, 2013;
- SBRICCOLI, *Giustizia criminale*, in *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, I, Milano, 2009, 7 ss.;
- SCALFATI, *Scelte legislative sull'apparato cautelare*, in *Le misure cautelari ad personam in un triennio di riforme*, a cura di Diddi e Geraci, Torino, 2015, 1 ss.;
- SCALFATI, *Legislazione "a pioggia" sulle cautele ad personam: l'effervescente frammentarietà di un triennio*, in *Proc. Pen. Giust.*, 2014, 6, 1 ss.;

- SCALFATI, *L'udienza preliminare. Profili di una disciplina in trasformazione*, Padova, 1999;
- SCOMPARIN, *Il ruolo della vittima nella giurisdizione penale internazionale: alla ricerca di una possibile mediazione fra modelli processuali*, in *Problemi attuali della giustizia penale internazionale*, a cura di Cassese, Chiavario e De Francesco, Torino, 2005, 372 ss.;
- SCOMPARIN, *La tutela del testimone nel processo penale*, Padova, 2000;
- SEPE, *Violenza di genere e consultazione della persona offesa nelle vicende estintive delle misure cautelari*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 15 settembre 2013, 1 ss.;
- SGUBBI-MANES, *L'interpretazione conforme al diritto comunitario in materia penale*, Bologna, 2007;
- SIMONATO, *Deposizione della vittima e giustizia penale*, Padova, 2014;
- SPANGHER, *Considerazioni sul processo criminale*, Torino, 2015;
- SPANGHER, *Interpretazione e traduzione nel quadro delle garanzie primarie*, Relazione al Convegno fra gli Studiosi del Processo Penale, *I nuovi orizzonti della giustizia penale europea*, Milano, 24/26 ottobre 2014 (Atti ancora inediti);
- SPANGHER, *Giuliano Vassalli e l'evoluzione del processo penale*, in *Cass. pen.*, 2011, 4535 ss.;
- SPANGHER, *Maggiori poteri agli avvocati nella legge in materia di indagini difensive*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, 208;
- SPANGHER, *Il «giusto processo» penale*, in *Studium iuris*, 2000, 255 ss.;
- SQUARCIA, *Persona offesa dal reato e persona danneggiata dal reato: una distinzione non sempre agevole*, in *Cass. Pen.*, 2001, 3119 ss.;
- SORGATO, *Stalking*, Torino, 2010;
- STARMER, *Human Rights, Victims and the Prosecution of Crime in the 21st Century*, in *The Criminal Law Review*, 2014, 782 ss.;
- STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2003;
- STELLIN, *Il contributo testimoniale della vittima tra Cassazione e CEDU*, in *Arch. pen. online*, 2015, 1, 1 ss.;

- TABASCO, *La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti*, in *Arch. Pen.* online, 2015, 1, 1 ss.;
- TALANI, *Riflessioni in tema di mediazione penale*, in *Leg. pen.*, 2010, 1, 6 ss.;
- TAMBURINO, *La sentenza Torreggiani e altri della Corte di Strasburgo*, in *Cass. pen.*, 2013, 1, 11 ss.;
- TAMIETTI, sub *art. 6 C.e.d.u.*, in *Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, a cura di Bartole, De Sena, Zagrebelsky, Padova, 2012, 244 ss.;
- TAORMINA, *Riflessioni sull'avviso di procedimento*, in *Arch. pen.*, 1972, II, 586 ss.;
- TASSI, *La Corte estende l'audizione protetta agli infermi di mente*, in *Giur. Cost.*, 2005, 605 ss.;
- TONINI, *Manuale di procedura penale*, XIV ed., Milano, 2014;
- TONINI, *L'oggetto della testimonianza della parte civile e della persona offesa dal reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1970, 1251 ss.;
- TONINI-CONTI, *Il diritto delle prove penali*, Milano, 2012;
- TRANCHINA, *La vittima nel processo penale*, in *Cass. pen.*, 2010, 4054 ss.;
- TRANCHINA, voce *Persona offesa dal reato*, in *Enc. giur.*, vol. XXIII, Roma, 1990, 2 ss.;
- TRANCHINA-DI CHIARA, *I soggetti*, in *Diritto processuale penale*, a cura di Siracusano, Galati, Tranchina, Zappalà, Milano, 2013, 213 ss.;
- TRAPPELLA, *La lista testimoniale della persona offesa*, in *Proc. pen. giust.*, 2011, 4, 106 ss.;
- TRIBISONNA, *Non è obbligatorio l'ausilio dell'esperto in psicologia infantile nell'esame del minore*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 1, 81 ss.;
- TRINCI-VENTURA, *Allontanamento urgente dalla casa familiare e rito direttissimo*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 5 dicembre 2013, 1 ss.;
- TROGLIA, *L'ordine di protezione europeo. Dalla direttiva alla recente legislazione italiana di recepimento: alcune riflessioni*, in *Cass. pen.*, 2015, 6, 2152 ss.;

- TROGNI, sub art. 246, in *Commentario breve al codice di procedura civile*, a cura di Carpi, Taruffo, Padova, 2012, 898 ss.;
- TROISI, *L'obbligo di traduzione degli atti processuali tra garanzie sovranazionali e resistenze interne*, in *Dir. pen. e giustizia*, 2014, 1, 109 ss.;
- UBERTIS, *La prova dichiarativa debole: problemi e prospettive in materia di assunzione della testimonianza della vittima vulnerabile alla luce della giustizia sovranazionale*, in *Cass. pen.*, 2009, 4059 ss.;
- UBERTIS, *Riconciliazione, processo e mediazione in ambito penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 1321 ss.;
- UBERTIS, sub art. 143, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da Amodio, Dominioni, II, Milano, 1989, 148 ss.;
- VALENTINI, *Appunti in tema di vittime vulnerabili e tutela penale della riservatezza*, in *Arch. Pen. online*, 2014, 1, 1 ss.;
- VALENTINI, sub art. 282-ter c.p.p., in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, IV ed., Milano, 2010, 3001 ss.;
- VAN NESS- STRONG, *Restoring justice: an introduction to restorative justice*, Waltham, 2013;
- VENAFRO-PIEMONTESE, *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, Torino, 2004;
- VENTUROLI, *La tutela della vittima nelle fonti europee*, in *Dir.pen.contemp.*, 2012, 3-4, 86 ss.;
- VERGES, *Un Corpus Juris des droits des victimes: le droit européen entre synthèse et innovations*, in *Revue de sciences criminelles et de droit pénal comparé*, 2013, 121 ss.;
- VERSELE, *Appunti di diritto e criminologia con riguardo alle vittime dei delitti*, in *Scuola posit.*, 1962, 593 ss.;
- *Victims' Rights in the EU: the theory and practice of diversity of treatment during the criminal trial. Comparative Report and Policy Recommendations*, in <http://www.victimprotection.eu/index.php/project>
- VIANO, *IV Congresso Mondiale di vittimologia, Atti della giornata bolognese*, a cura di Balloni, Viano, Bologna, 1989;

- VIGANÒ, *Sulla proposta legislativa in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 1300 ss.;
- VIGANÒ, *Sentenza pilota della Corte EDU sul sovraffollamento delle carceri italiane: il nostro Paese chiamato all'adozione di rimedi strutturali entro il termine di un anno*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 9 gennaio 2013, 1 ss.;
- VIRGILIO (a cura di), *Diritto penale sul corpo delle donne: le proposte parlamentari contro la violenza sessuale*, in *Critica del diritto*, 1995, 196 ss.;
- VISCONTI, *Mediazione penale e giustizia minorile. Appunti critici a margine dell'esperienza palermitana*, in *SottoTraccia. Saperi e percorsi sociali*, 2011, 6, 38 ss.;
- VOENA, sub art. 114 c.p.p., in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, IV ed., Milano, 2010, 1172 ss.;
- VOZZA, *La 'saga' della giurisprudenza europea sulla tutela della vittima nel procedimento penale continua con la sentenza Guye*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 8 novembre 2011, 1 ss.;
- WATZLAWICK-WEAKLAND-FISCH, *Change: la formazione e la soluzione dei problemi*, Roma, 1974;
- A. WEVODAU- L. WEVODAU- CRAMER, *A social science prospective on Victims in the courtroom: recommendation for trial consultants*, in *Criminal law bulletin*, 2014, 6, 1449 ss.;
- WILLIAMS, *Secondary victimization: Confronting public attitudes about rape*, in *Victimology*, 1984, 9, 67 ss.;
- WINKLER, *Francovich colpisce ancora: una nuova condanna dello Stato per ritardato (ed errato) recepimento di una direttiva europea*, in *Resp. Civ. previd.*, 2011, 923 ss.;
- WRIGHT, *Restorative Justice: Its Relationship to Law and Society*, in *Plymouth Law and Criminal Justice Review*, 2013, 1, 1 ss.;
- ZAGREBELSKY, *Che cosa si può fare per abolire il carcere*, in *La Repubblica*, 23 gennaio 2015;

- ZANASI, *L'odioso reato di stalking*, Milano, 2012;
- ZINSSTAG-VANFRAECHEM, *Conferencing and restorative justice: international practices and perspectives*, Oxford, 2012.

